

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)	»	9
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	»	28
COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)	»	38
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	50
GIUSTIZIA (II)	»	51
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	54
DIFESA (IV)	»	63
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	64
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	93
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	99
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	126
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	127

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Nuovo Centrodestra: (NCD); Lega Nord e Autonomie: LNA; Per l'Italia (PI); Fratelli d'Italia: FdI; Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI.

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	<i>Pag.</i>	128
AFFARI SOCIALI (XII)	»	160
AGRICOLTURA (XIII)	»	172
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	173
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	»	196
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	»	198
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	199
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	»	201
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA ..	»	202
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	203

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

PARERE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO: Disegno di legge recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre. C. 1836 – Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni</i>)	3
PARERE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO: Disegno di legge recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis. C. 1864 – Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazione</i>) ..	6

PARERE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

Giovedì 30 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Salvatore CICU.

La seduta comincia alle 11.05.

Disegno di legge recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre.

C. 1836 – Governo.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Arcangelo SANNICANDRO, dopo aver brevemente illustrato i contenuti del disegno di legge all'esame, osserva come essi risultino corrispondenti ai contenuti propri di tale strumento normativo, come individuati dalla legge n. 234 del 2012, che ha riformato il procedimento per l'adem-

pimento degli obblighi europei e l'adeguamento dell'ordinamento interno a quello dell'Unione europea. In relazione agli ambiti di competenza del Comitato, rileva che i principali aspetti di criticità del testo risiedono invece nella formulazione della norma di delega contenuta all'articolo 7 (adozione di un testo unico in materia di diritto di asilo, protezione sussidiaria e protezione temporanea), nella quale non risultano indicati né i principi e i criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi, né un termine certo per il suo esercizio.

Passa quindi ad illustrare la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 1836 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

il disegno di legge, che si compone di 7 articoli e di 2 allegati, reca un contenuto corrispondente al modello delineato dalla legge n. 234 del 2012 – che ha riformato

il procedimento per l'adempimento degli obblighi europei e l'adeguamento dell'ordinamento interno a quello dell'Unione europea, prevedendo tra l'altro una separazione in due distinti atti dei contenuti della legge comunitaria prevista dalla legge n. 11 del 2005 – e contiene le deleghe al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea e risponde all'esigenza di adempiere all'obbligo, derivante dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, di adeguare l'ordinamento interno alla normativa europea non direttamente applicabile, quale è quella contenuta nelle direttive, mediante uno strumento che fisiologicamente interviene su diversi settori normativi;

il disegno di legge reca un contenuto snello, in quanto, ai primi due articoli, comprende disposizioni di carattere generale, che si limitano essenzialmente a rinviare a quanto già disposto, in via generale, dalla legge n. 234 del 2012 (in particolare, l'articolo 1 reca una delega al Governo per l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B secondo le procedure, i principi ed i criteri direttivi di carattere generale previsti dagli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012; stabilisce i termini e le modalità di emanazione dei decreti legislativi attuativi e dispone in merito alla copertura finanziaria delle norme delegate, mentre l'articolo 2 conferisce al Governo, ai sensi dell'articolo 33 della legge n. 234 del 2012, una delega biennale per l'emanazione di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi discendenti da direttive attuate in via regolamentare o amministrativa e per le violazioni di regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della legge), mentre agli articoli da 3 a 7 contiene i principi e i criteri direttivi specifici di delega per l'attuazione della normativa europea;

sul piano della formulazione delle norme di delega:

il disegno di legge, all'articolo 7, comma 1, delega il Governo ad adottare,

« entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione delle direttive 2013/32/UE e 2013/33/UE, incluse nell'allegato B, secondo le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, in quanto compatibili, un decreto legislativo recante un testo unico delle disposizioni legislative vigenti che, in attuazione dell'articolo 10, terzo comma, della Costituzione, recepiscono gli atti dell'Unione europea, adottati ai sensi dell'articolo 78 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che regolano il diritto di asilo, la protezione sussidiaria e la protezione temporanea ». In proposito, si segnala che, poiché vengono richiamate – peraltro con formula che genera incertezze circa le previsioni effettivamente applicabili – soltanto le procedure di cui all'articolo 31 della legge n. 234 del 2012, in assenza di qualsiasi indicazione – anche soltanto *per relationem* – di principi e criteri direttivi, l'attuale formulazione della norma di delega si limiterebbe di fatto ad autorizzare il Governo ad elaborare un testo unico meramente compilativo, alla cui adozione il Governo è peraltro già autorizzato in via generale dall'articolo 17-bis della legge n. 400 del 1988; inoltre, in presenza di una pluralità di decreti legislativi da adottare per l'attuazione delle direttive nn. 32 e 33 del 2013, non appare chiaro da quando decorra il termine dei dodici mesi per l'esercizio della delega relativa al testo unico, che dovrebbe invece essere univocamente individuato. Poiché i termini per il recepimento delle disposizioni contenute nelle due direttive sono sfalsati nel tempo e, limitatamente al recepimento dell'articolo 31, paragrafi 3, 4 e 5 della direttiva 2013/32/UE, sono fissati al 20 luglio 2018, in linea prudenziale, si potrebbe utilizzare come data di riferimento tale termine ultimo, prevedendo che il testo unico debba essere adottato entro l'anno successivo;

sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

il disegno di legge, all'articolo 5 – che delega il Governo ad adeguare la

normativa nazionale alle disposizioni dei regolamenti europei nn. 345 e 346 del 2013, relativi, rispettivamente, ai fondi europei per il *venture capital* ed ai fondi europei per l'imprenditoria sociale – reca una disposizione che fa sistema con l'articolo 12 della legge di delegazione europea n. 96 del 2013, in attuazione del quale è stato adottato uno schema di decreto legislativo (atto del Governo n. 55) che, come si evince dalle relazioni di accompagnamento, già contiene le disposizioni « *strettamente necessarie all'applicazione dei due regolamenti* » nn. 345 e 346 del 2013;

sul piano della corretta formulazione e del coordinamento interno del testo:

il disegno di legge contiene alcuni rinvii normativi formulati in forma imprecisa (si vedano l'articolo 3, comma 1, alinea, che prevede l'osservanza dei « *principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, in quanto compatibili* » e l'articolo 7, comma 1, alinea, che richiama « *le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, in quanto compatibili* ») che sarebbe opportuno specificare;

inoltre, in ciascuno degli articoli 3, 4, 5, 6 e 7, reca un comma 2 di identico tenore contenente una clausola di invarianza finanziaria, che, per il futuro, sembrerebbe opportuno concentrare in un'unica disposizione finale del provvedimento;

il disegno di legge è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) e reca in allegato l'esenzione dall'obbligo di redigere la relazione per l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), nella quale si precisa che « *Per ciascuna direttiva europea è stata effettuata l'AIR a livello europeo* » e che « *In relazione alla natura e all'ambito delle disposizioni del presente disegno di legge, si opererà la valutazione dell'impatto regolatorio in fase di predisposizione dei singoli decreti legislativi di recepimento delle direttive nell'ordinamento interno, in attuazione della presente legge di delega-*

zione; inoltre, comunque, gli stessi decreti legislativi saranno sottoposti al successivo monitoraggio previsto dalle procedure concernenti la VIR » (valutazione di impatto della regolamentazione) »;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

per quanto detto in premessa, all'articolo 7, comma 1 – a meno che non si voglia delegare il Governo ad adottare un testo unico meramente compilativo – si integri la disposizione di delega ivi contenuta quanto meno indicando *per relationem* i principi e criteri direttivi cui il Governo si deve attenere nell'elaborazione del testo unico, ad esempio richiamando, oltre che l'articolo 31 (recante *Procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea*), anche l'articolo 32 (rubricato: *Principi e criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea*) della legge n. 234 del 2012;

al medesimo articolo 7, comma 1, si provveda altresì a individuare più chiaramente il *dies a quo* per la decorrenza del termine dei dodici mesi fissato per l'esercizio della delega per l'adozione del testo unico, fissandolo, ad esempio e sulla base di quanto detto in premessa, al 18 luglio 2018;

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

per quanto detto in premessa, si dovrebbero collocare in un unico contesto normativo le disposizioni contenute all'articolo 5 e quelle di cui all'articolo 12 della legge di delegazione europea n. 96 del

2013, in attuazione del quale è già stato adottato uno schema di decreto legislativo (atto del Governo n. 55) attualmente all'esame parlamentare, all'uopo riformulando l'articolo 5 in oggetto in termini di novella all'articolo 12 della richiamata legge n. 96 del 2013;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

in relazione alle disposizioni indicate in premessa, che contengono rinvii normativi imprecisi, si dovrebbe specificare la normativa oggetto del rinvio ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

**PARERE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS,
COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO**

Disegno di legge recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis. C. 1864 – Governo.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Arcangelo SANNICANDRO, dopo aver brevemente illustrato i contenuti del disegno di legge all'esame del Comitato, osserva come esso, agli articoli 11 e 16, recanti due disposizioni di delega al Governo in materia, rispettivamente, di riordino della normativa in tema di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nel settore delle navi da pesca e in materia di inquinamento acustico, rechi interventi che non appaiono riconducibili ai contenuti propri dello strumento normativo rappresentato dalla legge europea e che, in base all'articolo 30, comma 2, della legge n. 234 del 2012, dovrebbero essere invece inseriti nell'ambito della legge di delegazione europea, anch'essa all'esame parla-

mentare. Rilevata poi la presenza di una disposizione di delegificazione non formulata in conformità al modello delineato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, passa ad illustrare la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 1864 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

il disegno di legge, che si compone di 25 articoli, reca un contenuto in gran parte corrispondente al modello delineato dalla legge n. 234 del 2012 – che ha riformato il procedimento per l'adempimento degli obblighi europei e l'adeguamento dell'ordinamento interno a quello dell'Unione Europea, prevedendo tra l'altro una separazione in due distinti atti dei contenuti della legge comunitaria prevista dalla legge n. 11 del 2005 – e contiene, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 30, comma 3, della succitata legge n. 234 del 2012, norme di immediata applicazione del diritto europeo, anche per far fronte alle procedure di infrazione ed al contenzioso, mediante uno strumento che fisiologicamente interviene su diversi settori normativi;

ai contenuti propri della legge europea, come disegnati dall'articolo 30, comma 3, della legge n. 234 del 2012, non appaiono invece riconducibili le due disposizioni di delega al Governo contenute agli articoli 11 e 16, in materia, rispettivamente, di riordino della normativa in tema di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nel settore delle navi da pesca e in materia di inquinamento acustico, che, in base all'articolo 30, comma 2, della richiamata legge n. 234, dovrebbero invece essere inserite nell'ambito della legge di delegazione europea;

sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

il disegno di legge, nel procedere a numerose modifiche della disciplina vi-

gente, generalmente ricorre alla tecnica della novellazione ed effettua gli opportuni coordinamenti con il tessuto normativo preesistente; difetti di coordinamento con l'ordinamento, in ragione del fatto che il disegno di legge incide su di esso mediante modifiche non testuali, si riscontrano invece all'articolo 8, comma 1 – che esclude in via non testuale dall'ambito di applicazione dell'articolo 1, comma 544, della legge n. 228 del 2012, sia le entrate che costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio dell'Unione europea, sia l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione – nonché all'articolo 19, commi da 1 a 9, che integra in maniera non testuale la disciplina relativa all'Autorità per l'energia elettrica e il gas di cui agli articoli 2 e 3 della legge 14 novembre 1995, n. 481, la cui denominazione è stata peraltro integrata, con il riferimento al settore idrico, dall'articolo 13, comma 13, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (« Destinazione Italia »), all'esame della Camera in prima lettura;

sul piano dei rapporti con le fonti subordinate:

il disegno di legge, all'articolo 15, comma 1, lettere *d*) ed *e*), in combinato disposto con i commi 3 e 4, con riguardo ai progetti da sottoporre a valutazione ambientale strategica, novella l'articolo 6 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto codice dell'ambiente), delineando – in luogo dell'attuale disciplina, che risulta parzialmente cedevole a fronte di diverse normative regionali e delle province autonome – una procedura di delegificazione che si discosta da quella delineata dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 per i regolamenti di delegificazione e che non offre quindi le medesime garanzie individuate da tale procedura. Infatti, la citata lettera *d*) demanda ad un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, la definizione di criteri e soglie per l'assoggettamento a valutazione ambientale strategica di ciascuna tipologia di progetto prevista nell'allegato IV. Con

riguardo alla disciplina dei progetti ricadenti, anche parzialmente, nelle aree protette, il comma 3 stabilisce poi che le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 8, del citato codice cessino di applicarsi dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale, mentre il comma 4 dispone infine che le modifiche introdotte dal comma 1, lettera *c*), al comma 6 dell'articolo 6 del codice, si applichino, specularmente, dall'entrata in vigore del citato decreto ministeriale;

il disegno di legge è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) e reca in allegato l'esenzione dall'obbligo di redigere la relazione per l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), nella quale si precisa che: « *Nella relazione illustrativa sono indicati, per ciascun articolo, gli impatti e le motivazioni delle opzioni regolatorie adottate, coerenti con le osservazioni e le specifiche richieste di modifica delle disposizioni nazionali rappresentate dalla Commissione europea. [...]* » e che, « *Successivamente all'entrata in vigore della legge, si potrà procedere allo svolgimento della VIR [verifica di impatto della regolamentazione] sulle normative oggetto di modifica, con specifica considerazione degli effetti derivanti dalle misure anti infrazione* »;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo della specificità e omogeneità di contenuto:

per quanto detto in premessa, si trasferiscano i contenuti degli articoli 11 e 16 – che, recando due disposizioni di delega al Governo non appaiono riconducibili ai contenuti propri della legge europea, come disegnati dall'articolo 30, comma 3, della legge n. 234 del 2012 – nell'ambito del disegno di legge di delegazione europea per il secondo semestre (C. 1836), anch'esso attualmente all'esame della Camera dei deputati, eventualmente procedendo, con l'occasione, ad individuare, in relazione alla delega di cui

all'articolo 16, principi e criteri direttivi che siano maggiormente differenziati rispetto all'oggetto della delega, avendo particolare riguardo alle disposizioni di carattere sanzionatorio;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

per quanto detto in premessa, si provveda alla riformulazione delle disposizioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettere *d*) ed *e*), in combinato disposto con i commi 3 e 4, al fine di renderle conformi al modello di delegificazione delineato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988;

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

per quanto detto in premessa, si dovrebbero riformulare le disposizioni contenute agli articoli 8, comma 1, e 19, commi da 1 a 9, in termini di novella, rispettivamente, all'articolo 1, comma 544, della legge n. 228 del 2012, e agli articoli 2 e seguenti della legge 14 novembre 1995, n. 481. »

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 11.20.

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 145/2013: Interventi urgenti di avvio del piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC – auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. C. 1920 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	9
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti approvati nella seduta odierna</i>)	25
ALLEGATO 2 (<i>Emendamento 9.26 del Governo</i>)	27

SEDE REFERENTE

Giovedì 30 gennaio 2014. — Presidenza del Presidente della VI Commissione Daniele CAPEZZONE indi del Presidente della X Commissione Ettore Guglielmo EPIFANI. – Intervengono i Sottosegretari di Stato per lo sviluppo economico Claudio DE VINCENZI e Simona VICARI.

La seduta comincia alle 14.20.

DL 145/2013: Interventi urgenti di avvio del piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC – auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015.

C. 1920 Governo.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 gennaio 2014.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che: il deputato Busin ha ritirato i propri emendamenti 8.191, 8.189 e 8.161; il deputato Carbone ha ritirato il proprio emendamento 8.343; gli emendamenti 1.43, 1.153, 2.59, 2.60, 3.32, 3.33, 3.37, 6.72, 13.16, 8.599, 8.600, 8.601, 8.603, 8.604, 8.606, 8.607, 8.431, 8.392, 8.374, sono stati sottoscritti dal deputato Basso; i deputati Biffoni, Gadda, Marco Di Maio e Moretto hanno aggiunto la propria firma all'emendamento 1.43; i deputati Da Villa, Crippa, Fantinati, Mucci, Petraroli, Prodani, Vallasca e Della Valle, hanno aggiunto la propria firma all'emendamento 1.169; i deputati Donati, Carrescia e Marco di Maio, hanno sottoscritto gli emendamenti 1.131, 8.599, 8.600, 8.601, 8.602, 8.603, 8.604, 8.605, 8.606 e 8.607; il deputato Petitti ha aggiunto la propria firma agli emendamenti 3.33, 3.37, 3.39, 4.10, 5.22, 8.336, 8.392, 9.9 e 9.22; il deputato Capozzolo ha aggiunto la propria firma agli emendamenti 3.37, 4.55, 8.431, 13.28, 13.40; i deputati Rostan e De Caro hanno

aggiunto la propria firma agli emendamenti 8.351, 8.364, 8.387, 8.408 e 8.411; il deputato Donati ha aggiunto la propria firma agli emendamenti 3.37, 6.4, 13.2 e 13.40; il deputato Carbone ha aggiunto la propria firma all'emendamento 6.21; il deputato Di Lello ha aggiunto la propria firma all'emendamento 13.40.

Mattia FANTINATI (M5S), intervenendo sul complesso degli emendamenti, lamenta che il Governo ha finora adottato provvedimenti a favore delle grandi *lobby* di banche, assicurazioni e produttori di energia. Auspica che siano quanto prima assunti provvedimenti a favore dei cittadini e delle PMI. Sottolinea l'urgenza di approvare misure volte a diminuire il costo dell'energia e ad allineare i premi delle assicurazioni a quelli degli altri Paesi europei. Rileva che, per consentire alle imprese di concorrere a livello internazionale, dovrebbero essere semplificate le procedure burocratiche, velocizzati i tempi della giustizia, favorita la digitalizzazione su tutto il territorio nazionale. Sottolinea che l'Italia è molto distante dai livelli dell'Estonia in termini di connessione veloce e avvio delle *start up*. Osserva infine che si dovrebbe perseguire un più efficace affiancamento delle imprese che intendono internazionalizzare la propria attività rafforzando la presenza dell'ICE soprattutto nei Paesi emergenti.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), intervenendo sugli articoli 6 e 9, osserva che le risorse ad essi destinate non sono attualmente disponibili nel bilancio dello Stato. Chiede come sia possibile ricorrere ad un provvedimento d'urgenza per approvare disposizioni che non possono essere immediatamente finanziate.

Daniele PESCO (M5S), in merito all'articolo 12 lamenta che società di assicurazioni ed enti previdenziali pubblici e privati possono acquistare titoli già cartolarizzati. L'eccesso di cartolarizzazioni costituisce una scelta gravissima che mette a repentaglio la sicurezza dei cittadini investitori. Auspica pertanto che sia approvato

il proprio emendamento 12.6 soppressivo dell'articolo 12.

Stigmatizza quindi il contenuto delle disposizioni recate dall'articolo 8, con le quali la *lobby* delle assicurazioni ha voluto estendere il proprio controllo sull'intero settore produttivo delle riparazioni; rileva che il proprio gruppo ha presentato emendamenti volti a sanare le gravi anomalie introdotte dal provvedimento nella regolazione del sistema assicurativo.

Andrea COLLETTI (M5S) lamenta che in molte aree del Paese le imprese che operano con *e-commerce* non riescono ad avere un collegamento internet stabile e sottolinea la necessità di superare il *digital divide* particolarmente penalizzante per le PMI.

Con riferimento all'articolo 8, sul quale il proprio gruppo ha presentato un consistente numero di emendamenti, rileva l'incongruenza giuridica di norme a suo avviso palesemente in contrasto con le regole della libera concorrenza e del mercato. Auspica la soppressione dell'articolo 8, in modo da poter trattare la materia in uno specifico provvedimento ordinario per avere in sede parlamentare un confronto serio e non soffocato dall'urgenza dei tempi di conversione del decreto-legge. Giudica pericoloso il contenuto degli identici emendamenti Distaso 8.4 e Carboni 8.343 volti a ridefinire le tabelle sulle macrolesioni e sul danno non patrimoniale dei prossimi congiunti. Sottolinea che presso la Commissione Giustizia è in corso di esame una proposta di legge a prima firma del collega Bonafede, in cui si prevede di regolare queste fattispecie attraverso l'introduzione nell'ordinamento delle cosiddette tabelle di Milano ispirate al principio del più ampio risarcimento delle macrolesioni. Sottolinea che la RC auto è finalizzata prioritariamente a tutelare gli utenti e non le assicurazioni. In questa ottica, in un provvedimento che reca nuove disposizioni in materia di RC auto dovrebbe essere contestualmente affrontato il tema della sicurezza della strada.

Ivan CATALANO (M5S) sottolinea preliminarmente che l'emendamento segnalato Mariani 13.42 reca erroneamente la firma di Cristian Iannuzzi. Con riferimento all'articolo 13, comma 12, ricorda che il Presidente Epifani ha motivato con il criterio dell'estraneità di materia il giudizio di inammissibilità sul suo emendamento 13.89. Ricordato che il comma 12 dell'articolo 13 riguarda una modifica del Codice della strada, ritiene che la materia dovrebbe conseguentemente essere trattata in un articolo aggiuntivo del decreto in esame, oppure espunta dal decreto e rimessa al provvedimento di modifica del Codice attualmente in esame presso la Commissione Trasporti.

Esprime infine perplessità sugli emendamenti relativi al settore aeroportuale che prevedono la destinazione di risorse pubbliche a favore delle compagnie aeree.

Davide CRIPPA (M5S), intervenendo sul complesso degli emendamenti ricorda a grandi linee quali sono le principali questioni affrontate negli emendamenti segnalati dal suo gruppo; essi sono riferiti alla questione del prezzo minimo garantito sul quale inopportunamente è da poco intervenuta l'AEEG nel mese di dicembre fissando un nuovo prezzo minimo pari a 38 euro al megawattora indipendentemente dalla potenza dell'impianto. Un altro gruppo di emendamenti riguarda le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6 dell'articolo 1 che prevedono una sorta di spalmatura nel tempo degli incentivi alle fonti rinnovabili elettriche e di cui sarebbe opportuna una soppressione. Ritiene infatti più opportuno, ai fini del risparmio sulla bolletta dei cittadini, ridurre gli oneri pari a circa 64 milioni di euro relativo agli oneri per le isole minori, dove l'utente finale paga un prezzo equivalente a quello di una grande città e dove sarebbe opportuno prevedere piani di efficientamento di produzione e di consumo. Altro meccanismo sul quale sarebbe opportuno intervenire è quello degli oneri dell'interrompibilità. Riterrebbe auspicabile dare almeno un segnale di cambiamento e di apertura nei confronti delle fonti rinnovabili. Altra

questione che affrontano gli emendamenti segnalati è quella dei contatori e su questo ritiene opportuno che l'AEEG chieda il rispetto della direttiva MID; i contatori intelligenti, inoltre, dovrebbero venire incontro alle esigenze dei consumatori anche con meccanismi più sofisticati degli attuali che consentano ai medesimi di orientarsi ai consumi più convenienti.

Per quanto riguarda gli emendamenti che riguardano le sanzioni in materia di certificazione energetica segnala l'emendamento che prevede una sanzione anche a carico del pubblico ufficiale che, a suo giudizio, ha una responsabilità precisa nell'accertare la presenza o meno dell'attestato di prestazione energetica dell'edificio.

Gianluca BENAMATI (PD) interviene solo per una precisazione circa l'emendamento a sua prima firma 1.150 che reca erroneamente l'indicazione della cifra 500 MW in luogo di 200.

Raffaello VIGNALI (NCD), *relatore per la X Commissione*, invita al ritiro degli emendamenti Lacquaniti 1.11, Minardo 1.175, Bergamini 1.12 e Sandra Savino 1.18, mentre propone di accantonare gli emendamenti Crippa 1.1.04, Benamati 1.150, Matarrese 1.123 e Crippa 1.103.

Invita al ritiro degli emendamenti Squeri 1.22 e degli identici Abrignani 1.24 e Vallasca 1.92, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Benamati 1.149 e sull'emendamento Vallasca 1.126, a condizione che siano riformulati nei termini che si riserva di indicare.

Invita al ritiro dell'emendamento Ferraresi 1.154 mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Mucci 1.141, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini:

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine

di rendere più facilmente confrontabili le offerte contrattuali rivolte ai clienti finali per l'acquisto di gas o energia elettrica, identifica le componenti di base di costo da esplicitare obbligatoriamente nelle stesse offerte e determina le sanzioni a carico dei soggetti venditori in caso di inottemperanza.

Invita al ritiro degli emendamenti Da Villa 1.95, Petraroli 1.97, Crippa 1.136, Da Villa 1.90, che ritiene possa essere trasformato in ordine del giorno, Latronico 1.37 e De Lorenzis 1.143, mentre esprimere parere favorevole sull'emendamento Minardo 1.73.

Esprime invece parere contrario sull'emendamento Prodan 1.93, invita al ritiro dell'emendamento Crippa 1.112 che ritiene possa essere trasformato in ordine del giorno, esprime parere contrario sull'emendamento Crippa 1.98 ed invita al ritiro degli emendamenti Mucci 1.102, Crippa 1.135, Crippa 1.125 e Crippa 1.137. Esprime parere favorevole sugli emendamenti Senaldi 1.153, sugli identici Carrescia 1.43 e Bernardo 1.84, nonché sull'emendamento Schullian 1.45. Invita al ritiro degli emendamenti Braga 1.49, Abri gnani 1.180 e Carrescia 1.47 mentre esprime parere favorevole sugli emendamenti Crippa 1.132 e sugli identici Vazio 1.131 e Pisano 1.169. Invita quindi al ritiro degli emendamenti Zaccagnini 1.1, Abri gnani 1.51, Terrosi 1.52, Plangger 1.53, Della Valle 1.178, Vallascas 1.142 e Mat tarrese 1.115. Esprime parere favorevole sull'emendamento Benamati 1.148, invita al ritiro degli emendamenti Vallascas 1.91 e Allasia 1.171, propone di accantonare l'emendamento Bernardo 1.105, mentre invita al ritiro dell'emendamento Oliaro 1.114. Esprime parere favorevole sull'emendamento Benamati 1.151, invita al ritiro dell'emendamento Pisicchio 1.4 esprime a parere favorevole sull'emendamento Benamati 1.163, nonché sull'emendamento De Menech 1.165, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini:

Dopo il comma 16 inserire il seguente:

16-bis. Al fine di dare impulso all'indizione delle gare d'ambito per l'affida-

mento del servizio di distribuzione gas naturale, previste dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico n. 226 del 12 novembre 2011, i gestori uscenti anticipano alla Stazione appaltante l'importo equivalente al corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri di gara, come riconosciuto dall'Autorità per l'energia elettrica e per il gas nelle delibere 407/2012/R/gas dell'11 ottobre 2012 e 230/2012/R/gas del 30 maggio 2013. Nel caso di due o più gestori, l'anticipazione è proporzionale ai punti di riconsegna serviti nei comuni nell'ambito territoriale di riferimento, come risultanti dai dati di riferimento per la formazione degli ambiti pubblicati sul sito internet del Ministero dello Sviluppo economico. La corresponsione dell'importo è effettuata a titolo di anticipo alla Stazione appaltante di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dello Sviluppo economico n. 226 del 12 novembre 2011, e verrà rimborsata, comprensiva di interessi, da concessionario subentrante all'atto dell'avvenuta aggiudicazione del servizio, con modalità definite dall'Autorità per l'energia elettrica e per il gas.»

Rileva quindi come l'emendamento Lodolini 1.168, nonché l'emendamento Lacquaniti 1.60 e gli identici Abri gnani 1.61, Bernardo 1.82 e Allasia 1.176 sarebbero assorbiti dall'emendamento De Menech 1.165. Invita quindi al ritiro degli emendamenti Marco Di Maio 1.167 e Da Villa 1.120.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI esprime parere conforme a quello del relatore.

Le Commissioni respingono l'emendamento Lacquaniti 1.11.

Maurizio BERNARDO (NCD) ritira l'emendamento Minardo 1.175, di cui è cofirmatario.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che sono stati ritirati gli emendamenti Bergamini 1.12, Sandra Savino 1.18, Squeri 1.22 e Abri gnani 1.24.

Davide CRIPPA (M5S) illustra emendamento a sua prima firma 1.92 volto alla soppressione dei commi da 3 a 6 dell'articolo 1 le cui disposizioni dovrebbero produrre risparmi non quantificabili; non sono infatti individuati i nuovi meccanismi di agevolazione, per la definizione dei quali si rinvia ad un successivo decreto. Ritiene necessario che il governo fornisca ulteriori chiarimenti in merito e chiede quindi l'accantonamento dell'emendamento in esame.

Dino ALBERTI (M5S) sottolinea come l'opzione attribuita agli operatori per accedere ai nuovi incentivi è in realtà una forma di ricatto che rischia di penalizzare coloro che hanno già fatto investimenti e che di fatto renderà impraticabile il c.d. *revamping* degli impianti; si appella agli altri gruppi parlamentari affinché condividano l'intento di sopprimere le disposizioni in esame previste nei commi da 3 a 6 dell'articolo 1.

Daniele PESCO (M5S), nel condividere gli interventi dei colleghi che lo hanno preceduto, ritiene che il Governo non stia andando nella giusta direzione; ribadisce che il nuovo meccanismo di incentivazione su base volontaria non si basa su un sistema certo di incentivi né dal punto di vista della effettiva possibilità di rimodulazione degli investimenti né in relazione agli impianti che possono accedere al nuovo sistema di incentivazione. Ribadisce quindi l'opportunità che tali norme siano soppresse.

Raffaello VIGNALI, *relatore per la X Commissione*, con riferimento agli identici emendamenti Abrignani 1.24 e Vallasca 1.92 conferma l'invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario. Invita inoltre a sospendere il giudizio sui commi da 3 a 6 dell'articolo 1 tendendo conto delle proposte di accantonamento espresse in relazione ai successivi emendamenti Benamati 1.149 e Vallasca 1.126.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENZI esprime la condivisione della ri-

sposta del relatore da parte del Governo. Evidenzia come la norma si ispiri alla volontà di rimodulare gli incentivi erogati alla produzione di energia elettrica rinnovabile in modo che gli utenti finali del sistema elettrico paghino la componente A3 presente nelle bollette in misura proporzionale alla vita utile degli impianti produttivi, così che il periodo di incentivazione corrisponda alla vita utile dell'impianto incentivato. Richiamando l'intervento del relatore Vignali in merito alle misure relative agli ammodernamenti, evidenzia come sia in corso una riflessione al fine di rielaborare le relative norme. Con riferimento al comma 4 del medesimo articolo 1, inoltre, ricorda come esso specifichi che la riduzione percentuale degli incentivi verrà differenziata, tra l'altro, in ragione del residuo periodo di incentivazione, del tipo di fonte rinnovabile e dell'istituto incentivante ed è determinata tenendo conto dei costi indotti dall'operazione di rimodulazione degli incentivi.

Mattia FANTINATI (M5S) rileva come sebbene si possa affermare che la durata di un impianto è di circa 25-30 anni, occorre tener conto del fatto che all'epoca dei primi investimenti effettuati in tale settore si trattava di investimenti in impianti a carattere sperimentale. Evidenzia, inoltre, come la garanzia dei moduli degli impianti abbia durata di 10 anni, o 10 più 5 anni, a riprova del fatto che dopo vent'anni probabilmente i moduli, sebbene funzionanti, non sono più in grado di produrre in misura sufficiente per sostenere l'impianto. Evidenzia, quindi, occorra tener conto del fatto che, per consentire una maggior durata degli impianti, i titolari degli stessi potrebbero essere costretti, nei prossimi anni, a sostenere ulteriori maggiori costi che non erano stati previsti nel *business plan* originario.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), richiamando l'attenzione sulle misure di partenariato, chiede al Governo chiarimenti sul complesso delle norme contenute nei commi dell'articolo 1 in esame, ritenendo che essi debbano considerarsi o

contenenti norme inidonee ad ottenere lo scopo che si prefiggono, ovvero contenenti misure che non hanno alcun carattere d'urgenza.

Le Commissioni respingono l'emendamento Vallasca 1.92.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, accantona gli emendamenti Benamati 1.149 e Vallasca 1.126.

Andrea COLLETTI (M5S) illustrando l'emendamento 1.154, di cui è cofirmatario, ricorda come questo riguardi le politiche di riconversione degli impianti produttivi del settore bieticolo-saccarifero. Rileva come da tempo sia in atto una politica di conversione di tali strutture produttive in impianti inceneritori di biomasse da rifiuti, così come avvenuto nella regione Abruzzo dove la conversione di un impianto ha dato vita all'impianto denominato *Powercrop*, situato, tra l'altro, a distanza di alcuni chilometri dall'impianto convertito. Rileva come tale politica sia causa, come segnalato anche da diverse associazioni ambientaliste e comitati di cittadini, di ingenti danni ambientali. Ritiene infatti che, poiché tali impianti non lavorano biomasse da rifiuti provenienti dalla zona in cui è situato l'impianto, bensì biomasse provenienti dall'estero, si tratta di operazioni di riconversione ad alto rischio ambientale e che attraggono principalmente investimenti a fini speculativi.

Daniele PESCO (M5S) esprime le proprie perplessità relativamente alle politiche ambientali attuate dal Governo, che ritiene siano rivolte esclusivamente a favore dei grandi imprenditori operanti in tale settore anziché alla tutela dell'ambiente. Evidenzia infatti come, sebbene il Governo dichiari che tali misure mirano a recuperare i grandi impianti e a tutelare l'ambiente, in realtà esse finiscono per favorire imprenditori che operano al solo fine di ottenere gli incentivi previsti dalla normativa del settore. Richiama, inoltre, le misure adottate nell'ambito del settore

dell'energia eolica, ricordando come anche in tale ambito l'Italia sia stata oggetto di speculazioni da parte di società estere che hanno costruito sul territorio italiano impianti di notevoli dimensioni al solo fine di ottenere incentivi. Invita dunque il Governo a riflettere sulle notevoli ricadute in termini di impatto ambientale derivanti dalla costruzione di impianti di grandi dimensioni e dal trasporto delle biomasse da rifiuti dall'estero in Italia.

Dino ALBERTI (M5S) fa presente come un articolo comparso su un organo di stampa tedesco abbia evidenziato la necessità di rivedere la politica energetica con riferimento in particolare agli impianti che lavorano biomasse e biogas. Evidenzia infatti come tali impianti sottraggano notevoli parti di territorio che potrebbero essere destinate alla produzione agro-alimentare, rilevando come debba prendersi ad esempio tale ripensamento relativo alle politiche energetiche emerso in Germania; invita il Governo a fare un passo indietro rispetto alle misure del settore.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENZI, evidenziando come sia emersa una profonda divergenza di opinioni relativamente al settore dell'energie rinnovabili riguardante l'utilizzo delle biomasse, conferma parere contrario del Governo all'emendamento Ferraresi 1.154.

Davide CRIPPA (M5S) in merito al problema degli approvvigionamenti delle biomasse rileva come il Governo mostri disinteresse rispetto alla priorità di destinare i suoli coltivabili alla produzione agro-alimentare e non ponga limiti alle speculazioni dei grandi imprenditori del settore energetico. Sottolinea come l'emendamento miri a limitare il proliferare di tali speculazioni raccogliendo le istanze provenienti dai cittadini dei territori coinvolti e le esigenze legate alla necessità di sviluppare una politica di ciclo sostenibile dei territori stessi.

Daniele PESCO (M5S) sottoscrive l'emendamento Ferraresi 1.154.

Le Commissioni respingono l'emendamento Ferrarese 1.154.

Sebastiano BARBANTI (M5S) chiede chiarimenti sull'ordine dei lavori.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, segnala che il calendario dei lavori dell'Aula non è ancora noto, suggerendo di procedere per il momento sull'articolo 1.

Davide CRIPPA (M5S) chiede che sia concesso un adeguato lasso di tempo per visionare la riformulazione dell'emendamento e poter esprimere dunque una valutazione sulla stessa.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, accantona l'emendamento Mucci 1.141.

Marco DA VILLA (M5S) rileva come l'emendamento a sua firma 1.95 sia finalizzato, in linea con gli obiettivi del decreto-legge in esame, alla tutela dei consumatori attraverso uno sgravio degli oneri gravanti sui consumatori finali riducendo il peso di talune componenti presenti nella bolletta elettrica. In merito, in particolare, ai misuratori elettronici già installati nelle abitazioni sottolinea come essi già consentano di effettuare delle misurazioni precise in relazione ai reali consumi. Ritiene dunque che debbano essere resi disponibili anche ai consumatori le informazioni sui dati relativi al consumo in forma puntuale e aggregata. Evidenzia come tale informazione sarebbe infatti utile affinché i consumatori conoscano la reale distribuzione dei consumi effettuati nell'arco della giornata; ritiene che si tratti di un caso esemplare di asimmetria informativa, nella quale cioè una delle due parti contrattuali ha un accesso molto più limitato dell'altra alle informazioni relative al rapporto contrattuale. Dichiarò infine come le ulteriori norme contenute nel comma aggiuntivo 6-ter siano finalizzate ad attuare una migliore regolamentazione dei rapporti commerciali attraverso il conguaglio dei consumi fatturati precedentemente su base presunta da attuarsi, mentre il comma aggiuntivo 6-quater tende ad assicurare

tempi certi per l'attuazione delle misure proposte dell'emendamento.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI, segnala all'onorevole Da Villa che i successivi emendamenti Petraroli 1.97 e Crippa 1.136 affrontano temi connessi a quelli da lui segnalati in un'ottica di trasparenza e di tutela dell'utenza; su tali emendamenti il Governo ha chiesto un accantonamento con la volontà di accoglierne la sostanza. In relazione all'emendamento in discussione, chiarisce che l'Autorità già svolge le funzioni descritte e quindi ritiene la sua approvazione superflua; comunque si dichiara disponibile ad un'eventuale, sintetica, riformulazione.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, accantona quindi gli emendamenti Da Villa 1.95, Petraroli 1.97 e Crippa 1.136.

Davide CRIPPA (M5S), intervenendo sull'emendamento Da Villa 1.90 sottolinea che quello dei contatori è un problema spinoso sul quale recentemente il suo gruppo ha presentato un'interrogazione in X Commissione che però non ha fornito le risposte richieste. Attualmente i contatori possono essere mantenuti in funzione anche per venti anni, quindi è evidente l'esigenza che il loro corretto funzionamento venga verificato con riferimento alla loro omologazione comunitaria. Declina quindi l'invito a trasformare l'emendamento in un ordine del giorno ritenendo l'ordine del giorno uno strumento troppo poco impegnativo per il Governo.

Andrea COLLETTI (M5S), sottoscrive l'emendamento in discussione, condividendone pienamente le finalità. Segnala che sulla catastrofica situazione dei contatori sono state presentate varie denunce da associazioni di tutela dei consumatori, in relazione a evidenti discrasie fra i consumi segnalati e i consumi effettivi. I consumatori non hanno difese in questo campo, i contatori non sono sottoposti alle verifiche e, ove queste siano effettuate su richiesta, il soggetto che le fa è lo stesso soggetto che fornisce l'energia. Segnala che si tratta di

introiti di grande entità e ritiene che l'AEEG dovrebbe avere una effettiva funzione di tutela, in questa materia, dei soggetti più deboli.

Daniele PESCO (M5S), sottoscrive l'emendamento in discussione, condividendo pienamente le finalità. Rileva che attualmente c'è la possibilità tecnica, con i contatori elettronici, di migliorare la rispondenza dei consumi rilevati a quelli effettivi; l'installazione di contatori non omologati richiederebbe verifiche che invece non vengono effettuate, e ritiene che in questo l'AEEG dovrebbe essere un soggetto attivo.

Raffaello VIGNALI (NCD), *relatore per la X Commissione*, conferma che il problema dei contatori esiste ed è molto complesso. Il passaggio dai contatori meccanici a quelli elettronici è stato effettuato prima che avvenisse l'omologazione e quindi la stragrande maggioranza dei contatori installati non sono omologati; diverso è il caso del gas dove invece sono ancora attivi i contatori a membrana. L'impatto di una disposizione come quella indicata nell'emendamento è molto rilevante; non ritiene quindi opportuno affrontare la questione con una norma estemporanea, ma sul tema è doverosa una riflessione e imprescindibile un intervento: in questo senso la richiesta di trasformare l'emendamento in un ordine del giorno non è formale.

Davide CRIPPA (M5S), sottolinea che si chiedono verifiche e non sostituzioni dei contatori; del resto se non si effettuano le verifiche non si può certo capire l'entità del problema, né la sua rilevanza economica.

Daniele PESCO (M5S), ritiene che sia una specifica competenza dell'AEEG garantire che il servizio elettrico sia fornito in modo limpido e tutelato; se le verifiche avranno un effetto positivo si assumerà un elemento di chiarezza, ove fossero invece evidenziati malfunzionamenti, saranno i fornitori a dover intervenire.

Le Commissioni respingono l'emendamento Da Villa 1.90.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che il presentatore ha ritirato l'emendamento Latronico 1.37.

Diego DE LORENZIS (M5S) illustra il proprio emendamento 1.143, il quale prevede di concedere agevolazioni alle *start up* che sviluppino progetti pilota di ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione per l'accumulo dell'energia prodotta da fonti rinnovabili e non programmabili. Al riguardo evidenzia come tale misura, oltre a ridurre gli oneri per lo Stato in relazione agli incentivi per le fonti rinnovabili, persegue gli obiettivi della Strategia europea 20 20 20, consentendo di risolvere il problema dell'energia rinnovabile la cui produzione non risulta prevedibile in anticipo. Sottolinea, infatti, come, sebbene in Italia ci sia grande disponibilità di tali fonti, in particolare per quanto riguarda l'eolico ed il solare nelle regioni meridionali, la rete di distribuzione nazionale non sia attrezzata per far fronte ai picchi di produzione che si registrano in tale ambito: per tale motivo, è necessario interrompere, in alcuni momenti, tale produzione, al fine di evitare che sulla rete si registrino sovraccarichi. Ciò comporta un'evidente diseconomia, in quanto i proprietari degli impianti di produzione da fonti rinnovabili fruiscono degli incentivi previsti in materia anche quando i predetti impianti vengano disconnessi dalla rete nazionale. In tale contesto l'emendamento intende incentivare i progetti per l'accumulo di tale energia basati sulla produzione di idrogeno, che consentirebbero di immagazzinare tale energia, superando in tal modo le restrizioni dovute alla strutturazione del sistema elettrico nazionale, il quale è basato su poche fonti di produzione in regime sostanzialmente oligopolistico, passando invece ad un sistema più distribuito che favorisca soprattutto i piccoli impianti di produzione ad elevato contenuto di innovazione.

Daniele PESCO (M5S) sottoscrive l'emendamento De Lorenzis 1.143, il quale

si inserisce pienamente nello spirito, perseguito dal Movimento 5 Stelle, di incentivare le fonti rinnovabili, le quali presentano enormi potenzialità, che finora sono risultate vanificate dagli attuali limiti del sistema elettrico, fondato su un'impostazione piramidale ormai superata. L'emendamento intende infatti indicare alcune alternative utili a colmare le lacune della rete elettrica, prevedendo agevolazioni per le *start up* innovative che realizzino in questo settore progetti tecnologici atti a sfruttare fonti di energia rinnovabili che altrimenti non potrebbero essere distribuite razionalmente in rete, perseguendo un modello innovativo che potrebbe essere utilizzato anche in altri settori, quali, ad esempio, quello della mobilità.

Davide CRIPPA (M5S) ritiene necessario comprendere i motivi della contrarietà espressa dal relatore e dal Governo sull'emendamento 1.143, considerando evidente l'esigenza di riflettere molto attentamente sul tema dei sistemi di accumulo dell'energia prodotta attraverso le fonti innovative. In tale prospettiva l'emendamento fornisce l'opportunità di sostenere progetti sperimentali di accumulo di energia basati sull'utilizzo dell'idrogeno, che consentirebbero di superare il problema della disconnessione dalla rete nazionale degli impianti di produzione da fonti rinnovabili che hanno un andamento non programmabile.

Chiede quindi di sapere se la maggioranza non condivide il sistema agevolativo previsto dall'emendamento, oppure se esprima riserve sull'utilizzo in materia della tecnologia basata sull'idrogeno.

Raffaello VIGNALI (NCD), *relatore per la X Commissione*, con riferimento alle osservazioni del deputato Crippa, rileva come le ragioni di perplessità sull'emendamento 1.143 riguardino, da un lato, il fatto che sono in corso diverse ricerche sulla materia dell'immagazzinamento dell'energia da fonti rinnovabili non programmabili, alcune delle quali già finanziate e che, dall'altro, la tecnologia basata sull'idrogeno sembra presentare problemi

di sicurezza non secondari. In tale contesto, non ritiene opportuno introdurre agevolazioni che puntino esclusivamente su un'unica tecnologia, prevedendo costi potenzialmente notevoli e introducendo vincoli troppo restrittivi agli sviluppi in tale settore.

Diego DE LORENZIS (M5S) riconosce che sussistono diverse ricerche in materia di immagazzinamento dell'energia, rilevando peraltro come alcune di esse puntino su tecnologie che presentano problemi di sicurezza ancor più rilevanti di quelli posti dall'utilizzo dell'idrogeno. Non concorda quindi con le considerazioni del relatore, anche per quanto riguarda i costi derivanti dall'emendamento, che risulterebbero a suo giudizio minori, sia per quanto riguarda il GSE, sia per quanto riguarda l'impatto sui consumatori.

Le Commissioni respingono l'emendamento De Lorenzis 1.143 ed approvano l'emendamento Minardo 1.73 (*vedi allegato 1*).

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che il Governo ha presentato l'emendamento 9.26 (*vedi allegato 2*), giudicato ammissibile dalle Presidenze e per il quale il termine di presentazione di eventuali subemendamenti scadrà tra un'ora.

Marco DA VILLA (M5S) non ritiene congruo il termine di un'ora fissato per la presentazione dei subemendamenti all'emendamento 9.26 del Governo, atteso che i componenti delle Commissioni sono impegnati nella seduta e non possono quindi minimamente approfondire il contenuto della proposta emendativa del Governo.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, con riferimento all'osservazione del deputato Da Villa, evidenzia come l'emendamento 9.26 abbia un impatto estremamente limitato, non ritenendo pertanto necessario fissare un termine più ampio per la presentazione di eventuali subemendamenti.

Daniele PESCO (M5S) sottoscrive l'emendamento Prodanì 1.93, il quale è volto a ridurre il costo della bolletta elettrica e del gas per i consumatori che intendano aderire a gruppi di acquisto, al fine di migliorare la consapevolezza dei cittadini rispetto ai costi che essi sostengono rispetto alle forniture di energia elettrica e di gas, consentendo loro di comparare, in un'ottica di maggiore trasparenza, la convenienza tra acquisti effettuati attraverso tali gruppi e forniture individuali.

Davide CRIPPA (M5S) non comprende le ragioni del parere negativo espresso dal rappresentante del Governo e dal relatore sull'emendamento 1.93, sottolineando come la proposta emendativa preveda semplicemente che le aziende fornitrici debbano promuovere contratti con gruppi di acquisto senza stabilire vincoli cogenti. Ritiene quindi incomprensibile la valutazione contraria, a meno che dietro di essa non si celino altre ragioni.

Mara MUCCI (M5S) si associa alle considerazioni espresse dai deputati Pesco e Crippa relativamente all'emendamento 1.93, il quale, analogamente ai precedenti emendamenti del suo gruppo, intende assicurare maggiore trasparenza e comparabilità nei contratti di fornitura di energia elettrica e del gas.

Stefano ALLASIA (LNA) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sull'emendamento 1.93.

Andrea COLLETTI (M5S) sottoscrive l'emendamento 1.93, sottolineando come i gruppi di acquisto stiano sempre più prendendo piede nel Paese e come i settori di energia elettrica e del gas siano tra quelli nei quali si registra ancora la maggiore arretratezza rispetto a tale possibilità di acquisto. Ritiene, invece, che lo strumento dei gruppi di acquisto risulti particolarmente utile per abbattere i prezzi in favore degli utenti, opponendosi allo strapotere dei produttori sui singoli consumatori, che sono esposti alle decisioni di

aumento dei prezzi dei primi. Ritiene quindi che eventuali timori del Governo e della maggioranza circa l'eccessiva coerenza della proposta emendativa potrebbero essere superati attraverso una riformulazione che, ad esempio, prevedesse la facoltà per le imprese di proporre contratti di acquisto attraverso i gruppi. Pur rimettendosi alle valutazioni dei presentatori, rileva, infatti, come anche tale possibilità migliorerebbe comunque la concorrenza nel settore.

Dino ALBERTI (M5S) non comprende le ragioni del parere contrario espresso sull'emendamento 1.93, sottolineando come i gruppi di acquisto siano sorti in Italia proprio in quelle aree dove il Partito Democratico registra le più alte percentuali di consenso, e come pertanto il gruppo del PD dovrebbe fare propria tale proposta.

Le Commissioni respingono l'emendamento Prodanì 1.93.

Stefano ALLASIA (LNA) chiede di posticipare il termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento 9.26 del Governo.

Ettore Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che il termine per la presentazione dei subemendamenti all'emendamento 9.26 del Governo è fissato alle ore 19 di oggi.

Davide CRIPPA (M5S) illustra le finalità del proprio emendamento 1.112 volto a prevedere, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, l'adozione di un regolamento recante misure che verifichino l'omologazione dei contatori ai sensi della normativa comunitaria. Lamenta che, nella situazione attuale, vi è un'inaccettabile coincidenza tra controllore e controllato e che, pertanto, si rende necessario l'intervento di un ente terzo che certifichi il corretto funzionamento dei contatori.

Daniele PESCO (M5S) si associa alle osservazioni del collega Crippa e sollecita i relatori e il Governo ad approfondire la questione posta dall'emendamento in esame. Ne chiede quindi l'accantonamento.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI, richiamate le osservazioni precedentemente svolte dal collega Vignali su analoga materia, conferma il parere contrario del Governo sull'emendamento Crippa 1.112 e lo invita a presentare un ordine del giorno in Assemblea.

Andrea COLLETTI (M5S) ribadisce l'opportunità che l'omologazione dei contatori sia certificata da enti terzi rispetto alle società di produzione e distribuzione.

Le Commissioni respingono l'emendamento Crippa 1.112.

Andrea COLLETTI (M5S) sottoscrive l'emendamento Crippa 1.98.

Davide CRIPPA (M5S) illustra le finalità del proprio emendamento 1.98 volto a prevedere che il fabbisogno elettrico delle isole minori sia soddisfatto attraverso lo sviluppo di impianti di energia da fonti rinnovabili. A questo fine, la componente UC4 della bolletta che attribuisce 64 milioni di euro annuali alle isole minori dovrebbe essere utilizzata come fonte di finanziamento di energia da fonti rinnovabili e per l'efficienza energetica.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL) chiede chiarimenti in merito all'emendamento in discussione al fine di comprendere se la sua finalità sia volta a prevedere che il fabbisogno energetico delle isole minori sia soddisfatto unicamente attraverso la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Davide CRIPPA (M5S) precisa che obiettivo della proposta è di orientare i 64 milioni di euro della componente UC4 a un sistema premiale per le isole minori che si impegnino in politiche di efficien-

tamento energetico e di produzione da fonti rinnovabili.

Gianluca BENAMATI (PD) ritiene opportuno approfondire la questione e chiede di accantonare l'emendamento Crippa 1.98.

Raffaello VIGNALI (NCD), *relatore per la X Commissione*, propone di riformulare l'emendamento Crippa 1.98 sostituendo le parole « di concerto con l'Autorità » con le seguenti « sentita l'Autorità » e inserendo dopo le parole « isole minori » la parola « anche ». Propone altresì di sopprimere il secondo periodo dell'emendamento.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI concorda con la riformulazione proposta dal relatore Vignali. In particolare, rileva che il criterio di cui alla lettera b) dell'emendamento in esame non è immediatamente applicabile in quanto si sta provvedendo alla connessione della Sicilia e al completamento della connessione della Sardegna. Osserva infine che la componente UC4 è essenziale per sostenere la produzione dell'energia elettrica nelle isole minori.

Davide CRIPPA (M5S) ritiene che la riformulazione del proprio emendamento volta a prevedere che il fabbisogno energetico delle isole minori possa essere soddisfatto « anche » attraverso le rinnovabili possa vanificare le finalità dell'emendamento da lui proposto.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI propone di riformulare ulteriormente l'emendamento inserendo dopo le parole « isole minori » invece della parola « anche » la parola « preferibilmente ».

Davide CRIPPA (M5S) ribadisce la richiesta di prevedere un sistema premiale, utilizzando le somme della componente UC4, per le isole che si impegnano sul versante dell'efficientamento e della produzione da rinnovabili.

Gianluca BENAMATI (PD) ribadisce la proposta di accantonamento, altrimenti ritiene congrua la riformulazione del Governo.

Raffaello VIGNALI (NCD), *relatore per la X Commissione* ribadisce che la proposta di riformulazione appare equilibrata e rispettosa delle finalità che si propongono i firmatari dell'emendamento.

Daniele PESCO (M5S) chiede se sia possibile conoscere come vengano attualmente utilizzati i finanziamenti destinati alle fonti rinnovabili nelle isole minori.

Guglielmo EPIFANI (PD), *presidente*, chiede al firmatario dell'emendamento di pronunciarsi sulla proposta di riformulazione avanzata dai relatori.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL) chiede un chiarimento al Governo ed in particolare se parte della componente UC4 sia già utilizzata come fonte di finanziamento delle fonti rinnovabili.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI chiarisce che in realtà la componente UC4 è utilizzata per garantire il fabbisogno energetico delle isole minori.

Davide CRIPPA (M5S) evidenzia come data la finalità che si propone l'emendamento a sua firma non intende accettare la riformulazione proposta dai relatori.

Le Commissioni respingono quindi l'emendamento Crippa 1.98.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL) chiede alle presidenze chiarimenti circa l'andamento dei lavori della giornata odierna e dei giorni successivi.

Ettore Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ritiene che la seduta odierna potrebbe proseguire fino alle ore 19.

Marco DA VILLA (M5S), avverte che il Movimento 5 stelle terrà una riunione di gruppo dalle 18.30, chiedendo quindi che la seduta si concluda entro quell'ora.

Ettore Guglielmo EPIFANI, *presidente*, accogliendo la proposta del deputato Da Villa, avverte che la seduta si concluderà alle 18.30.

Mara MUCCI (M5S) illustra le finalità dell'emendamento a sua prima firma 1.102 che affronta un problema noto da tempo relativo agli incentivi alle fonti cosiddette assimilate; sottolinea che l'Italia è infatti l'unico paese che incentiva le fonti assimilate. Raccomanda quindi l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma.

Le Commissioni respingono l'emendamento Mucci 1.102.

Davide CRIPPA (M5S) intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.135 chiede ai relatori e al Governo di motivare il parere contrario espresso.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI ritiene che non ci siano le condizioni tecniche né economiche per sopprimere il servizio di interrompibilità per le aziende energivore e quindi conferma il parere contrario.

Davide CRIPPA (M5S) ribadisce che gli oneri previsti a carico del sistema generale per il pagamento del servizio di interrompibilità sono destinati ad imprese energivore che ormai in realtà non ne hanno più bisogno in quanto si trovano ad operare in contesto energetico ben diverso rispetto a quello in cui tale servizio è stato istituito, circa nel 2009. Mantenere tali oneri di fatto rappresenta una penalizzazione per le piccole e medie imprese che rischiano di continuare a pagare un prezzo esagerato in un contesto di sovrapproduzione energetica. Chiede infine al Governo se abbia intenzione nel breve periodo di rivedere tale sistema che, ribadisce, di fatto penalizza le piccole e medie imprese che costituiscono il tessuto portante del nostro sistema produttivo.

Daniele PESCO (M5S) sottolinea come la politica energetica messa in campo dal Governo non venga incontro agli interessi dei cittadini mentre al contrario vengono premiate le aziende energivore. Sottolinea come il nostro paese si trovi in una situazione di surplus di produzione di energia e pertanto non vi è più ragione di remunerare il servizio di interrompibilità.

Le Commissioni respingono l'emendamento Crippa 1.135.

Davide CRIPPA (M5S) intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.125 sottolinea come esso ripristina la norma inserita durante l'esame del decreto-legge sull'*ecobonus*, che aveva introdotto la nullità dei contratti di compravendita e di locazione privi dell'attestato di prestazione energetica. Ritiene che l'aver oggi previsto una semplice sanzione con il decreto-legge in esame rappresenti un passo indietro e chiede al Governo di motivare tale decisione.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENZI ricorda come in effetti il Governo aveva dato parere favorevole all'emendamento del M5S che prevedeva la nullità degli atti di acquisto di immobili privi dell'APE e che è stato poi inserito nel decreto-legge *eco bonus*. Però la norma si è di fatto dimostrata eccessivamente severa ed ha avuto dei risvolti negativi sul mercato edilizio. Al riguardo ritiene che la disposizione introdotta nel decreto, e l'emendamento Senaldi 1.153 possano fare chiarezza sulla questione.

Daniele PESCO (M5S) ritiene che la certificazione energetica rappresenti un documento fondamentale previsto da una direttiva europea e che la nullità prevista per gli atti di compravendita e di locazione, che potrebbe anche essere ridotta a semplice annullabilità, rappresenti un necessario presidio per rispettare i vincoli posti dalla normativa europea. La modifica proposta dal Governo con questo decreto rappresenta al contrario un vero passo indietro.

Le Commissioni respingono quindi l'emendamento Crippa 1.125.

Davide CRIPPA (M5S) passando ad illustrare l'emendamento a sua prima firma 1.137 segnala che solo per errore il suo gruppo non ha presentato un emendamento che prevedeva l'attestato di prestazione energetica anche per le singole unità immobiliari. Al riguardo stigmatizza il fatto che su tale vicenda si cerca piuttosto di accogliere le sollecitazioni provenienti dal mondo dell'edilizia. Tornando sull'emendamento 1.137 come già anticipato nel suo intervento introduttivo sul complesso degli emendamenti ribadisce l'importanza di prevedere una sanzione anche a carico del pubblico ufficiale che redige l'atto nell'ipotesi in cui non venga allegato l'attestato di prestazione energetica; per altro sottolinea come pur essendo state previste delle sanzioni pecuniarie non è stato potenziato il sistema dei controlli e quindi dubita del fatto che tali sanzioni potranno essere effettivamente irrogate.

Daniele PESCO (M5S) rileva come il comma 7 dell'articolo 1 disciplini l'obbligo di allegazione dell'attestato di prestazione energetica degli edifici, prevedendo, in caso di omessa allegazione dello stesso al contratto di compravendita, l'obbligo di pagamento della sanzione amministrativa a carico delle parti contrattuali, mentre il notaio, in veste di pubblico ufficiale, dovrebbe essere ritenuto il primo responsabile in relazione alla regolarità della documentazione allegata all'atto notarile. Ricorda come, già in precedenza, l'Italia sia stata oggetto di una procedura di infrazione per non aver previsto l'obbligo del notaio di controllare l'allegazione di quello che veniva allora chiamato « certificato di prestazione energetica » e ritiene, quindi, auspicabile che ci sia l'accordo di tutti i gruppi parlamentari su tale proposta emendativa, il cui fine ultimo è la promozione di un consumo energetico più razionale e consapevole da parte dell'utente.

Andrea COLLETTI (M5S) dichiara di voler aggiungere la propria firma all'emendamento Crippa 1.137. Ritiene che

il problema principale per quanto riguarda la redazione dei contratti di compravendita sia che essi sono solo formalmente redatti in prima persona dai notai, i quali si avvalgono, nello svolgimento di tale compito, dell'operato dei propri collaboratori. Ritiene, inoltre, che, sebbene in caso di errori il contraente possa agire in giudizio facendo valere la responsabilità professionale del notaio, vada tenuto presente che l'onere della prova ricade, nel caso di specie, sull'acquirente e sul venditore. Sottolinea, quindi, come l'emendamento costituisca un'utile soluzione a tale inconveniente, prevedendo direttamente una sanzione amministrativa a carico del notaio. Ritiene, infine, che il mancato accoglimento della proposta emendativa in esame non possa che essere considerata come il frutto del prevalere degli interessi legati alle *lobby* degli ordini professionali.

Mara MUCCI (M5S) chiede di voler aggiungere la propria firma all'emendamento Crippa 1.137, ritenendo che si tratti di un emendamento « *Robin Hood* », dunque meritevole di attenzione.

Le Commissioni respingono l'emendamento Crippa 1.137.

Marco DA VILLA (M5S), sottoscrive l'emendamento Senaldi 1.153.

Davide CRIPPA (M5S) dichiara di condividere lo spirito della proposta emendativa 1.153 rilevando, tuttavia, come essa sanziona la mancanza dell'attestato di prestazione energetica degli edifici ma non preveda alcuna misura relativa al successivo controllo dell'avvenuta allegazione dell'attestato stesso. Ritiene che l'emendamento debba essere riformulato inserendo la previsione di un termine entro il quale effettuare tale allegazione.

Raffaello VIGNALI, *relatore per la X Commissione*, concorda con la proposta di riformulazione sollevata dal deputato Crippa, ritenendo opportuno l'inserimento, nell'ambito dell'emendamento, di un termine di 45 giorni, decorrenti dalla conte-

stazione della sanzione amministrativa, per l'allegazione dell'attestato.

Angelo SENALDI (PD), accetta la riformulazione del proprio emendamento 1.153.

Le Commissioni approvano l'emendamento Senaldi 1.153, come riformulato. Approvano quindi con distinte votazioni, gli identici emendamenti Carrescia 1.43 e Bernardo 1.84, nonché l'emendamento Schullian 1.45.

Gianluca BENAMATI (PD) dichiara di voler aggiungere la propria firma all'emendamento Braga 1.49. Ritiene, infatti, che esso affronti un tema molto significativo e che costituisca un'indicazione utile per eventuali futuri interventi in materia di obbligo di rilascio dell'attestato di certificazione energetica per gli edifici di edilizia residenziale pubblica concessi in locazione abitativa a canone sociale.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI dichiara di accogliere favorevolmente un eventuale ordine del giorno relativo al tema in esame.

Ettore Guglielmo EPIFANI, *presidente*, informa che l'emendamento Braga 1.49 è ritirato.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL) illustra l'emendamento 1.180, di cui è primo firmatario, evidenziando come esso sia teso a tutelare le attività turistiche, che costituiscono un volano essenziale dell'economia del Paese, attraverso l'esclusione dell'obbligo dell'attestato di prestazione energetica per gli edifici residenziali locati ad uso turistico.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI conferma il parere espresso esprimendo tuttavia la disponibilità ad approfondire la tematica in esame. Ritiene tuttavia che il problema chiave sia la difficoltà di definire in termini certi quali

siano le locazioni che possano essere qualificate ad uso turistico e di verificare con adeguati controlli.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL) evidenzia che a tale difficoltà si potrebbe ovviare attraverso la specifica indicazione dell'uso turistico nell'ambito del contratto di locazione nonché attraverso la previsione di adeguati successivi controlli in merito alle dichiarazioni effettuate. Chiede infine, data la rilevanza della materia, se sia possibile accantonare l'emendamento.

Ettore Guglielmo EPIFANI, *presidente*, accantona l'emendamento Abrignani 1.180.

Daniele PESCO (M5S) si dichiara perplesso in relazione al contenuto degli emendamenti proposti dalle altre forze politiche, ritenendo al contrario soddisfacente l'impegno del Governo a sostegno di uno sviluppo sostenibile attraverso la previsione dell'obbligo dell'attestato di prestazione energetica degli edifici. Ritene tuttavia che la questione del risparmio energetico andrebbe affrontata con maggiore forza e che sul tema sia auspicabile una maggiore sensibilizzazione di tutte le forze politiche.

Le Commissioni respingono l'emendamento Carrescia 1.47.

Gianluca BENAMATI (PD), sottoscrive l'emendamento Crippa 1.132.

Davide CRIPPA (M5S) illustrando l'emendamento 1.132, di cui è primo firmatario, sottolinea come lo stesso affronti alcune problematiche relative all'equiparazione delle classi di laurea previste dal nuovo ordinamento degli studi universitari con i diplomi di laurea rilasciati in base al vecchio ordinamento, includendo tra i professionisti abilitati al rilascio di attestato di prestazione energetica anche i soggetti che si sono da sempre occupati di termotecnica seppur sulla base di un titolo di laurea di diversa natura.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento Crippa 1.132 e gli identici Vazio 1.131 e Pisano 1.169; respingono invece l'emendamento Zaccagnini 1.1.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI, evidenzia come sull'emendamento Abrignani 1.51 non sia stata effettuata una corretta valutazione, e ne chiede l'accantonamento.

Ettore Guglielmo EPIFANI, *presidente*, accantona l'emendamento Abrignani 1.51.

Le Commissioni respingono l'emendamento Terrosi 1.52.

Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.), illustrando l'emendamento, di cui è primo firmatario evidenzia come esso preveda esclusivamente che le norme contenute nel comma 10, capoverso comma 7-bis dell'articolo 1, del decreto-legge in esame, nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano siano applicabili solo se compatibili con le norme dei rispettivi statuti.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI confermando il parere contrario del Governo, sottolinea come l'emendamento non possa essere accolto in quanto va ad incidere su una materia di competenza statale.

Le Commissioni respingono l'emendamento Plangger 1.53.

Davide CRIPPA (M5S) illustrando l'emendamento Della Valle 1.178, di cui è cofirmatario, evidenzia come esso qualifichi una fonte energetica derivante dal vento d'alta quota, o troposferico, la quale non è assimilabile all'energia eolica. Rileva, inoltre, come tale forma di energia sia già oggetto di sperimentazione nonché di investimenti da parte di imprenditori italiani e che con l'emendamento si otterrebbe il risultato di ampliare il novero delle forme di energia rinnovabili.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI, confermando il parere espresso, dichiara che occorre effettuare ulteriori approfondimenti ai fini di una più compiuta valutazione della materia. Segnala inoltre che si tratta di strutture altamente impattanti.

Davide CRIPPA (M5S), precisa che si tratta di vele che vengono portate ad alta quota.

Le Commissioni respingono l'emendamento Della Valle 1.178.

Ettore Guglielmo EPIFANI, *presidente*, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame. Avverte quindi che alle ore 9,15 di domani è convocata una riunione congiunta degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite.

La seduta termina alle 18.35.

ALLEGATO 1

DL 145/2013: Interventi urgenti di avvio del piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC – auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015 C. 1920 Governo.

EMENDAMENTI APPROVATI NELLA SEDUTA ODIERNA

ART. 1.

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

6-bis. Al fine di promuovere la competitività delle imprese industriali, i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema applicati al consumo di gas ed i criteri di ripartizione dei medesimi oneri a carico dei clienti finali sono rideterminati dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La suddetta rideterminazione dovrà avvenire in modo da tenere conto della definizione di imprese a forte consumo di energia nel rispetto dei decreti e dei vincoli di cui all'articolo 39, commi 1 e 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, secondo gli indirizzi emanati dal Ministro dello sviluppo economico.

1. 73. Minardo, Bernardo, Pagano.

Al comma 7, capoverso comma 3, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Il pagamento della sanzione amministrativa non esenta comunque dall'obbligo di presentare la dichiarazione o la copia dell'attestato di prestazione energetica entro 45 giorni.

1. 153. (Nuova formulazione) Senaldi, Basso, Da Villa.

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

7-bis. Al comma 52 dell'Allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, le parole: « la persona giuridica » sono sostituite dalla seguente: l'impresa.

* **1. 43.** Carrescia, Donati, Nardella, Biffoni, Gadda, Marco Di Maio, Moretto, Basso.

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

7-bis. Al comma 52 dell'Allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 le parole: « la persona giuridica » sono sostituite dalla seguente: « l'impresa ».

* **1. 84.** Bernardo, Pagano, Minardo.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 139, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sopprimere la lettera a).

1. 45. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile

2013, n. 75, apportare le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, comma 3, lettera a), le parole: da « LM-4 » a « LM-73 » sono sostituite dalle seguenti: « LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-48, LM-53, LM-69, LM-71, LM-73 », e le parole: da « 4/S » a « 77/S » sono sostituite dalle parole: « 4/S, da 25/S a 38/S, 54/S, 61/S, 74/S, 77/S, 81/S »;

b) all'articolo 2, comma 3, lettera c), dopo la parola: « termotecnica » sono aggiunte le parole: « aeronautica, energia nucleare, metallurgia, navalmeccanica, metalmeccanica »;

c) all'articolo 2, comma 4, lettera b), le parole: da « LM-17 » a « LM-79 » sono sostituite dalle seguenti: « LM17, LM-40, LM-44, LM-54, LM-60, LM-74, LM-75, LM-79 », e le parole: da « 0/S » a « 86/S » sono sostituite dalle seguenti: « 0/S, 4515, 50/S, 62/S, 68/S, 82/S, 85/S, 86/S »;

d) all'articolo 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: « 2. Qualora il tecnico abilitato sia dipendente e operi per conto di enti pubblici ovvero di organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell'energia e dell'edilizia, il requisito di indipendenza di cui al punto 3 è da intendersi superato dalle stesse finalità istituzionali di perseguimento di obiettivi di interesse pubblico proprie di tali enti ed organismi »;

e) all'articolo 4, comma 2, dopo la lettera a) è inserita la seguente: « aa) riconoscere, quali soggetti certificatori, i

soggetti che dimostrino di essere in possesso di un attestato di frequenza, con superamento dell'esame finale, di specifico corso di formazione per la certificazione energetica degli edifici, attivato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto del Presidente della Repubblica e comunque conforme ai contenuti minimi definiti nell'Allegato 1 »;

f) all'articolo 6, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai fini della redazione dell'attestazione di prestazione energetica di cui alla direttiva 2010/31/UE »;

g) all'allegato 1, le parole: « 64 ore » sono sostituite dalle parole: « 80 ore ».

1. 132. Crippa, Vallascas, Da Villa, Fantinati, Prodani, Mucci, Della Valle, Petraroli.

Al comma 9, sopprimere la lettera b).

* **1. 131.** Vazio, Verini, Tartaglione, Biffoni, Amoddio, Mattiello, Marzano, Fanucci, Gadda, Venittelli, Donati, Carrescia, Marco Di Maio.

Al comma 9 sopprimere la lettera b).

* **1. 169.** Pisano, Da Villa, Crippa, Fantinati, Mucci, Petraroli, Prodani, Vallascas, Della Valle.

ALLEGATO 2

DL 145/2013: Interventi urgenti di avvio del piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC – auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015 C. 1920 Governo.

EMENDAMENTO 9.26 DEL GOVERNO

Al comma 4, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: e con il Ministro dei beni culturali e delle attività culturali e del turismo.

Al comma 5, dopo le parole: Ministro dello sviluppo economico aggiungere le seguenti: e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

9. 26. Governo.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi. Atto n. 58 (<i>Rinvio del seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento</i>)	28
ALLEGATO (<i>Documentazione consegnata dal rappresentante del Governo</i>)	32
Schema di decreto legislativo recante modifica al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, in attuazione dell'articolo 30 della direttiva 2012/18/UE sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze. Atto n. 68 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	28

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 30 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Marco Flavio Cirillo.

La seduta comincia alle 10.20.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi.

Atto n. 58.

(Rinvio del seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema in oggetto, rinviato nella seduta del 21 gennaio 2014.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, comunica che in data 22 gennaio 2014, è pervenuto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sullo schema di decreto legislativo in esame.

Ricorda, inoltre, che nella seduta del 21 gennaio si sono svolte le relazioni introduttive sul provvedimento in esame. Nella seduta di oggi le Commissioni, come già convenuto, possono quindi continuare con il dibattito e rinviare ad una successiva seduta la votazione del prescritto parere.

Nessuno chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante modifica al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, in attuazione dell'articolo 30 della direttiva 2012/18/UE sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze.

Atto n. 68.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema in oggetto, rinviato nella seduta del 21 gennaio 2014.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, comunica che, sull'atto in esame, non è ancora pervenuto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Ricorda, altresì, che il relatore per l'VIII Commissione, nella precedente seduta, ha chiesto alcuni chiarimenti al Governo, in particolare sul numero e sulla localizzazione degli impianti interessati dalla modifica della normativa introdotta nel provvedimento in esame.

Chiede quindi al rappresentante del Governo se sia nelle condizioni di poter fornire le informazioni richieste nella seduta di oggi.

Il sottosegretario Marco Flavio CIRILLO consegna alle Commissioni le tabelle con i dati relativi alle giacenze e ai quantitativi di olio combustibile in una serie di impianti localizzati su tutto il territorio nazionale (*vedi allegato*). Svolge, quindi, alcune considerazioni relative agli stabilimenti che, per effetto della modifica legislativa in esame, potrebbero uscire dal campo di applicazione della cosiddetta normativa Seveso (decreto legislativo n. 334 del 1999, in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose). In particolare, nel giudicare complessa la questione prospettata nella precedente seduta dal relatore per l'VIII Commissione, fa anzitutto presente che l'assoggettabilità alla normativa Seveso dipende da tutte le « sostanze pericolose » presenti nello stabilimento/deposito nonché dai loro quantitativi sia singoli che sommati, valutati secondo uno specifico algoritmo individuato dalla normativa, specificando altresì che la maggior parte dei 68 impianti individuati come meglio indicato più avanti, non detengono esclusivamente oli combustibili densi (OCD): basti pensare, ad esempio, alle raffinerie.

Rileva, inoltre, che i quantitativi effettivi delle singole sostanze, o famiglie di

sostanze, presenti nei singoli stabilimenti/depositi dipendono da scelte imprenditoriali, anche variabili nel tempo, che non sono a conoscenza degli uffici ministeriali. Aggiunge che i dati oggi in possesso del Ministero derivano da « autodenunce » (notifiche *ex* articolo 6 del decreto legislativo n. 334 del 1999), che in alcuni casi riflettono il solo possesso potenziale: non è quindi possibile prevedere la scelta imprenditoriale delle ditte a seguito della modifica normativa in esame.

In ogni caso, riferisce che circa il 50 per cento dei 68 stabilimenti/depositi individuati, per quanto attualmente a conoscenza degli uffici ministeriali detengono quantitativi di OCD ben superiori alla soglia massima prevista sia per gli OCD che per la famiglia dei « prodotti petroliferi ». Per tale motivo, è ragionevole ritenere che nei confronti di tali stabilimenti la modifica normativa in esame non avrà alcun impatto.

Avviandosi alla conclusione, osserva che l'impatto effettivo di tale modifica normativa sarà quantificabile solamente a seguito della comunicazione che i singoli gestori saranno tenuti per legge a presentare, qualora la modifica normativa vari i loro obblighi in materia di controllo dei rischi di incidente rilevante (sia che tratti di declassamenti sia che si tratti di fuoriuscita dal campo di applicazione della normativa Seveso).

Come preannunciato, infine, illustra il contenuto di una tabella di seguito riportata.

CALABRIA	1
CAMPANIA	1
EMILIA ROMAGNA	1
FRIULI VENEZIA GIULIA	1
LAZIO	4
LIGURIA	11
LOMBARDIA	10
MARCHE	1
PIEMONTE	9
PUGLIA	5
SARDEGNA	11
SICILIA	7

TOSCANA	4
VENETO	2
TOT	68

Precisa che la tabella contiene i dati, notificati ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 334 del 1999, relativi agli stabilimenti/depositi classificati a rischio di incidente rilevate per la presenza di quantitativi diversi di Olio Combustibile Denso (OCD), meglio noto in ambito internazionale come *Heavy Fuel Oil* (HFO), precisando che i quantitativi presenti in tali stabilimenti/depositi vanno dalla poche decine di tonnellate alle svariate centinaia di migliaia di tonnellate e che, ovviamente, non per tutti questi stabilimenti/depositi la modifica imposta dalla direttiva 2012/18/UE comporterà una effettiva modifica dei propri adempimenti verso la normativa Severo sui rischi di incidente rilevante.

Davide CRIPPA (M5S) osserva che le tabelle distribuite dal sottosegretario Cirillo non appaiono di chiara lettura. Chiede di capire in cosa si differenzino le giacenze dai quantitativi di olio combustibile, se i quantitativi corrispondano alla quantità autorizzata e, in caso affermativo, chi sia il titolare dell'autorizzazione.

Il sottosegretario Marco Flavio CIRILLO precisa che i dati contenuti delle tabelle distribuite si riferiscono alle capacità potenziali degli stabilimenti/depositi, mentre i dati relativi ai quantitativi effettivi presenti nei singoli stabilimenti/depositi sono ricavati dalle comunicazioni a cui sono tenuti i gestori.

Davide CRIPPA (M5S), in base alla risposta del sottosegretario, rileva che le giacenze corrispondono alle quantità dichiarate, mentre i quantitativi dovrebbero essere quelli autorizzati. Osserva che una modificazione delle normative potrebbe comportare conseguentemente anche una modifica nelle giacenze dichiarate. Non comprende altresì i dati forniti nelle due tabelle consegnate dal sottosegretario Ci-

rillo perché contengono dati numerici assolutamente identici.

Piergiorgio CARRESCIA (PD) rileva che, ad una prima lettura, i dati appaiono coerenti con quanto richiesto al Governo, giacché la loro analisi, seppure non del tutto agevole, sembra in grado di consentire di determinare quali stabilimenti, permanendo all'interno dei limiti dimensionali previsti dalle nuove soglie normative, rimangano assoggettati agli obblighi previsti dalla normativa Severo.

Ermete REALACCI, *presidente della VIII Commissione*, ritiene che le due tabelle messe in distribuzione su indicazione del sottosegretario Cirillo siano oggettivamente poco leggibili e non univocamente interpretabili, soprattutto per il fatto – già evidenziato dal vicepresidente Crippa – che entrambe presentano numeri assolutamente coincidenti fra loro. Ritiene, pertanto, opportuno che il Governo svolga una verifica in merito chiarendo, se possibile in modo conclusivo, il numero e la localizzazione territoriale degli impianti interessati dalla modifica della normativa introdotta nel provvedimento in esame.

Il sottosegretario Marco Flavio CIRILLO, nel prendere atto di quanto richiesto dal presidente Realacci, invita le Commissioni a concentrare l'attenzione sulla possibilità di ricavare dai dati forniti utili elementi di valutazione in ordine alla portata e agli effetti della modifica normativa in esame, piuttosto che sulle questioni nominalistiche legate alla redazione delle tabelle poste in distribuzione. Rassicura, in ogni caso, che chiederà agli uffici ministeriali di effettuare gli ulteriori approfondimenti istruttori richiesti.

Alberto ZOLEZZI (M5S) ribadisce l'importanza che il Governo fornisca alle Commissioni in modo chiaro e completo i dati richiesti, anche perché nel recente passato proprio stabilimenti con giacenze di idrocarburi sono stati protagonisti di gravi fenomeni di sversamento illecito di

sostanze che hanno prodotto ingenti danni ambientali.

Davide CRIPPA (M5S) chiede che siano innanzitutto verificati i titoli delle tabelle distribuite. Osserva che se i quantitativi si riferiscono alle potenzialità di stoccaggio, non possono essere stabiliti anno per anno. Poiché questo provvedimento impatterà notevolmente sulle centrali termoelettriche a olio denso, ritiene che la potenzialità dovrebbe essere molto superiore al quantitativo di stoccaggio, considerato che questa tipologia di centrali lamenta di funzionare poche ore all'anno.

Esprime perplessità, inoltre, sul fatto che mentre la direttiva 2012/18/UE, nel suo complesso, deve essere recepita entro il 31 maggio 2015, il solo articolo 30 della medesima deve essere recepito entro il 14 febbraio 2014. Chiede, quindi, quanti dei circa cento impianti attualmente sottoposti all'applicazione della normativa Severo saranno dal prossimo 15 febbraio soggetti alle nuove disposizioni. Chiede altresì di capire, in merito all'obbligo di redigere da parte del gestore di stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose un documento che definisce la propria politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, allegando allo stesso il programma adottato per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza (articolo 7, comma 2 del decreto legislativo n. 334 del 1999), se le stesse prescrizioni richieste dalla nor-

mativa Severo continueranno a valere anche dopo il recepimento dell'articolo 30 della direttiva 2012/18/UE.

Ritiene che nella definizione delle soglie relative alla capacità di stoccaggio degli stabilimenti, da cui dipende l'applicazione della normativa Seveso, si debba tenere conto delle caratteristiche del territorio dei singoli Paesi e che non si possano consentire uguali soglie quantitative, ad esempio, per l'Italia e la Germania. Sottolinea infine che una maggiore capacità di stoccaggio dovrebbe comportare nelle aree limitrofe alle centrali un rafforzamento delle connesse misure di sicurezza.

Ermete REALACCI, *presidente della VIII Commissione*, ribadisce la necessità che il Governo faccia un approfondimento istruttorio sugli effetti derivanti dall'approvazione della nuova disciplina.

Piergiorgio CARRESCIA (PD), precisa che, a suo avviso, i dati forniti sono abbastanza leggibili, anche in considerazione del fatto che gli effetti della modifica normativa in esame dovrebbero riguardare soprattutto le centrali termoelettriche.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.40.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi.

DOCUMENTAZIONE CONSEGNATA DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO

Giacenze di Olio Combustibile - 1 dicembre 2013				
Regione	Città	Olio combustibile BTZ	Olio combustibile ATZ	Olio combustibile Totale
Sicilia	PRIOLO	51.102	150.000	201.102
Lombardia	SANNAZZARO DE' BURGONDI	19.792	117.953	137.745
Sicilia	AUGUSTA	210	127.420	127.630
Toscana	LIVORNO	31.885	92.990	124.875
Puglia	BRINDISI SUD		113.895	113.895
Piemonte	S. MARTINO DI TRECATE	11.425	100.428	111.853
Marche	FALCONARA MARITTIMA	845	107.107	107.952
Sardegna	SARROCH	50.514	42.827	93.341
Lazio	MONTALTO DI CASTRO	86.788		86.788
Sicilia	MILAZZO	75.001		75.001
Campania	NAPOLI	19.512	50.311	69.823
Toscana	PIOMBINO	58.681		58.681
Calabria	ROSSANO CALABRO	56.216		56.216
Liguria	LA SPEZIA	54.735		54.735
Veneto	VENEZIA	14.801	37.432	52.233
Puglia	TARANTO	4.333	34.395	38.728
Sardegna	SASSARI	31.844		31.844
Sicilia	SAN FILIPPO DEL MELA	6.270	24.561	30.831
Liguria	GENOVA CALATA CANZIO	4.078	17.701	21.779
Lazio	CIVITAVECCHIA	12.707	7.358	20.065
Sardegna	PORTOSCUSO		19.224	19.224
Toscana	LIVORNO	19.208		19.208
Liguria	BUSALLA	19.042		19.042
Friuli Venezia Giulia	TRIESTE	876	18.071	18.947
Liguria	VADO LIGURE	18.284		18.284
Lombardia	CASSINA DE' PECCHI	10.057	4.172	14.229

Sicilia	AUGUSTA	7.136	5.856	12.992
Puglia	BRINDISI	12.251		12.251
Liguria	ARCOLA	462	10.196	10.658
Veneto	VENEZIA	1.389	8.430	9.819
Toscana	LIVORNO		8.823	8.823
Sicilia	GELA	2.933	5.511	8.444
Lazio	CIVITAVECCHIA	6.974		6.974
Liguria	GENOVA	4.877	2.017	6.894
Marche	PESARO	6.357		6.357
Veneto	MARGHERA		6.063	6.063
Emilia Romagna	RAVENNA	5.905		5.905
Sicilia	PORTO EMPEDOCLE	5.283		5.283
Lombardia	ARLUNO	4.894		4.894
Sicilia	AUGUSTA	4.534		4.534
Emilia Romagna	RAVENNA		4.487	4.487
Sicilia	PRIOLO	3.949		3.949
Piemonte	ARQUATA SCRIVIA	3.728		3.728
Sardegna	P.TO TORRES	2.806		2.806
Sardegna	SARROCH	2.284		2.284
Campania	NAPOLI	2.255		2.255
Liguria	GENOVA	2.216		2.216
Lombardia	MANTOVA	1.530		1.530
Lazio	CIVITAVECCHIA	1.373		1.373
Sardegna	SANTA GIUSTA	1.188		1.188
Sicilia	SIRACUSA		1.134	1.134
Veneto	MARGHERA		1.106	1.106
Piemonte	VALMADONNA	1.081	3	1.084
Piemonte	CARBONARA SCRIVIA	979	70	1.049
Abruzzo	VASTO		858	858
Puglia	TARANTO	698	119	817
Sardegna	ASSEMINI	645		645
Liguria	GENOVA FEGINO	464		464
Lazio	ROMA	403		403

Campania	CASALNUOVO	318	318	318
Lombardia	SERMIDE	316	316	316
Lazio	POMEZIA	283	283	283
Lombardia	CREMONA	262	262	262
Friuli Venezia Giulia	VISCO	42	157	199
Veneto	VENEZIA	113		113
Veneto	PIEVE DI SOLIGO	97		97
Lombardia	PREGNANA MILANESE	47		47
Campania	POZZUOLI	43		43
Emilia Romagna	REGGIO EMILIA	31		31
Lombardia	BAGNOLO CREMASCO	23		23
Lombardia	CORNAREDO	20		20
Friuli Venezia Giulia	CAPRIVA DEL FRIULI	19		19
Veneto	PORTO TOLLE	3		3
Totale complessivo		748.417	1.120.675	1.869.092

fonte: MISE

Quantitativi di Olio Combustibile - 1 dicembre 2013

Regione	Città	Nome Deposito	Olio combustibile BTZ	Olio combustibile ATZ	Olio combustibile Totale
Sicilia	PRIOLO	ISAB	51.102	150.000	201.102
Lombardia	SANNAZZARO DE' BURGONDI	ENI S.P.A.	19.792	117.953	137.745
Sicilia	AUGUSTA	ESSO ITALIANA	210	127.420	127.630
Toscana	LIVORNO	ENI S.P.A.	31.885	92.990	124.875
Puglia	BRINDISI SUD	ENEL PRODUZIONE	11.425	113.895	113.895
Piemonte	S.MARTINO DI TRECATE	SARPOM	845	100.428	111.853
Marche	FALCONARA MARITTIMA	API ANONIMA PETROLI ITALIANA	50.514	107.107	107.952
Sardegna	SARROCH	SARLUX (Saras)	86.788	42.827	93.341
Lazio	MONTALTO DI CASTRO	ENEL PRODUZIONE	75.001		75.001
Sicilia	MILAZZO	RAFFINERIA DI MILAZZO	19.512	50.311	69.823
Campania	NAPOLI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	58.681		58.681
Toscana	PIOMBINO	ENEL PRODUZIONE	56.216		56.216
Calabria	ROSSANO CALABRO	ENEL PRODUZIONE	54.735		54.735
Liguria	LA SPEZIA	ENEL PRODUZIONE	14.801	37.432	52.233
Veneto	VENEZIA	ENI S.P.A.	4.333	34.395	38.728
Puglia	TARANTO	ENI S.P.A.	31.844		31.844
Sardegna	SASSARI	E.ON PRODUZIONE S.P.A.	6.270	24.561	30.831
Sicilia	SAN FILIPPO DEL MELA	EDIPOWER S.P.A.	4.078	17.701	21.779
Liguria	GENOVA CALATA CANZIO	PETROLIG SRL	12.707	7.358	20.065
Lazio	CIVITAVECCHIA	SODECO		19.224	19.224
Sardegna	PORTOSCUSO	ENEL PRODUZIONE	19.208		19.208
Toscana	LIVORNO	ENEL PRODUZIONE	19.042		19.042
Liguria	BUSALLA	IPLOM	876	18.071	18.947
Friuli Venezia Giulia	TRIESTE	DEPOSITI COSTIERI TRIESTE	18.284		18.284
Liguria	VADO LIGURE	TIRENO POWER	10.057	4.172	14.229
Lombardia	CASSINA DE' PECCHI	MAXCOM PETROLI			

Sicilia	AUGUSTA	MAXCOM PETROLI	7.136	5.856	12.992
Puglia	BRINDISI	EDIPOWER	12.251		12.251
Liguria	ARCOLA	DEPOSITO DI ARCOLA S.R.L.	462	10.196	10.658
Veneto	VEVEZIA	PETROVEN	1.389	8.430	9.819
Toscana	LIVORNO	COSTIERI D'ALESSIO		8.823	8.823
Sicilia	GELA	ENI S.P.A.	2.933	5.511	8.444
Lazio	CIVITAVECCHIA	ENEL PRODUZIONE	6.974		6.974
Liguria	GENOVA	GETOIL	4.877	2.017	6.894
Marche	PESARO	FOX PETROLI	6.357		6.357
Veneto	MARGHERA	SAN MARCO PETROLI		6.063	6.063
Emilia Romagna	RAVENNA	ENEL PRODUZIONE	5.905		5.905
Sicilia	PORTO EMPEDOCLE	ENEL PRODUZIONE	5.283		5.283
Lombardia	ARLUNO	SARPOM	4.894		4.894
Sicilia	AUGUSTA	ENEL PRODUZIONE	4.534		4.534
Emilia Romagna	RAVENNA	PETRA		4.487	4.487
Sicilia	PRIOLO	ENEL PRODUZIONE	3.949		3.949
Piemonte	ARQUATA SCRIVIA	NUOVA LIBARNA	3.728		3.728
Sardegna	P.TO TORRES	ENI S.P.A.	2.806		2.806
Sardegna	SARROCH	ENI S.P.A.	2.284		2.284
Campania	NAPOLI	Q8 QUASER SRL	2.255		2.255
Liguria	GENOVA	ENEL PRODUZIONE	2.216		2.216
Lombardia	MANTOVA	IES ITALIANA ENERGIA E SERVIZI	1.530		1.530
Lazio	CIVITAVECCHIA	TIRRENO POWER	1.373		1.373
Sardegna	SANTA GIUSTA	IVI PETROLIFERA	1.188		1.188
Sicilia	SIRACUSA	EDISON		1.134	1.134
Veneto	MARGHERA	DECAL		1.106	1.106
Piemonte	VALMADONNA	GETOIL	1.081	3	1.084
Piemonte	CARBONARA SCRIVIA	ALPHA TRADING	979	70	1.049
Abruzzo	VASTO	EDISON		858	858
Puglia	TARANTO	BASILE PETROLI	698	119	817
Sardegna	ASSEMINI	ENI S.P.A.	645		645
Liguria	GENOVA FEGINO	IPLOM	464		464
Lazio	ROMA	PETROL FUEL	403		403

Campania	CASALNUOVO	RAMOIL	318	318
Lombardia	SERMIDE	EDIPOWER	316	316
Lazio	POMEZIA	BLACK SERVICE S.R.L.	283	283
Lombardia	CREMONA	TAMOIL ITALIA	262	262
Friuli Venezia Giulia	VISCO	SHELL ITALIA S.P.A.	42	157
Veneto	VENEZIA	ENEL PRODUZIONE	113	113
Veneto	PIEVE DI SOLIGO	GRUPPO DISTRIBUZIONE PETROLI	97	97
Lombardia	PREGNANA MILANESE	Q8 QUASAR	47	47
Campania	POZZUOLI	ALBA DE BIASE & C. SAS	43	43
Emilia Romagna	REGGIO EMILIA	SCAT PUNTI VENDITA	31	31
Lombardia	BAGNOLO CREMASCO	PANTA DISTRIBUZIONE SPA	23	23
Lombardia	CORNAREDO	B.P. ITALIA	20	20
Friuli Venezia Giulia	CAPRIVA DEL FRIULI	VALTER DEL DO'	19	19
Veneto	PORTO TOLLE	ENEL PRODUZIONE	3	3
Totale complessivo			748.417	1.120.675
				1.869.092

COMMISSIONI RIUNITE

IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'individuazione degli attivi di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. Atto n. 40 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	38
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	46
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'individuazione delle procedure per l'attivazione dei poteri speciali nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. Atto n. 72 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	39
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere dei relatori</i>)	48

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 30 gennaio 2014. — Presidenza del presidente della IX Commissione Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Claudio de Vincenti.

La seduta comincia alle 9.10.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'individuazione degli attivi di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.

Atto n. 40.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 17 dicembre 2013.

Michele Pompeo META, *presidente*, come richiesto, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Vincenzo GAROFALO (NCD), *relatore per la IX Commissione*, concordemente con il collega Basso, relatore per la X Commissione, presenta una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI, sottolinea in primo luogo la grande rilevanza che il Governo attribuisce allo schema di decreto in esame e a quello successivo, che definiscono la normativa concernente l'esercizio dei poteri speciali nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. Evidenzia altresì la piena disponibilità del Governo a recepire le indicazioni contenute nei pa-

rieri delle competenti Commissioni parlamentari al fine di pervenire alla più appropriata formulazione degli atti in questione.

Per quanto concerne la proposta di parere in esame dichiara di condividere la prima osservazione, che investe la sua diretta competenza, riferendosi agli attivi di rilevanza strategica nel settore dell'energia. Relativamente al settore delle comunicazioni, pur non essendo una materia di propria competenza, ritiene comunque opportuna la richiesta di precisare la delimitazione delle infrastrutture di rete che hanno rilevanza strategica, contenuta nell'osservazione di cui alla lettera e) della proposta di parere. Ribadisce in ogni caso la massima attenzione del Governo anche per quanto riguarda le restanti osservazioni.

Le Commissioni approvano la proposta di parere dei relatori (*vedi allegato 1*).

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'individuazione delle procedure per l'attivazione dei poteri speciali nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.
Atto n. 72.

(*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*).

Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Vincenzo GAROFALO (NCD), *relatore per la IX Commissione*, fa presente che le Commissioni sono chiamate a esaminare lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento in materia di procedure per l'attivazione dei poteri speciali nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012. Ricorda che il decreto-legge n. 21/2012 ha creato una nuova disciplina per l'esercizio da parte del governo di poteri speciali per la tutela dell'interesse nazionale in imprese operanti in settori strategici, al fine di superare i rilievi avanzati

dall'Unione europea sulla previgente disciplina in materia di *golden share*.

Rileva, in estrema sintesi, che l'impianto legislativo riconosce al Governo una serie di poteri di intervento sulle decisioni societarie, dal veto all'operazione all'imposizione di determinate condizioni, con modalità di attuazione parzialmente diverse a seconda che si tratti di imprese operanti in attivi strategici nei settori della difesa e della sicurezza nazionale (articolo 1 del decreto) ovvero dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni (articolo 2 del decreto). In entrambi i casi è comunque previsto un primo atto di natura secondaria che individui gli attivi strategici e un secondo atto di natura secondaria che individui le modalità di attuazione dei poteri speciali.

Osserva che per il settore della difesa e della sicurezza nazionale si tratta di DPCM e di regolamenti. Il DPCM chiamato a individuare gli attivi strategici, per il quale peraltro non era previsto il parere parlamentare, è già stato adottato (DPCM 30 novembre 2012, n. 253) e quindi integrato con il DPCM 2 ottobre 2013, n. 129. Sottolinea che il regolamento chiamato a disciplinare le procedure per l'attuazione dei poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionali, per il quale è previsto il parere parlamentare, ha concluso il suo *iter* parlamentare alla Camera con il parere espresso dalle Commissioni riunite I e IV nella seduta del 17 dicembre scorso (atto n. 39). Fa presente che per i settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni invece entrambi gli atti secondari sono dei regolamenti governativi e per entrambi è prevista l'acquisizione del parere parlamentare.

Rammenta che lo schema di regolamento n. 40 chiamato a definire gli attivi strategici è stato appena esaminato dalle Commissioni riunite IX e X, che hanno espresso su di esso un parere favorevole con osservazioni.

Passando all'illustrazione degli articoli da 1 a 5, dal momento che il collega relatore per la X Commissione procederà all'illustrazione degli articoli da 6 a 11, rileva preliminarmente un profilo proble-

matico in ordine all'ambito di applicazione del provvedimento per quel che concerne un settore di interesse della IX Commissione, quello delle comunicazioni.

Osserva, infatti, che il citato DPCM 2 ottobre 2013, n. 129 ha incluso fra gli attivi strategici nei settori della difesa e della sicurezza nazionale le reti e gli impianti utilizzati per la fornitura dell'accesso agli utenti finali dei servizi rientranti negli obblighi del servizio universale e dei servizi a banda larga e ultralarga. Le medesime reti e impianti sono individuati anche come impianti strategici nei settori delle comunicazioni, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012 dallo schema di regolamento n. 40. Al riguardo ritiene pertanto necessario, come rilevato anche in relazione all'altro schema di decreto, che il Governo chiarisca la disciplina applicabile nel settore, posto che quella relativa alla tutela degli interessi strategici nei settori della difesa e della sicurezza nazionali risulta maggiormente stringente. FA presente che il chiarimento è richiesto anche dai pareri del Consiglio di Stato e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni allegati allo schema di regolamento; l'Autorità, inoltre, nell'audizione svolta al Senato sullo schema di regolamento n. 40, ha in particolare segnalato che l'applicazione al settore della comunicazione dei poteri speciali previsti per la difesa e sicurezza nazionali consentirebbe di intervenire, per le imprese estere, anche per le imprese residenti in Stati membri dell'Unione europea e non solo, come invece avviene per gli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, per le imprese residenti in Stati non appartenenti all'Unione europea.

Passando quindi all'illustrazione degli articoli da 1 a 5, fa presente che l'articolo 1, nell'individuare l'oggetto del regolamento nella disciplina di attuazione dell'esercizio dei poteri speciali, specifica che il regolamento concerne anche le attività propedeutiche all'esercizio di tali poteri.

L'articolo 2 attribuisce, al comma 1, alla Presidenza del Consiglio il coordinamento delle attività propedeutiche all'eser-

cizio dei poteri speciali. Conseguentemente, al comma 2, si prevede che con DPCM, da adottare entro quindici giorni dalla pubblicazione del regolamento: sia individuato l'ufficio della Presidenza del Consiglio, di livello dirigenziale generale o equiparato, responsabile dell'attività di coordinamento; siano individuati, su indicazione, rispettivamente, dei Ministri dell'economia, dell'interno, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti e degli esteri, gli uffici di livello dirigenziale generale o equiparato di ciascun ministero responsabile delle attività di competenza nell'ambito del regolamento (per il Ministero degli esteri la struttura deve essere obbligatoriamente di livello dirigenziale generale); sia istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un gruppo di coordinamento; tale gruppo sarà presieduto dal responsabile dell'ufficio della Presidenza del Consiglio (o da altro componente individuato dal Presidente del Consiglio) e composto dai responsabili degli uffici dei diversi ministeri, con eventuale integrazione di rappresentanti di altri uffici per potenziarne le capacità di analisi; siano stabilite adeguate modalità e procedure telematiche necessarie per il tempestivo esercizio dei poteri speciali e predisposta l'apposita modulistica per le notifiche relative; siano predisposte procedure elettroniche per il ricevimento delle notifiche; siano assicurate modalità di condivisione dei dati con i ministeri interessati anche mediante accesso informatico immediato alle notifiche; siano stabilite la tempistica e le modalità di raccordo tra i ministeri interessati.

L'articolo 3 prevede che le attività inerenti all'istruttoria e alla proposta di esercizio dei poteri speciali siano affidati dall'ufficio responsabile della Presidenza del Consiglio al Ministero dell'economia per le società direttamente o indirettamente da esso partecipate; al Ministero dello sviluppo economico o al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per le altre società, secondo i rispettivi ambiti di competenza, ovvero tenendo conto della competenza prevalente.

Gli articoli 4 e 5 intervengono sulle modalità con le quali le imprese interessate devono procedere alla notifica degli atti e delle operazioni rilevanti individuate dall'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012. In base all'articolo 4, comma 1, si prevede che le imprese operanti negli attivi ritenuti di rilevanza strategica, nei settori dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni debbano notificare all'ufficio responsabile della Presidenza del Consiglio dei ministri (individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *a* » del decreto-legge n. 21 del 2012 e non, come erroneamente indicato nel testo, « ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera *a* ») un'informativa completa. Tale disposizione prevede che siano notificate dalla società alla Presidenza del Consiglio, entro dieci giorni e comunque prima che vi sia data attuazione, qualsiasi delibera, atto o operazione, che abbia per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità degli attivi medesimi o il cambiamento della loro destinazione, comprese le delibere dell'assemblea o degli organi di amministrazione aventi ad oggetto: la fusione o la scissione della società, il trasferimento all'estero della sede sociale, il mutamento dell'oggetto sociale, lo scioglimento della società, la modifica di clausole statutarie per l'introduzione del diritto di voto limitato nelle società non quotate, la modifica di clausole statutarie per l'introduzione di un limite massimo al possesso azionario nelle imprese operanti nei settori strategici, il trasferimento dell'azienda o di rami di essa in cui siano compresi detti attivi o l'assegnazione degli stessi a titolo di garanzia. Devono essere inoltre notificate le delibere dell'assemblea o degli organi di amministrazione concernenti il trasferimento di società controllate che detengono i predetti attivi.

Il comma 2 dell'articolo 4 indica gli obblighi di notifica per i soggetti esterni all'Unione europea che acquisiscano una partecipazione in imprese che operano nell'ambito degli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. Questi devono notificare l'operazione di acquisizione nonché le informa-

zioni previste dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 21 del 2012, al fine dell'esercizio dei poteri di cui al successivo comma 6 dell'articolo 2 (opposizione all'operazione o imposizione di impegni). Si tratta di ogni informazione utile alla descrizione generale del progetto di acquisizione, dell'acquirente e del suo ambito di operatività, quando dall'operazione discenda per il soggetto esterno all'Unione europea l'acquisizione del controllo della società.

Il comma 3 dell'articolo 4 prevede l'obbligo di notifica anche per le operazioni all'interno di un medesimo gruppo, di norma escluse dalla disciplina di esercizio dei poteri speciali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 21 del 2012. Si precisa infatti che tale esclusione non opera in presenza di elementi informativi circa la minaccia di un grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti.

In proposito, ricorda che il citato articolo 2, comma 1 prevede che il regolamento chiamato a individuare gli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni indichi anche « la tipologia di atti o operazioni all'interno di un medesimo gruppo ai quali non si applica la disciplina di cui al presente articolo ». Al riguardo segnala che, in conformità delle disposizioni appena citate, una previsione di contenuto sostanzialmente analogo è altresì recata dall'articolo 4 dello schema di regolamento che individua gli attivi strategici.

L'articolo 5 descrive il contenuto della notifica. In particolare, il comma 1 prevede che la notifica possa essere trasmessa anche per via telematica, ai sensi dell'articolo 65 del codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82 del 2005), con modalità che garantiscano la sicurezza e la riservatezza dei dati trasmessi. La notifica deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti delle imprese o da persone munite di procura speciale e deve contenere tutte le informazioni necessarie per una completa valutazione.

Ai sensi del comma 2, la notifica deve contenere, nel caso di adozione di delibere d'assemblea, il testo della delibera completa di tutta la documentazione trasmessa agli organi societari per la sua adozione, ovvero, nel caso di acquisto di partecipazioni, il progetto industriale perseguito con l'acquisizione, comprensivo del piano finanziario e di una descrizione generale del progetto, nonché informazioni dettagliate sull'acquirente e sul suo ambito di operatività. In entrambi i casi, la notifica deve contenere ogni informazione utile a consentire le valutazioni di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 21 del 2012. Si tratta delle valutazioni da compiere ai fini dell'esercizio dei poteri speciali attinenti, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, in particolare: l'esistenza di motivi oggettivi che facciano ritenere possibile la sussistenza di legami fra l'acquirente e paesi terzi che non riconoscono i principi di democrazia o dello Stato di diritto, che non rispettano le norme del diritto internazionale o che hanno assunto comportamenti a rischio nei confronti della comunità internazionale, o hanno rapporti con organizzazioni criminali o terroristiche o con soggetti ad esse comunque collegati; l'idoneità dell'assetto risultante dall'operazione, tenuto conto anche delle modalità di finanziamento dell'acquisizione e della capacità economica, finanziaria, tecnica e organizzativa dell'acquirente, a garantire la sicurezza e la continuità degli approvvigionamenti e il mantenimento, la sicurezza e l'operatività delle reti e degli impianti.

In base al comma 3 la notifica deve inoltre contenere la procura speciale. Al riguardo richiama quanto segnalato dal Consiglio di Stato e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in ordine alla necessità di non richiedere la procura speciale quando la notifica sia firmata dal legale rappresentante dell'impresa, che di per sé non necessita di procura speciale. Oltre alla procura speciale, la notifica deve contenere l'indicazione della persona fisica e giuridica notificante e con la quale effettuare le comunicazioni del caso e l'indicazione, in base al testo della dispo-

sizione che « la presente notifica è effettuata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56 – settori difesa e sicurezza nazionale ». Al riguardo segnala che si tratta di un evidente refuso in quanto in realtà lo schema di regolamento attiene ai settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, con riferimento ai quali l'esercizio dei poteri speciali è disciplinato dall'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012.

La notifica deve infine contenere, in calce, la dichiarazione per cui « I sottoscritti assumono la responsabilità che le informazioni fornite sono complete e veritiere e che i documenti allegati sono completi e conformi agli originali ».

In base al comma 4, il Ministero responsabile dell'istruttoria informa tempestivamente i soggetti notificanti nel caso di notifica incompleta o irregolare. Ciò deve avvenire dando immediata comunicazione alla Presidenza del Consiglio e al gruppo di coordinamento e anche tenendo conto di eventuali indicazioni della Presidenza del Consiglio o di altri ministeri coinvolti. In tal caso il termine per l'esercizio dei poteri speciali decorre dal ricevimento della notifica completa. Inoltre, il Ministero responsabile dell'istruttoria con le medesime modalità (comunicazione alla Presidenza del Consiglio e al gruppo di coordinamento, su impulso di altri Ministeri coinvolti), può chiedere ai soggetti notificanti o alla controparte eventuali elementi integrativi ai fini della valutazione.

Lorenzo BASSO (PD), *relatore per la X Commissione*, passando all'esame del contenuto delle disposizioni contenute dagli articoli da 6 a 11 del provvedimento in esame, fa presente che le modalità concrete di svolgimento della procedura per l'esercizio dei poteri speciali sono disciplinate dall'articolo 6. Il Ministero responsabile dell'istruttoria e della proposta, tenuto conto delle risultanze emerse nell'ambito del gruppo di coordinamento, nel caso in cui non ritenga necessario l'eser-

cizio dei poteri speciali, ne comunica le motivazioni della decisione; nel caso in cui decide di esercitare i poteri speciali, trasmette tempestivamente la proposta di esercizio e il relativo schema di provvedimento per via telematica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al gruppo di coordinamento (comma 1). I commi 2 e 3 riguardano il contenuto della proposta di esercizio dei poteri speciali e dello schema di provvedimento.

Ricorda che l'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012 disciplina due diverse fattispecie di esercizio dei poteri speciali: i commi 2, 3 e 4 riguardano gli atti di società che detengono attivi nei settori strategici, sui quali lo stato può esprimere il potere di veto (comma 3), che si esprime nella forma di imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni ogniqualvolta ciò sia sufficiente ad assicurare la tutela degli interessi pubblici (comma 4); i commi 5 e 6 riguardano l'acquisto da parte di un soggetto esterno all'UE di partecipazioni in società che detengono attivi nei settori strategici. In tali casi lo Stato può subordinare l'efficacia dell'acquisto all'assunzione da parte dell'acquirente di impegni diretti a garantire la tutela degli interessi essenziali dello Stato. Qualora il rischio per la tutela dei predetti interessi non sia eliminabile attraverso l'assunzione degli impegni, il Governo può opporsi all'acquisto (comma 6).

La proposta di esercizio dei poteri speciali deve indicare dettagliatamente le minacce di grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza, al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti, nonché l'impossibilità di esercizio dei poteri nella forma di imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni (comma 2). La disposizione è dettata al fine di garantire il rispetto del criterio imposto dall'ordinamento comunitario che vieta l'adozione di misure più severe di quelle strettamente necessarie a salvaguardare l'esigenza di salvaguardia degli interessi pubblici relativi alla sicurezza, al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti.

Lo schema di provvedimento, nei casi di esercizio dei poteri speciali esercitati nella forma di assunzione da parte dell'acquirente extra-UE di impegni diretti a garantire la tutela degli interessi essenziali dello Stato (si tratta dunque del caso *b*)), deve indicare: le specifiche prescrizioni o condizioni richieste all'impresa; gli specifici criteri e le modalità di monitoraggio; l'amministrazione competente al monitoraggio delle prescrizioni o condizioni richieste e l'organo da essa incaricato di curare le relative attività; le sanzioni previste in caso di inottemperanza (comma 3).

L'ufficio della Presidenza del Consiglio responsabile dell'attività di coordinamento, il giorno stesso dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di esercizio dei poteri speciali ne dà comunicazione all'impresa notificante e alle competenti Commissioni parlamentari (comma 4).

Nel caso di mancato esercizio del potere di veto, l'impresa deve trasmettere tempestivamente le delibere adottate alla Presidenza del Consiglio (comma 5). I commi 6 e 7 riguardano i termini previsti dal decreto-legge n. 21 del 2012. Il comma 6 precisa il termine di 15 giorni per l'esercizio dei poteri speciali dall'effettiva ricezione, da parte dell'ufficio della Presidenza del Consiglio responsabile dell'attività di coordinamento, della notifica completa della necessaria documentazione. Tale chiarimento è finalizzato ad evitare la presentazione di notifiche incomplete, come il comma 4 dell'articolo 5 del presente schema di regolamento. Il comma 7 esclude il sabato, la domenica e i giorni festivi dal computo dei termini previsti dall'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012.

L'articolo 7 disciplina l'attività di monitoraggio del rispetto delle determinazioni assunte con il decreto di esercizio dei poteri speciali, in caso di rischio di mancato o intempestivo o inadeguato rispetto delle determinazioni assunte, ovvero nei casi in cui questi fatti si siano già verificati. Il comma 1 prevede che l'ufficio incaricato del monitoraggio dal decreto di esercizio dei poteri speciali trasmetta alla

Presidenza del Consiglio, non oltre 15 giorni dai relativi riscontri, una completa informativa, comprensiva anche delle eventuali ragioni giustificative dei suddetti accadimenti.

L'articolo 8 stabilisce che, in caso di accertata inosservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 21 del 2012, le eventuali sanzioni amministrative pecuniarie siano comminate con decreto del Presidente del Consiglio da adottare, previo esame da parte del gruppo di coordinamento, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze o dello sviluppo economico o delle infrastrutture e dei trasporti, secondo i rispettivi ambiti di competenza. Il suddetto decreto dovrà essere notificato al soggetto sanzionato a cura della Presidenza del Consiglio (comma 1).

Ricorda che il decreto-legge n. 21 del 2012 prevede, oltre alla nullità degli atti adottati in violazione del decreto di esercizio dei poteri speciali all'articolo 4, che il Governo possa ingiungere alla società di ripristinare a proprie spese la situazione anteriore. Inoltre, salvo che il fatto costituisca reato, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio del valore dell'operazione e comunque non inferiore all'uno per cento del fatturato cumulato realizzato dalle imprese coinvolte nell'ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio; all'articolo 6, salvo che il fatto costituisca reato, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del valore dell'operazione, e comunque non inferiore all'1 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio. In caso di esercizio del potere di opposizione l'acquirente non può esercitare i diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante, e dovrà cedere le stesse azioni entro un anno. In caso di mancata ottemperanza il tribunale, su richiesta del Governo, ordina la vendita delle suddette azioni secondo le procedure di cui all'articolo 2359-ter del

codice civile. Le deliberazioni assembleari eventualmente adottate con il voto determinante di tali azioni sono nulle.

Il comma 2 dell'articolo 8 rinvia, alle disposizioni di cui alla legge n. 689 del 1981, recante modifiche al sistema penale, in quanto compatibili, per quanto concerne le modalità di accertamento della violazione, l'irrogazione della sanzione e i criteri di gradazione della stessa.

L'articolo 9 sottrae all'esercizio del diritto di accesso le informazioni, i dati e le notizie contenute nei documenti originati dalle pubbliche amministrazioni o da soggetti privati per le finalità di cui al presente decreto, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 6, della legge n. 241 del 1990, pur facendo salvo quanto previsto dall'articolo 42 (classifiche di segretezza) della legge n. 124 del 2007. Il citato articolo 42 disciplina le modalità con le quali le «classifiche di segretezza sono attribuite per circoscrivere la conoscenza di informazioni, documenti, atti, attività o cose ai soli soggetti che abbiano necessità di accedere in ragione delle proprie funzioni istituzionali». Si ricorda che il diritto all'accesso ai documenti amministrativi, consistente nel diritto di prenderne visione e di estrarne copia, è garantito a tutti gli interessati, ossia a tutti i soggetti privati che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso (legge n. 241 del 1990, articoli da 22 a 28). L'articolo 9 richiama anche il comma 6 del medesimo articolo 24, che prevede la facoltà per il Governo di adottare regolamenti di delegificazione per prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi in presenza di gravi motivi, fra cui quelli relativi alla sicurezza e alla difesa nazionale.

L'articolo 10 reca la clausola di neutralità finanziaria, stabilendo che le attività previste dal regolamento sono svolte dalle amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. L'articolo 11 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENZI, nel ribadire la rilevanza dei provvedimenti in esame, fa presente che le richieste di chiarimento espresse dai relatori saranno valutate attentamente ai fini della definitiva stesura dell'atto, dopo aver effettuato le opportune verifiche. Anticipa, in ogni caso, la disponibilità del Governo a recepire le condizioni e osservazioni contenute nel parere che sarà approvato dalle Commissioni competenti della Camera e in quello già approvato dal Senato.

Paolo COPPOLA (PD) ritiene che la rete di telecomunicazioni nel futuro rappresenterà sempre più un *asset* strategico per il Paese di assoluta rilevanza per la sicurezza nazionale e auspica pertanto che il Governo applichi la normativa più restrittiva al fine di non correre il rischio di carenze o interruzioni anche momentanee del servizio.

Marco DA VILLA (M5S), richiamati i fatti accaduti ieri in Assemblea in seguito alla votazione finale del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 133 del 2013, cita testualmente le parole del deputato questore Stefano Dambruoso, riportate da tutti gli organi di stampa, in merito alla sua aggressione nei confronti della deputata Loredana Lupo. Il questore ha dichiarato: « Accusa infondata. C'è stato un contatto fisico mentre tentavamo di bloccare un'aggressione alla Presidente Boldrini. La violenza non mi appartiene. Diversi deputati del Movimento 5 Stelle hanno cercato di raggiungere la terza carica dello Stato. Ho visto tre persone avventarsi verso la Boldrini, con il personale di sicurezza che devo coordinare abbiamo improvvisato un cordone di protezione ed è lì – dicono i grillini – che sarebbe partito lo schiaffo ». Sottolinea che questa versione resa dal deputato Dambruoso è stata assunta come veritiera da tutti gli organi di comunicazione che, al contrario, hanno riportato in forma dubitativa la tesi sostenuta dalla collega Lupo, avvalorata da un video presente sul *web* in cui milioni di italiani hanno potuto vedere quanto successo. Rileva che non vi è stato

alcun tentativo di aggressione nei confronti della Presidente Boldrini o un atto di violenza nei confronti dei rappresentanti del Governo, come risulta evidente dall'atteggiamento tranquillo del Ministro dei rapporti con il Parlamento Dario Franceschini nelle immagini del video da lui richiamato. Ricorda che il M5S ha chiesto di non convocare la seduta odierna finché la vicenda richiamata non sia stata chiarita. Prende atto che a questa richiesta non è stato dato seguito, ma ha voluto rappresentare in questa sede i fatti accaduti perché restino agli atti e siano di insegnamento e monito per le future generazioni.

Lorenzo BASSO (PD), *relatore per la X Commissione*, presenta una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 2*).

Il sottosegretario Claudio DE VINCENZI, nel ribadire le considerazioni già espresse precedentemente sull'attenzione che sarà riservata dal Governo alle richieste contenute nella proposta di parere dei relatori, esprime la propria condivisione sulla condizione di carattere sostanziale contenuta nel parere, nonché sulle correzioni richieste in sede di coordinamento formale.

Marco DA VILLA (M5S) richiede, a nome dei deputati presenti del proprio Gruppo, la verifica del numero legale.

Michele Pompeo META, *presidente*, constatata la presenza del numero di deputati previsto dal Regolamento, dispone la verifica del numero legale.

Si procede alla verifica del numero legale.

Michele Pompeo META, *presidente*, comunica che le Commissioni non sono in numero legale. Apprezzate le circostanze, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta, da concordarsi con la presidenza della X Commissione.

La seduta termina alle 9.50.

ALLEGATO 1

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'individuazione degli attivi di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. (Atto n. 40).**PARERE APPROVATO**

Le Commissioni riunite IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e X (Attività produttive, commercio e turismo),

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'individuazione degli attivi di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni (Atto n. 40);

premesso che:

nella individuazione degli attivi di rilevanza strategica per il Paese, ai fini dell'applicazione dei poteri speciali per la tutela degli interessi nazionali, il concetto di « strategicità » presenta vari gradi di declinazione, da quello primario della difesa e sicurezza nazionale, a quello di carattere economico-industriale, che è oggetto specifico dello schema di decreto in esame;

nell'individuazione degli attivi strategici occorre pertanto procedere con equilibrio, temperando le esigenze di tutela degli interessi nazionali con quelle della libertà di mercato, alla quale l'economia italiana si uniforma anche nel rispetto delle normative dell'Unione europea;

l'articolo 3 dello schema di decreto in esame individua le reti e gli impianti strategici per il settore delle comunicazioni, ai fini dell'applicabilità della procedura dei poteri speciali previsti dall'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012;

tali reti e impianti coincidono di fatto con quelli individuati dal decreto del Pre-

sidente del Consiglio dei Ministri n. 123 del 2013, che ha integrato l'elenco delle attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale contenuto nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 253 del 2012, ai quali si applica l'altra procedura dei poteri speciali previsti dall'articolo 1 del citato decreto-legge n. 21 che, al contrario della precedente, è integralmente applicabile anche nei confronti di acquirenti appartenenti all'Unione europea;

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) in relazione agli attivi di rilevanza strategica nel settore dell'energia di cui all'articolo 1 dello schema di decreto in esame, valuti il Governo l'opportunità di inserire tra le infrastrutture ivi considerate al comma 2, punto *a)*, anche gli impianti di rigassificazione onshore e offshore;

b) in relazione agli attivi di rilevanza strategica nel settore dei trasporti di cui all'articolo 2 dello schema di decreto in esame, valuti il Governo l'opportunità di inserire tra le reti e gli impianti ivi considerati anche la rete autostradale, compresi ponti, viadotti e trafori;

c) appare necessario esplicitare nel testo dell'articolo 2 la normativa di riferimento ovvero i criteri obiettivi che consentano di individuare con certezza i porti

e gli aeroporti di interesse nazionale, da ricomprendere tra gli attivi di rilevanza strategica nel settore dei trasporti, nonché precisare che la « rete ferroviaria di rilevanza per le reti trans-europee » è quella « nazionale »;

d) al fine di evitare future incertezze interpretative, si raccomanda con forza al Governo di chiarire in modo inequivoco, anche attraverso eventuali interventi normativi di integrazione o di coordinamento, quale disciplina dei poteri speciali debba applicarsi agli attivi di rilevanza strategica

nel settore delle comunicazioni di cui all'articolo 3 dello schema in esame, fra quelle previste rispettivamente dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 21 del 2012;

e) con riferimento sempre agli attivi di rilevanza strategica nel settore delle telecomunicazioni, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, occorre precisare che tali attivi devono essere individuati sia nelle reti dedicate sia nella rete di accesso pubblica agli utenti finali in connessione con le reti metropolitane, i *router* di servizio e le reti a lunga distanza.

ALLEGATO 2

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'individuazione delle procedure per l'attivazione dei poteri speciali nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.
Atto n. 72.**

PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI

Le Commissioni riunite IX (Trasporti) e X (Attività produttive)

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'individuazione delle procedure per l'attivazione dei poteri speciali nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni (atto n. 72)

premessi che:

l'articolo 3 dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'individuazione degli attivi di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni (atto del Governo n. 40) individua le reti e gli impianti strategici per il settore delle comunicazioni, ai fini dell'applicabilità della procedura dei poteri speciali previsti dall'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012;

tali reti e impianti coincidono di fatto con quelli individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 123 del 2013, che ha integrato l'elenco delle attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale contenuto nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 253 del 2012, ai quali si applica l'altra procedura dei poteri speciali previsti dall'articolo 1 del citato decreto-legge n. 21 che, al contrario della precedente, è integralmente applicabile anche nei confronti di acquirenti appartenenti all'Unione europea;

su tali attivi si applicano anche le procedure per l'esercizio dei poteri speciali previste nello schema di decreto in esame;

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

al fine di evitare future incertezze interpretative, chiarisca in Governo in modo inequivoco, anche attraverso eventuali interventi normativi di integrazione o di coordinamento, quale disciplina dei poteri speciali debba applicarsi agli attivi di rilevanza strategica nel settore delle comunicazioni, fra quelle previste rispettivamente dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 21 del 2012;

nonché, a fini di coordinamento formale, con le seguenti ulteriori condizioni:

1) all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: « ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a) » con le seguenti: « ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a) »;

2) all'articolo 4, comma 2, sostituire le parole: « che acquisisce » con le seguenti: « che intende acquisire »;

3) al medesimo articolo 4, comma 2, sostituire le parole: « di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) » con le seguenti: « di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) »;

4) all'articolo 5, comma 3, lettera c), sostituire le parole: « ai sensi e per gli

effetti dell'articolo 1 » con le seguenti: « ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 »;

5) al medesimo articolo 5, comma 3, lettera c), sostituire le parole: « settori difesa e sicurezza nazionale » con le seguenti: « settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni »;

6) all'articolo 6, comma 4, sostituire le parole: « di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) » con le seguenti: « di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) »;

7) all'articolo 6, comma 6, sostituire le parole: « di cui all'articolo 1,

comma 2, lettera a) » con le seguenti: « di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) »;

e con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, lettera a) valuti il Governo l'opportunità di precisare che la procura speciale non è richiesta quando la notifica sia sottoscritta dal rappresentante legale dell'impresa;

b) valuti il Governo l'opportunità di accogliere nel testo le ulteriori proposte di riformulazione indicate nel parere del Consiglio di Stato.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

C. 3 d'iniziativa popolare, C. 35 Cirielli, C. 182 Pisicchio, C. 358 Bersani, C. 551 Francesco Saverio Romano, C. 632 Migliore, C. 718 Lenzi, C. 746 Zampa, C. 747 Zampa, C. 749 Martella, C. 876 Francesco Sanna, C. 894 Bobba, C. 932 Giachetti, C. 998 Giorgia Meloni, C. 1025 Rigoni, C. 1026 Rigoni, C. 1116 Nicoletti, C. 1143 Martella, C. 1401 Vargiu, C. 1452 Burtone, C. 1453 Balduzzi, C. 1514 Vargiu, C. 1657 Toninelli, C. 1794 Zaccagnini, C. 1914 Valiante, C. 1946 Lauricella, C. 1947 Michele Bordo, C. 1977 Marco Meloni e petizioni nn. 42, 83, 99, 464 e 470 (*Seguito dell'esame e conclusione*) 50

SEDE REFERENTE

Giovedì 30 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Sesa Amici.

La seduta comincia alle 10.35.

Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

C. 3 d'iniziativa popolare, C. 35 Cirielli, C. 182 Pisicchio, C. 358 Bersani, C. 551 Francesco Saverio Romano, C. 632 Migliore, C. 718 Lenzi, C. 746 Zampa, C. 747 Zampa, C. 749 Martella, C. 876 Francesco Sanna, C. 894 Bobba, C. 932 Giachetti, C. 998 Giorgia Meloni, C. 1025 Rigoni, C. 1026 Rigoni, C. 1116 Nicoletti, C. 1143 Martella, C. 1401 Vargiu, C. 1452 Burtone, C. 1453 Balduzzi, C. 1514 Vargiu, C. 1657 Toninelli, C. 1794 Zaccagnini,

C. 1914 Valiante, C. 1946 Lauricella, C. 1947 Michele Bordo, C. 1977 Marco Meloni e petizioni nn. 42, 83, 99, 464 e 470.

(*Seguito dell'esame e conclusione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 gennaio 2014.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, pone in votazione la proposta di conferire il mandato al relatore a riferire in senso favorevole in Assemblea sul testo unificato adottato come testo base dalla Commissione.

La Commissione approva.

La seduta termina alle 10.40.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 146/13: Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria. C. 1921 Governo (*Seguito esame e conclusione*)

51

SEDE REFERENTE

Giovedì 30 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Giuseppe Berretta.

La seduta comincia alle 10.15.

DL 146/13: Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria. C. 1921 Governo.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 29 gennaio 2014.

Donatella FERRANTI, *presidente*, in primo luogo sottolinea quanto il comportamento tenuto nella seduta di ieri e questa mattina dai deputati del Gruppo Movimento 5 Stelle sia andato ben oltre il legittimo ostruzionismo.

In particolare la seduta della Commissione Giustizia convocata ieri al termine delle votazioni della seduta pomeridiana dell'Assemblea, per esaminare gli emendamenti riferiti al disegno di legge in oggetto,

non è potuta proseguire, in quanto intendeva partecipare ai lavori della Commissione un numero di deputati del Gruppo Movimento 5 Stelle ben superiore a quello consentito dall'agibilità dell'aula della Commissione.

Inoltre, la seduta della Commissione giustizia convocata questa mattina alle ore 8.30, per concludere l'esame del provvedimento, è stata rinviata alle ore 10.15 presso la nuova Aula del Palazzo dei Gruppi parlamentari, in quanto il deputato Vittorio Ferraresi del gruppo Movimento 5 Stelle, prendendo posto al banco della Presidenza, ha impedito alla Commissione di lavorare nella propria Aula. A ciò si aggiunga che nel frattempo deputati del medesimo gruppo, in numero ben superiore a quello della corrispondente componente in Commissione, chiedevano di entrare nell'Aula della stessa.

Avverte di aver informato la Presidenza della Camera su quanto accaduto ieri ed oggi anche in considerazione del fatto che l'impedire ad un organo parlamentare di svolgere le proprie funzioni legislative può avere profili di rilevanza penale.

In considerazione, da un lato, che il termine di conversione del decreto legge in esame scade il 21 febbraio, che il Senato deve ancora esaminarlo in prima lettura, che in Commissione sono da esaminare

ancora circa 450 emendamenti e che il provvedimento sarà iscritto nel calendario dell'Assemblea a partire a già dalla prossima settimana e, dall'altro, che l'atteggiamento di un gruppo parlamentare va ben oltre il legittimo ostruzionismo, impedendo alla Commissione Giustizia di svolgere la propria funzione istituzionale, porrà immediatamente in votazione il conferimento del mandato al relatore di riferire in senso favorevole sul testo del disegno di legge risultante dagli emendamenti sino ad ora approvati. Avverte che, a seguito del conferimento del mandato, saranno considerati respinti tutti i restanti emendamenti presentati.

Considerato che vi sono delle richieste di intervento, darà la parola ad un deputato per gruppo per non più di cinque minuti.

Francesca BUSINAROLO (M5S) preliminarmente dichiara di essere dispiaciuta per la circostanza che la seduta si svolga in una Aula asettica come quella del Palazzo dei Gruppi parlamentari, che non corrisponde in alcun modo allo stato d'animo di grave sofferenza come quello in cui lei e i colleghi del suo gruppo si trovano in questo momento. Ritiene che ieri in Assemblea sia stata ferita la democrazia, non dando ascolto in alcun modo ai milioni di cittadini rappresentati dal gruppo del Movimento 5 Stelle. A suo parere si sta and andando oltre la dittatura. Ritiene che sia grave anche che questa mattina il Presidente della Commissione giustizia abbia addirittura impedito ai deputati del suo gruppo di entrare nell'Aula della Commissione al fine di partecipare ai lavori, convocati alle ore 8.30. L'unico deputato che è riuscito ad entrare in Commissione, il deputato Ferraresi, l'ha fatto unicamente perché è giunto in Commissione prima che venisse dato dal Presidente l'ordine di chiudere a chiave le porte dell'Aula della Commissione. È quindi scorretto parlare di occupazione dell'aula. Annuncia che il suo gruppo presenterà un esposto al Presidente della camera per quanto è successo questa mattina in commissione giustizia.

Dichiara inoltre con forza che il suo gruppo non può accettare che il deputato Dambruoso partecipi ai lavori del Parlamento rivestendo ancora la carica di questore della Camera dopo l'atto meschino e violento di cui si è ieri macchiato in Assemblea.

Ritiene inoltre che la Presidenza della Commissione non abbia alcun legittimazione per poter porre in votazione il mandato al relatore senza procedere previamente all'esame degli emendamenti, considerato che il termine di conversione del decreto legge non scade tra pochi giorni, bensì addirittura il 21 giugno prossimo. Considerato che non vi sono ragioni regolamentari per non continuare ad esaminare gli emendamenti presentati, il presidente della Commissione si dovrà assumersi tutte le proprie responsabilità a riguardo.

Nicola MOLTENI (LNA) contesta la decisione del Presidente di concludere l'esame in sede referente senza esaminare gli emendamenti restanti, considerato che il provvedimento non è stato ancora calendarizzato in Assemblea. Questa decisione è grave, in quanto significa che la maggioranza non intende modificare il decreto legge neanche in quella parte che consente di scarcerare detenuti condannati per reati gravissimi. In tal modo viene fatto un regalo alla mafia. Ricorda inoltre le diverse critiche fatte al testo dal magistrato Sebastiano Ardita e dal direttore della Direzione generale dei detenuti e del trattamento del DAP, dottor Calogero Piscitello, delle quali non si è tenuto conto. Non si può neanche sottacere che tale decisione serve alla maggioranza per non doversi confrontare su un tema delicato, quale la normativa penale in materia di stupefacenti, che vede il gruppo del PD entrare in rotta di collisione con il gruppo NCD.

Il suo gruppo, pertanto, terrà in Assemblea un atteggiamento di forte ostruzionismo determinato non solo dal contenuto indegno del decreto legge, ma anche dalla procedura con cui, ai limiti della civiltà e legalità, esso è stato esaminato.

Daniele FARINA (SEL) preliminarmente dichiara che il suo gruppo voterà contro il mandato al relatore a riferire favorevolmente sul testo. In merito alla questione relativa al Questore Dambruoso, pur non volendo entrare nel merito e pur non avendo alcun legame con lo stesso, non condividerà mai alcun intervento volto a richiedere che un deputato non possa svolgere le proprie funzioni o partecipare ai lavori dell'organo al quale appartiene.

Walter VERINI (PD) a nome del gruppo PD dichiara di condividere pienamente le decisioni di natura regolamentare assunte dalla Presidenza, in quanto una legittima opposizione si è trasformata in un blocco dell'attività parlamentare e, quindi, in un *vulnus* per la vita democratica. Considerato che da ieri sera il dibattito parlamentare si è trasformato in succedersi di insulti crescenti, ritiene di dover dare piena solidarietà al Presidente della Camera, Laura Boldrini, al questore Dambruoso ed al Presidente della Commissione, Donatella Ferranti (*proteste dei deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, invita i deputati del gruppo Movimento 5 Stelle a consentire al deputato Verini di svolgere il proprio intervento.

Walter VERINI (PD) fa presente che nella democrazia va riconosciuto a tutti il diritto di difendersi.

Per quanto attiene al provvedimento in esame, osserva come questo, che in alcuni punti presenta aspetti anche discutibili, riguardi la vita di migliaia di persone, per quanto abbiano commesso degli errori, e, pertanto, come il Parlamento abbia il dovere di esaminarlo con attenzione. Per quanto a causa dell'atteggiamento di un gruppo, la Commissione non possa approfondire adeguatamente le diverse temati-

che del decreto, è convinto che attraverso il lavoro del Comitato dei nove l'Assemblea potrà apportarvi tutti quei miglioramenti che sono necessari e che in gran parte risultano dagli emendamenti sui quali è stato dato parere favorevole dal relatore e dal Governo.

Donatella FERRANTI, *presidente*, sottolinea che la sua decisione di porre immediatamente in votazione il conferimento del mandato al relatore di riferire in Assemblea sia stato determinato non solo dall'abnormità di un atteggiamento di un gruppo che è andato ben oltre ai limiti dell'ostruzionismo, arrivando addirittura all'impedimento dei lavori della Commissione, ma anche dalla natura di atto di decretazione d'urgenza del provvedimento in esame. A tale proposito, ricorda che ai sensi del comma 6 dell'articolo 96-bis del Regolamento la Commissione riferisce all'Assemblea in merito ad un disegno di legge di conversione entro quindici giorni dalla sua assegnazione, la quale nel caso in esame è avvenuta il 23 dicembre scorso. Ritiene quindi di dover garantire la possibilità di inserire il disegno di legge in esame nel calendario dei lavori dell'Assemblea quanto prima possibile a partire dalla prossima settimana, secondo quanto già stabilito dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole David Ermini, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Donatella FERRANTI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 10.35.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:	
Incontro informale con una delegazione della Grande Assemblea nazionale turca	54
SEDE CONSULTIVA:	
DL 145/13: Interventi urgenti di avvio del piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. C. 1920 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	54
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	60
INTERROGAZIONI:	
5-01990 Amendola: Sui recenti sviluppi della situazione in Ucraina	59
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	61
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	59

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 30 gennaio 2014.

Incontro informale con una delegazione della Grande Assemblea nazionale turca.

L'incontro informale si è svolto dalle 9.30 alle 10.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 30 gennaio 2014. — Presidenza del vicepresidente Andrea MANCIULLI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri Mario Giro.

La seduta comincia alle 14.30.

DL 145/13: Interventi urgenti di avvio del piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. C. 1920 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite VI e X).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Laura GARAVINI (PD), *relatore*, rileva che il provvedimento in esame introduce una serie di misure attuative del piano

« Destinazione Italia », avviato dal Governo nel settembre scorso per attrarre nuovi investimenti esteri e promuovere il *made in Italy*: il piano ed il decreto-legge muovono dalla condivisa consapevolezza che il Paese abbia bisogno, oggi più che mai, di capitale finanziario, industriale e umano per uscire dallo stato di difficoltà della rete produttiva nazionale e perché si è convinti che vi sia una forte correlazione tra attrazione di investimenti esteri e ripresa di competitività del sistema-Italia. Osserva che il provvedimento va nella direzione giusta. Interviene da un lato sulla rimozione di una serie di ostacoli al fine di attrarre investimenti esteri. Dall'altro mira al rafforzamento della capacità di *export*, introducendo tra l'altro misure lungamente attese dalle famiglie e dalle imprese. Fa notare, ad esempio, che il decreto prevede la riduzione strutturale del costo dell'energia elettrica in Italia, presupposto per una ripresa delle attività produttive e per il recupero di competitività del Paese, come pure la riduzione della RC-auto. Rileva che, per quanto attiene agli interventi sul primo versante, il provvedimento reca una serie di opportune misure che incidono sul *legal environment* italiano, spesso assai problematico per gli imprenditori stranieri operanti nel nostro Paese. In tale prospettiva ritiene opportuno segnalare in primo luogo la razionalizzazione delle competenze dei tribunali per le imprese: l'articolo 10, infatti, concentra in un numero ridotto di sedi (nove) tutte le controversie nella competenza funzionale di questi tribunali che coinvolgano società con sede principale all'estero, anche se con rappresentanza stabile in Italia. Segnala, inoltre, che – al fine di rispondere alla « fuga dei cervelli » e di rendere più aperto il sistema, facilitando l'attrazione di investitori, studenti, ricercatori e lavoratori altamente qualificati in Italia – il decreto-legge introduce importanti misure di agevolazione per i visti: in particolare le disposizioni di cui ai commi da 7 a 9 dell'articolo 5 sono volte ad agevolare l'ingresso in Italia di investitori, studenti, ricercatori e lavoratori altamente qualificati. Il comma 7 dispone che i Ministeri competenti individuino forme di agevolazione per la concessione di visti di in-

gresso in Italia connessi a *start-up*, nonché ad iniziative di investimento e di mecenatismo. Il comma 8 prevede alcune facilitazioni per categorie di richiedenti il visto particolarmente significative per la promozione del sistema Italia, in coerenza con quanto previsto nel piano « *Destinazione Italia* ».

Fa notare, invece, che il provvedimento non opera interventi volti a riequilibrare la perdita di competitività che deriva alle società ed ai professionisti italiani operanti all'estero dal combinato disposto delle norme vigenti in materia di IVA introdotte con la legge di stabilità 2013 e di quelle in materia previdenziale.

Sul versante del sostegno all'internazionalizzazione delle imprese, segnala in primo luogo le norme introdotte dall'articolo 5 che prevedono il rifinanziamento delle attività di promozione dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane – ICE per 22 milioni di euro per l'anno 2014. Ricorda a tale proposito che il decreto-legge n. 98 del 2011 e successive modificazioni ha disposto che le risorse già destinate all'ICE per il finanziamento dell'attività di promozione e di sviluppo degli scambi commerciali con l'estero siano trasferite in un apposito Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese, da istituire nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Nel 2013 tali risorse, sia per la competenza che la cassa, ammontano a circa 37,5 milioni di euro. Rileva che a tali previsioni si affiancano quelle – parimenti introdotte dall'articolo 5 – riguardanti l'estensione degli orari di apertura delle dogane e l'ampliamento dei consorzi per l'internazionalizzazione delle imprese agricole, facilitazioni nell'ottenimento di certificati e documenti anche in lingua inglese e misure volte a favorire il funzionamento delle Camere italo-estere ed estere in Italia. Accanto a tali interventi fa notare che le misure intese ad incentivare il settore della ricerca e dello sviluppo, attraverso l'attivazione, all'articolo 3, di un credito d'imposta sul 50 per cento delle spese incrementalmente in ricerca e

sviluppo negli anni 2014-2016, con agevolazione massima di 2,5 milioni di euro per impresa ed un *budget* totale pari a 200 milioni di euro annui, a valere sulla prossima programmazione dei fondi comunitari 2014-2020 (che spesso non sono stati finora pienamente utilizzati dall'Italia). In questo modo si potranno attivare nuovi investimenti in ricerca e sviluppo per oltre 600 milioni di euro annui. Rileva che, in parallelo, al fine di promuovere la diffusione dei servizi di connettività telematica, superando il *digital divide* che affligge il sistema-Paese, l'articolo 6 prevede un'agevolazione per gli interventi volti ad assicurare una connessione digitale veloce per le PMI; la detrazione di imposta è del 65 per cento per un massimo di 20.000 euro, per gli interventi di rete fissa o mobile che consentano l'utilizzo della connessione digitale. Osserva, poi, che per sostenere il finanziamento alle piccole e medie imprese, che assolvono ad un ruolo centrale nell'*export* italiano, le operazioni di credito a medio e lungo termine vengono sottratte nell'articolo 12 al trattamento fiscale ordinario e assoggettate al pagamento di un'imposta sostitutiva in misura più bassa delle altre. È prevista, inoltre, l'eliminazione della ritenuta del 20 per cento sugli interessi e sui proventi di obbligazioni e, per favorire l'accesso al credito, la costituzione di un privilegio fiscale sui beni mobili destinati all'esercizio dell'impresa a favore di società finanziarie diverse dalle banche.

Segnala inoltre che, per contrastare le crisi industriali, anche al di fuori delle aree di crisi complessa, e favorire lo sviluppo dell'autoimprenditorialità e delle piccole imprese, soprattutto ad opera di giovani e donne, l'articolo 11 semplifica e razionalizza le attuali agevolazioni della cosiddetta « legge Marcora » (la legge n. 49 del 1985), concentrandole nella forma del mutuo agevolato a tasso zero ed eliminando la parte di contributo a fondo perduto, consentendo di attivare 300 milioni di nuovi investimenti con tremila nuovi occupati. Osserva infine che vengono introdotte nuove disposizioni per la realizzazione del grande appuntamento internazionale del nostro Paese, EXPO 2015:

l'articolo 13 prevede la revoca di assegnazioni del CIPE, relative ad interventi che non sono stati avviati, per un importo di 165,390 milioni di euro che vengono destinati, per 53,2 milioni a progetti cantierabili relativi allo svolgimento di EXPO 2015 cui vengono destinati ulteriori 42,8 milioni (per un ammontare complessivo pari a 96 milioni), e per 45 milioni ad opere per l'accessibilità ferroviaria dell'aeroporto di Malpensa. Fa presente che, le residue disponibilità sono opportunamente destinate ad interventi immediatamente cantierabili finalizzati al miglioramento della competitività dei porti italiani e dell'efficienza del trasferimento ferroviario e modale all'interno dei sistemi portuali.

Nell'auspicare una pronta conclusione dell'*iter* di conversione del decreto-legge, ritiene opportuno rilevare in termini critici che, a fronte di un'ampia articolazione degli strumenti d'intervento a sostegno dell'internazionalizzazione della rete produttiva nazionale, manca invece ogni riferimento alla rete degli istituti italiani di cultura all'estero. Osserva come il rischio sia quello di un atteggiamento schizofrenico: se da un lato con questo provvedimento si approntano una serie di misure volte ad attrarre investitori stranieri, contemporaneamente con altri provvedimenti, si procede allo smantellamento di strumenti già esistenti, che spesso in modo egregio promuovono da sempre il sistema Italia, rivolgendosi a potenziali investitori stranieri (vuoi che siano imprenditori, studenti, ricercatori, o semplici consumatori turistici) attraverso la promozione della lingua e cultura italiana. Se è vero – come ha detto il ministro Bonino alla Conferenza degli ambasciatori – che « l'Italia ha una priorità che sovrasta: quella della crescita », occorre riconoscere che la rete degli istituti italiani di cultura all'estero svolge un ruolo decisivo in questa « diplomazia della crescita », esportando la cultura italiana nel mondo. Evidenzia che gli istituti italiani di cultura – come ha già, peraltro, avuto modo di dichiarare in occasione dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge sulla razionalizzazione della spesa della pubblica

amministrazione (n. 101 del 2013) – devono essere considerati centrali nella promozione del sistema-Paese e non possono essere penalizzati da procedure di revisione della spesa ispirate a criteri meramente contabili.

Sollecita in conclusione – associandosi alle considerazioni svolte in precedenti sedute dall'onorevole Amendola – il celere esame parlamentare del documento « Farnesina 2015 » recentemente predisposto dal Ministro degli Affari esteri, affinché il Parlamento possa contribuire alle scelte derivanti dall'analisi e valutazione della spesa pubblica, comunemente denominate *spending review*, in un settore così delicato come quello della promozione della cultura e della lingua italiana all'estero.

Il sottosegretario Mario GIRO segnala che il Ministro Bonino e, più in generale, il Governo attribuiscono la massima priorità alla « diplomazia della crescita » e che sono, pertanto, impegnati per il raggiungimento di tale obiettivo, consapevoli della necessità di mettersi al servizio di chi produce, per favorirne la presenza all'estero e per rafforzare – in questa difficile congiuntura economica internazionale – le dinamiche di rilancio dell'economia. Fa presente che, proprio per questo, il Governo si è proposto un programma molto ambizioso ed importante: il piano « Destinazione Italia », un progetto per attirare gli investimenti esteri e favorire la competitività delle imprese italiane. Rileva che le imprese a capitale estero hanno avuto tradizionalmente un ruolo molto importante nell'economia italiana. Si stima che al 2012 esse contassero 1 milione e 200 mila occupati e circa 450 miliardi di euro di fatturato, con un impatto particolarmente significativo in termini di crescita: 10 miliardi di euro addizionali di investimenti diretti esteri generano una crescita del PIL di circa lo 0,25 per cento e un notevole contributo allo sviluppo di innovazione. Fa presente che, purtroppo, il dato con cui ci si deve confrontare – e da cui è emersa l'esigenza di dar vita al progetto « Destinazione Italia » – è che da ormai molti anni l'Italia attrae meno investimenti esteri rispetto agli altri principali

Paesi europei. Il flusso di IDE in entrata come media del periodo 2005-2011 è pari al 4,8 per cento del PIL nel Regno Unito, al 2,4 per cento in Francia, all'1,3 per cento in Germania, al 6 per cento in Spagna e solo all'1 per cento in Italia. Segnala che l'Italia è stata caratterizzata da minori investimenti diretti esteri sia in termini di *stock* che di flusso annuo e che il divario risulta ancor più significativo se si considerano i soli investimenti in ambiti di alta specializzazione.

Osserva che attrarre investimenti significa « fare crescita ». Nell'ambito delle dinamiche di globalizzazione, fa notare che migliorare la capacità di attrarre investimenti nel Paese è dunque un elemento fondamentale per rilanciare la crescita economica dell'Italia e di quella europea e internazionale.

Rileva che, con il decreto-legge all'esame, il Governo ha adottato alcune misure fra quelle considerate prioritarie dal piano « Destinazione Italia », approvato dal Consiglio dei ministri del 19 settembre che prevedeva anche una consultazione pubblica per poter avere il contributo dei soggetti pubblici e privati interessati. Osserva che si attua quindi la prima e fondamentale misura del piano « Destinazione Italia »: quella sulla certezza del fisco. Fa presente che si amplia l'ambito di applicazione dell'istituto del *ruling* di standard internazionale, con accordi per cinque anni tra fisco e imprese presso l'Agenzia delle Entrate, che costituirà un *desk* dedicato agli investitori esteri. Osserva poi che, per rafforzare le funzioni del tribunale per le imprese e stimolare la capacità di attrarre investimenti, si concentrano anche su un numero ridotto di sedi tutte le controversie nella competenza funzionale del tribunale delle imprese che coinvolgano società con sede principale all'estero, anche se con rappresentanza stabile in Italia. Fa notare che un'ulteriore importante norma, che coinvolge direttamente il Ministero degli Affari esteri, è il cosiddetto « visto *start-up* » per attrarre cervelli. Si introducono importanti misure di agevolazione per i visti, rendendo più aperto il sistema e facilitando l'ingresso in Italia di investitori, studenti, ricercatori e

lavoratori altamente qualificati. Si dà così attuazione all'impegno di rendere l'Italia un Paese più attrattivo a trecentosessanta gradi, verso i capitali finanziari ma anche verso il capitale umano. Si dimostra la volontà di entrare in un nuovo paradigma, non più quello della « fuga dei talenti » ma quello della « circolazione dei talenti » che già consente ogni giorno ai gli studenti, ricercatori e imprenditori italiani di creare connessioni positive con il mondo.

Segnala quindi, alcuni tra gli aspetti più significativi della norma: l'abolizione della previsione di quote annuali di ingressi in Italia di studenti universitari, un limite anacronistico e svantaggioso – peraltro mai raggiunto – in un mondo dove gli altri fanno esattamente l'opposto e vanno a « caccia » di cervelli e talenti; facilitazioni per la permanenza legale in Italia dello straniero che consegue in Italia un *master* di primo livello; semplificazioni per la concessione della *Blue Card* europea, permettendo quindi maggiore flessibilità per i datori di lavoro in Italia di assumere – fuori dal sistema delle quote – personale straniero altamente qualificato; si estende e si rende più flessibile la possibilità d'ingresso ai ricercatori stranieri, anche nei casi in cui il soggiorno di ricerca sia finanziato non da enti italiani ma da fondi europei, da altri organismi internazionali o da istituzioni straniere; si agevolano le condizioni d'ingresso per i ricercatori e i loro familiari, ai quali non è più richiesta la documentazione sull'idoneità dell'alloggio, che rappresentava un peso burocratico eccessivo.

Vincenzo AMENDOLA (PD), nell'esprimere pieno consenso alla relazione svolta anche con riferimento a talune osservazioni critiche, auspica che il Governo porti avanti con ambizione il programma di internazionalizzazione dell'economia, rimuovendo le storiche resistenze che si frappongono agli investimenti esteri, dal costo della bolletta energetica alle lungaggini della pubblica amministrazione e della giustizia civile. Insiste sulla necessità di migliorare l'immagine dell'Italia all'estero per fronteggiare una concorrenza che non viene più soltanto dai Paesi extra-europei ma anche da alcuni

Stati confinanti, come ad esempio l'Austria. Invita a tal fine a valorizzare le iniziative dedicate all'America Latina e all'Africa, oltre all'Expo 2015, nonché a mobilitare la rete estera ed in particolare gli istituti italiani di cultura. Si augura, in tal senso, che la strategia appena abbozzata trovi sviluppo e compimento sia all'interno che all'estero. Osserva conclusivamente che anche alcune dichiarazioni di inammissibilità di emendamenti presentati in sede referente al provvedimento in titolo potrebbero essere riviste per rendere più efficace il provvedimento stesso.

Mario MARAZZITI (PI), nel ringraziare la relatrice anche per le osservazioni critiche formulate, ivi inclusa quella relativa al regime fiscale previdenziale dei professionisti, apprezza lo sforzo di mettere a sistema il Paese, auspicando passi ulteriori soprattutto nel settore della pubblica amministrazione e della giustizia civile. Nel sottolineare l'esigenza di un maggior impegno per la proiezione dell'Italia all'estero, auspica una rivoluzione culturale che superi la vecchia visione folkloristica dell'emigrazione e metta a frutto i ruoli chiave che oggi detengono gli italiani nel mondo. Passa quindi a manifestare a manifestare vivo apprezzamento per le recenti iniziative del sottosegretario Giro sulla promozione della lingua italiana e per quelle dedicate all'America Latina ed all'Africa. Lamenta conclusivamente il fatto che continuino a mancare le risorse per misure che potrebbero apportare indubbi benefici all'immagine dell'Italia, come ad esempio la sottotitolatura dei programmi radiotelevisivi rivolti all'estero. Ricordando come i fondi destinati alla programmazione radiotelevisiva all'estero siano stati pesantemente decurtati, confida in una tempestiva inversione di tendenza.

Gianni FARINA (PD), nel condividere i contenuti della relazione svolta, che ha puntualizzato le questioni di fondo, fa riferimento all'importante vertice italo – svizzero in corso a Berna per ribadire le note preoccupazioni circa lo stato dei collegamenti tra i due Paesi non adeguatamente presi in considerazione dall'articolo 13 del provvedi-

mento in esame. Osservando come l'asse delle comunicazioni europee sia ormai da Genova ad Amsterdam, sottolinea la strategia della Svizzera che non a caso sta investendo nel trasporto ferroviario mentre l'Italia non fa che accumulare ritardi.

Manifesta quindi ulteriori motivi di preoccupazione per quanto attiene al rischio che la scommessa di Expo 2015 sia perduta ed invita ad una maggiore attenzione per l'Europa multiculturale, valorizzando il ruolo degli istituti italiani di cultura all'estero.

Laura GARAVINI (PD), *relatore*, formula quindi una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere favorevole come formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.

INTERROGAZIONI

Giovedì 30 gennaio 2014. — Presidenza del vicepresidente Andrea MANCIULLI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri Mario Giro.

La seduta comincia alle 15.

5-01990 Amendola: Sui recenti sviluppi della situazione in Ucraina.

Il sottosegretario Mario GIRO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Vincenzo AMENDOLA (PD), nel preannunciare la presentazione di una risoluzione sulla situazione dell'Ucraina, sottolinea il rilievo geo-strategico di quel Paese, auspicando un'azione più incisiva da parte dell'Unione europea, che deve superare la frontiera delle sue debolezze sia a Sud verso il Mediterraneo che ad Est verso il Partenariato orientale. Nel rammentare

come il Presidente della Commissione europea non abbia escluso il ricorso a sanzioni, al pari degli Stati Uniti d'America e della stessa Germania, si sofferma sulla duplice anima dell'Ucraina richiamando l'Unione europea alla sua responsabilità di non limitarsi ai buoni sentimenti, ma di incidere affinché siano interrotti i processi autodistruttivi in corso nel suo vicinato. Sollecitando infine un maggiore impegno anche da parte dell'Alto Rappresentante Catherine Ashton, confida che l'Europa si consideri chiamata a causa a tutela dei principi di pace, solidarietà e cooperazione su cui è stata costruita e che ultimamente sembra spesso aver dimenticato.

Mario MARAZZITI (PI), intervenendo sui lavori della Commissione, ricorda che il Comitato permanente sui diritti umani da lui presieduto ha audito ieri alcuni rappresentanti della Comunità ucraina in Italia e dei movimenti di protesta, raccogliendone l'ansia di libertà e la forte aspirazione europea, unitamente ad una serie di testimonianze di gravi violazioni dei diritti umani, tra cui la minaccia, di marca staliniana, alla Chiesa Uniate di ritiro dell'autorizzazione all'esercizio del culto. Al riguardo, fa presente che trasmetterà alle autorità di Governo i materiali documentali ricevuti. Nell'associarsi al preannuncio di presentazione di una risoluzione fatto dal collega Amendola, richiama la responsabilità dell'Italia come secondo Paese di destinazione della diaspóra ucraina. Auspica pertanto che l'Italia e l'Europa attuino un cambio di passo e corrispondano anche alle richieste di aiuto umanitario ed asilo politico.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.20.

ALLEGATO 1

DL 145/13: Interventi urgenti di avvio del piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. (C. 1920 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La III Commissione,

esaminato, per gli aspetti di propria competenza, il disegno di legge n. 1920 di conversione del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del Piano « *Destinazione Italia* », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015;

espresso apprezzamento per le misure finalizzate ad attrarre nuovi investimenti esteri ed a promuovere il *made in Italy*, che sorgono dalla consapevolezza di una forte correlazione tra attrazione di investimenti esteri e ripresa di competitività del sistema-Italia;

valutate in termini positivi le norme a sostegno dell'internazionalizzazione delle nostre imprese introdotte dall'articolo 5, che opera il rifinanziamento nel 2014 delle attività di promozione dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane-ICE;

rilevata parimenti la positività delle altre misure intese a favorire l'apertura del nostro sistema alle esportazioni, quali quelle riguardanti l'ampliamento dei consorzi per l'internazionalizzazione delle imprese agricole, facilitazioni nell'ottenimento di certificati e documenti anche in lingua inglese, e misure volte a favorire il funzionamento delle Camere italo-estere ed estere in Italia;

sottolineata l'opportunità, sempre in tale ottica, delle disposizioni volte ad individuare forme di agevolazione per la concessione di visti di ingresso in Italia connessi a *start-up*, prevedendo alcune facilitazioni per categorie di richiedenti il visto particolarmente significative per la promozione del sistema Italia;

segnalata l'esigenza di riequilibrare la perdita di competitività che deriva alle società ed ai professionisti italiani operanti all'estero dal combinato disposto delle norme vigenti delle norme in materia di IVA introdotte con la legge di stabilità 2013 e di quelle in materia previdenziale;

rilevata in termini critici l'assenza di disposizioni di raccordo e di coordinamento tra le misure introdotte nel provvedimento e quelle riguardanti le attività della rete degli istituti italiani all'estero, che pure costituiscono un fattore centrale di proiezione internazionale del nostro sistema-Paese;

auspicato che gli Istituti italiani di cultura, in quanto proiezione strategica del sistema Italia e in considerazione della loro capacità di produrre bilanci di spesa in attivo, siano esclusi dagli interventi di cui all'articolo 14 del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito con legge n. 135 del 2012, riguardante misure di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, e dal relativo programma di attuazione per il comparto esteri e della rete diplomatico-consolare,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

5-01990 Amendola: Sui recenti sviluppi della situazione in Ucraina.**TESTO DELLA RISPOSTA**

1. Vorrei innanzitutto segnalare come il Governo italiano e, *in primis*, la Ministro Bonino segua con costante attenzione le evoluzioni della crisi in Ucraina, anche attraverso il nostro Ambasciatore a Kiev. Fin dall'inizio dei disordini abbiamo espresso fortissima preoccupazione per le possibili degenerazioni violente della protesta, che hanno causato numerosi feriti e vittime fra i manifestanti e fra le forze dell'ordine. Sia a titolo nazionale, che nel più ampio contesto dell'Unione europea, l'Italia ha lanciato appelli al Governo ed alle opposizioni in Ucraina, affinché sia posta fine agli scontri e si ristabilisca un clima di reciproca fiducia, avviando un dialogo inclusivo per una soluzione condivisa e sostenibile della crisi nel paese.

2. In tale prospettiva, su istruzione del Ministro Bonino, il Vice Ministro Dassù ha ricevuto lo scorso 24 gennaio l'Ambasciatore d'Ucraina, al quale ha fatto stato dell'apprensione di parte italiana per le derive violente della crisi, reiterando l'invito al Governo di Kiev ad assicurare il diritto di libera espressione e di manifestare pacificamente. In tale ottica, abbiamo accolto con soddisfazione l'abrogazione della maggior parte dei provvedimenti in materia di ordine pubblico varati lo scorso 19 gennaio, che rischiavano di penalizzare fortemente il diritto di associazione e di manifestazione, così come l'approvazione, ieri sera, della legge che concede l'amnistia ai manifestanti arrestati durante le proteste, avvenute a partire dal 27 dicembre scorso, a condizione che i manifestanti liberino gli edifici governativi occupati. Al contempo, non abbiamo mancato di invitare le opposizioni a non far prevalere sentimenti di radicali-

simo al loro interno, considerando con spirito costruttivo le aperture offerte del Presidente Yanukovych.

3. Il Governo sostiene, inoltre, con convinzione la continuazione degli sforzi dell'Unione europea, a partire da quelli del Commissario europeo Štefan Füle, appena rientrato dall'Ucraina, e dell'Alto Rappresentante per la Politica Estera Ashton, che martedì sera è tornata a Kiev per nuovi incontri con il Governo e le opposizioni. Abbiamo inoltre, in raccordo con i nostri *partner* comunitari, manifestato piena disponibilità ad appoggiare iniziative di facilitazione del dialogo tra l'attuale dirigenza ucraina e i movimenti di opposizione che l'UE, in coordinamento con OSCE e Consiglio d'Europa, sta valutando in queste ore. Riteniamo infatti necessario evitare che un Paese importante come l'Ucraina, che due mesi fa era addirittura in procinto di firmare l'Accordo di Associazione con l'UE, valichi pericolosi crinali che possano condurlo alla disgregazione. Resta infatti ancora forte al momento il rischio di frammentazione e di spaccature. Escacerbare violenza e risentimento equivarrebbe, per l'Ucraina, a neutralizzare irrimediabilmente i progressi compiuti sulla via dell'integrazione economica con l'Unione europea.

4. Intendiamo dunque continuare a lavorare in tutte le sedi per un costruttivo coinvolgimento di quegli attori internazionali che siano in grado di offrire un concreto contributo per l'avvio di una soluzione negoziata e sostenibile. La Ministro Bonino ne ha ampiamente discusso con i colleghi europei in occasione dell'ultimo Consiglio Affari Esteri del 20 gen-

naio, che ha adottato delle conclusioni che richiamano il Governo ucraino al pieno rispetto del diritto di riunione e alla libertà di stampa esercitati in modo pacifico, invitando al contempo ad indagare sugli atti di violenza compiuti e assicurare i responsabili alla giustizia. Lo stesso Presidente del Consiglio, ieri a Bruxelles assieme alla Ministro Bonino e ad altri Ministri per l'incontro con i Vertici della Commissione Europea, ha fatto stato della grande preoccupazione che c'è per quanto sta avvenendo in Ucraina, esortando a lavorare intensamente perché le porte dell'Europa restino aperte per l'Ucraina e affermando che la violenza e la repressione non sono la strada. Non manchiamo e non mancheremo inoltre di evocare gli sviluppi in Ucraina anche nei contatti bilaterali con esponenti dei Governi dei

Paesi più direttamente interessati. A questo riguardo, segnalo che il Vice Ministro Dassù è a Mosca per consultazioni bilaterali con il Vice Ministro russo Meshkov.

5. Quanto infine alla possibilità di sanzioni, evocata dall'onorevole interrogante, riteniamo necessario ricorrere a cautela e ponderazione. Da un lato, infatti, le sanzioni non paiono una soluzione alla più impellente urgenza del momento, quella di porre fine alle violenze e agli scontri di piazza. Dall'altro esse comportano il concreto rischio di isolare il Paese, allontanando quella prospettiva di associazione politica ed integrazione economica con l'UE – nell'ambito del Partenariato Orientale – che tutti, alla vigilia del Vertice di Vilnius del 28 novembre scorso, eravamo pronti a sostenere.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	63
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva in materia di servitù militari.	
Audizione del sindaco del comune di La Maddalena (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	63

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 30 gennaio 2014.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.45 alle 9.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 30 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Elio VITO.

La seduta comincia alle 9.

Indagine conoscitiva in materia di servitù militari.

Audizione del sindaco del comune di La Maddalena.
(Svolgimento e conclusione).

Elio VITO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare

della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Angelo COMITI, *sindaco del comune di La Maddalena*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Gian Piero SCANU (PD), Salvatore CICU (FI-PdL) e Emanuela CORDA (M5S).

Angelo COMITI, *sindaco del comune di La Maddalena*, replica, quindi, ai quesiti ed alle osservazioni formulate.

Elio VITO, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera nonché della direttiva 2012/52/UE comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro. Atto n. 54 (Rilievi alla XII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	65
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/62/UE che modifica la direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale. Atto n. 56 (Rilievi alla XII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	67
Schema di decreto ministeriale in materia di ammortizzatori sociali in deroga. Atto n. 74 (Rilievi alla XI Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	69

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. Atto n. 50 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	71
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2013. Atto n. 71 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	73
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione delle note metodologiche e del fabbisogno standard per ciascun comune e provincia relativi alle funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo. Atto n. 41 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	75

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis. C. 1864 Governo.	
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre. C. 1836 Governo (Relazioni alla XIV Commissione) (<i>Seguito esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione sul disegno di legge C. 1864 – Relazione favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione sul disegno di legge C. 1836</i>)	79

Interventi urgenti di avvio del piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. C. 1920 Governo (Parere alle Commissioni VI e X) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, e osservazione</i>)	82
AVVERTENZA	92

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Giovedì 30 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 9.40.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera nonché della direttiva 2012/52/UE comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro.

Atto n. 54.

(Rilievi alla XII Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Luigi BOBBA (PD), *relatore*, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame reca attuazione della direttiva 2011/24/UE, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, nonché della direttiva 2012/52/UE relativa a misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro. Ricorda che il provvedimento è corredato di relazione tecnico-finanziaria, vidimata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato. Con riferimento agli articoli da 1 a 19, recanti assistenza sanitaria transfrontaliera, rileva che per quanto riguarda l'assistenza sanitaria transfrontaliera propriamente

detta, l'invarianza degli effetti per la finanza pubblica, come specificato nella relazione tecnica è assicurata: dal rimborso di prestazioni erogate in uno Stato UE a un soggetto assicurato in Italia qualora le stesse fossero state comunque prestate *in loco*, con importi esattamente corrispondenti; dall'erogazione di prestazioni a soggetti assicurati in altri Stati UE alle stesse condizioni economiche di quelle cui sono soggetti gli assicurati italiani, eventualmente contingentando l'accesso per comprovati « motivi imperativi di interesse generale ». Tali precondizioni sembrano assicurate dagli articoli 5 e 8. Premessa la necessità di una conferma in proposito, osserva che, con riguardo ai medesimi articoli, nel parere della Conferenza Stato-regioni si sottolinea, per un verso, che i prestatori di assistenza sanitaria devono applicare ai pazienti esteri non solo gli stessi onorari ma anche le stesse tariffe applicate ai pazienti nazionali, per altro verso, che i rimborsi andrebbero effettuati al netto della compartecipazione del paziente alle spese. In ordine a tali osservazioni e ai conseguenti effetti finanziari, ritiene che andrebbe acquisito l'avviso del Governo. Con riferimento agli adempimenti in capo alle amministrazioni pubbliche (regioni, ASL, Ministero della salute), ritiene che andrebbero forniti dati ed elementi volti a confermare la sostenibilità degli stessi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per quanto attiene l'istituzione del Punto di contatto nazionale e dell'organismo di coordinamento e monitoraggio, nell'ambito del Ministero della salute, andrebbero altresì forniti chiarimenti circa le modalità di funzionamento di tali organismi, al fine di confermarne

la sostenibilità ad invarianza di oneri. Ritiene opportuno acquisire elementi di valutazione circa le modalità di partecipazione dell'Italia allo sviluppo delle reti di riferimento europee ERN e, in generale, alle attività di monitoraggio, con particolare riguardo all'eventuale necessità di ricorrere a nuovi investimenti al fine di implementare le dotazioni strumentali necessarie ad adempiere a detto monitoraggio.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI rileva che l'invarianza degli effetti per la finanza pubblica risulta assicurata dalle precondizioni previste dagli articoli 5 e 8, come precisato nella relazione tecnica, in particolare sia dal rimborso di prestazioni effettuate in uno Stato UE a un soggetto assicurato in Italia, qualora le stesse fossero state comunque prestate *in loco*, con importi esattamente corrispondenti, sia dall'erogazione di prestazioni a soggetti assicurati in altri Stati UE alle stesse condizioni economiche di quelle cui sono soggetti gli assicurati italiani, eventualmente contingentando l'accesso per comprovati « motivi imperativi di interesse generale ». Per quanto concerne l'istituzione del Punto di contatto nazionale, rappresenta che lo sviluppo di tale struttura è strettamente connesso alla realizzazione del progetto interregionale « portale per la trasparenza dei servizi per la salute », finalizzato ad assicurare un rafforzamento del sistema dell'assistenza sanitaria transfrontaliera, con particolare attenzione agli adempimenti previsti dalla direttiva 2011/24/UE, oltre alle attività strategiche finalizzate all'espletamento degli obblighi informativi, a carico del Punto di contatto nazionale. In proposito, fa presente che in data 8 novembre 2013 è stata approvata la delibera CIPE di assegnazione alla regione Veneto della quota accantonata del Fondo sanitario nazionale 2011 sulle somme vincolate per gli obiettivi prioritari e di rilievo nazionale per il citato progetto interregionale. Osserva infine che, anche per quanto riguarda le modalità di partecipazione da parte dell'Italia allo sviluppo delle reti di riferi-

mento europee (ERN), è stata considerata l'istituzione di un organismo di coordinamento e monitoraggio, come discende dall'articolo 13, comma 3, dello schema di decreto in esame, sulla base di una valutata precondizione di invarianza di spesa.

Luigi BOBBA (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera nonché della direttiva 2012/52/UE comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro (atto n. 54);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo secondo il quale:

l'invarianza degli effetti per la finanza pubblica risulta assicurata dalle precondizioni previste dagli articoli 5 e 8, come precisato nella relazione tecnica, in particolare sia dal rimborso di prestazioni effettuate in uno Stato UE a un soggetto assicurato in Italia, qualora le stesse fossero state comunque prestate *in loco*, con importi esattamente corrispondenti, sia dall'erogazione di prestazioni a soggetti assicurati in altri Stati UE alle stesse condizioni economiche di quelle cui sono soggetti gli assicurati italiani, eventualmente contingentando l'accesso per comprovati « motivi imperativi di interesse generale »;

lo sviluppo del Punto di contatto nazionale è strettamente connesso alla realizzazione del progetto interregionale « portale per la trasparenza dei servizi per la salute », in corso di definizione, finalizzato ad assicurare sia un rafforzamento del sistema dell'assistenza sanitaria transfrontaliera, con particolare attenzione agli adempimenti previsti dalla direttiva

2011/24/UE, sia le attività strategiche volte all'espletamento degli obblighi informativi, a carico del citato Punto di contatto nazionale;

ai fini della partecipazione dell'Italia allo sviluppo delle reti di riferimento europee (ERN), è stata prevista l'istituzione di un organismo di coordinamento e monitoraggio, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del presente schema di decreto legislativo, nel rispetto di una puntuale clausola di invarianza finanziaria,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo ».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/62/UE che modifica la direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale.

Atto n. 56.

(Rilievi alla XII Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Luigi BOBBA (PD), *relatore*, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame reca disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, di attuazione della direttiva 2011/62/UE, che modifica le direttive 2001/83/CE e CE 2003/94/CE, recante il codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano al fine di impedire l'ingresso di medicinali falsificati. Ricorda che il testo in esame è corredato di relazione tecnica, positivamente verificata dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Con riferimento agli articoli da 1 a 3, recanti attuazione della direttiva 2011/

62/UE, premesso che molte delle funzioni indicate dal provvedimento in esame sono già attualmente svolte dalle autorità competenti, ritiene opportuno chiarire se l'attività di verifica di cui all'articolo 1, comma 1, punti 9 e 21, possa essere svolta, rispettivamente dall'AIFA e dalle regioni, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Come rilevato nella relazione tecnica, infatti, tale attività comporta un incremento del numero di ispezioni che, nel caso dell'AIFA, ove richiesto dagli Stati membri della UE o dall'EMA, possono essere svolte anche all'estero. Con riferimento al punto 6, secondo capoverso, relativo alla tracciatura europea dei medicinali, ritiene che andrebbero chiarite le modalità con cui l'AIFA ed il Ministero della salute intendano adeguarsi al nuovo sistema senza che si determinino oneri aggiuntivi, anche al termine del periodo transitorio previsto. Con riferimento all'istruttoria da parte dell'AIFA dei medicinali notificati (punto 16) la relazione tecnica specifica che la tariffa, da istituire con apposito decreto ministeriale, dovrà coprire i costi relativi all'istruttoria medesima. Evidenzia in proposito che tale previsione non è invece riportata nel testo della norma. In ogni caso andrebbe confermata l'effettiva idoneità del meccanismo tariffario a garantire la copertura integrale dei costi di istruttoria anche sotto il profilo dell'allineamento temporale fra tali spese e le entrate tariffarie.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, nel rilevare preliminarmente la neutralità finanziaria del provvedimento nel suo complesso, con specifico riferimento alle osservazioni formulate all'articolo 1, comma 1, punti 9 e 21, fa presente che le attività di verifica di cui al punto 9, che prevede gli accertamenti sulla produzione di medicinali, sostanze attive ed eccipienti attraverso una procedura di ispezione effettuata dall'AIFA, in cooperazione con l'EMA, sono svolte per lo più sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 219 del 2006. Rileva che occorre peraltro tenere presente che,

qualora si ravvisasse un eventuale nuovo onere a carico dell'AIFA, l'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, prevede specificamente che le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto-legge sono aggiornate con decreto del Ministro della salute, da adottare entro il 30 novembre 2012, con un incremento del 10 per cento dei relativi importi, applicabile dal 1° gennaio 2013. La citata disposizione stabilisce altresì che con lo stesso decreto sono individuate, in misura che tiene conto delle affinità tra le prestazioni rese, le tariffe relative a prestazioni non ancora tariffate ed è stabilito, nella misura del 20 per cento dell'importo dovuto per ciascuna autorizzazione all'immissione in commercio, il diritto annuale dovuto per ciascuna registrazione di un medicinale omeopatico e per ciascuna registrazione di un medicinale di origine vegetale basata sull'impiego tradizionale. La medesima norma dispone infine che, a decorrere dal 2014, entro il mese di marzo di ogni anno, le tariffe e il diritto annuale sono aggiornati, con le stesse modalità, sulla base delle variazioni annuali dell'indice ISTAT del costo della vita riferite al mese di dicembre. Ritene dunque che, alla luce di quanto testé riferito, la disposizione non possa conseguentemente comportare alcun maggiore onere a carico del bilancio dello Stato. In relazione alla osservazione formulata in merito all'articolo 1, comma 1, punto 21, dello schema di decreto in esame, relativo alla distribuzione di sostanze attive, rileva che gli articoli 99 e 100, inseriti nel Titolo VII del decreto legislativo n. 29 del 2006, contemplano che la autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso dei medicinali nonché delle materie prime farmacologicamente attive, sia rilasciata dalla regione o dalla provincia autonoma. Il citato punto 21, che inserisce l'articolo 108-*bis* al menzionato decreto legislativo n. 219 del 2006, si limita a proceduralizzare, in base alla valutazione del rischio, una attività che, come sopra indicato, viene già svolta dalla regione o provincia autonoma. In relazione alle osservazioni formulate con ri-

ferimento all'articolo 1, comma 1, punto 6, secondo capoverso, relativo alla tracciatura dei medicinali, evidenzia che l'articolo 1, comma 12, lettera *e*), della direttiva 2011/62/UE stabilisce che « i costi del sistema di archivi sono a carico dei titolari dell'autorizzazione alla fabbricazione dei medicinali che presentano le caratteristiche di sicurezza ». Precisa pertanto che la norma non genera ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Infine, in merito all'osservazione relativa alla disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, punto 16, secondo la quale il testo della norma non prevede una specifica tariffa diretta a coprire i costi dell'istruttoria da parte dell'AIFA, conferma il principio secondo cui la tariffa copre integralmente i costi del servizio e precisa che non sussistono disallineamenti temporali tra tariffe e spese, in quanto la riscossione della tariffa precede l'espletamento delle relative attività. Evidenzia altresì che la disposizione in questione aggiunge all'articolo 99 del decreto legislativo n. 219 del 2006 il comma 3-*bis*, ai sensi del quale, testualmente, « il Ministero della salute, con proprio decreto, su proposta dell'AIFA, fissa una tariffa che deve essere corrisposta per l'esame della notifica di cui al comma 3, limitatamente ai medicinali per i quali non è stata rilasciata un'autorizzazione ai sensi del regolamento (CE) n. 726/2004 ». Rileva che in ogni caso, qualora si ravvisassero prestazioni non tariffate, soccorrerebbe la previsione di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, in precedenza richiamata.

Luigi BOBBA (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/162/UE che modifica la direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano,

al fine di impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale (atto n. 56);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:

le attività di verifica cui è tenuta l'AIFA in collaborazione con l'EMA, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, punto 9, in materia di accertamenti sulla produzione di medicinali, sostanze attive ed eccipienti, sono per lo più già svolte sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 219 del 2006;

qualora si ravvisasse un eventuale nuovo onere a carico dell'AIFA, la procedura prevista dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, consentirebbe di provvedere alla relativa compensazione, senza aggravio di oneri per la finanza pubblica;

le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, punto 21, che prevedono che l'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso dei medicinali, nonché delle materie prime farmacologicamente attive, sia rilasciata dalla regione o dalla provincia autonoma, si limita a proceduralizzare un'attività già svolta dai suddetti enti;

la tracciatura europea dei medicinali prevista dall'articolo 1, comma 1, punto 6, secondo capoverso, essendo effettuata con costi a carico dei titolari dell'autorizzazione alla fabbricazione dei suddetti medicinali non determinerà nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

il meccanismo tariffario già previsto a legislazione vigente, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto-legge n. 158 del 2012, è tale da garantire la copertura integrale dei costi di istruttoria a carico dell'AIFA per i medicinali notificati di cui all'articolo 1, comma 1, punto 16, anche con riferimento all'allineamento temporale tra le suddette spese e le entrate tariffarie;

qualora si ravvisassero prestazioni non tariffate, si applicherebbe comunque la procedura prevista dal citato articolo 13, comma 2, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo in oggetto ».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto ministeriale in materia di ammortizzatori sociali in deroga.

Atto n. 74.

(Rilievi alla XI Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 28 gennaio 2014.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, ricorda che nella seduta precedente il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti sullo schema di decreto ministeriale in esame.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, con riferimento all'assenza di una relazione tecnica al provvedimento, già rilevata dal relatore nel corso della seduta precedente, informa che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso e quindi condiviso la stima degli oneri fatta pervenire dal Coordinamento generale statistico attuariale dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS), istituto vigilato dal medesimo Ministero. Circa la richiesta di informazioni in merito ai parametri utilizzati dall'INPS ai fini della predisposizione della relazione inerente la valutazione dei sopra menzionati oneri allegata al provvedimento, segnala

che tali dati costituiscono un'elaborazione dei dati storici relativi agli anni 2012 e 2013, nei confronti dei quali l'INPS ha effettuato simulazioni in relazione ai parametri di eleggibilità e di durata previsti dal decreto, stimando pertanto gli oneri previsti, distintamente per le prestazioni di cassa integrazione guadagni (CIG) e di mobilità. Osserva altresì che il riconoscimento degli ammortizzatori sociali in deroga non può che avvenire, come previsto dalla normativa primaria richiamata dallo schema di decreto ministeriale in esame, nel limite delle risorse programmate a tali fini a legislazione vigente, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 54 del 2013.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, rimarca la delicatezza del provvedimento in esame, segnalando la necessità di procedere ad una puntuale definizione degli effettivi fabbisogni connessi all'applicazione degli ammortizzatori sociali in deroga, alla luce anche delle riserve contenute nel parere reso sull'atto in questione dalla Conferenza permanente Stato-regioni. Ricorda al riguardo che, nel corso degli ultimi, mesi successivi interventi legislativi hanno già disposto il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga e che la risoluzione con la quale la Camera ha approvato la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2013 aveva previsto un incremento delle risorse da destinare agli stessi, circostanza che non si è peraltro allo stato realizzata. Esprime quindi preoccupazione in ordine al fatto che le dotazioni attualmente stanziare potrebbero non rivelarsi sufficienti a fronte degli effettivi fabbisogni che dovessero determinarsi nel corso del 2014, con il rischio così di generare conseguenze negative sul piano sociale la cui soluzione richiederebbe, a sua volta, l'adozione di specifici interventi, anche di carattere finanziario. Ritiene pertanto che il Governo debba prestare particolare attenzione alla questione degli ammortizzatori sociali in deroga, procedendo, in sede di predisposizione del prossimo Documento

di economia e finanza per il 2014, ad una stima quanto più possibile puntuale dell'effettivo andamento dei fabbisogni connessi ai predetti strumenti di protezione sociale e delle corrispondenti risorse da riservare ad essi. Ciò premesso, formula quindi la seguente proposta di parere:

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto ministeriale in materia di ammortizzatori sociali in deroga (atto n. 74);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:

i parametri utilizzati dall'INPS costituiscono un'elaborazione dei dati storici relativi agli anni 2012 e 2013 nei confronti dei quali il medesimo Istituto ha effettuato simulazioni in relazione ai parametri di eleggibilità e di durata previsti dal decreto, stimando pertanto gli oneri indicati dalla relazione allegata al provvedimento distintamente per le prestazioni di cassa integrazione guadagni e di mobilità;

il riconoscimento degli ammortizzatori sociali in deroga non può che avvenire, come previsto dalla normativa primaria richiamata dallo schema di decreto ministeriale, nel limite delle risorse programmate a tal fine a legislazione vigente ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 54 del 2013,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto ».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 10.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 30 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 10.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici.

Atto n. 50.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Francesco LAFORGIA (PD), *relatore*, fa presente che lo schema di decreto legislativo reca il recepimento della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. In relazione agli articoli da 1 a 36, sulle autorizzazioni per l'utilizzo di animali a fini scientifici o educativi, osserva che il provvedimento in esame sembra riproporre, a fronte di esigenze di controllo crescenti nel settore della sperimentazione animale, il meccanismo di copertura dei costi connessi al rilascio delle autorizzazioni già previsto a legislazione vigente, in base al quale le spese per ispezioni e controlli sono poste a carico dei soggetti richiedenti. A tal proposito ritiene opportuno acquisire la conferma del Governo circa il mantenimento e l'efficacia di tale meccanismo di copertura anche nella nuova disciplina in esame e circa la sua applicabilità a tutte le autorità pubbliche a cui gli articoli da 1 a 36 affidano funzioni di controllo (Ministero della salute, comuni, aziende sanitarie locali). Riguardo agli articoli da 37 a 41, sulle competenze del Ministero della salute e delle altre autorità pubbliche, osserva che il testo e la relazione tecnica non recano una quantificazione

complessiva degli oneri connessi all'attuazione dell'articolo 37 – sviluppo di approcci di ricerca alternativi e formazione degli operatori – ma si limitano a indicare le diverse fonti di finanziamento destinate ad assicurare la copertura delle predette spese. Ritiene quindi necessario acquisire elementi di valutazione in merito all'entità di tali oneri in relazione alle specifiche tipologie di attività da finanziare, anche al fine di valutare la compatibilità di dette spese rispetto ai mezzi di finanziamento previsti, che presentano le caratteristiche di seguito indicate. Evidenzia, in particolare, che il testo prevede, quali fonti di finanziamento: introiti (non quantificati) da sanzioni di nuova istituzione; impiego di fondi per la ricerca; utilizzo del Fondo per l'attuazione delle politiche comunitarie. Quanto agli introiti da sanzioni pecuniarie, segnala che si tratta di risorse caratterizzate, per loro natura, da margini di incertezza, sia con riferimento alla possibile variabilità del gettito nel tempo sia con riferimento alla stessa efficacia dello strumento, volto a disincentivare i comportamenti dai quali dovrebbero invece scaturire gli effetti di maggiore entrata. Pertanto, al fine di verificare la coerenza fra gli adempimenti cui si intende dare esecuzione e l'effettiva disponibilità dei mezzi finanziari da utilizzare, ritiene opportuno acquisire chiarimenti circa: l'entità delle somme che si prevede di introitare attraverso l'applicazione delle nuove sanzioni; il loro carattere effettivamente aggiuntivo rispetto a quanto attualmente acquisito a normativa vigente (carattere aggiuntivo a cui è necessariamente subordinata la possibilità di utilizzare tali somme per l'esecuzione di compiti attualmente non previsti); il carattere, vincolante o meno, delle attività da finanziare, che si riflette sulla modulabilità dei relativi oneri. Riguardo all'utilizzo dei fondi per la ricerca (di carattere permanente) e del Fondo per l'attuazione delle politiche comunitarie (limitatamente al triennio 2014-2016), evidenzia come non appaiano evidenti i profili applicativi della disciplina, in base ai quali una parte della spesa si esaurirebbe con il terzo anno

mentre altra parte continuerebbe a manifestarsi in misura ridotta. In merito ai possibili effetti derivanti dall'incremento delle attività di vigilanza e di controllo affidate alle amministrazioni competenti, prende atto degli elementi forniti dalla relazione tecnica, secondo la quale si provvederà ad un aggiornamento degli importi delle tariffe a carico degli operatori sulla base dei costi dei servizi resi. In proposito ritiene che andrebbe verificata – come già osservato con riferimento ai precedenti articoli da 1 a 36 – l'effettiva possibilità che il meccanismo di copertura operi per tutte le autorità pubbliche a cui le norme affidano funzioni di controllo (Ministero della salute, regioni, comuni, aziende sanitarie locali) e che esso risulti comunque efficace sia in termini quantitativi sia in termini di allineamento temporale fra oneri e mezzi di copertura. Sugli aspetti richiamati ritiene quindi necessario acquisire una valutazione del Governo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento alle risorse utilizzate con finalità di copertura (articolo 41), ricorda che quelle relative all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 502 del 1992 sono iscritte nel capitolo 3392 dello stato di previsione del Ministero della salute (fondo occorrente per il finanziamento delle attività di ricerca corrente e finalizzata, nonché di sperimentazione in materia sanitaria). Segnala che tale capitolo è rifinanziato annualmente dalla tabella C allegata alla legge di stabilità. In considerazione di ciò, in conformità alla prassi vigente, ritiene che la riduzione della suddetta autorizzazione di spesa – articolo 41, comma 2, lettera *b*) – andrebbe integrata con il seguente inciso « come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 ». Evidenzia inoltre che, ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera *c*), è previsto l'utilizzo del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie (capitolo 7493 – Ministero dell'economia e delle finanze) che, pur essendo iscritto tra le spese di conto capitale è utilizzato, per prassi, anche per la copertura di spese di

parte corrente. Invita quindi il rappresentante del Governo a fornire i chiarimenti richiesti.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, con riferimento al meccanismo di copertura dei costi, fa presente che l'importo delle tariffe di spettanza statale e locale sarà determinato con successivi provvedimenti amministrativi, anche al fine di garantire l'allineamento temporale tra gli eventuali oneri e i relativi mezzi di copertura. Precisa inoltre che i costi per l'espletamento delle attività ispettive da parte degli enti istituzionalmente preposti sono a carico della fiscalità generale, restando, invece, a carico dell'operatore i costi per i controlli effettuati su richiesta e a beneficio dello stesso, mediante versamento della tariffa all'uopo prevista che, nelle more dell'adozione del nuovo decreto ministeriale, è individuata nel decreto ministeriale 19 luglio 1993, e successive modificazioni. Rileva altresì che la quantificazione dei costi relativa alla formazione degli operatori, di cui all'articolo 37, è stata effettuata tenendo conto del numero degli stabilimenti utilizzatori attualmente autorizzati (pari a 410), del numero medio di unità di personale presente nei suddetti stabilimenti (pari a 3) e del costo medio di formazione pro capite (pari a 700 euro). Con riferimento alla quantificazione degli oneri connessi allo sviluppo di approcci di ricerca alternativi, puntualizza che essa è stata effettuata valutando che lo sviluppo e la validazione di un metodo diagnostico implica un costo variabile dai 40 agli 80 mila euro e che, sulla base di economie di scala, in un triennio si arriva allo sviluppo e alla validazione di circa 10 metodi sostitutivi. Relativamente a quanto osservato in ordine agli introiti derivanti dal pagamento di sanzioni pecuniarie, conferma che trattasi di risorse caratterizzate per loro natura da margini di incertezza, tuttavia osserva che tale fonte di finanziamento è stata individuata in attuazione a quanto stabilito dal criterio di delega di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *i*), della legge n. 96 del 2013. Precisa, infine, che l'ammontare degli oneri relativi alla

formazione e all'aggiornamento degli operatori, di cui all'articolo 37, è pari a 2.583.000 euro nel triennio 2014-2016.

Francesco LAFORGIA (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (atto n. 50),

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:

l'importo delle tariffe di spettanza statale e locale sarà determinato con successivi provvedimenti amministrativi, anche al fine di garantire l'allineamento temporale tra gli eventuali oneri e i relativi mezzi di copertura;

la quantificazione dei costi relativa alla formazione degli operatori, di cui all'articolo 37, è stata effettuata tenendo conto del numero degli stabilimenti utilizzatori attualmente autorizzati, del numero medio di unità di personale presente nei suddetti stabilimenti e del costo medio di formazione *pro capite*;

l'ammontare degli oneri relativi alla formazione e all'aggiornamento degli operatori, di cui all'articolo 37, è pari a 2.583.000 euro nel triennio 2014-2016,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2013.

Atto n. 71.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 22 gennaio 2014.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI sottolinea come la destinazione delle risorse relative all'otto per mille a finalità diverse da quelle di carattere sociale previste dalla legge n. 222 del 1985, disposta con successivi provvedimenti legislativi, sia riconducibile a scelte di natura politica, determinate dalla particolare situazione di crisi economica e finanziaria verificatasi nell'anno appena trascorso. Nel far presente che è necessario avviare una riflessione in ordine a tale utilizzo difforme, assicura che il Governo, con l'entrata in vigore dell'articolo 2-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, come novellato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 82 del 2013, a partire dal 1° gennaio 2014, ogni qualvolta si verifichi un utilizzo difforme delle risorse destinate all'otto per mille da parte di provvedimenti legislativi di iniziativa del Governo, quest'ultimo dovrà riferire alle competenti Commissioni parlamentari, in ordine alle modalità di reintegrazione delle predette risorse e alle conseguenti iniziative da adottare in merito.

Giuseppe DE MITA (PI), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2013 (atto n. 71),

premesso che:

il presente schema di decreto, adottato il 20 dicembre 2013, provvede alla ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione

statale per il 2013 sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti nell'anno 2010 sulle dichiarazioni dei redditi riferiti all'anno 2009;

lo schema di decreto risulta presentato tardivamente rispetto alla tempistica indicata nel decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998 n. 76, recante Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, che ne prevede la trasmissione al Parlamento entro il 30 settembre di ogni anno e l'adozione entro il 30 novembre;

la quota oggetto di riparto pari a 404.771 euro è notevolmente inferiore a quanto teoricamente spettante allo Stato sulla base delle scelte dei contribuenti, pari a euro 169.899.025, in quanto essa è stata progressivamente decurtata ai sensi di diverse disposizioni legislative intercorse, che ne hanno disposto la parziale destinazione ad altre finalità;

come si evince dal preambolo dello schema di decreto, in ragione dell'esiguità dei fondi stanziati per l'anno 2013, si è ritenuto operare una scelta tra le categorie e gli interventi ammessi, destinando l'intero importo disponibile alla categoria « Fame nel mondo » in ragione del fatto che la cooperazione ai Paesi in via di sviluppo costituisce una priorità di politica estera dell'Italia,

valutato positivamente il fatto che l'articolo 2-bis, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 82 del 2013, prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, ove sia stata disposta, con un provvedimento legislativo di iniziativa governativa, la riduzione o la diversa destinazione delle risorse di cui al comma 1, il Governo riferisce alle competenti Commissioni parlamentari in merito alle modalità di reintegrazione delle risorse medesime e alle conseguenti iniziative;

ritenuto che, in tal modo, nel prossimo futuro, dovrebbero essere contempe-

rate le criticità dovute all'eventuale riduzione delle risorse dell'otto per mille a gestione statale con il rispetto delle scelte operate dai contribuenti in sede di dichiarazione dell'IRPEF,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Maino MARCHI (PD), nell'esprimere apprezzamento riguardo alla novità normativa testé richiamata dal rappresentante del Governo, ricorda come gli interessati abbiano presentato, per l'anno 2013, numerose richieste di partecipazione alla ripartizione, corredate dalla prescritta documentazione, e come tali richieste, pur essendo state valutate dagli uffici competenti allo svolgimento della relativa istruttoria, non siano state soddisfatte a causa dell'esiguità delle risorse oggetto di riparto. Nel sottolineare come le predette attività abbiano determinato oneri sia a carico dei richiedenti sia della pubblica amministrazione, chiede al Governo di valutare la possibilità di considerare come automaticamente ripresentate, per l'anno 2014, le domande in questione.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, concordando con le osservazioni dell'onorevole Marchi, assume un impegno in tal senso.

Maino MARCHI (PD) chiede al relatore di riformulare la sua proposta di parere in modo da tener conto dell'impegno testé assunto dal Governo.

Giuseppe DE MITA (PI), *relatore*, accogliendo la richiesta dell'onorevole Marchi, riformula la proposta di parere nei seguenti termini:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille

dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2013 (atto n. 71),

premessi che:

il presente schema di decreto, adottato il 20 dicembre 2013, provvede alla ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2013 sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti nell'anno 2010 sulle dichiarazioni dei redditi riferiti all'anno 2009;

lo schema di decreto risulta presentato tardivamente rispetto alla tempistica indicata nel decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998 n. 76, recante Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, che ne prevede la trasmissione al Parlamento entro il 30 settembre di ogni anno e l'adozione entro il 30 novembre;

la quota oggetto di riparto pari a 404.771 euro è notevolmente inferiore a quanto teoricamente spettante allo Stato sulla base delle scelte dei contribuenti, pari a euro 169.899.025, in quanto essa è stata progressivamente decurtata ai sensi di diverse disposizioni legislative intercorse, che ne hanno disposto la parziale destinazione ad altre finalità;

come si evince dal preambolo dello schema di decreto, in ragione dell'esiguità dei fondi stanziati per l'anno 2013, si è ritenuto operare una scelta tra le categorie e gli interventi ammessi, destinando l'intero importo disponibile alla categoria « Fame nel mondo » in ragione del fatto che la cooperazione ai Paesi in via di sviluppo costituisce una priorità di politica estera dell'Italia;

valutato positivamente il fatto che l'articolo 2-bis, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 82 del 2013, prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, ove sia stata disposta, con un provvedimento legislativo di iniziativa

governativa, la riduzione o la diversa destinazione delle risorse di cui al comma 1, il Governo riferisce alle competenti Commissioni parlamentari in merito alle modalità di reintegrazione delle risorse medesime e alle conseguenti iniziative;

ritenuto che, in tal modo, nel prossimo futuro, dovrebbero essere contenute le criticità dovute all'eventuale riduzione delle risorse dell'otto per mille a gestione statale con il rispetto delle scelte operate dai contribuenti in sede di dichiarazione dell'IRPEF;

preso atto dell'impegno del Governo, in considerazione dell'esiguità delle risorse oggetto di riparto nell'anno 2013, a valutare la possibilità di considerare come automaticamente ripresentate per l'anno 2014 le domande presentate dagli interessati nel medesimo anno 2013, già valutate positivamente dall'amministrazione in sede di istruttoria,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta di parere del relatore, come riformulata.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore come riformulata.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione delle note metodologiche e del fabbisogno standard per ciascun comune e provincia relativi alle funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo.

Atto n. 41.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 22 gennaio 2014.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, ricorda che nella precedente seduta il rappresentante del Governo si era riservato di fornire ulteriori chiarimenti sulle questioni da lui richiamate.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, con riferimento al provvedimento in oggetto, segnala che in data 23 dicembre 2013 sono state approvate in sede di Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF) le note metodologiche relative a tutte le funzioni fondamentali individuate dal decreto legislativo n. 216 del 2010. Ritiene pertanto che i concreti effetti derivanti dall'introduzione dei fabbisogni standard possano essere utilmente analizzati e valutati nella attuale fase transitoria, anche in considerazione della completa attuazione dei principi e dei criteri direttivi, individuati dalla legge n. 42 del 2009, con riferimento all'entità e al riparto dei fondi perequativi per gli enti locali. Ritiene inoltre che debbano essere previsti gli opportuni correttivi nella rilevazione dei costi per quei comuni che hanno appostato nelle «Altre funzioni generali» tutto il salario accessorio pagato dall'ente, nonché con riferimento alla verifica e al riallineamento delle eventuali difformità di imputazione riguardanti gli oneri comuni all'esercizio di più funzioni. Rileva altresì l'opportunità che sia esplicitata una modalità di raccordo tra i dati relativi all'annualità 2009, con quelli concernenti l'annualità 2010, nonché con quelli più recentemente disponibili, rispetto ai quali appare necessario proseguire l'attività di rilevazione ed aggiornamento. Reputa peraltro essenziale che sia proseguito il lavoro di misurazione e organizzazione dei dati con riferimento a tutte le sei funzioni fondamentali dei comuni e a tutte le funzioni delle province, adottando i necessari interventi di correzione e riallineamento, alla luce delle informazioni acquisite sul complesso delle funzioni fondamentali, anche attraverso una fase di verifica in contraddittorio con gli enti interessati, definendo i LEP, almeno per le funzioni di istruzione pubblica, e i LEA

per le funzioni del settore sociale. Ravvisa altresì l'opportunità che si utilizzino i dati relativi ai fabbisogni *standard*, ai fini del riparto del fondo di solidarietà comunale, solo previa individuazione delle capacità fiscali per comune e provincia e previo raffronto tra i fabbisogni stessi e le predette capacità fiscali. Considera infine necessario che siano assunte le opportune iniziative per assicurare il raccordo tra il processo di determinazione dei fabbisogni *standard* e le modifiche in corso relative all'assetto e alle funzioni degli enti locali.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione delle note metodologiche e del fabbisogno *standard* per ciascun comune e provincia relativi alle funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo (atto n. 41);

premessi che:

la legge n. 42 del 2009, recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, persegue l'obiettivo prioritario di ispirare a principi di efficienza, efficacia ed equità l'intero quadro della spesa pubblica locale, al fine di definire criteri di regolazione della spesa maggiormente coerenti con il binomio autonomia/responsabilità, superando la tecnica dei trasferimenti fondati sulla spesa storica;

in particolare, l'articolo 11 della legge n. 42 del 2009 stabilisce che le spese riconducibili alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, come individuate dalla legislazione statale, siano finanziate integralmente in base al fabbisogno *standard*, tramite tributi propri, partecipazioni al gettito di tributi erariali e regionali, addizionali a tali tributi, nonché attraverso il fondo perequativo;

la dimensione di tale fondo, alimentato dalla fiscalità generale, ai sensi del successivo articolo 13 della medesima legge n. 42 del 2009, è determinata, per ciascun livello di governo, con riguardo all'esercizio delle funzioni fondamentali, in misura uguale alla differenza tra il totale dei fabbisogni *standard* per le medesime funzioni e il totale delle entrate standardizzate di applicazione generale spettanti ai comuni e alle province;

in questo quadro, il decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, in attuazione della delega in materia di federalismo fiscale di cui alla legge n. 42 del 2009, ha introdotto nell'ordinamento i fabbisogni *standard* che costituiscono i nuovi parametri cui ancorare il finanziamento delle spese fondamentali di comuni, città metropolitane e province, senza fare alcuno specifico riferimento, come invece previsto dalla medesima legge n. 42, ai livelli essenziali di assistenza (LEA) e ai livelli essenziali di prestazione (LEP);

la metodologia per la determinazione dei fabbisogni *standard* costituisce un'operazione tecnicamente complessa, per la cui effettuazione il decreto legislativo n. 216 definisce una serie di elementi da utilizzare, quali l'individuazione dei modelli organizzativi e dei livelli quantitativi delle prestazioni, l'analisi dei costi finalizzata all'individuazione di quelli più significativi e alla determinazione degli intervalli di normalità, la definizione di un sistema di indicatori per valutare l'adeguatezza dei servizi e consentire agli enti locali di migliorarli;

la procedura di messa in pratica di tale metodo è affidata alla Società Soluzioni per il Sistema Economico – SO.S.E. s.p.a – che può avvalersi dell'Istituto per la finanza e per l'economia locale IFEL, nonché dell'ISTAT;

le metodologie risultanti da tale attività sono sottoposte alla valutazione della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, nonché del Ministero dell'economia e delle finanze;

la nota metodologica e il fabbisogno *standard* per ogni singolo Comune sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, previo parere della Commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale e delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario;

con riferimento ai comuni, il decreto legislativo n. 216, così come confermato dalla legge di stabilità per il 2013, prevede che siano calcolati i fabbisogni *standard* con riguardo alle seguenti funzioni fondamentali: funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, funzioni di polizia locale, funzioni di istruzione pubblica; funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti; funzioni concernenti la gestione del territorio e dell'ambiente; funzioni riguardanti il settore sociale;

al momento risulta approvato un solo provvedimento, vale a dire il D.P.C.M. del 21 dicembre 2012, recante le note metodologiche per i fabbisogni *standard* delle funzioni fondamentali di polizia locale per i comuni e dei servizi del mercato del lavoro per le province;

rilevato che:

il 20 dicembre 2012 la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF) ha approvato le note metodologiche – oggetto del presente schema di decreto – per la determinazione dei fabbisogni *standard* relativi alle funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo dei comuni e delle province, elaborate dalla SO.S.E., con la consulenza scientifica di IFEL;

ciascuna Nota metodologica sottolinea che il calcolo è limitato alla spesa corrente di competenza finanziaria 2009, ossia agli impegni di spesa di tale anno, al netto degli « Interessi passivi e oneri finanziari diversi », degli « Oneri straordinari della gestione corrente » e degli « Ammortamenti di esercizio »;

i fabbisogni *standard* stimati nella Nota, facendo riferimento ad un periodo diverso da quello di applicazione, non hanno diretta valenza dal punto di vista finanziario, ma sono solo di ausilio al calcolo dei coefficienti di riparto relativamente ai singoli Servizi, che a loro volta concorrono alla determinazione di un coefficiente di riparto complessivo, che si renderà disponibile a conclusione del processo che condurrà alla stima dei fabbisogni *standard* per tutte le sei funzioni fondamentali individuate dal decreto legislativo n. 216 del 2010;

rilevato altresì che, come emerso nel corso della audizioni svolte dalla Commissione, per quanto riguarda lo schema di decreto in oggetto:

per un numero non secondario di comuni, nel certificato di conto consuntivo tutto il salario accessorio è stato attribuito alle poste contabili delle « Altre funzioni generali », rendendo in tal modo di scarso significato economico il valore di tale aggregato di spesa, posto che i comuni con una spesa eccessiva rispetto allo *standard* risultano proprio quelli che contabilmente hanno iscritto nelle « Altre funzioni generali » tutto il salario accessorio pagato dall'ente;

è necessario garantire omogeneità di trattamento agli oneri comuni all'esercizio di più funzioni;

le rilevazioni per singola funzione sono state condotte sull'annualità immediatamente disponibile, sicché mentre per le funzioni di polizia locale e per le funzioni generali di amministrazione l'annualità di riferimento è il 2009, per le altre funzioni l'annualità di riferimento dovrebbe essere il 2010;

appare pertanto necessario esplicitare le modalità di raccordo tra i dati relativi all'annualità 2009, con quelli concernenti l'annualità 2010, nonché con quelli più recentemente disponibili;

la legge di stabilità per il 2014, laddove prevede di ripartire il 10 per cento del fondo di solidarietà comunale (FSC)

secondo i fabbisogni *standard* approvati dalla COPAFF, potrebbe determinare criticità, dal momento che il Fondo di solidarietà è destinato a compensare la perdita di gettito derivante dagli immobili di categoria D, mentre i fabbisogni *standard* dovrebbero assolvere a tutt'altra funzione ossia quella di assicurare agli enti locali un livello di risorse ottimale;

l'utilizzo dei dati relativi ai fabbisogni *standard*, ai fini del riparto del fondo di solidarietà comunale, quindi, in mancanza della previa individuazione delle capacità fiscali per comune e provincia e di un raffronto tra i fabbisogni stessi e le predette capacità fiscali, potrebbe avere l'effetto di penalizzare gli enti che utilizzano la leva fiscale per garantire maggiori servizi ai cittadini;

appare infine necessario ricordare il processo di determinazione dei fabbisogni *standard* con le modifiche in corso relative all'assetto e alle funzioni degli enti locali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) siano previsti gli opportuni correttivi nella rilevazione dei costi per quei comuni che hanno appostato nelle « Altre funzioni generali » tutto il salario accessorio pagato dall'ente, nonché con riferimento alla verifica e al riallineamento delle eventuali difformità di imputazione riguardanti gli oneri comuni all'esercizio di più funzioni;

2) sia esplicitata una modalità di raccordo tra i dati relativi all'annualità 2009, con quelli concernenti l'annualità 2010, nonché con quelli più recentemente disponibili, rispetto ai quali appare necessario proseguire l'attività di rilevazione ed aggiornamento;

3) sia proseguito il lavoro di misurazione e organizzazione dei dati con riferimento a tutte le sei funzioni fondamen-

tali dei comuni e a tutte le funzioni delle province, adottando i necessari interventi di correzione e riallineamento, alla luce delle informazioni acquisite sul complesso delle funzioni fondamentali, anche attraverso una fase di verifica in contraddittorio con gli enti interessati, definendo i LEP, almeno per le funzioni di istruzione pubblica, e i LEA per le funzioni del settore sociale;

4) si utilizzino i dati relativi ai fabbisogni *standard*, ai fini del riparto del fondo di solidarietà comunale, solo previa individuazione delle capacità fiscali per comune e provincia e previo raffronto tra i fabbisogni stessi e le predette capacità fiscali;

5) siano assunte le opportune iniziative per assicurare il raccordo tra il processo di determinazione dei fabbisogni *standard* e le modifiche in corso relative all'assetto e alle funzioni degli enti locali. »

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 10.25.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 30 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA, indi del vicepresidente Barbara SALTAMARTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 10.25.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis.
C. 1864 Governo.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre.

C. 1836 Governo.

(Relazioni alla XIV Commissione).

(Seguito esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole con condizioni, volte a

garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione sul disegno di legge C. 1864 – Relazione favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione sul disegno di legge C. 1836).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato da ultimo nella seduta del 23 gennaio 2014.

Dario PARRINI (PD) *relatore*, ricorda che nella precedente seduta erano stati richiesti al rappresentante del Governo alcuni chiarimenti sui provvedimenti in esame.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, con riferimento al disegno di legge recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis (C. 1864 Governo), chiarisce che, nella relazione tecnica, la quantificazione delle minori entrate derivanti dalle modifiche al regime IRPEF per i soggetti non residenti, di cui all'articolo 5, effettuata utilizzando i dati relativi all'anno 2010, risulta confermata anche utilizzando gli ultimi dati disponibili, relativi al 2012. Sempre in relazione all'articolo 5, assicura che la quantificazione delle minori entrate è stata effettuata in maniera molto prudente, presupponendo che tutti i soggetti rientranti nell'ambito di applicazione della disposizione abbiano diritto a fruire delle agevolazioni. Prosegue evidenziando che le modifiche alla disciplina sull'imposta sulle successioni e donazioni, di cui all'articolo 6, determinano una perdita di gettito potenziale di trascurabile entità e non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Alla luce delle modifiche introdotte dall'articolo 1, comma 582, della legge di stabilità 2014, segnala la necessità di incrementare di 0,2 milioni di euro annui, a decorrere dal 2014, la quantificazione delle minori entrate previste dall'articolo 7, recante di-

sposizioni sul valore delle attività detenute all'estero, e ad esse potrà provvedersi nell'ambito delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 25, comma 2. Evidenzia che le disposizioni di cui all'articolo 12, in materia di partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani o programmi in materia ambientale, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, così come quelle di cui all'articolo 15, in materia di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale, alle quale si provvede nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente, e all'articolo 16, in materia di inquinamento acustico. Conferma l'assenza di oneri per la finanza pubblica anche con riferimento all'articolo 19, per quanto riguarda l'attuazione degli adempimenti in materia di indagine in capo all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ai quali si potrà provvedere nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, e all'articolo 22, commi 1 e 2, in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, dal momento che le amministrazioni interessate procederanno al tempestivo pagamento delle obbligazioni contratte. In relazione all'articolo 23, specifica che la procedura di rivalsa nei confronti del magistrato responsabile, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 117 del 1988, risulta applicabile anche alla fattispecie del risarcimento dei danni per violazione manifesta del diritto dell'Unione Europea, pur in assenza di un esplicito richiamo testuale. Evidenzia infine che la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 25, comma 5, debba essere riferita, ai fini dell'eventuale riduzione delle spese rimodulabili, alla missione Giustizia e al programma Giustizia civile e penale e che la clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 25, comma 1, debba essere integrata precisando che gli oneri di 15,3 milioni di euro a decorrere dal 2016 hanno carattere annuo.

Con riferimento al disegno di legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre (C. 1836) evidenzia che il finanziamento degli oneri per i controlli effet-

tuati dalle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 1 e 2, pur in assenza di un espresso richiamo, avviene secondo quanto previsto dall'articolo 30 della legge n. 234 del 2012, il quale pone i suddetti oneri a carico dei soggetti interessati. In relazione all'articolo 5 conferma la neutralità finanziaria della delega in materia di fondi europei per il *venture capital* per l'imprenditoria sociale, specificando che dalla connessa disciplina fiscale non conseguiranno riduzioni di gettito. Conferma inoltre la neutralità finanziaria dell'articolo 6, concernente lo scambio di informazioni e *intelligence* tra le competenti autorità degli Stati membri dell'Unione europea. Rileva infine l'opportunità di modificare la formulazione delle clausole di neutralità finanziaria di cui agli articoli 4, comma 2, e 5, comma 2, in conformità alla prassi vigente.

Dario PARRINI (PD) *relatore*, formula quindi le seguenti proposte di relazione:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione, esaminato il disegno di legge recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-*bis* (C. 1864 Governo);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo secondo il quale:

i dati relativi alle dichiarazioni presentate nel 2010 per la quantificazione delle minori entrate derivanti dalle modifiche al regime IRPEF per i soggetti non residenti di cui all'articolo 5, risultano validi anche alla luce dei dati più aggiornati disponibili relativi alle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2012;

la quantificazione delle minori entrate derivanti dalle suddette detrazioni IRPEF per oneri e per il regime dei minimi è stata improntata ad elevati criteri di prudenzialità, dal momento che si anziché limitare la suddetta quantificazione ad una quota della platea, gli effetti di gettito sono stati calcolati nell'ipotesi

che la totalità dei soggetti individuati possieda le caratteristiche per fruire delle suddette agevolazioni;

le modifiche alla disciplina sull'imposta sulle successioni e donazioni, di cui all'articolo 6, determinano una perdita di gettito potenziale di trascurabile entità e quindi non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

la quantificazione delle minori entrate previste dall'articolo 7, recante disposizioni sul valore delle attività detenute all'estero, deve essere aggiornata alla luce delle modifiche introdotte dall'articolo 1, comma 582, della legge di stabilità 2014. tale quantificazione deve essere incrementata di 0,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2014 e ai relativi oneri potrà provvedersi nell'ambito delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 25, comma 2;

le disposizioni in materia di partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani o programmi in materia ambientale, di cui all'articolo 12, in quanto prevedono obblighi informativi per lo più già previsti a legislazione vigente non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

alle disposizioni in materia di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale, di cui all'articolo 15, potrà provvedersi nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente;

dall'attuazione dei criteri previsti per la delega al Governo in materia di inquinamento acustico, di cui all'articolo 16, non deriveranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

all'attuazione degli adempimenti in materia di indagine in capo all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, volti ad assicurare l'applicazione del regolamento UE 1227/2011 concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso, di cui all'articolo 19, si potrà provvedere nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente;

le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 1 e 2, in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali non comporteranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal momento che le amministrazioni interessate procederanno al tempestivo pagamento delle obbligazioni contratte;

la procedura di rivalsa nei confronti del magistrato responsabile ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 117 del 1988, risulta applicabile, pur in mancanza di un esplicito richiamo testuale, anche alla fattispecie del risarcimento dei danni per violazione manifesta del diritto dell'Unione Europea di cui all'articolo 23;

la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 25, comma 5, deve intendersi riferita, ai fini dell'eventuale riduzione delle spese rimodulabili, alla missione Giustizia e al programma Giustizia civile e penale;

rilevata l'opportunità di integrare la clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 25, comma 1, precisando il carattere annuo degli oneri, pari a 15,3 milioni di euro, previsti a decorrere dal 2016,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 25, comma 1, sostituire le parole da 3,7 milioni fino a 15,3 milioni di euro con le seguenti: 3,9 milioni di euro per l'anno 2014, a 20,64 milioni di euro per l'anno 2015 e a 15,5 milioni di euro annui;

all'articolo 25, comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , iscritte nel programma « Giustizia civile e penale » della missione « Giustizia » dello stato di previsione del Ministero della Giustizia. »

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione, esaminato il disegno di

legge recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre (C. 1836 Governo);

per quanto riguarda i profili di merito,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE SUL COMPLESSO DEL DISEGNO DI LEGGE

per quanto riguarda i profili finanziari,

preso atto dei chiarimenti del Governo secondo il quale:

il meccanismo di finanziamento degli oneri per i controlli effettuati dalle pubbliche amministrazioni, per effetto del quale gli stessi sono posti a carico dei soggetti interessati secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio, è direttamente regolato dall'articolo 30, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012, anche in assenza di un esplicito richiamo alle citate disposizioni, posto che tale legge definisce i principi generali cui deve attenersi la legge di delegazione europea;

dall'attuazione dei principi e dei criteri previsti per la delega in materia di fondi europei per il *venture capital* per l'imprenditoria sociale, di cui all'articolo 5, che prevedono il coordinamento con la disciplina fiscale vigente in materia di organismi di investimento collettivo del risparmio, non deriverà minor gettito fiscale con conseguenti effetti negativi sulla finanza pubblica;

le disposizioni relative allo scambio di informazioni e *intelligence* tra le competenti autorità degli Stati membri dell'Unione europea, di cui all'articolo 6, potranno essere effettivamente attuate senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

rilevata l'opportunità di modificare in conformità alla prassi vigente le clausole di neutralità finanziaria di cui agli articoli 4, comma 2, e 5, comma 2:

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 4, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: della presente disposizione con le seguenti: del presente articolo;

all'articolo 5, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: della presente disposizione con le seguenti: del presente articolo. ».

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con le proposte del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva le proposte del relatore e nomina il deputato Dario Parrini quale relatore presso la XIV Commissione.

Interventi urgenti di avvio del piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015.

C. 1920 Governo.

(Parere alle Commissioni VI e X).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, e osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 22 gennaio 2014.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, depositando agli atti della Commissione la documentazione predisposta dai dicasteri competenti, fa presente quanto segue.

Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 1, relativamente ai commi da 7 a 9, la prevista modifica dei criteri di tariffazione non avrà un impatto complessivamente negativo sul gettito IVA, anche

in considerazione degli effetti macroeconomici attesi dalla citata riduzione. Con riferimento ai commi da 11 a 14, concernenti la centrale termoelettrica a carbone sul territorio del Sulcis Iglesiente, l'utilizzo delle risorse della Cassa conguaglio non comporterà effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, dal momento che la stessa Cassa liquiderà il contributo solo a valle dell'acquisizione di quanto prelevato dalla tariffa elettrica con modalità che saranno definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Poiché la esplicita abrogazione del comma 14 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 35 del 2005 produrrà l'effetto di determinare la dismissione della miniera di carbone sita nel territorio del Sulcis Iglesiente e la conseguente cessazione della relativa gestione temporanea, deve ritenersi conseguentemente abrogato anche il successivo comma 14-*bis* del medesimo articolo 11, che reca un'autorizzazione di spesa di 15 milioni di euro per la gestione temporanea della citata miniera. La quantificazione degli oneri di cui al comma 13, che autorizza la regione Sardegna a bandire, entro il 30 giugno 2016, una gara per realizzare una centrale termoelettrica a carbone, non è esplicitamente indicata, in quanto ad essa potrà provvedersi solo sulla base di parametri tecnici definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, fermo restando che, comunque, alla copertura dei medesimi oneri si provvederà a carico del sistema elettrico italiano.

Con riferimento alla clausola di neutralità finanziaria prevista dal comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 185 del 2000, come novellato dall'articolo 2, comma 1 lettera *b*), del provvedimento in esame, rileva che la stessa appare ultronea, dal momento che, ai sensi del successivo articolo 4-*bis* del citato decreto legislativo, alla concessione delle agevolazioni previste dalle suddette norme si provvederà nell'ambito delle disponibilità del fondo rotativo dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa. Il fondo rotativo dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa, al

16 gennaio 2014, reca disponibilità destinate alla concessione di mutui a tasso agevolato sul conto corrente n. 22048, pari a circa 98 milioni di euro, e disponibilità destinate alla concessione di mutui a fondo perduto sul conto corrente n. 22043, pari a circa 107 milioni di euro.

Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, fa presente quanto segue. Le risorse da individuare nell'ambito della programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari, ai fini della concessione di un credito di imposta per attività di ricerca e di sviluppo, nella misura complessiva di 600 milioni di euro per il triennio 2014-2016, costituiscono un limite massimo di spesa. Il rispetto del citato limite di spesa sarà assicurato dal decreto interministeriale di attuazione, di cui al comma 12, che disciplinerà le modalità attuative del credito di imposta in esame, fermo restando che, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo, per la fruizione del beneficio l'impresa dovrà presentare un'istanza telematica che sarà vagliata dal soggetto gestore *ex ante*. Nell'ambito del predetto limite di spesa saranno ricomprese anche le spese per la certificazione contabile necessaria per accedere al beneficio, per un ammontare non superiore a 5 mila euro per ciascun beneficiario. Le procedure contabili di versamento all'entrata e di successiva riassegnazione alla spesa delle risorse individuate nell'ambito del programma operativo nazionale per il rifinanziamento del credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo, di cui al comma 13, saranno realizzate con una tempistica tale da assicurare la piena compensazione degli effetti della disposizione con riferimento anche al saldo di cassa.

Relativamente alle disposizioni di cui all'articolo 4, fa presente quanto segue. Le disposizioni di cui al comma 1, in materia di siti di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale, disciplinando le procedure per l'individuazione e la programmazione degli interventi da realizzare di intesa con i soggetti privati, presentano carattere ordinamentale, fermo restando che la partecipazione fi-

nanziaria dei Ministeri dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a tali attività potrà avere luogo solo nei limiti degli stanziamenti di bilancio effettivamente disponibili a legislazione vigente e già destinati a tali finalità. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 7, con il quale saranno adottate le disposizioni per la concessione del credito di imposta in favore delle imprese sottoscrittrici degli accordi di programma in materia ambientale, garantirà il rispetto del limite di spesa previsto dal comma 14. Il rispetto del limite di spesa previsto per gli anni 2014 e 2015 dal comma 14, concernente il credito d'imposta a favore delle imprese sottoscrittrici di accordi di programma, è garantito dal fatto che le somme occorrenti per la copertura dell'onere sono versate sulla contabilità speciale n. 1778 gestita dall'Agenzia delle entrate e saranno utilizzate per la compensazione delle minori entrate, secondo la tempistica necessaria, anche nel caso in cui l'utilizzo del credito di imposta avvenga successivamente al 31 dicembre 2015.

In merito alle disposizioni di cui all'articolo 5, per il miglioramento degli *standard* operativi degli uffici doganali, rileva che lo stesso avverrà nei limiti delle facoltà assunzionali previsti a legislazione vigente e, quindi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 9, appare idonea ad escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri, dal momento che non sono previste nuove attività a carico delle amministrazioni interessate, ma semplificazioni procedurali e modifiche dei requisiti per il conseguimento dei visti in favore di studenti, ricercatori e lavoratori altamente qualificati.

Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 6, fa presente quanto segue. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, recanti finanziamenti per la digitalizzazione e l'ammodernamento tecnologico, presentano carattere programmatico e la loro attivazione è subordinata alle procedure necessarie per l'utilizzo delle risorse dei fondi strutturali comunitari. La desti-

nazione delle somme non impiegate per l'erogazione dei contributi per la televisione digitale terrestre e per l'accesso alla banda larga alle nuove finalità, previste dai commi 8 e 9, ossia al riconoscimento di misure compensative per il rilascio di frequenze televisive digitali che diano luogo ad accertate situazioni interferenziali, non determinerà disallineamenti rispetto agli effetti già scontati a legislazione vigente sui saldi di finanza pubblica. I meccanismi autorizzativi per la concessione del credito di imposta per la connettività digitale per le piccole e medie imprese saranno disciplinati dal decreto attuativo, di cui al comma 11, nei limiti di spesa previsti e le amministrazioni competenti potranno svolgere i compiti ad esse assegnati con le risorse già disponibili a legislazione vigente. Il rispetto dei predetti limiti di spesa, in particolare, sarà assicurato dal versamento delle occorrenti risorse sulla contabilità speciale n. 1778, gestita dall'Agenzia delle entrate, che sarà disposto con una tempistica tale da consentire la piena compensazione delle minori entrate, anche nel caso in cui l'utilizzo del credito di imposta avvenisse successivamente al 31 dicembre 2016.

Relativamente alle disposizioni di cui all'articolo 8, rileva che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, cui compete l'adozione di misure di implementazione del sistema di registrazione e raccolta dei dati provenienti dai meccanismi elettronici di registrazione delle attività dei veicoli, potrà provvedere alle suddette attività nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, posto che il trattamento dei dati da parte del CED del predetto Ministero è già operativo.

Con riferimento ai meccanismi autorizzativi disciplinati dal decreto attuativo di cui all'articolo 9, comma 4, recante un credito di imposta per favorire la diffusione della lettura, fa presente che gli stessi garantiranno il rispetto del limite di spesa previsto dal successivo comma 5 del medesimo articolo 9 e le amministrazioni competenti potranno svolgere i compiti

previsti con le risorse già disponibili a legislazione vigente. Il rispetto dei predetti limiti di spesa, in particolare, sarà assicurato dal versamento delle occorrenti risorse sulla contabilità speciale n. 1778, gestita dall'Agenzia delle entrate, che sarà disposto con una tempistica tale da consentire la piena compensazione delle minore entrate, anche nel caso in cui l'utilizzo del credito di imposta avvenisse successivamente al 31 dicembre 2016.

In merito alle disposizioni di cui all'articolo 11, in materia di credito agevolato e di partecipazione al capitale delle società cooperative, rileva che le stime previste dalla relazione tecnica sono state effettuate ritenendo che gli eventuali effetti che ne derivano in termini di maggiore ricorso al credito e di partecipazione al capitale possano configurarsi come rinuncia a maggior gettito.

Relativamente alla stima degli oneri derivanti dall'articolo 12, commi 4 e 7, che introduce l'opzionalità del regime sostitutivo sui finanziamenti a medio e lungo termine ed estende l'applicabilità dell'imposta sostitutiva anche alle modificazioni o all'estinzione dei finanziamenti strutturati come prestiti obbligazionari, fa presente che essa è stata effettuata utilizzando l'aliquota dello 0,25 per cento, dal momento che la possibilità di opzione è riconosciuta per i soli finanziamenti non assistiti da garanzia reale, mentre quella del 2 per cento si applica ai soli mutui ipotecari aventi durata superiore ai 18 mesi erogati per l'acquisto di immobili diversi dalla prima casa.

Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 13, fa presente quanto segue. Il cambiamento di destinazione delle risorse derivanti dalle revoche delle assegnazioni già disposte con delibera del CIPE e relative ad interventi non avviati, nell'ambito del programma delle infrastrutture strategiche, di cui ai commi da 1 a 4, non determinerà nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto a valere sulle originarie destinazioni non sono state assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti e l'utilizzo delle relative risorse non determinerà disallineamenti rispetto agli

effetti già scontati a legislazione vigente sui saldi di finanza pubblica. La proroga al 31 dicembre 2010 della revocabilità dei finanziamenti assegnati dal CIPE destinati alle infrastrutture strategiche, di cui al comma 8, avrà ad oggetto spese già scontate nei tendenziali a legislazione vigente. L'accesso a nuovo debito da parte del comune di Napoli per il finanziamento della metropolitana, di cui al comma 9, non dovrebbe compromettere la procedura di riequilibrio finanziario adottata dal suddetto comune, atteso che il suddetto nuovo debito sarà sottoscritto tenendo comunque conto degli interventi di risanamento sottesi alla procedura di riequilibrio stesso. L'esclusione dell'immatricolazione dei carrelli per brevi spostamenti, di cui al comma 12, non determinerà minori entrate per le province in quanto tali carrelli, essendo beni comuni, non sono stati oggetto fino ad ora di trascrizione e pertanto non hanno generato entrate per imposte provinciali di trascrizione. L'ENAC potrà svolgere i nuovi compiti di verifica dell'effettivo rispetto delle procedure concorrenziali da parte dei gestori aeroportuali, secondo quanto previsto dai commi 14 e 15, a valere sulle risorse già disponibili a legislazione vigente. La quantificazione delle entrate derivanti dalle addizionali comunali sui diritti di imbarco, di cui ai commi da 16 a 18, è stata effettuata tenendo conto che nei transiti esentati rientrano i passeggeri in partenza dagli scali nazionali e transitanti in altro scalo domestico, indipendentemente dalla destinazione del volo, al fine di evitare la doppia imposizione su ciascun passeggero, sia come passeggero originante che come passeggero in transito. L'utilizzo delle risorse relative ai trasferimenti correnti da parte dello Stato all'ENAC, di cui al comma 18, iscritte nel capitolo 1921 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, non pregiudicherà lo svolgimento delle funzioni cui l'ente è preposto, comprese le nuove funzioni attribuite dal presente provvedimento, posto che tali risorse, riferendosi all'abbattimento dei canoni di concessione per gli

aeroporti che non hanno ancora sottoscritto contratti di programma, si sono rese disponibili in seguito alla conclusione dei suddetti contratti da parte degli aeroporti di maggior traffico quali Roma, Milano e Venezia. La quantificazione degli oneri derivanti dalla decontribuzione delle indennità di volo, di cui ai commi 19 e 20, non tiene conto, in via prudenziale, degli effetti fiscali indotti relativi all'aumento della base imponibile IRES, considerato che la quota ampiamente più rilevante della minore contribuzione è a carico di imprese del settore, che risultano incapienti ai fini dell'IRES. La quantificazione degli oneri derivanti dai commi 19 e 20 rileva nella misura di 28 milioni di euro per il 2014, ai soli fini del saldo netto da finanziare, mentre, tenendo conto degli oneri per contribuzione figurativa, esso si riduce a 14 milioni di euro relativamente ai saldi di fabbisogno e indebitamento netto. L'utilizzo, delle risorse riscosse dall'ENAV per lo svolgimento dei servizi di navigazione aerea di rotta svolti a favore del traffico aereo civile, di cui al comma 20, non pregiudicherà gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse, in quanto, per effetto dell'entrata in vigore dell'articolo 4, comma 41, della legge n. 183 del 2011, che ha ridotto il novero delle esenzioni concernenti le tariffe di navigazione aerea riscosse dall'ENAV, tale ente si trova a riscuotere risorse eccedenti rispetto a quelle spettanti per il servizio reso, per un ammontare almeno pari a 28 milioni di euro. I versamenti all'entrata del bilancio dello Stato che l'ENAV dovrà effettuare nella misura di 28 milioni di euro per l'anno 2014, ai sensi del comma 20, determineranno effetti di pari ammontare su tutti i saldi di finanza pubblica, con conseguente miglioramento, al netto degli oneri derivanti dalla citata decontribuzione, dei saldi di fabbisogno e indebitamento netto di 14 milioni di euro. L'importo di 500 milioni di euro, destinato al finanziamento delle iniziative di cui al comma 24, in materia di valorizzazione di specifiche aree territoriali, in vista dell'EXPO 2015, rappresenta un limite mas-

simo di spesa, e gli importi effettivi e le annualità di riferimento saranno determinati, ai sensi del successivo comma 27, nell'ambito della riprogrammazione del piano di azione e coesione e dei programmi operativi 2007 e 2013.

Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 14, fa presente quanto segue. La destinazione dei maggiori introiti derivanti dall'incremento delle sanzioni amministrative pecuniarie a misure finalizzate alla vigilanza, al contrasto al lavoro sommerso e irregolare e alla prevenzione e alla sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui comma 1, lettera c), avverrà in maniera tale da garantire l'allineamento temporale tra le procedure di versamento all'entrata delle suddette risorse e la loro riassegnazione alle spese. Gli ulteriori adempimenti assegnati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali connessi all'approvazione della programmazione delle verifiche ispettive degli enti pubblici che gestiscono forme di assicurazioni obbligatorie, di cui al comma 1, lettera d), saranno svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 1, lettera f), definirà le forme di implementazione e razionalizzazione nell'utilizzo da parte del personale ispettivo del mezzo proprio, tenendo conto anche degli oneri assicurativi, al fine di assicurare l'invarianza finanziaria. L'utilizzo del fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui al comma 2, nella misura di 5 milioni di euro per il 2014, 7 milioni di euro per il 2015 e 10,2 milioni di euro dall'anno 2016, non pregiudicherà gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sul medesimo fondo.

Dore MISURACA (NCD), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1920 Governo di conversione in legge del de-

creto-legge n. 145 del 2013, recante Interventi urgenti di avvio del piano “Destinazione Italia”, per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC – auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:

la riduzione delle tariffe elettriche derivante dalla modifica dei criteri di tariffazione di cui all'articolo 1, commi da 7 a 9, non avrà un impatto complessivamente negativo sul gettito IVA, anche in considerazione degli effetti macroeconomici attesi dalla citata riduzione;

l'utilizzo delle risorse della Cassa conguaglio, ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, commi da 11 a 14, concernente la centrale elettrica a carbone sul territorio del Sulcis Iglesiente, non comporterà effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, dal momento che la Cassa conguaglio liquiderà il contributo solo a valle dell'acquisizione di quanto prelevato dalla tariffa elettrica con modalità che saranno definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

poiché la esplicita abrogazione del comma 14 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 35 del 2005 produrrà l'effetto di determinare la dismissione della miniera di carbone sita nel territorio del Sulcis Iglesiente e la conseguente cessazione della relativa gestione temporanea, deve ritenersi conseguentemente abrogato anche il successivo comma 14-*bis* del medesimo articolo 11, che reca un'autorizzazione di spesa di 15 milioni di euro per la gestione temporanea della citata miniera;

la quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 13, che autorizza la regione Sardegna a bandire, entro il 30 giugno 2016, una gara per realizzare una centrale termoelettrica a carbone, non è esplicitamente indicata, in quanto ad essa potrà provvedersi solo sulla base di parametri tecnici definiti dall'Autorità per

l'energia elettrica e il gas, fermo restando che, comunque, alla copertura dei medesimi oneri si provvederà a carico del sistema elettrico italiano;

la clausola di neutralità finanziaria prevista al comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 185 del 2000, come novellato dall'articolo 2, comma 1 lettera b), del provvedimento in esame, appare ultronea, dal momento che, ai sensi del successivo articolo 4-*bis* del citato decreto legislativo, alla concessione delle agevolazioni previste dalle suddette norme si provvederà nell'ambito delle disponibilità del fondo rotativo dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa;

il fondo rotativo dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa, al 16 gennaio 2014, reca disponibilità destinate alla concessione di mutui a tasso agevolato sul conto corrente n. 22048, pari a circa 98 milioni di euro, e disponibilità destinate alla concessione di mutui a fondo perduto sul conto corrente n. 22043, pari a circa 107 milioni di euro;

le risorse da individuare nell'ambito della programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari, ai sensi dell'articolo 3, ai fini della concessione di un credito di imposta per attività di ricerca e di sviluppo, nella misura complessiva di 600 milioni di euro per il triennio 2014-2016, costituiscono un limite massimo di spesa;

il rispetto del citato limite di spesa sarà assicurato dal decreto interministeriale di attuazione, di cui al comma 12 del medesimo articolo 3, che disciplinerà le modalità attuative del credito di imposta in esame, fermo restando che, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo, per la fruizione del beneficio l'impresa dovrà presentare un'istanza telematica che sarà vagliata dal soggetto gestore *ex ante*;

nell'ambito del predetto limite di spesa saranno ricomprese anche le spese per la certificazione contabile necessaria

per accedere al beneficio, per un ammontare non superiore a 5 mila euro per ciascun beneficiario;

le procedure contabili di versamento all'entrata e di successiva riassegnazione alla spesa delle risorse individuate nell'ambito del programma operativo nazionale per il rifinanziamento del credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 3, comma 13, saranno realizzate con una tempistica tale da assicurare la piena compensazione degli effetti della disposizione con riferimento anche al saldo di cassa;

le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, in materia di siti di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale, disciplinando le procedure per l'individuazione e la programmazione degli interventi da realizzare di intesa con i soggetti privati, presentano carattere ordinamentale, fermo restando che la partecipazione finanziaria dei Ministeri dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a tali attività potrà avere luogo solo nei limiti degli stanziamenti di bilancio effettivamente disponibili a legislazione vigente e già destinati a tali finalità;

il decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui all'articolo 4, comma 7, con il quale saranno adottate le disposizioni per la concessione del credito di imposta in favore delle imprese sottoscrittrici degli accordi di programma in materia ambientale, garantirà il rispetto del limite di spesa previsto dal comma 14;

il rispetto del limite di spesa previsto per gli anni 2014 e 2015 dall'articolo 4, comma 14, concernente il credito d'imposta a favore delle imprese sottoscrittrici di accordi di programma, è garantito dal fatto che le somme occorrenti per la copertura dell'onere sono versate sulla contabilità speciale n. 1778 gestita dall'Agenzia delle entrate e saranno utilizzate per la compensazione delle minori entrate, secondo la tempistica necessaria, anche nel caso in cui l'utilizzo del credito di imposta avvenga successivamente al 31 dicembre 2015;

gli eventuali reclutamenti di personale previsti dall'articolo 5 per il miglioramento degli standard operativi degli uffici doganali avverrà nei limiti delle facoltà assunzionali previsti a legislazione vigente e, quindi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

la clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 5, comma 9, appare idonea ad escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri, dal momento che non sono previste nuove attività a carico delle amministrazioni interessate, ma semplificazioni procedurali e modifiche dei requisiti per il conseguimento dei visti in favore di studenti, ricercatori e lavoratori altamente qualificati;

le disposizioni di cui all'articolo 6, commi da 1 a 3, recanti finanziamenti per la digitalizzazione e l'ammodernamento tecnologico, presentano carattere programmatico e la loro attivazione è subordinata alle procedure necessarie per l'utilizzo delle risorse dei fondi strutturali comunitari;

la destinazione delle somme non impiegate per l'erogazione dei contributi per la televisione digitale terrestre e per l'accesso alla banda larga alle nuove finalità previste dall'articolo 6, commi 8 e 9, ossia al riconoscimento di misure compensative per il rilascio di frequenze televisive digitali che diano luogo ad accertate situazioni interferenziali, non determinerà disallineamenti rispetto agli effetti già scontati a legislazione vigente sui saldi di finanza pubblica;

i meccanismi autorizzativi per la concessione del credito di imposta per la connettività digitale per le piccole e medie imprese saranno disciplinati dal decreto attuativo di cui all'articolo 6, comma 11, nei limiti di spesa previsti e le amministrazioni competenti potranno svolgere i compiti ad esse assegnati con le risorse già disponibili a legislazione vigente;

il rispetto dei predetti limiti di spesa, in particolare, sarà assicurato dal versamento delle occorrenti risorse sulla

contabilità speciale n. 1778, gestita dall'Agenzia delle entrate, che sarà disposto con una tempistica tale da consentire la piena compensazione delle minore entrate, anche nel caso in cui l'utilizzo del credito di imposta avvenisse successivamente al 31 dicembre 2016;

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, cui compete, ai sensi dell'articolo 8, l'adozione di misure di implementazione del sistema di registrazione e raccolta dei dati provenienti dai meccanismi elettronici di registrazione delle attività dei veicoli, potrà provvedere alle suddette attività nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, posto che il trattamento dei dati da parte del CED del predetto Ministero è già operativo;

i meccanismi autorizzativi disciplinati dal decreto attuativo di cui all'articolo 9, comma 4, recante un credito di imposta per favorire la diffusione della lettura, garantiranno il rispetto del limite di spesa previsto dal successivo comma 5 del medesimo articolo 9 e le amministrazioni competenti potranno svolgere i compiti previsti con le risorse già disponibili a legislazione vigente;

il rispetto dei predetti limiti di spesa, in particolare, sarà assicurato dal versamento delle occorrenti risorse sulla contabilità speciale n. 1778, gestita dall'Agenzia delle entrate, che sarà disposto con una tempistica tale da consentire la piena compensazione delle minore entrate, anche nel caso in cui l'utilizzo del credito di imposta avvenisse successivamente al 31 dicembre 2016;

le stime previste dalla relazione tecnica relative alle disposizioni di cui all'articolo 11, in materia di credito agevolato e di partecipazione al capitale delle società cooperative, sono state effettuate ritenendo che gli eventuali effetti che ne derivano in termini di maggiore ricorso al credito e di partecipazione al capitale possano configurarsi come rinuncia a maggior gettito;

la stima degli oneri derivanti dall'articolo 12, commi 4 e 7, che introduce l'opzionalità del regime sostitutivo sui finanziamenti a medio e lungo termine ed estende l'applicabilità dell'imposta sostitutiva anche alle modificazioni o all'estinzione dei finanziamenti strutturati come prestiti obbligazionari, è stata effettuata utilizzando l'aliquota dello 0,25 per cento, dal momento che la possibilità di opzione è riconosciuta per i soli finanziamenti non assistiti da garanzia reale, mentre quella del 2 per cento si applica ai soli mutui ipotecari aventi durata superiore ai 18 mesi erogati per l'acquisto di immobili diversi dalla prima casa;

il cambiamento di destinazione delle risorse derivanti dalle revoche delle assegnazioni già disposte con delibera del CIPE e relative ad interventi non avviati, nell'ambito del programma delle infrastrutture strategiche, previsto dall'articolo 13, commi da 1 a 4, non determinerà nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto a valere sulle originarie destinazioni non sono state assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti e l'utilizzo delle relative risorse non determinerà disallineamenti rispetto agli effetti già scontati a legislazione vigente sui saldi di finanza pubblica;

la proroga al 31 dicembre 2010 della revocabilità dei finanziamenti assegnati dal CIPE destinati alle infrastrutture strategiche, di cui all'articolo 13, comma 8, avrà ad oggetto spese già scontate nei tendenziali a legislazione vigente;

l'accesso a nuovo debito da parte del comune di Napoli per il finanziamento della metropolitana previsto dall'articolo 13, comma 9, non dovrebbe compromettere la procedura di riequilibrio finanziario adottata dal suddetto comune, atteso che il suddetto nuovo debito sarà sottoscritto tenendo comunque conto degli interventi di risanamento sottesi alla procedura di riequilibrio stesso;

l'esclusione dell'immatricolazione dei carrelli per brevi spostamenti, di cui all'articolo 13, comma 12, non determi-

nerà minori entrate per le province in quanto tali carrelli, essendo beni comuni, non sono stati oggetto fino ad ora di trascrizione e pertanto non hanno generato entrate per imposte provinciali di trascrizione;

L'ENAC potrà svolgere i nuovi compiti di verifica dell'effettivo rispetto delle procedure concorrenziali da parte dei gestori aeroportuali, ai sensi dell'articolo 13, commi 14 e 15, a valere sulle risorse già disponibili a legislazione vigente;

la quantificazione delle entrate derivanti dalle addizionali comunali sui diritti di imbarco di cui all'articolo 13, commi da 16 a 18, è stata effettuata tenendo conto che nei transiti esentati rientrano i passeggeri in partenza dagli scali nazionali e transitanti in altro scalo domestico, indipendentemente dalla destinazione del volo, al fine di evitare la doppia imposizione su ciascun passeggero, sia come passeggero originante che come passeggero in transito;

L'utilizzo, previsto dall'articolo 13, comma 18, delle risorse relative ai trasferimenti correnti da parte dello Stato all'ENAC, iscritte nel capitolo 1921 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, non pregiudicherà lo svolgimento delle funzioni cui l'ente è preposto, comprese le nuove funzioni attribuite dal presente provvedimento, posto che tali risorse, riferendosi all'abbattimento dei canoni di concessione per gli aeroporti che non hanno ancora sottoscritto contratti di programma, si sono rese disponibili in seguito alla conclusione dei suddetti contratti da parte degli aeroporti di maggior traffico quali Roma, Milano e Venezia;

la quantificazione degli oneri derivanti dalla decontribuzione delle indennità di volo di cui all'articolo 13, commi 19 e 20, non tiene conto, in via prudenziale, degli effetti fiscali indotti relativi all'aumento della base imponibile IRES, considerato che la quota ampiamente più rilevante della minore contribuzione è a carico di imprese del settore, che risultano incapienti ai fini dell'IRES;

la quantificazione degli oneri derivanti dal suddetto articolo 13, commi 19 e 20, rileva nella misura di 28 milioni di euro per il 2014, ai soli fini del saldo netto da finanziare, mentre, tenendo conto degli oneri per contribuzione figurativa, esso si riduce a 14 milioni di euro relativamente ai saldi di fabbisogno e indebitamento netto;

L'utilizzo, previsto dall'articolo 13, comma 20, delle risorse rimosse dall'ENAV per lo svolgimento dei servizi di navigazione aerea di rotta svolti a favore del traffico aereo civile, non pregiudicherà gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse, in quanto, per effetto dell'entrata in vigore dell'articolo 4, comma 41, della legge n. 183 del 2011, che ha ridotto il novero delle esenzioni concernenti le tariffe di navigazione aerea rimosse dall'ENAV, tale ente si trova a riscuotere risorse eccedenti rispetto a quelle spettanti per il servizio reso, per un ammontare almeno pari a 28 milioni di euro;

i versamenti all'entrata del bilancio dello Stato che l'ENAV dovrà effettuare nella misura di 28 milioni di euro per l'anno 2014, ai sensi del predetto articolo 13, comma 20, determineranno effetti di pari ammontare su tutti i saldi di finanza pubblica, con conseguente miglioramento, al netto degli oneri derivanti dalla citata decontribuzione, dei saldi di fabbisogno e indebitamento netto di 14 milioni di euro;

L'importo di 500 milioni di euro, destinato al finanziamento delle iniziative di cui all'articolo 13, comma 24, in materia di valorizzazione di specifiche aree territoriali, in vista dell'EXPO 2015, rappresenta un limite massimo di spesa, e gli importi effettivi e le annualità di riferimento saranno determinati, ai sensi del successivo comma 27, nell'ambito della riprogrammazione del piano di azione e coesione e dei programmi operativi 2007 e 2013;

la destinazione dei maggiori introiti derivanti dall'incremento delle sanzioni amministrative pecuniarie a misure fina-

lizzate alla vigilanza, al contrasto al lavoro sommerso e irregolare e alla prevenzione e alla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c), avverrà in maniera tale da garantire l'allineamento temporale tra le procedure di versamento all'entrata delle suddette risorse e la loro riassegnazione alle spese;

gli ulteriori adempimenti assegnati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali connessi all'approvazione della programmazione delle verifiche ispettive degli enti pubblici che gestiscono forme di assicurazioni obbligatorie, previste dall'articolo 14, comma 1, lettera d), saranno svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 14, comma 1, lettera f), definirà le forme di implementazione e razionalizzazione nell'utilizzo da parte del personale ispettivo del mezzo proprio, tenendo conto anche degli oneri assicurativi, al fine di assicurare l'invarianza finanziaria;

l'utilizzo del fondo sociale per l'occupazione e la formazione, previsto ai sensi dell'articolo 14, comma 2, nella misura di 5 milioni di euro per il 2014, 7 milioni di euro per il 2015 e 10,2 milioni di euro dall'anno 2016, non pregiudicherà gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sul medesimo fondo;

rilevata la necessità di:

modificare il riferimento alle risorse di cui al comma 13, anziché comma 14, previsto dall'articolo 3;

aggiornare all'articolo 4, comma 14, il triennio di riferimento dei fondi speciali in considerazione dell'approvazione della legge di stabilità per l'anno 2014;

esplicitare che gli oneri derivanti dalle minori entrate concernenti l'introdu-

zione dell'opzionalità per il regime sostitutivo sui finanziamenti a medio e lungo termine si riferiscono al solo comma 4 dell'articolo 12 e non all'intero articolo 12;

specificare il carattere annuo degli oneri di cui all'articolo 12, comma 7, e 14, comma 2;

modificare l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 18, specificando che le minori entrate derivanti dai commi 16 e 17 del medesimo articolo, recanti disposizioni in materia di addizionali comunali sui diritti di imbarco, decorreranno dal 2014;

integrare l'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 13, comma 23, indicando espressamente la quantificazione dell'onere, pari a 184 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, derivante dalla proroga al 31 dicembre 2018 del fondo speciale del personale del trasporto aereo e del relativo finanziamento a valere sull'addizionale comunale sui diritti di imbarco di cui al comma 21 del medesimo articolo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 2, comma 1, lettera b), capoverso articolo 4, sopprimere il comma 2;

all'articolo 3, comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: comma 14 con le seguenti: comma 13;

all'articolo 4, comma 14, primo periodo, sostituire le parole da: mediante corrispondente riduzione fino a: Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013 con le seguenti: mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»

dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014;

all'articolo 12, comma 7, sostituire le parole: dal presente articolo con le seguenti: dal comma 4;

all'articolo 12, comma 7, dopo le parole: milioni di euro aggiungere le seguenti: annui;

all'articolo 13, comma 18, primo periodo, sostituire le parole: 9 milioni di euro annui con le seguenti: 9 milioni di euro annui a decorrere dal 2014;

all'articolo 13, comma 23, primo periodo, dopo le parole: del comma 21, aggiungere le seguenti: pari a 184 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018;

all'articolo 14, comma 2, dopo le parole: 10,2 milioni aggiungere le seguenti: annui;

e con la seguente osservazione:

si valuti l'opportunità, all'articolo 1, comma 11, di abrogare il comma 14-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni. ».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 10.45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Istituzione dell'Unione nazionale dei gruppi sportivi scolastici. C. 576 Ghizzoni e C. 611 Centemero	93
--	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti del settore su recenti iniziative relative all'assetto giornalistico ed editoriale di un'Agenzia di stampa	93
--	----

SEDE LEGISLATIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	94
Dichiarazione di monumento nazionale della Basilica Palladiana di Vicenza. C. 1363 Galan e C. 1405 Sbröllini (<i>Discussione e approvazione</i>)	94

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	95
---	----

INTERROGAZIONI:

5-00521 Da Villa: Sul Soprintendente per i beni architettonici e il paesaggio di Venezia	95
5-00579 Buonanno: Sull'Accademia nazionale di danza.	
5-01283 Giordano Giancarlo: Sull'Accademia nazionale di danza	95
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	97
5-01086 Pes: Sull'istituzione dei licei musicali e su talune problematiche concernenti i docenti precari di musica	95
5-01637 Ghizzoni: Sulle sanzioni da irrogare agli studenti in caso di dichiarazioni mendaci sul reddito familiare ISEE al fine della determinazione del livello di tasse e contributi universitari	95
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	98

AVVERTENZA	96
------------------	----

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 30 gennaio 2014.

**Istituzione dell'Unione nazionale dei gruppi sportivi scolastici.
C. 576 Ghizzoni e C. 611 Centemero.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 10 alle 10.30.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 30 gennaio 2014.

Audizione di rappresentanti del settore su recenti iniziative relative all'assetto giornalistico ed editoriale di un'Agenzia di stampa.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.30 alle 11.30.

SEDE LEGISLATIVA

Giovedì 30 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Giancarlo GALAN, indi del vicepresidente Ilaria CAPUA. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo Simonetta Giordani.

La seduta comincia alle 11.45.**Variazione nella composizione della Commissione.**

Giancarlo GALAN, *presidente*, comunica che ha cessato di far parte della Commissione la deputata Santelli ed è entrato a farne parte il deputato Angelucci.

Dichiarazione di monumento nazionale della Basilica Palladiana di Vicenza.

C. 1363 Galan e C. 1405 Sbröllini.

(Discussione e approvazione).

La Commissione inizia la discussione.

Ilaria CAPUA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, ai sensi dell'articolo 65, comma 2 del Regolamento. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Ricorda che la Commissione avvia la discussione in sede legislativa delle proposte di legge n. 1363 e abbinata n. 1405, già esaminate in sede referente e trasferite dall'Assemblea il 23 gennaio 2014, sulle quali le Commissioni competenti hanno espresso i prescritti pareri. Propone quindi che, in considerazione dell'urgenza di approvare in tempi brevi i provvedimenti in esame, la Commissione, ove nulla osti da parte dei deputati, possa concluderne l'esame nella giornata odierna, ricordando che l'organizzazione della discussione dei

provvedimenti è stata acquisita ai sensi dell'articolo 25, comma 3, del Regolamento.

La Commissione concorda.

Ilaria CAPUA, *presidente e relatore*, propone quindi di adottare come testo base per il seguito dell'esame la proposta di legge n. 1363 Galan, così come deliberato in sede referente, al quale riferire eventuali emendamenti.

La Commissione concorda.

Il sottosegretario Simonetta GIORDANI si dichiara favorevole al provvedimento in esame.

Ilaria CAPUA, *presidente*, propone quindi di fissare un termine breve per la presentazione di eventuali emendamenti al testo base, alle ore 11.55 della giornata odierna.

La Commissione concorda.

Ilaria CAPUA, *presidente*, sospende quindi brevemente la seduta per consentire il decorso del termine.

La seduta, sospesa alle 11.50, è ripresa alle 11.55.

Ilaria CAPUA, *presidente e relatore*, avverte che non sono stati presentati emendamenti al testo base in esame. Comunica quindi che, constando la proposta di legge n. 1363 di un solo articolo, si procederà direttamente alla votazione finale per appello nominale. Esprime quindi soddisfazione per l'approvazione del provvedimento n. 1363, ringraziando tutti i componenti la Commissione per il contributo offerto alla sua approvazione.

Avverte quindi che, non essendovi obiezioni, la presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo approvato.

La Commissione approva quindi, con votazione nominale finale, il testo della

proposta di legge C. 1363, risultando assorbita la proposta di legge n. 1405.

La seduta termina alle 12.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.05 alle 12.10.

INTERROGAZIONI

Giovedì 30 gennaio 2014. — Presidenza del vicepresidente Ilaria CAPUA. — Intervengono il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo, Simonetta Giordani e il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Marco Rossi Doria.

La seduta comincia alle 12.10.

5-00521 Da Villa: Sul Soprintendente per i beni architettonici e il paesaggio di Venezia.

Ilaria CAPUA, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'interrogazione in oggetto. Si intende quindi che vi abbia rinunciato.

5-00579 Buonanno: Sull'Accademia nazionale di danza.

5-01283 Giordano Giancarlo: Sull'Accademia nazionale di danza.

Ilaria CAPUA, *presidente*, avverte che le due interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Giancarlo GIORDANO (SEL), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta resa dal rappresentante del Governo.

5-01086 Pes: Sull'istituzione dei licei musicali e su talune problematiche concernenti i docenti precari di musica.

Ilaria CAPUA, *presidente*, avverte che, essendo la presentatrice dell'interrogazione in titolo impegnata in una concomitante riunione dell'Ufficio di Presidenza della Camera, di cui è componente, lo svolgimento dell'interrogazione è rinviato ad altra seduta.

5-01637 Ghizzoni: Sulle sanzioni da irrogare agli studenti in caso di dichiarazioni mendaci sul reddito familiare ISEE al fine della determinazione del livello di tasse e contributi universitari.

Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Manuela GHIZZONI (PD), replicando, lamenta che si sarebbe aspettata dal Governo l'annuncio di azioni concrete e non un semplice auspicio. Ricorda, infatti, che l'applicazione delle sanzioni – da parte dell'ateneo – agli studenti è spesso sproporzionata: vi è la certezza che in moltissimi casi si sia trattato di un errore di calcolo, che ha determinato lo slittamento ad una fascia reddituale inferiore, ma che non può essere equiparato al dolo di chi ha reso dichiarazioni reddituali completamente mendaci. Pur in considerazione dell'autonomia delle singole università in tale materia, invita quindi il Governo ad intervenire affinché le sanzioni siano eque e proporzionate, poiché è alta la preoccupazione che gli studenti appartenenti a fasce sociali deboli abbandonino gli studi a causa di una multa esorbitante. Giudica, infine, favorevolmente la disponibilità del

Ministro Carrozza a valutare, insieme al Parlamento, modifiche legislative che garantiscano le esigenze indicate. Pertanto, si dichiara solo parzialmente soddisfatta della risposta resa dal rappresentante del Governo.

Ilaria CAPUA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 12.25.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari.

C. 1159 Vacca.

ALLEGATO 1

5-00579 Buonanno: Sull'Accademia nazionale di danza.

5-01283 Giordano Giancarlo: Sull'Accademia nazionale di danza.

TESTO DELLA RISPOSTA

Rispondo congiuntamente alle interrogazioni presentate dall'Onorevole Buonanno e dall'Onorevole Giordano, riguardanti l'Accademia nazionale di danza.

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha seguito con particolare attenzione le gravi difficoltà di gestione che hanno interessato la suddetta istituzione e ha tempestivamente assunto i provvedimenti necessari.

Come è stato ricordato dall'Onorevole interrogante, il 20 giugno 2013 il Ministero ha disposto una verifica ispettiva sull'Accademia nazionale di danza, tesa a far luce sia sulla gestione amministrativa, che sull'organizzazione delle attività didattiche e artistiche e sulle modalità di attribuzione degli incarichi di docenza. I risultati di tale ispezione hanno effettivamente evidenziato irregolarità e carenze sotto il profilo amministrativo, contabile, e anche di programmazione dell'attività didattica e artistica.

Per questa ragione, il Ministro ha deciso di designare un commissario straordinario – nella persona del Maestro Bruno Carioti, nominato con nota del 13 novembre scorso – al quale sono state affidate tutte le competenze attribuite dallo Statuto dell'Accademia agli organi di governo monocratici e collegiali.

La gestione commissariale si protrarrà fino al 31 ottobre 2014. Si confida che in tale lasso di tempo possano essere risolte le questioni più urgenti, quali lo stato di conflittualità che ha caratterizzato la gestione dell'istituzione e le irregolarità amministrative e contabili che sono state riscontrate. Sotto il profilo più strettamente didattico, la designazione del commissario straordinario è intervenuta prima dell'inizio del-

l'anno accademico, per assicurare il regolare avvio dello stesso e la programmazione delle relative attività, nonché per assicurare la conclusione dei percorsi di studio già precedentemente programmati.

Per quanto riguarda il corso di laurea triennale in discipline coreutiche tecniche compositive e scuola di coreografia presso il teatro Carlo Gesualdo di Avellino, va premesso che il regolamento sull'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali (decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132) all'articolo 2, comma 1, lettera *i*), prevede espressamente la possibilità di un'articolazione sul territorio dell'attività dell'Accademia nazionale di danza attraverso convenzioni con enti pubblici e privati. L'attivazione del suddetto corso è intervenuta in una fase di difficoltà connessa alle vicende descritte. La nomina del Commissario straordinario ha riportato una situazione di ordinata gestione: il corso di laurea è stato integrato con gli insegnamenti che non erano stati previsti al momento dell'attivazione e, a salvaguardia del percorso compiuto dagli studenti nell'anno accademico 2012/2013, i crediti conseguiti sono stati interamente recepiti nel nuovo iter formativo.

Quanto alla necessità segnalata dall'onorevole Giordano, di garantire che l'Accademia nazionale di danza sia organizzata e gestita secondo modalità che ne preservino il valore formativo ed il prestigio, si assicura che, una volta chiusa la gestione commissariale, sarà prestata la massima attenzione alla ricostituzione di un sistema di governo in grado di garantire tali fondamentali esigenze.

ALLEGATO 2

5-01637 Ghizzoni: Sulle sanzioni da irrogare agli studenti in caso di dichiarazioni mendaci sul reddito familiare ISEE al fine della determinazione del livello di tasse e contributi universitari.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Devo prima di tutto precisare che le regole sulla misura delle tasse e dei contributi a carico degli studenti universitari, sulle modalità e i termini per il relativo versamento, nonché sui controlli e sulle sanzioni per il mancato versamento, sono rimesse alle decisioni delle singole università, che adottano specifici regolamenti al riguardo. Come ricordato dall'onorevole interrogante, la disciplina legislativa in materia detta solamente i principi generali ai quali tali regolamenti si devono attenere. Trattandosi, dunque, di materia che rientra nell'autonomia degli atenei, risultano limitati i poteri del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che si riducono sostanzialmente alla richiesta di informazioni e chiarimenti.

In merito alle regole applicate dall'Università di Roma «la Sapienza» e agli episodi segnalati nell'interrogazione, sono stati compiuti i dovuti approfondimenti.

Da tali approfondimenti è emerso che la predetta università ha disciplinato le misure sanzionatorie a carico degli studenti che emettono dichiarazioni non veritiere in ordine all'indicatore della situazione economica equivalente, in analogia con i principi dettati dalla normativa generale (decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000; articolo 23 della legge n. 390 del 2 dicembre 1991, ora abrogata ma applicabile alla contribuzione per l'anno accademico 2010/2011). In base a questi principi, la non veridicità di un'autocertificazione

comporta la decadenza dai benefici e la corresponsione di somme ulteriori a titolo di sanzione.

Ne è derivata una disciplina effettivamente rigorosa. Indipendentemente dal modo in cui l'Università «La Sapienza» ha declinato il principio di proporzionalità della sanzione, deve riconoscersi che a questa disciplina non sono estranei principi di equità, di progressività e di redistribuzione, ai quali devono attenersi i regolamenti universitari.

Dagli approfondimenti compiuti è anche emerso che l'Ateneo in questione ha introdotto specifici adempimenti per assicurare la veridicità delle dichiarazioni (in particolare per il calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente) e che gli studenti sono stati adeguatamente informati delle regole da seguire per la dichiarazione dell'ISEE e delle conseguenze derivanti da dichiarazioni non esatte o non veritiere.

Ciò premesso, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca condivide le preoccupazioni manifestate nell'interrogazione in merito alla ricaduta negativa che sanzioni eccessivamente rigorose potrebbero avere sul diritto allo studio degli studenti provenienti da famiglie meno abbienti.

Il Ministro non mancherà di segnalare agli atenei l'esigenza di una corretta graduazione delle sanzioni. Aggiungo che il Ministro è disponibile a valutare, insieme al Parlamento, modifiche legislative che garantiscano le esigenze indicate.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla missione svolta a Viggiano il 7 ottobre 2013	99
Sulla missione svolta a Varsavia dal 19 al 22 novembre 2013	102
ALLEGATO 1 (Relazione)	107

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/76/UE che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture. Atto n. 44 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)	103
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di criteri di priorità per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi. C. 1994, approvato dal Senato (Alla II Commissione) (Deliberazione di un conflitto di competenza)	104
Decreto-legge 145/2013: Interventi urgenti di avvio del Piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. C. 1920 Governo (Alle Commissioni VI e X) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni)	105
ALLEGATO 2 (Proposta di parere del relatore)	113
ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)	116
ALLEGATO 4 (Proposta di parere alternativo presentato dal Movimento cinque stelle)	119
AVVERTENZA	106

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Giovedì 30 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 10.50.

Ermete REALACCI, *presidente*, propone, in assenza di obiezioni, di procedere a un'inversione dell'ordine dei lavori, partendo dalle comunicazioni relative alla missioni svolte a Viggiano e a Varsavia, per procedere poi al seguito dell'esame del-

l'atto del Governo n. 44 e, quindi, all'esame in sede consultiva della proposta di legge C. 1994 e del disegno di legge C. 1920 e, infine, all'esame dell'atto del Governo n. 53.

La Commissione concorda.

Sulla missione svolta a Viggiano il 7 ottobre 2013.

Tino IANNUZZI (PD), preliminarmente, fa presente che le comunicazioni sugli esiti

della missione, svolta da una delegazione della Commissione da lui presieduta lo scorso 7 ottobre, sono rese ad una certa distanza di tempo da quella data principalmente perché si è ritenuto di dover attendere, senza prestare il fianco a strumentali polemiche, lo svolgimento della campagna elettorale, l'esito delle elezioni nella regione Basilicata svoltesi il successivo 17 novembre, l'insediamento e l'avvio della piena attività della nuova Giunta regionale.

Ricorda, inoltre, che la missione ha avuto una particolare importanza, avendo ad oggetto la verifica della rete di monitoraggio e controllo ambientale e, più in generale, l'impatto sull'ambiente di una realtà industriale del Paese particolarmente significativa. Infatti, il giacimento petrolifero Val D'Agri è, attualmente, il più grande giacimento di petrolio *onshore* dell'Europa Occidentale ed il Centro Olio Val D'Agri di Viggiano è la maggiore e la più rilevante realtà italiana nella produzione di idrocarburi liquidi.

Al riguardo, ritiene opportuno accennare ad alcuni dati di fondo, che consentono di inquadrare meglio la intera vicenda: 1) lo sviluppo dell'attività petrolifera in Val D'Agri è iniziato negli anni '90 (con il rilascio all'AGIP da parte dell'allora Ministero dell'industria delle prime concessioni di coltivazione petrolifera e con l'avvio, a Viaggiano, nel 1996, della lavorazione del petrolio nell'attuale Centro Olio Val D'Agri); 2) il giacimento petrolifero della Val D'Agri copre oggi il 6 per cento del fabbisogno complessivo nazionale e, secondo quanto stabilito nel memorandum d'intesa Stato-regione Basilicata del 2011, si presume di incrementare al 10 per cento tale percentuale, con l'inizio della produzione di un nuovo impianto di estrazione in località Tempa Rossa, previsto per il 2015; 3) la complessità e l'incidenza sul territorio delle attività industriali in questione (che intervengono in un'area nella quale ricadono anche zone ricomprese nel Parco nazionale dell'Appennino Lucano – Val D'Agri – Lagonegrese) fanno sì che il loro svolgimento interessi in modo significativo (ed

abbia ricadute importanti su) tutti gli enti e le istituzioni territoriali, travalicando spesso l'interesse e i confini locali: basti pensare alla vicenda della legge regionale n. 16 del 2012 (il cui articolo 37 stabiliva il divieto preventivo e generalizzato dell'intesa regionale a qualsiasi richiesta di nuovi titoli minerari per la ricerca e la coltivazione di idrocarburi) dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 117 del 2013; 4) gli stessi controlli sulle attività industriali in evidenza sono particolarmente compositi e differenziati: lo stabilimento Centro Olio di Viggiano è sottoposto ad AIA nazionale; l'applicazione della normativa nazionale in materia di ricerca e coltivazione petrolifera, peraltro soggetta a diverse modifiche negli ultimi anni, coinvolge e richiama le competenze di diverse amministrazioni statali; i controlli ambientali spaziano doverosamente da quelli sulle emissioni in atmosfera a quelli sugli scarichi nelle acque, sui rumori e sulle acque superficiali; assumono, altresì, rilievo anche le attività di prevenzione in materia di stabilimenti a rischio incidenti rilevanti, nonché le attività in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Riferisce, quindi, che in tale contesto, sicuramente complesso e ricco di implicazioni differenti e rimarchevoli, una delegazione della Commissione, da lui guidata e composta dai colleghi Cosimo Latronico – all'epoca componente della VIII Commissione e rappresentante del Gruppo PdL – e Mirko Busto, rappresentante del gruppo M5S (alla missione hanno partecipato anche la collega della VIII Commissione Stella Bianchi, nonché i parlamentari lucani Salvatore Margiotta (PD), senatore, vicepresidente della Commissione parlamentare di vigilanza sulla Rai, e il deputato Antonio Placido (SEL), membro della XI Commissione), ha effettuato una missione a Viggiano, la prima di questo genere, per verificare ed approfondire i sistemi di monitoraggio ambientale, in relazione alle attività di ricerca e di estrazione petrolifera in Val D'Agri.

Anticipando fin d'ora il proprio giudizio di sintesi, ritiene giusto e necessario

dire subito che, in questa cornice, la missione è stata sicuramente di grande utilità, soprattutto per la capacità che tale iniziativa ha dimostrato in più direzioni. Innanzitutto essa ha posto in evidenza la estrema rilevanza della messa in rete delle informazioni e dei dati di conoscenza, detenuti dai vari soggetti ed organismi interessati. Inoltre la missione ha voluto dare giusto risalto ad un « doppio dovere »: da un lato, sollecitare lo stretto e proficuo coordinamento fra tutte le istituzioni territoriali coinvolte e, dall'altro, assicurare la necessaria trasparenza nei confronti dei cittadini e delle comunità, così intensamente interessate ed assai coinvolte da tale problematica.

Ritiene, inoltre, che la missione abbia fornito un quadro chiaro ed esauriente delle principali questioni e priorità che credo si possano classificare, in estrema sintesi, sotto due versanti principali: a) la necessità di procedere in tempi rapidissimi al completamento ed al rafforzamento di un sistema di monitoraggio ambientale che oggi appare ben strutturato e articolato, ma che è entrato in funzione solo progressivamente nel corso degli anni e con oggettivo ritardo rispetto sia alla domanda di informazione e di partecipazione dei cittadini, sia al rilievo ed alla complessità delle attività industriali in questione; b) la necessità, altrettanto importante, di introdurre elementi di innovazione strutturali nelle relazioni tra le aziende, a partire dall'ENI, e le istituzioni territoriali e, non meno importante, fra le aziende, le istituzioni territoriali e le comunità locali rispetto alla presenza e all'impatto ambientale degli impianti industriali. Occorre a tal fine garantire strumenti e forme efficaci e puntuali di informazione e verifica sul funzionamento degli impianti, con la messa a disposizione dei dati principali (es. analisi delle emissioni), la organizzazione di incontri pubblici periodici (per illustrare e discutere i temi individuati) il controllo sul rispetto degli impegni assunti, per accrescere la percezione di sicurezza nelle persone e nelle comunità.

In questo quadro, valuta che un primo e concreto terreno di approfondimento e

di valutazione delle predette questioni prioritarie, potrebbe essere rappresentato dall'individuazione di misure per estendere l'attuale rete di monitoraggio ambientale, ricomprendendovi anche gli impianti di trattamento dei fanghi derivanti dalle acque provenienti dalle attività di estrazione degli idrocarburi.

Inoltre, andrebbero previste misure dirette a consentire alle autorità regionali e nazionali una maggiore accessibilità alle strutture e alla gestione del sistema di monitoraggio ambientale.

Particolare attenzione, poi, deve essere rivolta alle cosiddette misure ed opere di compensazione locale e territoriale ed agli interventi per la promozione dello sviluppo socio-economico dei territori e per la crescita dei livelli occupazionali, sostenendo, in una visione di insieme, iniziative durature ed incisive.

Non ritenendo di doversi dilungare nell'elencazione e nel racconto dettagliato di tutti i diversi e molteplici momenti in cui si è articolata la missione, si limita a riferire che dopo la visita di circa due ore, dalle 10.30, al COVA (Centro Olio Val D'Agri), la delegazione della Commissione, accompagnata anche da alcuni dirigenti del Ministero dello sviluppo economico, ha visitato anche il pozzo produttore « Monte Alpi 5 » allo scopo di avere un quadro completo delle attività di estrazione e trattamento industriale degli idrocarburi. Prima di spostarsi nella sede del municipio di Viggiano per svolgere un « intensa » serie pomeridiana di audizioni, la delegazione della Commissione ha voluto visitare anche una delle centraline di monitoraggio della qualità dell'aria, così da avere un quadro il più ampio possibile non solo del funzionamento degli impianti industriali, ma anche della rete di monitoraggio ambientale su tutte le relative attività.

A partire dalle 14.30, la delegazione della Commissione ha quindi svolto una estesa sequenza di audizioni senza soluzione di continuità. Tali audizioni hanno visto la partecipazione di tutti i soggetti pubblici e privati previsti: i rappresentanti delle società Eni, Shell, Total e Mitsui; i tecnici del Ministero dello sviluppo eco-

nomico guidati dall'ingegner Terlizze, responsabile della Direzione generale per le risorse minerarie; i rappresentanti della regione Basilicata (Assessore alla sanità Martorano) e della provincia di Potenza (Assessore all'ambiente Macchia); i sindaci dei comuni di Viggiano, Corleto Perticara, Pisticci, Montemurro, Spinoso, Paterno e Sarconi; i rappresentanti dell'Ente Acquedotto Lucano e dell'Ente per lo sviluppo dell'Irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia (EIPLI); i rappresentanti dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPAB), delle aziende sanitarie locali di Potenza (ASP) e di Matera (ASM), del Parco nazionale dell'Appennino Lucano, del Corpo forestale dello Stato, delle associazioni ambientaliste presenti sul territorio (Legambiente e WWF) e della società Tecno-parco Val Basento S.p.A.

Al termine della giornata, infine, intorno alle ore 20, la delegazione della Commissione ha ritenuto opportuno intrattenersi, anche in questo caso nella sede del municipio di Viaggiano, con i rappresentanti dei comitati dei cittadini che da anni si fanno carico delle preoccupazioni e delle istanze delle comunità della Val D'Agri in materia di tutela dell'ambiente e della salute, che, pur non essendo nel programma delle audizioni, richiedevano di essere ascoltati.

Avviandosi alla conclusione, ribadisce, quindi, la propria soddisfazione per un'iniziativa che a suo avviso può costituire un modello anche per future iniziative della Commissione, da un lato, per la testimoniata capacità di « spingere » nella direzione di una forte assunzione di responsabilità e di un forte coordinamento fra le istituzioni locali, prestando diffusamente ascolto alle preoccupazioni e alle domande dei cittadini e delle comunità territoriali; dall'altro, per esercitare, anche sulla base di una presa di conoscenza diretta, un'efficace azione di stimolo al Governo nazionale ed alle istituzioni territoriali competenti, affinché siano poste in essere tutte le iniziative necessarie e

inderogabili a garantire un efficace e trasparente svolgimento dei controlli ambientali e una piena salvaguardia della salute dei cittadini e dell'ambiente, anche attraverso l'adozione di ogni misura utile.

Fa presente, infine, che la Commissione, sulla base della missione e della copiosa ed importante documentazione raccolta, potrà valutare le ulteriori iniziative parlamentari da assumere, per continuare a seguire questa rilevante vicenda, contribuendo così ad accrescere e potenziare i controlli ambientali a tutela dell'ambiente e della salute delle persone, nella prosecuzione di una attività di indubbia rilevanza economica per la Basilicata ed il Paese.

Ermete REALACCI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la discussione sulle comunicazioni in titolo.

Sulla missione svolta

a Varsavia dal 19 al 22 novembre 2013.

Ermete REALACCI, *presidente*, comunica che il vicepresidente della Commissione Massimo De Rosa (M5S) e la deputata Mariastella Bianchi (PD), in rappresentanza della VIII Commissione della Camera, hanno svolto dal 19 al 22 novembre scorsi una missione a Varsavia per prendere parte all'*high level segment* della XIX Sessione della Conferenza delle Parti (COP19) relativa alla Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti climatici (UNFCCC). A tal fine, mette a disposizione della Commissione la relazione predisposta dal vicepresidente De Rosa (*vedi allegato 1*), con la quale si dà conto degli esiti della predetta missione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 11.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 30 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Marco Flavio Cirillo e il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Rocco Girlanda.

La seduta comincia alle 11.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/76/UE che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture.

Atto n. 44.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto rinviato nella seduta del 21 gennaio scorso.

Tino IANNUZZI (PD), *relatore*, dopo aver ribadito l'importanza dello schema di decreto legislativo in oggetto, il cui contenuto ha illustrato nel corso della precedente seduta della Commissione, ritiene fondamentale acquisire la posizione del Governo in merito, ricordando che l'Italia aveva espresso parere contrario in sede di Consiglio circa l'adozione della direttiva da recepire, che figura nell'allegato B della legge di delegazione europea 2013 (legge n. 96 del 2013).

Il sottosegretario Rocco GIRLANDA fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame involge in modo preminente la competenza del Ministero delle infrastrutture, che ha assunto l'iniziativa di predisporre il testo e di acquisire, in collaborazione con il Dipartimento delle politiche europee, il concerto delle Amministrazioni coinvolte.

Per ciò che concerne gli aspetti di interesse, segnala, in particolare, che con il provvedimento legislativo in argomento si prevede la facoltà – attribuita dalla direttiva 2011/76 agli Stati membri – di modulare le tariffe di pedaggio secondo criteri che riflettano anche i costi delle esternalità, con la possibilità di prevedere riduzioni o esenzioni.

Altro aspetto di interesse è il fatto che i pedaggi ed i diritti d'utenza devono essere applicati senza alcuna disparità di cittadinanza dell'autotrasportatore, di Stato membro o del paese terzo di stabilimento del trasportatore o di immatricolazione dell'autoveicolo e senza provocare distorsioni della concorrenza tra operatori.

Ritiene che sia di particolare evidenza, altresì, la previsione di utilizzare gli introiti derivanti dagli oneri per i costi prioritariamente per qualificati interventi nel settore dei trasporti, al fine di ridurre l'inquinamento causato dal trasporto stradale, di migliorare le prestazioni di questi ultimi per attenuare le emissioni di anidride carbonica e i consumi di carburante, di creare infrastrutture alternative, di sostenere la rete transeuropea, di ottimizzare la logistica e di migliorare la sicurezza stradale.

Ermete REALACCI, *presidente*, segnala l'opportunità di acquisire, attraverso un'analisi di tipo comparatistico, elementi di informazione in ordine alla normativa vigente nei principali Paesi europei in relazione alla materia oggetto della direttiva in questione.

Tino IANNUZZI (PD), *relatore*, esprime condivisione per la richiesta avanzata al Governo dal presidente della Commissione giacché avere un quadro comparato della disciplina è, a suo avviso, essenziale per trovare un giusto punto di equilibrio fra il rispetto del principio « chi inquina paga » e il conseguente adeguamento della normativa nazionale a quella europea e la necessità di evitare ingiustificate penalizzazioni delle imprese italiane e la violazione del principio di libera concorrenza

fra le imprese nazionali ed estere del settore dell'autotrasporto.

Chiede, inoltre, al Governo di fornire alla Commissione tutti gli elementi conoscitivi necessari a valutare compiutamente il complesso delle misure predisposte a sostegno degli operatori del settore, tali da consentire di accompagnare e governare in modo virtuoso il pur necessario percorso di recepimento della direttiva 1999/62/CE.

Ermete REALACCI, *presidente*, ribadisce l'importanza di quanto appena chiesto dal relatore al Governo, anche per non ripetere iniziative, come quella recente dell'annunciata riduzione dei pedaggi autostradali a favore dei pendolari, che mal si conciliano, se non inserite in una cornice complessiva, con l'esigenza altrettanto importante, di rafforzare gli strumenti e le misure a sostegno del trasporto pubblico locale, anche al fine di dare soluzione ai gravi problemi di inquinamento e di congestione delle aree urbane e di intere aree del territorio nazionale.

Raffaella MARIANI (PD) si dichiara pienamente d'accordo con le richieste di chiarimenti avanzate dal presidente della Commissione e dal relatore al Governo. Aggiunge che su un tema delicato come quello oggetto del provvedimento in esame, è bene che il Governo mantenga costantemente aperto il dialogo e il rapporto con la Commissione, non solo per il rispetto dovuto alle prerogative e al ruolo del Parlamento, ma anche per evitare che annunci e iniziative settoriali finiscano per indebolire e rendere più difficile l'indispensabile azione di accompagnamento e di governo di percorsi delicati, sia sul piano politico che su quello legislativo, come quello relativo al recepimento della direttiva 1999/62/CE.

Ermete REALACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.10.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 30 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Marco Flavio Cirillo.

La seduta comincia alle 11.10.

Disposizioni in materia di criteri di priorità per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi.

C. 1994, approvato dal Senato.

(Alla II Commissione).

(Deliberazione di un conflitto di competenza).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Ermete REALACCI (PD), *presidente e relatore*, fa presente che la proposta di legge C. 1994, recante « Disposizioni in materia di criteri di priorità per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi », trasmessa dal Senato il 23 gennaio scorso, è stata assegnata in sede primaria esclusiva alla II Commissione (Giustizia).

Al riguardo rileva, in primo luogo, che la proposta di legge in esame investe in misura significativa le competenze della VIII Commissione, dal momento che interviene sul testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.

Essa, infatti, è volta ad inserire l'articolo 44-*bis* nel testo unico in materia edilizia, al fine di definire criteri di priorità per l'esecuzione delle procedure di demolizione degli immobili abusivi – disposte ai sensi dell'articolo 31, comma 9, del testo unico stesso – cui si deve attendere il pubblico ministero competente ad eseguire le procedure di demolizione medesime con la sentenza di condanna di cui

all'articolo 44, laddove constati l'esistenza nel circondario di una pluralità di procedure da attivare. La norma sarebbe volta a fronteggiare alcune situazioni verificatesi nella regione Campania a motivo della mancata applicazione degli ultimi due condoni edilizi e dell'elevato numero di ordini di demolizione.

Aggiunge, tuttavia, che se è possibile riscontrare una qualche plausibile ragione per l'assegnazione in via esclusiva alla Commissione Giustizia del Senato dell'originario testo della proposta di legge d'iniziativa del senatore Falanga (S. 580), che aveva ad oggetto il trasferimento delle competenze in materia dall'autorità giudiziaria all'autorità prefettizia, tale nessuna ragione è venuta meno, a suo avviso, con riferimento alla proposta di legge C. 1994, la quale si limita soltanto a stabilire i criteri che l'autorità competente (nel caso di specie l'autorità giudiziaria, in forza di quanto stabilito dal testo unico dell'edilizia) deve osservare per l'esecuzione di procedure di demolizione degli immobili abusivi.

Osserva, dunque, che si tratta di una proposta di legge che contiene disposizioni che incidono direttamente sugli ambiti materiali « territorio », « tutela paesistica » e « salvaguardia degli elementi ambientali » (in particolare, suolo), che rientrano pienamente nelle competenze della VIII Commissione ai sensi di quanto disposto dalla circolare del presidente della Camera sugli ambiti di competenza delle Commissioni permanenti (articolo 22, comma 1-bis, del Regolamento).

Ricorda, infine, che l'ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione di ieri, ha convenuto all'unanimità dei presenti circa l'opportunità di rivendicare un coinvolgimento diretto della VIII Commissione nell'esame in sede primaria della citata proposta di legge, già assegnata alla II Commissione.

Propone, pertanto, alla Commissione di promuovere un conflitto per vedere riconosciuta la competenza primaria delle Commissioni riunite II e VIII sulla proposta di legge C. 1994.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera all'unanimità di elevare conflitto di competenza per l'assegnazione alle Commissioni riunite II e VIII della proposta di legge C. 1994.

Decreto-legge 145/2013: Interventi urgenti di avvio del Piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015.

C. 1920 Governo.

(Alle Commissioni VI e X).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo rinviato nella seduta del 22 gennaio scorso.

Miriam COMINELLI (PD), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole con condizioni che illustra sinteticamente (*vedi allegato 2*).

Chiara BRAGA (PD), nel ringraziare il relatore per il lavoro svolto, chiede allo stesso di valutare l'opportunità di apportare una modifica alla condizione n. 1 della proposta di parere, sostituendo le parole « fino a 500 kw » con le parole « fino a 200 kw ».

Ermete REALACCI, *presidente*, ringrazia il relatore per l'ottimo lavoro svolto, esprimendo particolare apprezzamento per le condizioni n. 1, 2 e 3 inserite nella proposta di parere.

Piergiorgio CARRESCIA (PD) ricorda che nella precedente seduta aveva chiesto al Governo di fornire chiarimenti alla Commissione circa la portata dell'articolo 4 del decreto-legge, nel senso di chiarire che, così com'è, il testo renda possibile l'applicazione della disciplina agevolativa per il riutilizzo produttivo di siti inquinati anche ai siti non più compresi tra i siti di

bonifica di interesse nazionale in forza di quanto previsto dal decreto del Ministro dell'ambiente dell'11 gennaio 2013;

Il sottosegretario Marco Flavio CIRILLO, in risposta a quanto chiesto dal deputato Carrescia, precisa che il testo dell'articolo 4 deve intendersi riferito ai soli siti di bonifica di interesse nazionale attualmente riconosciuti come tali e dunque con esclusione di quelli oggetto del citato decreto ministeriale dell'11 gennaio 2013.

Piergiorgio CARRESCIA (PD) esprime rammarico per la posizione del Governo, che giudica profondamente sbagliata, annunciando la presentazione di specifici emendamenti presso le Commissioni di merito al fine di modificare nel senso indicato, e secondo quanto previsto dalla condizione n. 5 della proposta di parere presentata dal relatore, l'attuale testo dell'articolo 4 del decreto-legge.

Miriam COMINELLI (PD), alla luce del dibattito, in accoglimento della richiesta della collega Braga, riformula la propria proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 3*).

Federica DAGA (M5S) presenta, a nome dei deputati del gruppo M5S, una

proposta alternativa di parere sul provvedimento in esame (*vedi allegato 4*).

Ermete REALACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che porrà prima in votazione la proposta di parere del relatore, come riformulata; in caso di sua approvazione, la proposta alternativa dei deputati del gruppo M5S si intenderà preclusa e non sarà, pertanto, posta in votazione.

La Commissione approva, quindi, la proposta di parere favorevole con condizioni come riformulata dal relatore, risultando conseguentemente preclusa la proposta alternativa di parere dei deputati del gruppo M5S.

La seduta termina alle 11.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).

Atto n. 53.

ALLEGATO 1

In merito alla missione svolta a Varsavia dal 19 al 22 novembre 2013.**RELAZIONE**

Una delegazione parlamentare delle Commissioni Ambiente di Senato e Camera ha preso parte, su invito del Ministro dell'Ambiente, all'*high level segment* della XIX Sessione della Conferenza delle Parti (COP19) relativa alla Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti climatici (UNFCCC), che ha avuto luogo a Varsavia dal 18 al 23 novembre 2013.

Per il Senato sono stati designati a far parte della delegazione italiana, in qualità di osservatori, i senatori Gianpiero Dalla Zuanna (SCpI) e Carlo Martelli (M5S), componenti della Commissione Ambiente, mentre per la Camera hanno partecipato, sempre in qualità di osservatori, il vicepresidente della Commissione Ambiente Massimo De Rosa (M5S) e l'onorevole Mariastella Bianchi (PD), componente della medesima Commissione.

Come ogni anno dal 1995, delegazioni di 196 Paesi si sono riunite per negoziare modalità e strategie per stabilizzare e ridurre le emissioni di gas serra in modo da fronteggiare i cambiamenti climatici. L'obiettivo era, in particolare, quello di gettare le basi di un accordo globale vincolante per tutti i paesi da raggiungere a Parigi nel 2015 con effetti a partire dal 2020 così come stabilito nel vertice di Durban del 2011.

L'appuntamento decisivo di Parigi sarà preceduto da diversi appuntamenti negoziali, tra i quali la COP 20 che si terrà a Lima nel dicembre 2014, nella quale si dovrà arrivare ad un primo testo base per l'accordo dell'anno successivo. Vi sarà inoltre un summit straordinario sul clima promosso dal segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-Moon, che si terrà

il 23 settembre 2014 a New York nel giorno che precede l'apertura dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

È stato altresì sottolineato il ruolo leader che l'Italia potrà avere all'interno della cornice europea, in ragione del fatto che a giugno prossimo assumerà la Presidenza UE.

Alla vigilia del vertice di Varsavia, è stato presentato un nuovo rapporto dell'IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change, gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico, il foro scientifico formato nel 1988 da due organismi delle Nazioni Unite, l'Organizzazione meteorologica mondiale (WMO) ed il Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente (UNEP) allo scopo di studiare il riscaldamento globale) ed in particolare del gruppo di lavoro I che si dedica allo studio delle basi scientifiche dei cambiamenti climatici (il gruppo di lavoro II si occupa degli impatti dei cambiamenti climatici sui sistemi naturali e umani, delle opzioni di adattamento e della loro vulnerabilità, mentre il gruppo di lavoro III si occupa della mitigazione dei cambiamenti climatici, cioè della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.)

Tra i risultati più importanti del nuovo rapporto del gruppo di lavoro I dell'IPCC presentato a settembre c'è la conferma del fatto che l'aumento della temperatura media globale è inequivocabilmente dovuto all'attività umana e che la soglia prudenziale fissata ad un aumento della temperatura media globale di due gradi centigradi rispetto ai livelli preindustriali sarà raggiunta entro due o tre decenni con l'attuale ritmo di emissioni climalteranti con effetti devastanti

legati all'aumento del livello dei mari, ad ondate di calore, siccità e maggiore frequenza degli eventi estremi. Solo a titolo di esempio, viene stimato l'innalzamento del livello dei mari in questi termini: tra il 2046 ed il 2065 con aumenti tra 1,4 e 2,6 gradi nella temperatura media si stima un aumento tra i 22 cm e i 38 cm nel livello dei mari; tra il 2081 ed il 2100 con aumenti tra 2,6 e 4,8 gradi nella temperatura media si stima un aumento tra i 45 cm e gli 82 cm nel livello dei mari.

Nelle sue oltre 2000 pagine di rapporto, redatto da 209 scienziati, l'IPCC ha inoltre calcolato il *carbon budget*. In sostanza, per rimanere entro i due gradi di aumento della temperatura media globale rispetto ai livelli preindustriali non possono essere immesse nell'atmosfera più di 1000 gigatonnellate di carbonio; al 2011 ne erano state emesse già 531.

Sono quindi necessarie riduzioni sostanziali e durevoli nelle emissioni di gas climalteranti per evitare di superare la soglia dei due gradi.

Le concentrazioni in atmosfera di anidride carbonica, metano, ossido di diazoto sono a livelli senza precedenti almeno negli ultimi 800 anni. Nell'emisfero settentrionale il periodo 1983-2012 è con ogni probabilità il trentennio più caldo negli ultimi 1400 anni.

Le temperature globali medie possono aumentare per la fine del secolo, secondo gli scienziati dell'IPCC, in un arco che va da 0,3 a 4,8 gradi in più rispetto ai livelli preindustriali, un arco molto ampio che dipende dall'efficacia nell'azione dei governi nel controllare e ridurre le emissioni climalteranti.

Per garantire che non venga superato il *carbon budget*, i governi e le imprese dovranno lasciare riserve valide di combustibili fossili non sfruttate.

«Ingiustizia climatica» è stata la definizione della crisi del clima che quest'anno ha visto da un lato i tifoni spazzare l'India e le Filippine, dall'altro la siccità assediare l'Africa, a fronte di

un costante innalzamento del livello del mare che minaccia di sommergere intere isole.

Ancora una volta la Conferenza delle Parti, che si è tenuta nello stadio Narodovy di Varsavia, ha visto contrapporsi da un lato Europa e Stati Uniti e dall'altro i paesi in via di sviluppo, i quali chiedono un impegno che vada oltre la riduzione delle emissioni di carbonio, che garantisca uno sviluppo sostenibile che consenta di sradicare la povertà senza compromettere la salute del pianeta e la ricerca di un equilibrio nell'utilizzo del GCF (*green climate fund* – fondo verde per il clima) fra progetti di adattamento e di mitigazione; chiedono inoltre che Europa e Stati Uniti, che hanno storicamente le responsabilità maggiori delle emissioni, sostengano i costi in modo corrispondente. Vale la pena ricordare che al momento il paese che ha le maggiori emissioni a livello mondiale è tuttavia la Cina.

Lunedì 18 novembre le organizzazioni ambientaliste hanno organizzato una protesta perché la Polonia, scelta per ospitare i lavori della COP 19, è particolarmente propensa all'uso di combustibili fossili, come dimostra il fatto che, proprio mentre erano in corso i lavori della Conferenza, si svolgeva a Varsavia il Vertice Mondiale del carbone, al quale era stata invitata a partecipare anche Christiana Figueres, segretario esecutivo dell'UNFCCC.

Martedì 19, in attesa dell'apertura dell'*high level segment*, la delegazione ha avuto un incontro con GLOBE International (Global Legislators Organization for a Balanced Environment), un gruppo interparlamentare consultivo fondato nel 1989 tra il Congresso americano e il Parlamento europeo per rafforzare la cooperazione internazionale tra parlamentari su questioni ambientali globali. L'organizzazione comprende circa 750 membri provenienti da oltre 100 paesi, inclusi quelli del G8 e dell'Unione Europea.

In apertura è intervenuto il presidente di GLOBE, Graham Stuart, che è il

presidente della Commissione cultura della Camera dei Comuni, il quale ha presentato i progressi compiuti da molti paesi nel campo della legislazione per la riduzione delle emissioni, auspicando che anche la Cina si adegui entro il 2015. Sono poi intervenuti Matthias Groote, presidente della Commissione ambiente del Parlamento europeo, il quale ha sottolineato l'importanza di raggiungere un accordo a livello internazionale, e Connie Hedergaard, commissario europeo per il clima, la quale ha evidenziato l'importanza di aprire un dibattito per confrontare le legislazioni nazionali. Ha preso poi la parola il ministro cinese Xie Zhenhua, vicepresidente della commissione sviluppo e riforme, il quale si è soffermato in particolare sui progressi che la Cina ha compiuto in campo domestico ed internazionale, evidenziando altresì la proficua collaborazione con l'Italia nel campo dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e della protezione ambientale. Sono poi seguiti gli interventi di Christiana Figueres, segretario esecutivo dell'UNFCCC, di David Cadman, presidente dell'ICLEI-Local Government for Sustainability e della senatrice messicana Laura A. Rojas Hernández.

In un appuntamento specifico che si è svolto il giorno successivo, mercoledì 20, la delegazione italiana è stata invitata a promuovere la costituzione di una sezione di Globe Italia composta da rappresentanti di tutti gli schieramenti, con una proporzionalità che rispecchia la composizione delle Camere. Si ritiene opportuno promuovere la costituzione della sezione di Globe Italia secondo i criteri di rappresentatività segnalati.

Successivamente la delegazione italiana ha avuto un incontro con una delegazione parlamentare della Colombia, con la quale è avvenuto un cordiale scambio di esperienze in ambito legislativo e soprattutto ambientale.

Martedì 19, nel pomeriggio, il Segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki moon ha aperto l'*high level segment*, affermando – tra l'altro – che le cause del

cambiamento climatico sono certamente da ascrivere alle attività umane e non certo alla natura. Sono poi seguiti gli interventi del Primo ministro polacco Donald Tusk, di Donald Ashe, presidente dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e di Christiana Figueres, segretario esecutivo dell'UNFCCC, la quale ha focalizzato il suo intervento soprattutto sul Quinto rapporto scientifico dell'IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) sui cambiamenti climatici, richiamando altresì l'appello ad agire lanciato dai rappresentanti delle Filippine.

Mercoledì 20 la delegazione si è divisa tra i vari *side events* di suo interesse, tra i quali la presentazione del Rapporto speciale del World Energy Outlook e del rapporto UNEP sulle emissioni.

Nel pomeriggio ha avuto luogo un incontro con una delegazione parlamentare tedesca, guidata da Frank Schwabe, portavoce della politica climatica del gruppo SPD del Bundestag, come già era avvenuto durante la precedente COP 18 di Doha, per proseguire il dialogo avviato sulle *best practices* in materia ambientale. L'incontro è stato l'occasione per scambiare qualche riflessione sulla necessità per l'Unione europea di fissare target al 2030 che seguano l'esempio di successo realizzato dalla Direttiva 20-20-20.

Successivamente la delegazione si è recata nella sessione plenaria per seguire l'intervento del Ministro dell'ambiente Andrea Orlando. Il ministro Orlando ha espresso la necessità di intervenire con urgenza, in quanto – come dimostrato dall'ultimo Rapporto del gruppo di lavoro I dell'IPCC – il cambiamento climatico è dovuto in modo prevalente e inequivocabile alle attività umane. Ha inoltre affermato che l'Italia ha presentato una strategia nazionale per l'adattamento e sta perseguendo una strategia di mitigazione che punta alla riduzione dell'utilizzo dei combustibili fossili a favore delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica.

Il ministro ha concluso auspicando un accordo di lungo termine equo e vincolante, con obiettivi quantificati in modo

preciso, nel quale si possano conciliare la crescita economica con la sostenibilità.

Successivamente il Ministro Orlando ha incontrato alcuni esponenti della società civile presenti alla Conferenza. Insieme ai rappresentanti di Italian Climate Network, WWF, Legambiente, Fairwatch, Fondazione Lombardia per l'Ambiente e ITUC si è discusso delle connessioni che i cambiamenti climatici hanno con numerosi settori, quali ad esempio la cooperazione e lo sviluppo, dando inizio ad un dialogo, che il ministro si è detto disponibile a riprendere in Italia, per giungere ad un'azione condivisa sui cambiamenti climatici tra politica e società civile.

Giovedì 21, mentre all'*high level segment* erano in corso gli interventi delle delegazioni nazionali, la delegazione italiana si è recata al Parlamento della Polonia per discutere con gli omologhi colleghi della commissione ambiente del Senato polacco sui temi ambientali. Al termine si è svolta una visita guidata del Parlamento.

Nel primo pomeriggio, nell'ambito dei *side events* della COP 19, la delegazione ha deciso di assistere separatamente alla presentazione del Quinto Rapporto IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) sui cambiamenti climatici, a cura del Segretariato UNFCCC, nonché ad un evento del Centro euromediterraneo sul cambiamento climatico e ad un evento della Fondazione Enrico Mattei sul tema degli interventi per l'adattamento al cambiamento climatico e sostenibilità delle finanze pubbliche in Europa.

Dopo aver preso parte ad un incontro con Adnan Amin, direttore generale di IRENA (International Renewable Energy Agency), la delegazione ha poi partecipato, insieme con il ministro Orlando, ad un incontro con Nick Dunlop, fondatore di Climate Parliament, una rete parlamentare di legislatori impegnati sul fronte dei cambiamenti climatici.

A seguire la delegazione ha visitato, presso il Museo Nazionale di Varsavia, la mostra del Guercino organizzata dall'Am-

basciata e dall'Istituto di Cultura sotto l'Alto Patrocinio dei Presidenti della Repubblica italiano e polacco.

In serata ha avuto luogo il ricevimento offerto dall'Ambasciata italiana a Varsavia, dove l'ambasciatore Guariglia ha rappresentato il vivo interesse dei parlamentari polacchi per la ricostituzione, nella corrente legislatura, di un gruppo di amicizia bilaterale italo-polacco.

A questo proposito si ricorda che nel 2011 in seno al Parlamento polacco era stato costituito un gruppo di Amicizia italo-polacco composto da 26 membri (22 deputati e 4 senatori). In una nota inviata nell'ottobre 2012 al Presidente Fini dall'Ambasciatore Guariglia, si dava già conto dell'auspicio da parte polacca di istituire un analogo gruppo di Amicizia presso il Parlamento italiano. Si segnala infine che, nell'ambito dell'Unione interparlamentare (UIP), operava, nella XVI legislatura, il Gruppo di amicizia Italia-Polonia e Bulgaria la cui parte italiana era composta dall'on. Roberto Rosso (Presidente) e dal sen. Valter Zanetta.

Venerdì 22, mentre i lavori della Conferenza erano ancora in corso, la delegazione ha partecipato, insieme al ministro Orlando, ad un minuto di silenzio in occasione della giornata di lutto nazionale indetto in ricordo delle vittime dell'alluvione che pochi giorni prima aveva devastato la Sardegna.

In un successivo *briefing* con il ministro Orlando la delegazione è stata aggiornata sullo stato delle negoziazioni riguardo in particolare la Durban Platform (ADP), concernenti i principi, le implementazioni e le *deadline* da adottare nella Roadmap verso la COP21 di Parigi, che dovrà produrre un nuovo accordo globale vincolante per tutti i paesi.

Le posizioni sono apparse ancora distanti dall'accordo: l'India ha parlato di un testo vago sui compiti ed insoddisfacente circa i mezzi d'implementazione; la Bolivia non vedeva rispecchiato adeguatamente il tema dell'equità; l'Unione Europea lamentava la mancanza di un chiaro messaggio di urgenza; il Brasile sottolineava l'assenza di riferimenti al

settore REDD (« Riduzione delle Emissioni provocate da Deforestazione e degradamento delle Foreste »), mentre gli Stati Uniti richiamaivano all'utilizzo dei soli principi espressi nella Convention (« Responsabilità Comuni ma Differenziate ») e non a sue interpretazioni (« Responsabilità Storiche »), chiedendo inoltre un aggiornamento dei principi stessi in relazione alle evoluzioni verificatesi negli ultimi vent'anni: un richiamo indiretto a tenere in considerazione le emissioni di paesi come Cina ed India. Assente dalle negoziazioni il Canada, che aveva deciso di disertare il tavolo. Per di più il Giappone, adducendo come motivazione il disastro di Fukushima, non potendo più contare come prima sul nucleare, aveva dichiarato di aver tagliato le soglie limite di emissioni di CO₂ dal 25 per cento al 3,8 per cento, a dimostrazione della persistente difficoltà a trovare un accordo sul livello di riduzione delle emissioni.

Nel frattempo il presidente polacco della COP 19, Marcin Korolec, ministro dell'ambiente, era stato escluso dal governo con un rimpasto improvviso, con l'accusa di avere assecondato i desideri della potente lobby dei combustibili fossili.

La Conferenza sul clima si è chiusa alle 21 di sabato 23 novembre, oltre 24 ore dopo la prevista conclusione del venerdì sera.

Nelle conclusioni della COP19 vale la pena di segnalare come sia stato mantenuto il percorso negoziale che deve portare alla definizione di un accordo globale vincolante per tutti i paesi da raggiungere a Parigi nel 2015 con effetti a partire dal 2020. Nell'Adp (ad hoc working group on the Durban platform for enhanced action, il gruppo che lavora verso l'accordo globale vincolante per tutti i paesi da definire nel 2015 così come deciso a Durban nel 2011, quando si superò lo stallo negoziale spostando in avanti il raggiungimento di un accordo) il percorso negoziale pone in capo ai singoli Stati membri, parti della Conferenza, l'impegno a intensificare gli sforzi nei propri confini in modo da portare i

propri contributi alla riduzione globale delle emissioni climalteranti nel primo trimestre del 2015. Questi contributi nazionali saranno al centro di qualunque nuovo accordo globale. Inoltre nell'ADP si è stabilito che dovranno esservi elementi per una bozza di testo negoziale per il vertice previsto a Lima nel dicembre 2014 (COP 20) riguardo a mitigazione, adattamento, finanza, sviluppo e trasferimento di tecnologia, *capacity building*, trasparenza nell'azione e nel sostegno.

Rimane naturalmente ancora forte la sottolineatura della differenza tra paesi sviluppati e paesi in via di sviluppo quanto a responsabilità e oneri per il futuro, anche da parte di giganti come la Cina, seconda economia al mondo e primo emettitore di gas climalteranti. Qui è il grande passo avanti, e la difficoltà, nell'arrivare ad un accordo globale vincolante per tutti.

Viene rafforzata la riduzione di emissioni da deforestazione (REDD+), tema di grande rilievo, visto che il 20 per cento delle emissioni climalteranti dipende dalla deforestazione.

Viene introdotto un meccanismo internazionale per il *loss and damage*, dunque per proteggere le popolazioni più vulnerabili da perdite e danni causati da eventi estremi e ritardare eventi come l'aumento del livello del mare. Allo scopo viene istituito un comitato esecutivo, con una revisione prevista alla COP22 nel 2016. Lo schema è inserito all'interno del Cancún adaptation framework.

Viene previsto di accelerare l'attuazione piena del Bali action plan, che ha al centro il sostegno ai paesi in via di sviluppo, anche nella parte che riguarda lo sviluppo e il trasferimento della tecnologia, oltre al supporto finanziario.

Durante la COP19 è stato anche annunciato lo stanziamento di un pacchetto di 280 milioni di dollari a finanziare il BioCarbon Fund, grazie a contributi di Stati Uniti, Regno Unito e Danimarca, rispettivamente con 25, 120 e 135 milioni di dollari.

È dunque la cruciale la definizione di contributi nazionali alla riduzione delle emissioni climalteranti. Fondamentale quanto riusciremo a fare in Italia e quanto si farà in Europa anche con il contributo dell'Italia (al vertice del clima l'Europa parla con una voce sola). Si apre a livello europeo la partita chiave dei target da fissare per il 2030 dopo il successo della direttiva 20-20-20. Dob-

biamo arrivare a definire tre target vincolanti su riduzione emissioni (almeno il 40 per cento), su aumento delle rinnovabili (30 per cento) e su efficienza energetica. Si avverte qualche incertezza, non solo tra paesi tradizionalmente scettici come la Polonia. L'Italia può e deve giocare un ruolo chiave mettendo anche questa partita al centro dell'agenda nel semestre italiano di presidenza europea.

ALLEGATO 2

Decreto-legge 145/2013: Interventi urgenti di avvio del Piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. C. 1920 Governo.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il decreto legge n. 145/2013 recante Interventi urgenti di avvio del Piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015, C. 1920 Governo;

sottolineato con rammarico che, ancora una volta, nonostante i continui richiami alla necessità di una rigorosa osservanza del principio di specificità e omogeneità del contenuto dei decreti-legge, il provvedimento d'urgenza in esame, che pure contiene rilevanti norme in materie di competenza dell'VIII Commissione, appare caratterizzato da una congerie di norme plurisettoriali che, oltre a renderlo poco comprensibile per l'opinione pubblica e a riflettersi negativamente sulla sua stessa conoscibilità, comporta una sostanziale marginalizzazione del ruolo e delle competenze di quelle Commissioni che di tale provvedimento risultano assegnatarie solo in sede consultiva;

ritenuto che il decreto-legge in esame, nelle parti di stretto interesse della VIII Commissione vada modificato in modo significativo con l'approvazione di specifiche proposte emendative dirette a:

modificare l'articolo 1 in modo da assicurare che l'introduzione di un nuovo

sistema incentivante offerto ai produttori di energia elettrica rinnovabile, sia eolica che fotovoltaica, non vada a discapito degli investimenti e della manutenzione degli impianti in esercizio;

superare le norme dell'articolo 4 che prevedono la gestione da parte di società *in house* dei progetti integrati per la bonifica e il riutilizzo produttivo dei siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico, introducendo disposizioni che stabiliscano di doversi procedere alla individuazione dei relativi soggetti mediante procedure ad evidenza pubblica;

estendere la disciplina recata dall'articolo 4 all'intero territorio dei comuni nei quali sono ricompresi i siti inquinati presi in considerazione dal provvedimento;

subordinare la revoca dell'onere reale per tutti i fatti antecedenti all'accordo di programma previsto dall'articolo 4 alla certificazione dell'avvenuta bonifica dei siti inquinati ex articolo 248 del Codice ambientale, al fine di garantire l'effettivo rispetto del fondamentale principio « chi inquina paga »;

estendere la disciplina agevolativa per il riutilizzo produttivo di siti inquinati prevista dall'articolo 4, anche agli ex siti inquinati di interesse nazionale « regionalizzati » con provvedimento ministeriale del gennaio 2013;

procedere almeno alle più urgenti misure di revisione del codice degli appalti

e del relativo regolamento di attuazione, al fine di ridurre il contenzioso e i tempi di realizzazione delle opere pubbliche;

consentire l'accesso ai progetti finanziati ai sensi dell'articolo 13, commi da 24 a 28, anche ai piccoli comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e alle associazioni di comuni;

prevedere che la definizione dei criteri per l'assegnazione dei finanziamenti di cui all'articolo 23, commi da 24 a 28, sia demandata anziché alla stipula di una convenzione fra il Ministero per gli affari regionali e l'Anci, allo svolgimento di procedure di selezione ad evidenza pubblica regolate con apposito decreto del Ministro per gli affari regionali;

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) sia sostituito il comma 2 dell'articolo 1, in modo da prevedere che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, i prezzi minimi garantiti, definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e dell'articolo 1, comma 41, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono applicati all'energia elettrica immessa da impianti fotovoltaici di potenza attiva nominale fino a 500 kw, dagli impianti idroelettrici di potenza nominale media annua fino a 1 MW e dagli impianti alimentati dalle altre fonti rinnovabili di potenza attiva nominale fino a 1 MW, ad eccezione delle centrali ibride;

2) sia modificato l'articolo 1, comma 3, in modo da prevedere che fra gli interventi ricompresi nella lettera a) del medesimo comma non siano ricompresi quelli relativi a rifacimenti e a potenziamenti degli impianti, così come individuati nell'allegato 2 del decreto 6 luglio 2012, previa verifica da parte del Ministero dello sviluppo economico dei rifacimenti e dei potenziamenti di cui al citato decreto;

3) sia modificato l'articolo 1, comma 12, prevedendosi che la facoltà attribuita alla regione Sardegna di bandire una gara per realizzare nel Sulcis una centrale termoelettrica a carbone sia subordinata alla certificata capacità dell'impianto di garantire la totale cattura e il totale stoccaggio dell'anidride carbonica prodotta;

4) sia modificato l'articolo 4, comma 1, capoverso « articolo 252-bis », alinea 1, inserendo nel testo disposizioni integrative che consentano di estendere l'applicazione della disciplina agevolativa per il riutilizzo produttivo di siti inquinati all'intero territorio dei comuni nei quali detti siti inquinati sono ricompresi;

5) sia modificato l'articolo 4, comma 1, capoverso « articolo 252-bis », alinea 1, prevedendosi che la disciplina agevolativa per il riutilizzo produttivo di siti inquinati sia applicabile anche ai siti inquinati non più compresi tra i siti di bonifica di interesse nazionale in forza di quanto previsto dal decreto del Ministro dell'ambiente dell'11 gennaio 2013;

6) sia modificato il testo dell'articolo 4, comma 1, capoverso « articolo 252-bis », alinea 6, prevedendosi che la revoca dell'onere reale per tutti i fatti antecedenti all'accordo di programma prevista dall'articolo 4, sia subordinata al rilascio della certificazione dell'avvenuta bonifica dei siti inquinati ai sensi dell'articolo 248 del Codice ambientale;

7) sia modificato il testo dell'articolo 4, comma 1, capoverso « articolo 252-bis », alinea 10, nel senso di sopprimere le norme che prevedono la preposizione di società *in house* all'attuazione dei progetti integrati di bonifica, riconversione industriale e sviluppo economico dei siti inquinati, stabilendosi contestualmente che i soggetti ai quali affidare l'attuazione degli indicati interventi siano di regola individuati dall'autorità amministrativa competente con procedure ad evidenza pubblica;

8) sia modificato il testo dell'articolo 13, in modo da prevedere che le imprese sottoposte a concordato fallimentare pos-

sano partecipare a procedure di affidamento di appalti pubblici solo previa autorizzazione dal tribunale fallimentare competente;

9) sia modificato l'articolo 13, comma 24, prevedendo, da un lato, che ai progetti finanziati ai sensi dei commi da 24 a 28 del medesimo articolo 13, possano accedere anche i piccoli comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e le associazioni di comuni e, dall'altro, che la

definizione dei criteri per l'assegnazione dei finanziamenti in questione, sia demandata anziché alla stipula di una convenzione fra il Ministero per gli affari regionali e l'Anci, allo svolgimento di procedure di selezione ad evidenza pubblica regolate con apposito decreto del Ministro per gli affari regionali, con attribuzione comunque di criteri premiali ai progetti con le più rilevanti ricadute in termini di occupazione e di rafforzamento delle politiche ambientali.

ALLEGATO 3

Decreto-legge 145/2013: Interventi urgenti di avvio del Piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. C. 1920 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il decreto legge n. 145/2013 recante Interventi urgenti di avvio del Piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015, C. 1920 Governo;

sottolineato con rammarico che, ancora una volta, nonostante i continui richiami alla necessità di una rigorosa osservanza del principio di specificità e omogeneità del contenuto dei decreti-legge, il provvedimento d'urgenza in esame, che pure contiene rilevanti norme in materie di competenza dell'VIII Commissione, appare caratterizzato da una congerie di norme plurisettoriali che, oltre a renderlo poco comprensibile per l'opinione pubblica e a riflettersi negativamente sulla sua stessa conoscibilità, comporta una sostanziale marginalizzazione del ruolo e delle competenze di quelle Commissioni che di tale provvedimento risultano assegnatarie solo in sede consultiva;

ritenuto che il decreto-legge in esame, nelle parti di stretto interesse della VIII Commissione vada modificato in modo significativo con l'approvazione di specifiche proposte emendative dirette a:

modificare l'articolo 1 in modo da assicurare che l'introduzione di un nuovo

sistema incentivante offerto ai produttori di energia elettrica rinnovabile, sia eolica che fotovoltaica, non vada a discapito degli investimenti e della manutenzione degli impianti in esercizio;

superare le norme dell'articolo 4 che prevedono la gestione da parte di società *in house* dei progetti integrati per la bonifica e il riutilizzo produttivo dei siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico, introducendo disposizioni che stabiliscano di doversi procedere alla individuazione dei relativi soggetti mediante procedure ad evidenza pubblica;

estendere la disciplina recata dall'articolo 4 all'intero territorio dei comuni nei quali sono ricompresi i siti inquinati presi in considerazione dal provvedimento;

subordinare la revoca dell'onere reale per tutti i fatti antecedenti all'accordo di programma previsto dall'articolo 4 alla certificazione dell'avvenuta bonifica dei siti inquinati ex articolo 248 del Codice ambientale, al fine di garantire l'effettivo rispetto del fondamentale principio « chi inquina paga »;

estendere la disciplina agevolativa per il riutilizzo produttivo di siti inquinati prevista dall'articolo 4, anche agli ex siti inquinati di interesse nazionale « regionalizzati » con provvedimento ministeriale del gennaio 2013;

procedere almeno alle più urgenti misure di revisione del codice degli appalti

e del relativo regolamento di attuazione, al fine di ridurre il contenzioso e i tempi di realizzazione delle opere pubbliche;

consentire l'accesso ai progetti finanziati ai sensi dell'articolo 13, commi da 24 a 28, anche ai piccoli comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e alle associazioni di comuni;

prevedere che la definizione dei criteri per l'assegnazione dei finanziamenti di cui all'articolo 23, commi da 24 a 28, sia demandata anziché alla stipula di una convenzione fra il Ministero per gli affari regionali e l'Anci, allo svolgimento di procedure di selezione ad evidenza pubblica regolate con apposito decreto del Ministro per gli affari regionali;

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) sia sostituito il comma 2 dell'articolo 1, in modo da prevedere che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, i prezzi minimi garantiti, definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e dell'articolo 1, comma 41, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono applicati all'energia elettrica immessa da impianti fotovoltaici di potenza attiva nominale fino a 200 kw, dagli impianti idroelettrici di potenza nominale media annua fino a 1 MW e dagli impianti alimentati dalle altre fonti rinnovabili di potenza attiva nominale fino a 1 MW, ad eccezione delle centrali ibride;

2) sia modificato l'articolo 1, comma 3, in modo da prevedere che fra gli interventi ricompresi nella lettera a) del medesimo comma non siano ricompresi quelli relativi a rifacimenti e a potenziamenti degli impianti, così come individuati nell'allegato 2 del decreto 6 luglio 2012, previa verifica da parte del Ministero dello sviluppo economico dei rifacimenti e dei potenziamenti di cui al citato decreto;

3) sia modificato l'articolo 1, comma 12, prevedendosi che la facoltà attribuita alla regione Sardegna di bandire una gara per realizzare nel Sulcis una centrale termoelettrica a carbone sia subordinata alla certificata capacità dell'impianto di garantire la totale cattura e il totale stoccaggio dell'anidride carbonica prodotta;

4) sia modificato l'articolo 4, comma 1, capoverso « articolo 252-bis », alinea 1, inserendo nel testo disposizioni integrative che consentano di estendere l'applicazione della disciplina agevolativa per il riutilizzo produttivo di siti inquinati all'intero territorio dei comuni nei quali detti siti inquinati sono ricompresi;

5) sia modificato l'articolo 4, comma 1, capoverso « articolo 252-bis », alinea 1, prevedendosi che la disciplina agevolativa per il riutilizzo produttivo di siti inquinati sia applicabile anche ai siti inquinati non più compresi tra i siti di bonifica di interesse nazionale in forza di quanto previsto dal decreto del Ministro dell'ambiente dell'11 gennaio 2013;

6) sia modificato il testo dell'articolo 4, comma 1, capoverso « articolo 252-bis », alinea 6, prevedendosi che la revoca dell'onere reale per tutti i fatti antecedenti all'accordo di programma prevista dall'articolo 4, sia subordinata al rilascio della certificazione dell'avvenuta bonifica dei siti inquinati ai sensi dell'articolo 248 del Codice ambientale;

7) sia modificato il testo dell'articolo 4, comma 1, capoverso « articolo 252-bis », alinea 10, nel senso di sopprimere le norme che prevedono la preposizione di società *in house* all'attuazione dei progetti integrati di bonifica, riconversione industriale e sviluppo economico dei siti inquinati, stabilendosi contestualmente che i soggetti ai quali affidare l'attuazione degli indicati interventi siano di regola individuati dall'autorità amministrativa competente con procedure ad evidenza pubblica;

8) sia modificato il testo dell'articolo 13, in modo da prevedere che le imprese sottoposte a concordato fallimentare pos-

sano partecipare a procedure di affidamento di appalti pubblici solo previa autorizzazione dal tribunale fallimentare competente;

9) sia modificato l'articolo 13, comma 24, prevedendo, da un lato, che ai progetti finanziati ai sensi dei commi da 24 a 28 del medesimo articolo 13, possano accedere anche i piccoli comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e le associazioni di comuni e, dall'altro, che la

definizione dei criteri per l'assegnazione dei finanziamenti in questione, sia demandata anziché alla stipula di una convenzione fra il Ministero per gli affari regionali e l'Anci, allo svolgimento di procedure di selezione ad evidenza pubblica regolate con apposito decreto del Ministro per gli affari regionali, con attribuzione comunque di criteri premiali ai progetti con le più rilevanti ricadute in termini di occupazione e di rafforzamento delle politiche ambientali.

ALLEGATO 4

Decreto-legge 145/2013: Interventi urgenti di avvio del Piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. C. 1920 Governo.

**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO
PRESENTATO DAL MOVIMENTO CINQUE STELLE**

La Commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici,

premessi che:

il provvedimento in esame, ab origine definito «Collegato» alla manovra di bilancio 2014, ed infine emanato con le forme ed i modi previsti dall'articolo 76 della Costituzione, ha l'obiettivo di porre in essere misure caratterizzate da una forte funzione anticiclica con l'obiettivo di incentivare lo sviluppo economico del Paese e facilitare l'attività imprenditoriale in un perdurante stato di crisi non sembra in grado di garantire il rilancio della crescita e dello sviluppo del Paese, risultando un provvedimento *omnibus*, le cui misure puntuali sarebbero state più opportunamente nonché facilmente ricomprese in provvedimenti di merito con maggiore rigore legislativo e scientifico, a partire dalla ridefinizione del regime degli incentivi alle fonti rinnovabili e alle bonifiche;

le numerose disposizioni sono prive di omogeneità di contenuto, in violazione dell'articolo 77 della Costituzione e dell'articolo 15 della legge 23 agosto n. 400 del 1988, in quanto comprendono sia gli interventi per ridurre il costo dell'energia, che norme in materia di certificazione energetica e di energia geotermica, nonché norme sui siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico, sulla materia assicurativa e sulla materia delle fre-

quenze per il servizio televisivo digitale terrestre; non è la prima volta che il Governo vara un provvedimento urgente privo dei requisiti stabiliti dalla Costituzione, ma che questo avvenga negli stessi giorni nei quali il Presidente Napolitano ha inviato una lettera ai presidenti di Camera e Senato con la quale, dopo aver ricordato i numerosi appelli formulati nelle scorse legislature alla necessità di rispettare i principi relativi alle caratteristiche e ai contenuti dei provvedimenti di urgenza stabiliti dall'articolo 77 della Costituzione e dalla legge di attuazione costituzionale n. 400 del 1988, ha richiamato l'orientamento della Corte Costituzionale sull'esigenza di omogeneità dei decreti-legge, e in particolare la sentenza n. 22 del 2012, con cui la Corte ha osservato che «l'inserimento di norme eterogenee rispetto all'oggetto e alla finalità del decreto, spezza il legame logico-giuridico tra la valutazione fatta dal governo sull'urgenza del provvedere e i provvedimenti provvisori con forza di legge»;

per quanto di competenza della commissione VIII il solo articolo 13 contiene numerosi interventi normativi, del tutto privi di omogeneità: autorizzazioni di spesa per interventi relativi all'EXPO; autorizzazioni di spesa per interventi nelle aree portuali; due distinte modifiche al Codice dei Contratti; una correzione del Codice della Strada; una norma relativa alle attività delle società di gestione aereo-

portuale; disposizioni in merito al calcolo e alla destinazione delle tasse di imbarco e delle addizionali previste; il varo di una procedura concorsuale per la selezione di progetti di valorizzazione territoriale da finanziare a valere su risorse derivanti dalla riprogrammazione di fondi strutturali (Piano di Azione Coesione e Programmi Operativi 2007-2013); l'assegnazione definitiva della regolamentazione della tariffa idrica all'autorità garante per il mercato, in questo caso l'AEEG;

l'articolo 1, sugli incentivi delle fonti rinnovabili risulta, inoltre, in palese contrasto con la funzione legislativa riconosciuta al Parlamento mediante l'articolo 70 della Costituzione, in quanto, prevedendo delle penalizzazioni sugli investimenti già effettuati dalle imprese del settore e in più, obbligandole ad aderire al piano di allungamento degli incentivi nel tempo, si sovrappone e si colloca in netto contrasto con gli attuali lavori parlamentari in svolgimento presso la X Commissione della Camera, la quale ha già avviato due indagini conoscitive sulla Strategia energetica nazionale e sulla Green-economy al fine di individuare gli interventi più opportuni per ottimizzare gli incentivi su energia rinnovabile e diminuire i costi sull'utente finale;

sotto il profilo dell'incostituzionalità, anche le disposizioni sullo svolgimento dell'Expo 2015, in particolare sulla revoca delle assegnazioni disposte dal Cipe nell'ambito del programma sulle infrastrutture strategiche della legge obiettivo, risultano assolutamente prive dei requisiti di cui all'articolo 77 della Costituzione;

considerato che, per quanto attiene alla competenza della Commissione VIII:

all'articolo 1, commi 3-6, si prevede la rimodulazione del sistema incentivante delle fonti rinnovabili; la norma consente ai titolari di impianti di produzione di energia rinnovabile beneficiari di sistemi incentivanti di poter scegliere tra due opzioni: a) continuare a godere del regime incentivante spettante per il periodo di diritto residuo, rinunciando ad ulteriori

strumenti incentivanti; b) optare per una rimodulazione dell'incentivo spettante, consistente nella fruizione di un incentivo ridotto a fronte di una proroga di 7 anni del periodo di incentivazione; tale norma appare un tardivo e dannoso ripensamento in tema di sistema incentivante delle fonti di energia rinnovabili che, sebbene si sia prestato in questi anni a distorsioni e speculazioni che si sono riverberate sui costi della bolletta energetica in voce A3, avrebbe imposto una specifica accurata riflessione; oggi, invece, con le disposizioni contenute nel decreto si opera una arbitraria lesione dei diritti alla programmazione imprenditoriale di ciascun gestore che sarà costretto presumibilmente costretto ad accettare una rimodulazione degli incentivi estremamente penalizzante a fronte di un riconoscimento di un tasso di sconto non già prevedibile e che varierà a seconda della tipologia di impianto;

all'articolo 1, commi da 11 a 14, vengono introdotti degli incentivi per la realizzazione di una centrale a carbone dotata di tecnologia per la cattura della CO₂ nel Sulcis;

il progetto è decisamente discutibile, sia sul piano ambientale, sia sul piano della sua coerenza con il piano energetico nazionale e non tiene conto, ad esempio, del fatto che la Sardegna, attualmente, è esportatrice netta di energia elettrica e quindi non è assolutamente giustificabile la realizzazione di una centrale che non solo andrebbe a gravare sulle bollette di tutti gli italiani ma che inciderebbe sull'efficienza della rete elettrica stessa; inoltre l'impianto sfrutterebbe carbone estero, senza una ricaduta occupazionale sul territorio sardo: è noto che il carbone del Sulcis non è utilizzabile in quanto pieno di zolfo;

in merito al CCS, l'area mineraria non è utilizzabile per stoccare la CO₂ nonostante le dichiarazioni del Governo; ciò è comprovato dal medesimo comma 12 nel quale è previsto che, in caso non sia possibile catturare e immagazzinare l'anidride carbonica, le emissioni dell'impianto

saranno considerate aumentate del 30 per cento;

anche l'Autorità per l'Energia ha espresso la sua contrarietà ad un intervento, il cui onere per la collettività è di circa 60 milioni di euro annui, e che « non risponde a interessi generali del settore elettrico »;

l'articolo 4 reca due gruppi di disposizioni concernenti la realizzazione delle bonifiche dei siti di interesse nazionale e gli interventi nell'area di crisi industriale complessa di Trieste;

va prioritariamente sottolineato che l'articolo 252-bis del d.lgs. 152/2006, aggiunto dal Decreto Legislativo 4/2008, cd secondo correttivo ambientale, aveva già l'obiettivo di individuare una serie di siti in cui di fatto l'interesse economico e alla produzione industriale veniva privilegiato rispetto alle ordinarie esigenze di messa in sicurezza e bonifica dei siti; non a caso si diceva espressamente che « *Gli interventi di riparazione sono approvati in deroga alle procedure di bonifica di cui alla parte IV del titolo V del presente decreto* » (comma 1, ult. periodo); l'articolo 4 del provvedimento in esame allarga ulteriormente le maglie della legge, operando, sostanzialmente almeno tre semplificazioni:

lo strumento dell'Accordo di programma tra i soggetti ministeriali e proprietari di aree contaminate (*o altri soggetti interessati ad attuare progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica, e di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo*) non è più limitato ai casi di « siti con aree demaniali e acque di falda contaminate » ma se ne dispone una applicabilità generalizzata a tutti i siti inquinati, purché ricompresi nei SIN;

il rispetto degli impegni dedotti nell'Accordo di programma da parte dei soggetti sottoscrittori esclude per tali soggetti ogni altro obbligo di bonifica e riparazione ambientale e fa venir meno l'onere reale per tutti i fatti antecedenti all'accordo medesimo; la pubblica amministrazione, dunque, potrà bensì agire autonomamente

nei confronti del responsabile della contaminazione per la ripetizione delle spese sostenute per gli interventi di messa in sicurezza e di bonifica individuati dall'accordo ma solo « al di fuori dei casi che rientrano nel campo di applicazione del comma 5 » [dell'articolo 252-bis]: quindi non nei confronti degli inquinatori « riabilitati » che appunto soddisfano i requisiti richiamati nel richiamato comma 5;

non si fa più riferimento al termine originariamente previsto del 30 aprile 2006, (*termine peraltro legittimo in quanto consentiva, in ogni caso, una procedura semplificata per porre rimedio a quelle contaminazioni che fossero antecedenti all'entrata in vigore del d.lgs. 152/2006*) ma al 30 aprile 2007 (*viene concesso un ulteriore anno*);

in primo luogo va osservato che non è indicato il riferimento normativo relativo all'istituto dell'Accordo di programma *de quo*;

tanto premesso, al fine di non concedere un ulteriore favore a coloro che hanno prodotto o contribuito a produrre la contaminazione dei siti appare opportuno sopprimere il comma 5 e conseguentemente l'inciso di cui al comma 4 « *Ad eccezione di quanto previsto al comma 5* », così da consentire la facoltà per i dicasteri di cui al comma 1 di contrattare esclusivamente con il solo privato non responsabile della contaminazione alla luce di un duplice ordine di motivi; in primis perché dall'attuazione da parte dei soggetti interessati degli impegni di messa in sicurezza, bonifica, monitoraggio, controllo e relativa gestione, e di riparazione, individuati dall'accordo di programma consegue per tali soggetti l'esclusione di ogni altro obbligo di bonifica e riparazione ambientale e fa venir meno l'onere reale per tutti i fatti antecedenti all'accordo medesimo (comma 6); inoltre, il comma 2 dell'articolo 4 introduce, a determinate condizioni, un credito d'imposta alle imprese sottoscrittrici degli accordi di programma a fronte all'articolo 252-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 per l'acquisizione di nuovi

beni strumentali a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2015;

appare inoltre opportuno l'inserimento, all'articolo 4, di norme finalizzate a favorire e stimolare la partecipazione dei cittadini residenti ai processi che riguardano la pianificazione e l'esecuzione delle bonifiche;

all'articolo 13, comma 1, vengono revocate, per destinarle ai lavori per l'Expo 2015 di Milano, le risorse per la Basilicata e per lo schema idrico Bradano-Basento; si tratta di un importo di 69,3 milioni di euro, concesso sotto forma di contributo pluriennale a fronte di un mutuo già contratto dalla Regione Basilicata, per realizzare opere pari a 85,7 milioni di euro, anche grazie ad economie di gara; preoccupa la decisione di bloccare un intervento già avviato – i lavori di assegnazione sono a buon punto, ci sono già 18 domande di partecipazione da parte delle aziende complete di presentazione di garanzie fidejussorie – per il quale esiste dunque un interesse legittimo alla conclusione dei lavori, soprattutto per la sua enorme importanza per l'economia agricola lucana, come dichiarato dallo stesso Ministro Lupi che l'ha definito « un'opera strategica nazionale »; l'intervento, una volta completato, consentirà l'irrigazione di 5000 ettari nei Comuni di Banzi, di Genzano di Lucania, di Palazzo S. Gervasio in provincia di Potenza e del Comune di Irsina in provincia di Matera e appare singolare che se ne voglia impedire la realizzazione proprio per un evento, l'Expo 2015, che pone come temi centrali l'accesso al cibo e all'acqua per gli abitanti del pianeta;

all'articolo 13, comma 1, lettera *b*), è stata inserita una norma, nell'ambito dei lavori di ammodernamento del sistema di viabilità dell'area dell'Expo 2015, relativa al progetto di riqualificazione della Strada provinciale 46 Rho-Monza, nel tratto com-

preso tra l'autostrada A8 Milano-Laghi e l'interconnessione con la Strada Statale (SS) 35 Milano-Meda; in corrispondenza del comune di Paderno Dugnano, l'intervento prevede il collegamento dell'infrastruttura esistente con la Tangenziale Nord di Milano (A52), attraverso la realizzazione di un nuovo tratto autostradale, che si svilupperà per circa 600 metri in affiancamento al rilevato della Statale 35, consentendo, quindi, la chiusura dell'anello delle tangenziali milanesi e il potenziamento delle vie di accesso al sito di EXPO 2015, alternativo al tratto urbano della A4 Torino-Milano-Venezia; l'opera presenta evidenti criticità, tra cui l'insufficiente considerazione del corridoio ecologico regionale; la non conformità con gli strumenti urbanistici vigenti, in particolare per quanto riguarda le aree verdi; i potenziali effetti dannosi sulla salute dei cittadini, sia sotto l'aspetto dell'inquinamento acustico, per la modesta efficacia della « galleria fonica », sia sotto l'aspetto dell'inquinamento atmosferico, per il prevedibile aumento di emissioni di agenti inquinanti legati al traffico veicolare; la soluzione più adeguata, e che andrebbe esplicitata nella norma in esame, sarebbe la realizzazione di tratti in trincea ed in galleria (in particolare nel tratto in cui la strada Rho-Monza si sviluppa a fianco della strada Milano-Meda) con lo specifico obiettivo di contenere l'impatto acustico, visivo e l'inquinamento determinato dalle polveri ed inquinanti, seguendo i criteri applicati per la realizzazione delle più recenti infrastrutture realizzate in contesti analoghi a livello europeo;

all'articolo 13 comma 8, al di là del mancato coordinamento della produzione normativa da parte del Governo, con l'introduzione di una norma identica a quella di cui al comma 79 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014, appare opportuno ampliare ulteriormente la platea dei finanziamenti destinati alle infrastrutture strategiche le cui risorse possono essere revocate, estendendo dal 2010 al 2011 il termine entro il quale deve essere avvenuta l'assegnazione delle risorse da parte del CIPE, nonché il termine entro il quale

i soggetti beneficiari dei finanziamenti debbano essere stati autorizzati ad utilizzare i limiti di impegno e i contributi pluriennali;

all'articolo 13, comma 10, lettera a) è stata introdotta una novella al Codice dei contratti pubblici con cui si permette alla stazione appaltante di provvedere al pagamento diretto al subappaltatore o al cottimista; sarebbe auspicabile rendere verificabile la particolare condizione in cui la stazione appaltante può saldare direttamente il subappaltatore o il cottimista;

all'articolo 13, comma 13, con la modifica della legge 14 novembre 1995, n. 481, viene attuato quanto definito dal Decreto Salva Italia di Berlusconi, ossia la definitiva attribuzione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas delle funzioni di regolazione e di controllo dei servizi idrici, confermando così, in sostanza, l'affidamento all'Authority per l'energia ed il gas delle funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici già promosso dal Governo Monti;

infatti, nell'articolo 21, commi 13 e 19 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, il cosiddetto « salva Italia », il Governo Monti aveva trasferito all'Autorità dell'energia e del gas « le funzioni di regolazione e di controllo dei servizi idrici » con i medesimi poteri attribuiti dalla legge n. 481/1995, che prescrive che essa debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, « *la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi (...) assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela di utenti e consumatori.* » ; già il Decreto Salva Italia, su questo tema, venne contestato dai movimenti per l'acqua perché contrario ai referendum votati da 27 milioni di italiani nel giugno 2011;

le istanze dei movimenti per l'acqua sono contenute all'interno della proposta di legge di iniziativa popolare depo-

sitata nel 2007, ora oggetto di discussione all'interno dell'intergruppo parlamentare per l'Acqua Bene Comune per l'imminente deposito con riformulazione per attualizzazione, come sono contenute all'interno della risoluzione n. 7/00036 ancora oggetto di discussione in questa commissione;

si ritiene che l'assegnazione all'AEEG della regolazione e controllo dei servizi idrici, a partire dalla definizione del metodo tariffario transitorio, non rispecchi affatto quanto sancito con il voto referendario, avendo l'AEEG fatto rientrare dalla finestra ciò che era stato fatto uscire dalla porta e cioè ha trasformato la « quota di remunerazione del capitale investito » presente in bolletta e abrogato con il referendum n.2 del 2011 in « oneri finanziari »; è ragionevole supporre che l'AEEG abbia fallito il suo mandato con la creazione di una « tariffa truffa » e non rispettando affatto il suo mandato di ente terzo indipendente;

appare grave che nelle pieghe di questo decreto si sia voluto inserire un nodo ancora irrisolto relativo alla tariffazione del servizio idrico integrato, come se fosse argomento su cui legiferare in modo così superficiale, senza prestarvi l'attenzione che meriterebbe e, soprattutto, senza tenere conto del voto espresso da 27 milioni di cittadini il 12 e 13 giugno 2011 per affermare che l'acqua e i servizi pubblici locali sono beni comuni che devono rimanere fuori dai mercati e su cui nessuno deve fare profitti;

infatti, a seguito dei referendum celebratisi il 12 e 13 giugno 2011, è stato abrogato il primo comma dell'articolo 154 del D.Lgs. n. 152/2006, nella parte che prevedeva la remunerazione del capitale investito, ovvero nella parte che consentiva di fare profitti sull'acqua; poche parole, ma di grande rilevanza simbolica e di immediata concretezza: infatti la parte di normativa che è stata abrogata è quella che consente al gestore di ottenere profitti garantiti sulla tariffa, caricando sulla bolletta dei cittadini un 7 per cento a remun-

nerazione del capitale investito, senza alcun collegamento a qualsiasi logica di reinvestimento per il miglioramento qualitativo del servizio;

gli interventi normativi in materia sembrano ignorare che la proprietà e gestione pubblica del servizio idrico integrato e tutte le acque, superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà;

giò ricordare che il servizio idrico integrato è un servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, in quanto servizio pubblico essenziale per garantire l'accesso all'acqua per tutti e pari dignità umana a tutti i cittadini, di conseguenza la sua gestione va attuata attraverso gli artt. 31 e 114 del D.Lgs. 267/2000; in quest'ottica il Governo e questo parlamento devono prendere in carico questa questione con la massima solerzia e non attraverso un'authority che si è sempre occupata d'altro e che è espressione degli interessi del mercato e non dei cittadini;

L'Authority, il 25 giugno 2013, dopo 2 anni dal referendum, ha approvato l'ennesimo provvedimento che elude l'esito dei referendum del 2011; il che conferma il suo atteggiamento di spregio alla volontà popolare: infatti l'AEEG doveva deliberare sulle modalità di restituzione ai cittadini della « remunerazione del capitale investito » illegittimamente percepito dai gestori nel periodo compreso tra luglio 2011 e la fine di quell'anno; invece l'Autorità ha costruito un metodo che garantirà ai gestori un esborso minimo assai minore di quanto dovuto visto che saranno detratti gli oneri finanziari, quelli fiscali e gli accantonamenti per la svalutazione crediti;

questa metodologia smentisce in primis quanto la Corte costituzionale aveva chiaramente specificato nella sentenza di ammissibilità del quesito, ovvero che qualora il referendum avesse avuto successo « *la normativa residua, immedia-*

tamente applicabile [...], non presenta elementi di contraddittorietà »; inoltre viene completamente contraddetto quanto il Consiglio di Stato aveva stabilito, ossia che l'abrogazione del 7 per cento aveva effetto immediato a partire dal 21 luglio 2011 (Parere CdS 267 del 25/01/2013); di conseguenza il rimborso ai cittadini dovrebbe riguardare non solo i mesi da luglio a dicembre del 2011 ma tutto il periodo che va dal 21 luglio 2011 ad oggi, per un totale che, per esempio, solo nella Regione Toscana ammonterebbe a 128 milioni di euro secondo i dati ufficiali del AIT e che chissà se le imprese hanno previsto di accantonare; a tal proposito appare utile sottolineare che il Tar Toscana nel marzo 2013, sentenza n.436/2013, ha dato ragione al Forum toscano dei Movimenti per l'acqua dichiarando illegittime le tariffe successive al referendum, mentre a Chiavari, in Liguria, pochi mesi fa il Giudice di Pace ha disposto la restituzione del 22 per cento della bolletta, la quota che in quel comune corrisponde al profitto; queste sentenze, oltre a ribadire il valore legislativo dell'istituto referendario riconoscono anche che l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, che ha prodotto la nuova « tariffa-truffa » reintroducendo il profitto sotto nuovo nome « oneri finanziari », ha un limitato potere amministrativo, comunque subordinato all'esito referendario; da ultimo, il TAR della Lombardia si esprimerà nei prossimi mesi (prima udienza fissata il 23 gennaio 2014) relativamente al ricorso (Num. Reg. Gen.: 579/2013) promosso dal Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua e da Federconsumatori in merito alla delibera 585/2013 con cui l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas ha predisposto il Metodo Tariffario Transitorio per il servizio idrico integrato;

sarebbe opportuno, da parte del Governo, tenere conto di questi aspetti, prima di intervenire con provvedimenti che rischiano di rendere ancora più complessa una situazione da cui emerge il totale fallimento dell'Authority per non

avere tenuto nella debita considerazione » *la tutela di utenti e consumatori* » e quanto da loro espresso con il Referendum del 12 e 13 giugno 2011;

appare pertanto necessario sopprimere il comma 13 dell'articolo 13 e avan-

zare proposte che siano in continuità con il risultato referendario;

esprime:

PARERE CONTRARIO

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AVVERTENZA	126
------------------	-----

Giovedì 30 gennaio 2014.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno
non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	127
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 30 gennaio 2014.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
10.45 alle 11.05.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-01341 Caparini: Sul possibile declassamento della sede INAIL di Breno	129
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	136
5-02009 Fedriga: Meccanismi di anticipazione dei trattamenti di integrazione salariale	129
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	137
5-01755 Baldassarre: Attuazione del « casellario dell'assistenza » INPS	129
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	139
5-01518 Nardella: Prospettive di reintegro di lavoratori dell'ex stabilimento Alfa Romeo di Arese	129
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	141
5-01746 Gneccchi: Sul recente decreto per la tutela dei lavoratori di cui al decreto-legge n. 78 del 2010	130
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	142

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale in materia di ammortizzatori sociali in deroga. Atto n. 74 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	130
<i>ALLEGATO 6 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	144
<i>ALLEGATO 7 (Proposta alternativa di parere del deputato Fedriga)</i>	147
<i>ALLEGATO 8 (Proposta alternativa di parere dei deputati Di Salvo ed altri)</i>	148

SEDE CONSULTIVA:

DL 145/13: Interventi urgenti di avvio del piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. C. 1920 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	133
<i>ALLEGATO 9 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	151
<i>ALLEGATO 10 (Proposta alternativa di parere dei deputati Di Salvo ed altri)</i>	154

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di cumulabilità dei trattamenti pensionistici di reversibilità. C. 168 Bobba, C. 228 Fedriga, C. 1066 Rostellato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	134
Disposizioni in materia di ricongiunzione pensionistica. C. 225 Fedriga e C. 929 Gneccchi (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	135
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	135

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di importo elevato. C. 1253 Giorgia Meloni, C. 1547 Zanetti, C. 1778 Fedriga, C. 1785 Gnechchi, C. 1842 Airaudo, C. 1896 Tripiedi . 135

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione consensuale del contratto di lavoro per dimissioni volontarie. C. 254 Vendola e C. 272 Bellanova 135

INTERROGAZIONI

Giovedì 30 gennaio 2014. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Carlo Dell'Aringa.

La seduta comincia alle 9.10.**5-01341 Caparini: Sul possibile declassamento della sede INAIL di Breno.**

Il sottosegretario Carlo DELL'ARINGA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Massimiliano FEDRIGA (LNA), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, fa notare che la sede INAIL citata nell'atto in discussione svolge una funzione fondamentale per la collettività, comprendendo nell'ambito della propria fascia territoriale di competenza più di una provincia. Considerato, peraltro, che è di palese evidenza come non tutti i cittadini abbiano la possibilità di accedere ai servizi *online* dell'Istituto, pur di recente implementati, chiede al Governo di continuare a monitorare la situazione e di valutare con maggiore attenzione i profili di criticità territoriale, evitando che i pur comprensibili processi di razionalizzazione della spesa si traducano in un'inaccettabile riduzione dei servizi.

5-02009 Fedriga: Meccanismi di anticipazione dei trattamenti di integrazione salariale.

Il sottosegretario Carlo DELL'ARINGA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Guido GUIDESI (LNA), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, fa notare che il ritardo nella concessione degli interventi di sostegno al reddito determina situazioni di grave disagio sociale, lasciando numerose famiglie senza alcuna forma di sostentamento quotidiano. Nel rilevare che l'anticipazione dei trattamenti potrebbe contribuire ad attenuare la drammatica fase di crisi che sta attraversando il Paese, auspica che il Governo la renda possibile o, quanto meno, intervenga strutturalmente sulla tempistica relativa all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti successivi agli accordi sottoscritti a livello locale.

5-01755 Baldassarre: Attuazione del « casellario dell'assistenza » INPS.

Il sottosegretario Carlo DELL'ARINGA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Marco BALDASSARRE (M5S), pur prendendo atto della risposta del rappresentante del Governo, che fornisce rassicurazioni circa l'attuazione delle misure concernenti il funzionamento del casellario, si dichiara sorpreso che il Ministero, tra i tanti atti di sindacato ispettivo da lui presentati, riguardanti la relazione annuale della Corte dei conti circa gli esiti del controllo sulla gestione dell'INPS, abbia sollecitamente fornito un riscontro soltanto a quello in discussione, di cui peraltro erano già noti, a seguito di informazioni acquisite per le vie brevi, i principali elementi di conoscenza.

5-01518 Nardella: Prospettive di reintegro di lavoratori dell'ex stabilimento Alfa Romeo di Arese.

Il sottosegretario Carlo DELL'ARINGA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Elisa SIMONI (PD), cofirmataria dell'interrogazione in titolo, nel ringraziare il rappresentante del Governo per la risposta puntuale, fa presente che occorre attendere le motivazioni della indicata sentenza della Corte d'appello per avere un quadro più chiaro della situazione, chiedendo al Governo, nel frattempo, di monitorare la situazione, tenuto conto del grave disagio sociale dei lavoratori coinvolti.

5-01746 Gnechi: Sul recente decreto per la tutela dei lavoratori di cui al decreto-legge n. 78 del 2010.

Il sottosegretario Carlo DELL'ARINGA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Marialuisa GNECCHI (PD), pur ringraziando il rappresentante del Governo, dichiara di non potersi ritenere soddisfatta della sua risposta, giudicando inaccettabile che venga definita poco chiara una disposizione che, in realtà, risulta priva di dubbi interpretativi: l'articolo 12, comma 5-bis, della legge n. 122 del 2010, a suo avviso, fa riferimento inequivocabilmente a tutti gli accordi stipulati entro il 30 aprile 2010 e non alla cessazione del rapporto di lavoro. Rilevato che la chiarezza della norma è stata confermata dal fatto che il primo decreto attuativo è stato adottato proprio in base a quella corretta interpretazione, non si spiega per quale motivo i provvedimenti ministeriali successivi abbiano adottato criteri temporali più restrittivi e penalizzanti, con il rischio di dar luogo a lunghi contenziosi giudiziari. Giudica grave colpire lavoratori già penalizzati dalle recenti riforme previdenziali, negando loro – o ritardando – il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito, che, peraltro, sarebbe di gran lunga inferiore rispetto alla pensione.

Auspica, in conclusione, che il Governo risolva quanto prima tale problematica, ripristinando condizioni di equità nei confronti dei lavoratori che, terminata la mobilità o usciti dal fondo di sostegno durante il 2013, matureranno l'accesso alla pensione a partire dal 2014.

Walter RIZZETTO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.55.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 30 gennaio 2014. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO indi del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Carlo Dell'Aringa.

La seduta comincia alle 9.55.

Schema di decreto ministeriale in materia di ammortizzatori sociali in deroga.

Atto n. 74.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 gennaio 2014.

Walter RIZZETTO, *presidente*, comunica che non sono ancora stati espressi i rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario recate dal provvedimento da parte della V Commissione (Bilancio), i cui lavori sono in corso di svolgimento.

Avverte, pertanto, che la seduta per il seguito dell'esame dello schema di decreto in titolo sarà sospesa, in attesa della deliberazione dei predetti rilievi; nel frattempo, la Commissione proseguirà i propri lavori con le altre sedute già previste all'ordine del giorno.

La Commissione prende atto.

Walter RIZZETTO, *presidente*, sospende, quindi, la seduta.

La seduta, sospesa alle 10, è ripresa alle 10.20.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che sono pervenuti i rilievi formulati

dalla V Commissione (Bilancio) sulle conseguenze di carattere finanziario recate dal provvedimento. Ricorda, quindi, che il relatore ha presentato, nella precedente seduta, una proposta di parere favorevole con condizioni sulla schema di decreto in esame (vedi allegato 6). Comunica, altresì, che sono nel frattempo pervenute le proposte alternative di parere presentate rispettivamente dai deputati Fedriga (vedi allegato 7) e Di Salvo ed altri (vedi allegato 8).

Massimiliano FEDRIGA (LNA) fa presente che il suo gruppo ha predisposto una proposta alternativa di parere, con la quale intende manifestare un orientamento contrario sul provvedimento in esame, ritenendo che la proposta di parere favorevole con condizioni formulata dal relatore non sia in grado di sottolineare con forza al Governo le questioni problematiche da risolvere. Soffermandosi sul contenuto della proposta di parere del relatore, ritiene, in particolare, che siano poco perentorie le condizioni da esso recate, dal momento che appare contraddittorio, ad esempio, chiedere, con la condizione di cui alla lettera *b*), la soppressione del comma 2 dell'articolo 2 e poi, in subordine, ammetterne, con la condizione di cui alla lettera *c*), solo la parziale modifica. Giudicata, peraltro, poco incisiva anche la condizione formulata alla lettera *e*), chiede quantomeno di rafforzare i rilievi contenuti nella proposta presentata dal relatore.

Eleonora BECHIS (M5S) dichiara che il suo gruppo ha apprezzato il lavoro svolto dal relatore, soprattutto laddove ha inserito nella sua proposta di parere talune condizioni tese, ad esempio, ad estendere l'ambito soggettivo degli interventi di sostegno al reddito (con un ampliamento dei datori di lavoro potenzialmente beneficiari), a garantirne un adeguato finanziamento, a prevedere uno snellimento delle procedure di presentazione delle domande, ad assicurare l'attivazione di percorsi di riqualificazione dei lavoratori. Ritiene, pertanto, che, in una inevitabile

fase di transizione verso un regime di interventi più indirizzato alle politiche attive, il provvedimento, se modificato alla luce delle condizioni formulate, possa fornire ai lavoratori alcune risposte necessarie, seppur non risolutive e strutturali, come potrebbe essere, invece, la previsione di un reddito minimo di cittadinanza, fortemente sostenuta dal suo gruppo.

Ritenuto, quindi, che la proposta di parere del relatore costituisca un contributo per rafforzare gli strumenti da offrire con urgenza ai soggetti più in difficoltà, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo su tale proposta.

Titti DI SALVO (SEL) osserva che il suo gruppo ha presentato una proposta di parere alternativa a quella del relatore, anzitutto perché giudica inaccettabile che, in un momento di grave disagio sociale come quello attuale, che di certo non può definirsi neutro, il Governo decida di intraprendere politiche di *spending review* in materia di interventi di sostegno al reddito: sotto questo profilo, ritiene che la Commissione, considerato il suo ruolo di « ultimo baluardo » dei diritti dei lavoratori, non debba accettare una simile impostazione. Pur condividendo, inoltre, taluni dei punti contenuti nella proposta di parere formulata dal relatore, ritiene che essa non sia in grado di vincolare adeguatamente il Governo a cambiare un provvedimento che presenta, a suo avviso, molte disposizioni criticabili anche in relazione al ruolo delle regioni in materia di ammortizzatori sociali, che viene palesemente svilito. Rileva, infine, come anche taluni aspetti strutturali, di carattere soggettivo e oggettivo, presenti nel testo all'esame della Commissione rendano molto difficile accettare l'ipotesi di una sua condivisione da parte del Parlamento.

Per le ragioni esposte, raccomanda l'approvazione della proposta alternativa di parere presentata dal suo gruppo.

Il sottosegretario Carlo DELL'ARINGA ringrazia la Commissione per il lavoro svolto, facendo presente che il Governo prende doverosamente atto della proposta

di parere del relatore e ne terrà conto – al pari dei pareri resi dall’omologa Commissione del Senato e da regioni e parti sociali – in sede di definizione del provvedimento definitivo, prima della quale, peraltro, prevede di aprire un’ulteriore fase di confronto con le stesse parti sociali e con il Ministero dell’economia e delle finanze, in vista dell’elaborazione di un testo il più possibile condiviso. Osserva che in una inevitabile fase di transizione verso un nuovo sistema di ammortizzatori sociali, frutto anche di cenni di insoddisfazione registrati in diverse sedi in relazione all’attuale assetto di tali strumenti di sostegno al reddito, il Governo non ha potuto fare altro che applicare, nel senso più organico e coerente possibile, la legislazione vigente, sulla quale, peraltro, non esclude in futuro interventi correttivi, purché siano ragionevoli e attuati sulla base di un attento monitoraggio sugli effetti prodotti in concreto.

Fa notare che taluni degli interventi previsti nello schema in esame, come quelli in materia di fondi di solidarietà, seppur non risolutivi, appaiono necessari per garantire una risposta immediata alle imprese e ai lavoratori, sempre più in difficoltà a causa della crisi in atto e delle ingenti rimodulazioni degli orari di lavoro. Pur rilevando che il Governo si è sforzato di predisporre un pacchetto di misure che consenta anche alle regioni un certo margine di programmazione degli interventi, evitando un precoce esaurimento delle risorse, fa notare che il quadro degli investimenti contemplato presenta, tuttavia, un elemento di debolezza strutturale, determinato dal fatto che una parte delle risorse aggiuntive stanziata nell’ultima legge di stabilità per il 2014 serviranno alle regioni per coprire il fabbisogno relativo al 2013, con il rischio di registrare una carenza di risorse per l’anno in corso.

Nel ringraziare, infine, il Parlamento per la rapidità con la quale ha inteso chiudere il proprio impegno rispetto all’atto in discussione, ribadisce, in ogni caso, che lo sforzo del Governo è sempre stato massimo e consentirà di affrontare con dignità l’attuale fase di emergenza.

Teresa BELLANOVA (PD), *relatore*, ritiene che la sua proposta di parere rechi condizioni chiare ed efficaci, di cui si dichiara certa che il Governo saprà e vorrà tenere conto in fase di adozione del provvedimento definitivo, in coerenza con i principi di lealtà e correttezza istituzionale che dovrebbero, a suo avviso, sempre caratterizzare il funzionamento di una democrazia parlamentare. Rileva l’assoluta necessità che, in un periodo di grave crisi economica e sociale come quello in corso, in cui i dati statistici sull’occupazione, sull’andamento del PIL e sul ricorso agli ammortizzatori sociali, appaiono sempre più drammatici, tutti si assumano la propria responsabilità politica, a partire dallo stesso Governo, al fine di garantire a chi è in difficoltà un indispensabile trattamento di sostegno.

Auspica, quindi, che sulla sua proposta di parere si registri l’unanime consenso dei gruppi, invitando gli schieramenti ad evitare strumentali e ideologiche polemiche politiche, nell’interesse dei lavoratori coinvolti. Raccomanda, pertanto, l’approvazione della sua proposta di parere favorevole con condizioni, augurandosi che l’Esecutivo assicuri un adeguato stanziamento di risorse per l’ampliamento degli interventi di sostegno al reddito, dando la giusta priorità alle questioni in esame, che non appaiono differibili in un periodo di grave emergenza sociale come quello in corso, che rischia di produrre effetti devastanti soprattutto nel biennio 2014-2015, in cui sono ormai in fase di esaurimento tutti gli strumenti disponibili a legislazione vigente.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nel ringraziare il relatore, i gruppi e il Governo per il prezioso contributo offerto, fa notare che il provvedimento in esame interviene in una materia delicata e richiede la massima attenzione da parte di tutti gli schieramenti politici. Rilevato che il Paese vive un momento di grave tensione ed esasperazione, contrassegnato da una ripresa economica lenta e faticosa nonché da dinamiche occupazionali preoccupanti, che rischiano di aprire una fase social-

mente esplosiva nel biennio 2014-2015, prende atto con favore della saggia disponibilità del Governo a tornare ad affrontare la questione dei criteri di concessione degli interventi di sostegno, giudicando necessario, nel frattempo, fronteggiare l'attuale emergenza con misure adeguate ed efficaci. In tal senso, ritiene che possa definirsi esauriente la proposta di parere formulata dal relatore, che, a suo avviso, reca condizioni chiare, tendenti ad assicurare forme di sostegno adeguate a favore dei lavoratori, che si augura il Governo possa recepire in sede di stesura definitiva del provvedimento.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) chiede al relatore se vi siano margini per rafforzare la propria proposta di parere attraverso condizioni più stringenti, secondo quanto richiamato nel suo precedente intervento.

Teresa BELLANOVA (PD), *relatore*, ritiene che l'impianto della sua proposta di parere offra già sufficienti garanzie in termini di efficacia: ne raccomanda, pertanto, l'approvazione da parte della Commissione.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che potrà prima in votazione la proposta di parere del relatore; in caso di sua approvazione, le proposte alternative presentate si intenderanno precluse e non saranno, pertanto, poste in votazione.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni formulate dal relatore, risultando conseguentemente precluse le proposte alternative di parere presentate.

La seduta termina alle 10.40.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 30 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Carlo Dell'Aringa.

La seduta comincia alle 10.

DL 145/13: Interventi urgenti di avvio del piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. C. 1920 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite VI e X).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 gennaio 2014.

Cesare DAMIANO, *presidente*, comunica che il relatore, in esito al dibattito svolto nella precedente seduta, ha presentato una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni sul provvedimento in esame (*vedi allegato 9*). Avverte, altresì, che è nel frattempo pervenuta anche una proposta alternativa di parere presentata dai deputati Di Salvo ed altri (*vedi allegato 10*).

Titti DI SALVO (SEL), pur riconoscendo lo sforzo compiuto dal relatore per recepire le osservazioni svolte nel corso del dibattito, fa presente che il suo gruppo ha inteso presentare una proposta di parere alternativa, al fine di sottolineare con forza taluni elementi di criticità sul provvedimento. Si riferisce, anzitutto, al carattere eterogeneo del decreto-legge, che, seppur imposto dalla necessità di introdurre norme di sistema, appare ampiamente criticabile, tenuto conto, peraltro, che molte delle norme previste non sembrano sostenute dal requisito dell'urgenza.

Passando più nel dettaglio al merito del provvedimento, in particolare soffermandosi sull'articolo 14, esprime forti perplessità sul principio di gerarchizzazione delle funzioni ispettive, giudicando altresì insufficiente la misura relativa all'assunzione di nuovo personale ispettivo, considerato che essa fa riferimento solo agli ispettori del Ministero e non anche a quelli degli enti

pubblici competenti. Rileva, quindi, l'assoluta necessità di incrementare anche l'organico degli ispettori dell'INPS e dell'INAIL – secondo gli impegni assunti in materia dal Ministro in Parlamento – a fronte di una sempre maggiore diffusione del lavoro irregolare, allentando i vincoli imposti dal blocco del *turn over*.

Raccomanda, in conclusione, l'approvazione della proposta alternativa di parere formulata dal suo gruppo.

Marco BALDASSARRE (M5S), espressa soddisfazione per il lavoro svolto del relatore, che ha tenuto conto di tutte le considerazioni svolte nel dibattito, subordinando il parere favorevole all'accettazione da parte delle Commissioni di merito di una serie stringente di condizioni, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla sua proposta di parere.

Massimiliano FEDRIGA (LNA) ringrazia il relatore per la proposta di parere formulata, il cui contenuto, tuttavia, non consente al suo gruppo di modificare una valutazione ampiamente negativa sul provvedimento nel suo complesso: per tale ragione, preannuncia il proprio voto contrario sulla predetta proposta di parere.

Antonio BOCCUZZI (PD), *relatore*, pur riconoscendo la validità delle argomentazioni sostenute da taluni rappresentanti dei gruppi di opposizione, ritiene di poter confermare la formulazione della proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni da lui presentata.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che porrà prima in votazione la proposta di parere del relatore; in caso di sua approvazione, la proposta alternativa dei deputati Di Salvo ed altri si intenderà preclusa e non sarà, pertanto, posta in votazione.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni formulata dal relatore, risultando

conseguentemente preclusa la proposta alternativa di parere presentata dai deputati Di Salvo ed altri.

La seduta termina alle 10.10.

SEDE REFERENTE

Giovedì 30 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Carlo Dell'Aringa.

La seduta comincia alle 10.10.

Disposizioni in materia di cumulabilità dei trattamenti pensionistici di reversibilità.

C. 168 Bobba, C. 228 Fedriga, C. 1066 Rostellato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta dell'8 gennaio 2014.

Anna GIACOBBE (PD), *relatore*, preso atto che i gruppi non ritengono di dover svolgere propri interventi nella fase del dibattito di carattere generale, ritiene utile procedere quanto prima alla costituzione di un Comitato ristretto per il seguito dell'istruttoria sui provvedimenti in esame, ai fini della predisposizione di un testo unificato che possa essere realmente condiviso. Ritiene, peraltro, che, prima di nominare tale Comitato ristretto, sia opportuno attendere l'assegnazione alla Commissione di un'ulteriore proposta di legge, la cui presentazione è stata preannunciata dal gruppo SCpI, che sarà possibile abbinare ai provvedimenti in titolo.

In linea più generale, intende rilevare l'esigenza che la Commissione possa valutare il proseguimento dei lavori sui numerosi provvedimenti al suo esame, che trattano la materia previdenziale, definendo un quadro organico d'insieme e indicando un ordine di priorità, che consenta di garantire una trattazione ampia

delle più importanti questioni in gioco, a fronte di una disponibilità non illimitata di risorse finanziarie.

Gessica ROSTELLATO (M5S), nel prendere atto della richiesta del relatore di attendere l'assegnazione della preannunciata proposta di legge prima di costituire un Comitato ristretto, auspica che l'iter di esame dei progetti di legge in titolo possa comunque giungere in tempi rapidi a conclusione, al fine di offrire un'adeguata tutela soprattutto a quelle donne che, sempre più frequentemente, si ritrovano prive di reddito e costrette a percepire pensioni di reversibilità dall'importo irrisorio. Si tratta, a suo avviso, di incrementare l'importo di tali prestazioni, affinché a queste cittadine siano assicurati adeguati mezzi di sostentamento, anche a fronte di un progressivo aumento del costo della vita.

Cesare DAMIANO, *presidente*, preso atto che i gruppi condividono l'esigenza di attendere la presentazione di un'ulteriore proposta di legge preannunciata sulla materia, in vista di una sua possibile assegnazione alla Commissione, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di ricongiunzione pensionistica.

C. 225 Fedriga e C. 929 Gneccchi.

(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta dell'8 gennaio 2014.

Davide BARUFFI (PD), *relatore*, preso atto che non vi sono richieste di intervento sulle linee generali, ritiene utile procedere alla nomina di un Comitato ristretto, nell'ambito del quale avviare una fase di confronto informale tra i gruppi e di interlocuzione con gli uffici tecnici del Ministero e dell'INPS, anche al fine di verificare la possibile stesura di un testo unificato delle proposte di legge in titolo, nella consapevolezza che la questione più complessa che si pone di fronte all'ul-

teriore lavoro istruttorio della Commissione è rappresentata dalla definizione degli aspetti di copertura finanziaria degli interventi previsti.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, propone che – facendo seguito a quanto prospettato dal relatore – la Commissione proceda alla nomina di un Comitato ristretto per il seguito dell'istruttoria legislativa delle proposte di legge nn. 225 e 929.

La Commissione delibera di nominare un Comitato ristretto, riservandosi la presidenza di indicarne i componenti sulla base delle designazioni dei gruppi.

Cesare DAMIANO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 30 gennaio 2014.

L'Ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.25 alle 11.35.

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 30 gennaio 2014.

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di importo elevato.

C. 1253 Giorgia Meloni, C. 1547 Zanetti, C. 1778 Fedriga, C. 1785 Gneccchi, C. 1842 Airaudò, C. 1896 Tripiedi.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 11.35 alle 12.55.

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 30 gennaio 2014.

Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione consensuale del contratto di lavoro per dimissioni volontarie.

C. 254 Vendola e C. 272 Bellanova.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 12.55 alle 13.

ALLEGATO 1

5-01341 Caparini: Sul possibile declassamento della sede INAIL di Breno.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto parlamentare dell'onorevole Caparini, concernente il paventato declassamento della sede INAIL di Breno da classe « B » a classe « C », con la conseguente diminuzione dei servizi offerti ai cittadini della Valle Camonica, passo ad illustrare gli elementi informativi acquisiti presso l'INAIL.

L'attuale quadro normativo impegna l'INAIL a garantire un incremento della quantità dei servizi resi all'utenza, a fronte del rigoroso mantenimento del livello qualitativo degli stessi, sebbene nell'ultimo quinquennio l'istituto abbia dovuto, in più occasioni, rideterminare la propria dotazione organica in ossequio a specifiche disposizioni di legge.

Si pensi, in particolare, alla legge n. 133 del 2008, alla legge n. 25 del 2010 – in ottemperanza alla quale l'istituto ha rimodulato la dotazione organica per il biennio 2010/2012 – nonché alla legge n. 148 del 2011.

Quest'ultima, in particolare, ha imposto alle pubbliche amministrazioni di apportare un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti dall'applicazione della citata legge n. 25 del 2010.

Da ultimo, la legge 7 agosto 2012, n. 135 (cosiddetta *spending review*) ha prescritto un ulteriore intervento di riduzione

degli assetti organizzativi dell'INAIL, che ha comportato una rideterminazione complessiva dei contingenti effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 gennaio 2013.

In particolare, al fine di procedere alla concreta attuazione della predetta disposizione normativa, con determinazione presidenziale del 2 agosto 2013, n. 196, è stato approvato il « Nuovo modello organizzativo » dell'istituto e, con analogo provvedimento, il 23 dicembre dello scorso anno, è stato approvato il Regolamento di organizzazione dell'istituto.

Tanto premesso, in merito agli interventi sulla sede di Breno, paventati dall'onorevole interrogante, l'INAIL ha assicurato che gli stessi verranno realizzati senza pregiudicare in alcun modo gli attuali livelli di servizio, salvaguardando la prossimità all'utenza, in particolare sul versante sanitario, e riqualificando i rapporti con i datori di lavoro attraverso la virtualizzazione dei servizi.

L'Istituto ha, infine, precisato che tutti gli interventi prefigurati nel « Nuovo modello organizzativo » saranno realizzati mediante un percorso graduale, costantemente monitorato e sottoposto a periodiche verifiche, al fine di valutare gli esiti derivanti dalle modifiche apportate e, conseguentemente, di intraprendere tempestivamente eventuali iniziative correttive.

ALLEGATO 2

5-02009 Fedriga: Meccanismi di anticipazione dei trattamenti di integrazione salariale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Gli onorevoli interroganti – con il presente atto parlamentare – richiamano l'attenzione sull'istituto dell'anticipazione del trattamento di integrazione salariale in deroga con specifico riferimento ai motivi della sua mancata proroga.

Come è noto, l'istituto dell'anticipazione del trattamento di integrazione salariale per gli interventi di ammortizzatori sociali in deroga con pagamento diretto è stato introdotto in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010 dal decreto-legge n. 5 del 2009.

In particolare, l'articolo 7-ter, comma 3, del citato decreto n. 5 del 2009 stabilisce che, in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione regionale o ministeriale, l'INPS è autorizzato ad anticipare il trattamento di integrazione salariale in deroga sulla base delle domande corredate dagli accordi conclusi dalle Parti sociali e dall'elenco dei beneficiari, conformi agli accordi quadro regionali.

L'articolo 7-ter precisa, inoltre, che in ogni caso fatta salva la possibilità per l'istituto di agire nei confronti del datore di lavoro per la ripetizione delle somme indebitamente erogate ai lavoratori.

Successivamente, il legislatore, alla luce del perdurante quadro di incertezza economica, ha ritenuto opportuno prorogare tale istituto anche per gli anni 2011 e 2012.

A partire dal 2013, al fine di consentire all'Inps il corretto monitoraggio delle risorse finanziarie effettivamente utilizzate per gli ammortizzatori sociali in deroga, si è ritenuto di non prorogare ulteriormente tale misura sperimentale.

Il ricorso all'istituto dell'anticipazione dei trattamenti da parte dell'Inps ha infatti rallentato eccessivamente l'attività di monitoraggio e controllo delle risorse finanziarie utilizzate da ogni regione – che com'è noto gestiscono una parte piuttosto rilevante delle risorse destinate a questo ammortizzatore sociale – in relazione a quelle originariamente assegnate dallo Stato.

In definitiva, l'eventuale proroga dell'istituto in questione renderebbe quanto mai difficoltoso prevenire il flusso di risorse necessarie, con conseguenze di fatto imprevedibili per i conti pubblici.

Questa è la ragione per cui il Ministero dell'economia e delle finanze ha espresso parere contrario all'ulteriore estensione temporale dell'istituto, osservando che l'erogazione delle prestazioni di ammortizzatori in deroga deve avvenire nel limite delle risorse programmate e ripartite a tali fini.

Faccio presente, inoltre, che il Governo, con lo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di attuazione dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 54 del 2013 e attualmente all'esame delle competenti Commissioni parlamentari, ha disciplinato, con termini piuttosto ravvicinati, la procedura attraverso la quale avviene l'erogazione degli ammortizzatori sociali in deroga da parte dell'Inps.

Riguardo alla nuova tempistica introdotta dallo schema di decreto faccio presente che la domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale deve essere presentata, in via telematica, dal

datore di lavoro all'Inps che, verificata la regolare presentazione e quantificate le risorse finanziarie, la trasmette alla regione o alla provincia autonoma competente per territorio entro tre giorni dalla ricezione. La regione o la provincia effettua l'istruttoria e, se accerta la sussistenza dei presupposti, quantifica l'onere ed emana il relativo provvedimento di concessione entro 30 giorni e lo inoltra all'INPS entro i successivi 5 giorni.

Il decreto-legge n. 54 del 2013 ha previsto, infatti, l'adozione di un decreto ministeriale che dovrà individuare i criteri di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga maggiormente armonizzati al livello nazionale. Tale provvedimento, già sottoposto all'esame della Conferenza Stato-regioni e delle parti sociali, è stato

trasMESSO ai due rami del Parlamento per il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Auspico, quindi, che il Parlamento, nel consueto spirito di massima collaborazione, possa rendere al più presto il prescritto parere, al fine di poter definire l'iter di adozione del decreto.

Si osserva, da ultimo, che l'avvio del sistema dei Fondi di solidarietà bilaterali previsto dalla legge n. 92 del 2012 consentirà una maggiore armonizzazione, anche a livello territoriale, del sistema delle politiche di sostegno al reddito e il tendenziale superamento dei modelli normativi eccezionali e derogatori che hanno caratterizzato la legislazione degli anni più recenti.

ALLEGATO 3

5-01755 Baldassarre: Attuazione del « casellario dell'assistenza » INPS.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Passo ad illustrare l'atto parlamentare dell'onorevole Baldassarre relativo alle « criticità denunciate nella relazione della Corte dei conti, con particolare riguardo alla mancanza dei decreti ministeriali di attuazione finalizzati a rendere funzionante il Casellario dell'assistenza istituito con decreto-legge n. 78 del 2010 ».

Voglio far preliminarmente presente che lo schema del decreto attuativo del Casellario dell'assistenza, dopo l'acquisizione del prescritto concerto del Ministero dell'economia e delle finanze, è stato inviato all'Autorità garante per la protezione dei dati personali per l'acquisizione del parere che, secondo le informazioni assunte dagli uffici del Ministero che rappresento, è già iscritto all'ordine del giorno della prima seduta utile del Collegio.

Con riferimento ai tempi che la predisposizione dello schema di decreto ha richiesto, ricordo che durante la predisposizione del provvedimento sono intervenute alcune novità normative di rilievo. In particolare l'articolo 16, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 5 del 2012, nell'ottica della semplificazione, ha previsto il raccordo dei flussi informativi in materia di interventi e servizi sociali, rendendo necessari la modifica e il coordinamento nella predisposizione dei decreti attuativi di distinte disposizioni normative:

il decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, che all'articolo 13 istituisce presso l'INPS il « Casellario dell'assistenza a fini di raccolta, conservazione e gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assisten-

ziale », e all'articolo 38 comma 1, prevede che gli enti erogatori di prestazioni sociali agevolate, comunicano all'INPS i dati dei soggetti che hanno beneficiato delle prestazioni agevolate;

l'articolo 5 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, limitatamente alla previsione, nell'ambito del Sistema dei controlli dell'ISEE, della costituzione di una banca dati delle prestazioni sociali agevolate, condizionate all'ISEE, che costituiscono un sottoinsieme delle prestazioni assistenziali da ricomprendere nel Casellario dell'assistenza;

l'articolo 21 della legge n. 328 del 2000, istitutivo del Sistema informativo dei servizi sociali (SISS), alimentato dalle informazioni raccolte nell'ambito del Casellario dell'assistenza ai sensi del citato articolo 16 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5.

Nella predisposizione delle disposizioni attuative di tali normative, si è quindi ritenuto di disciplinare in modo coordinato sia le modalità con cui viene istituito il Casellario dell'assistenza sia le modalità con cui viene rafforzato il Sistema dei controlli dell'ISEE, limitatamente alla costituzione di una banca dati delle prestazioni sociali agevolate, condizionate all'ISEE. Si è inteso inoltre valorizzare il percorso intrapreso con le regioni, nella definizione dei fabbisogni informativi in base ai quali strutturare il sistema informativo dei servizi sociali.

Mi preme ricordare, a tal proposito, che in occasione dell'istituzione del Fondo per le non autosufficienze, è stata avviata

una sperimentazione – condivisa con le regioni – di un modulo tematico di raccolta dati in materia di non autosufficienza (il cosiddetto SINA) con l'obiettivo di definire fabbisogni informativi minimi comuni sulle prese in carico individuali, condivisi e standardizzati, per permettere la individuazione di indicatori comuni, la raccolta di dati omogenei a livello nazionale e la comparazione della situazione e degli interventi posti in essere nelle singole realtà locali. Successivamente sono stati avviati altri due moduli, nell'area « Minori » (il cosiddetto SINBA, sistema informativo bambini e adolescenti) e nell'area « Povertà ed esclusione sociale » (il cosiddetto SIP).

Tali sperimentazioni, insieme al lavoro sulla banca dati prestazioni sociali agevolate, sono state recepite nello schema del decreto attuativo del Casellario dell'assistenza predisposto nel corso del 2012, su cui è stato però necessario avviare una lunga interlocuzione con gli uffici del

Garante per la protezione dei dati personali, peraltro giustificata dalla portata sistemica del provvedimento, volta a prevedere il miglior temperamento tra, da un lato, le esigenze di conoscenza per la miglior programmazione, gestione e valutazione delle politiche e, dall'altro, la tutela della *privacy*.

Da ultimo, vorrei evidenziare che, nelle more della definizione dei flussi informativi relativi al Casellario dell'assistenza, con il decreto 8 marzo 2013, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in attuazione del citato articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, sono state disciplinate le modalità con cui viene rafforzato il Sistema dei controlli dell'ISEE, nonché la costituzione di una banca dati delle prestazioni sociali agevolate, condizionate all'ISEE, che costituisce parte essenziale dello stesso Casellario.

ALLEGATO 4

5-01518 Nardella: Prospettive di reintegro di lavoratori dell'ex stabilimento Alfa Romeo di Arese.

TESTO DELLA RISPOSTA

Passo ad illustrare l'atto parlamentare dell'onorevole Nardella concernente la situazione occupazionale dei dipendenti dell'ex stabilimento Alfa Romeo di Arese che – dal 2009 – sono passati alle dipendenze della società Innova Service s.r.l.

Come puntualmente evidenziato dall'onorevole interrogante, la vicenda in questione è stata oggetto di due sentenze del tribunale di Milano che hanno sancito l'illegittimità dei licenziamenti intimati ai lavoratori in conseguenza della risoluzione dell'appalto stipulato dalla Innova Service srl.

La sentenza di appello, in particolare, ha disposto il reintegro nonché la corresponsione agli stessi lavoratori della retribuzione e dei relativi contributi da parte della Innova Service s.r.l., in qualità di ultimo datore di lavoro.

Considerato, pertanto, che la questione prospettata dall'interrogante presenta rilevanti risvolti di carattere sociale ed occupazionale nell'ambito del tessuto produttivo gravitante intorno all'ex stabilimento Alfa Romeo di Arese, la regione Lombardia – espressamente interpellata dal Ministero che rappresento – ha fatto sapere di avere invitato la Innova Service s.r.l. a garantire ai lavoratori le tutele riconosciute dalle predette sentenze.

Dal canto suo, la società – per il tramite dei propri legali – ha comunicato di attendere le motivazioni della sentenza della Corte d'appello di Milano, a tutt'oggi non ancora depositate.

La medesima società, interpellata anche dal competente Ufficio territoriale del Ministero che rappresento, si è impegnata a fornire quanto prima ogni utile informazione in merito alla vicenda dei lavoratori.

Occorre inoltre ricordare che – nel novembre del 2012 – è stato sottoscritto un Protocollo di intesa tra il comune di Arese, la società Tea s.p.a. – titolare delle domande di autorizzazione amministrativa volte alla creazione del nuovo polo commerciale di Arese – e l'Agenzia regionale per l'istruzione, la formazione e il lavoro (ARIFL).

Nell'ambito di tale intesa, che potrebbe rappresentare un'alternativa al reintegro dei lavoratori disposto dalle sentenze innanzi citate, la Tea s.p.a. – sulla base di una propria iniziativa – ha proposto ai lavoratori l'adesione ad un percorso – interamente finanziato dalla stessa – volto alla ricollocazione ovvero al sostegno al reddito degli stessi, a fronte di una loro rinuncia a future pretese nei confronti delle imprese coinvolte nel progetto del nuovo polo di insediamento.

Allo stesso tempo, la regione Lombardia ha tenuto a precisare di non aver promesso alcuna forma di sostegno al reddito ai lavoratori in questione, mancando i presupposti per un intervento regionale in tal senso.

In ogni caso, posso assicurare, fin d'ora, l'impegno del Ministero che rappresento a fornire ogni ulteriore elemento informativo in ordine alla questione.

ALLEGATO 5

5-01746 Gnechi: Sul recente decreto per la tutela dei lavoratori di cui al decreto-legge n. 78 del 2010.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'atto parlamentare cui passo ora a rispondere concerne l'adozione dei decreti interministeriali previsti dal comma 5-*bis* dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122.

A tal riguardo, ricordo preliminarmente che i commi 1 e 2 del citato articolo 12 hanno introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2011, nuove decorrenze dei trattamenti pensionistici di vecchiaia e di anzianità. In particolare, per i lavoratori dipendenti il trattamento pensionistico decorre trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei requisiti previsti (cosiddetti «finestra mobile»). Tali nuove decorrenze si applicano ai soggetti che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dall'anno 2011.

I commi 4 e seguenti dello stesso articolo 12 prevedono, invece, disposizioni derogatorie alle predette decorrenze pensionistiche, stabilendo per alcune fattispecie l'applicabilità delle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 78 del 2010.

In particolare, il comma 5 prevede che, in favore di un contingente di 10.000 lavoratori che si trovino collocati in mobilità ordinaria o lunga ovvero siano percettori di assegno straordinario a carico dei fondi di solidarietà di settore, continuino ad applicarsi le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 78 del 2010, purché tali lavoratori maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011.

Successivamente, il legislatore è intervenuto sulla materia aggiungendo, con la legge di stabilità per il 2011, al predetto articolo 12 il comma 5-*bis*. Tale disposizione stabilisce, infatti, che in favore dei soggetti in mobilità o titolari di assegni straordinari a carico dei fondi di solidarietà di settore che non rientrano nel predetto contingente di 10.000 lavoratori, può essere concesso – mediante decreto interministeriale – il prolungamento del sostegno al reddito per il periodo intercorrente tra la decorrenza del pensionamento secondo la disciplina previgente e la decorrenza del pensionamento secondo la normativa introdotta dall'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010.

A tal proposito, con decreto n. 63655 del 5 gennaio 2012, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha autorizzato, per l'anno 2011, in favore di 677 lavoratori il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito – con esclusione della contribuzione figurativa – previsto dal predetto comma 5-*bis*.

Con successivo decreto interministeriale, n. 68225 del 2 ottobre 2012, è stato disposto il prolungamento del sostegno al reddito fino alla decorrenza della pensione, computata sulla base delle disposizioni introdotte dal citato decreto-legge n. 78 del 2010, in favore di 3.494 lavoratori che, pur presentando, nell'anno 2012, i requisiti di cui al comma 5 dell'articolo 12 del decreto-legge citato, non rientravano nel contingente delle 10.000 unità.

Con il successivo decreto interministeriale n. 76353 del 16 ottobre 2013 è stato concesso il prolungamento del sostegno al

reddito, con esclusione della contribuzione figurativa, in favore dei soggetti per i quali il medesimo prolungamento avrebbe avuto inizio nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013. Il prolungamento è stato concesso per un numero di mensilità non superiore al periodo intercorrente tra la data di decorrenza del trattamento pensionistico computata sulla base delle disposizioni previgenti all'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 78 del 2010 e la data della decorrenza del trattamento pensionistico computata sulla base di quanto stabilito dall'articolo 12 del medesimo decreto-legge e, comunque, in considerazione delle risorse finanziarie disponibili, per un numero di mensilità non oltre il 31 dicembre 2013.

Al riguardo segnalo che nella stesura dei decreti del 2 ottobre 2012 e del 16 ottobre 2013 si è dovuto necessariamente tenere conto di limiti finanziari richiamati dal comma 5-*bis* del predetto articolo 12 e ci si è dovuti confrontare con un dettato normativo (quello dello stesso articolo 12, comma 5, lettera *a*)) che non si presta ad una interpretazione univoca.

Pertanto il Ministero avvierà un approfondimento sul disposto della norma e sulle diverse implicazioni che il riferimento della data del 30 aprile 2010 può avere nel caso in cui si intenda riferibile alla stipula degli accordi piuttosto che alle cessazioni dal servizio.

Preciso, inoltre, che i competenti uffici del Ministero che rappresento hanno predisposto un ulteriore schema di decreto interministeriale con il quale sarà con-

cesso il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito, con esclusione della contribuzione figurativa, in favore dei lavoratori già beneficiari di tutela grazie al citato decreto n. 76353 del 16 ottobre 2013, limitatamente alle mensilità residue dell'anno 2014.

Sulla base di tale ultimo decreto l'Inps sarà autorizzato ad erogare il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito in favore dei lavoratori che abbiano presentato domanda per il pensionamento sulla base delle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, limitatamente alle mensilità residue nell'anno 2014.

Tale decreto è attualmente all'esame di Inps e Ministero dell'economia e delle finanze, anch'essi coinvolti nella necessaria istruttoria prodromica alla sua adozione.

Per quanto riguarda, più in generale, i tempi dell'*iter* di adozione dei decreti interministeriali di cui si tratta, faccio presente che gli stessi sono legati alla complessa istruttoria che naturalmente precede la loro predisposizione. In particolare le verifiche contabili effettuate dall'Inps al fine di individuare il fabbisogno economico necessario per la copertura finanziaria del decreto, richiedono tempi maggiori anche in conseguenza della necessità di acquisire dal medesimo Istituto gli esiti di un complesso monitoraggio avente ad oggetto l'esatta platea dei lavoratori interessati alla tutela in parola.

ALLEGATO 6

**Schema di decreto ministeriale in materia di ammortizzatori sociali
in deroga (Atto n. 74).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XI Commissione,

esaminato lo schema di decreto ministeriale in materia di ammortizzatori sociali in deroga (atto n. 74);

considerato che il provvedimento in esame è stato emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 54 del 2013, che ha demandato a un apposito decreto interministeriale la determinazione, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati, dei criteri per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga;

valutata, in particolare, l'esigenza del superamento dell'attuale sistema, tenuto conto che l'articolo 2, comma 64, della legge n. 92 del 2012, prevede l'entrata a regime del nuovo sistema di ammortizzatori sociali a partire dal 2017;

preso atto che l'articolo 2 definisce i criteri per la fruizione della Cassa Integrazione Guadagni in deroga (CIGD), sotto il profilo soggettivo e oggettivo;

valutato, in particolare, che il testo in esame fa riferimento, relativamente ai profili soggettivi dei beneficiari, a un'anzianità lavorativa aziendale di almeno 12 mesi alla data di richiesta del trattamento, considerando le sole imprese ai sensi dell'articolo 2082 del Codice Civile;

rilevato che il provvedimento, per quanto riguarda l'ambito oggettivo, si riferisce a situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori o determinate da situazioni temporanee di mercato, crisi

aziendali e ristrutturazione o riorganizzazione, sancendo il divieto di fruizione del trattamento in caso di cessazione dell'attività di impresa o di parte di essa;

preso atto che il testo in questione disciplina la procedura di concessione dei trattamenti, prevedendo che la domanda (di concessione o proroga) debba essere presentata in via telematica all'INPS;

considerato che l'articolo 3 disciplina i criteri per la fruizione della mobilità in deroga, per i lavoratori disoccupati in possesso di specifici requisiti, che siano privi di altra prestazione legata alla cessazione del rapporto di lavoro e che provengano dalle stesse imprese considerate ai fini della concessione della CIG in deroga;

valutato, al riguardo, che sono previsti diversi criteri per l'anno 2014 e per il biennio 2015-2016, mentre a decorrere dal 1° gennaio 2017 non è prevista più alcuna concessione di mobilità in deroga;

ritenuto urgente e indifferibile provvedere alla definitiva emanazione del provvedimento, in termini quanto mai solleciti, al fine di assicurare al sistema la certezza sui finanziamenti disponibili e sui criteri da adottare per il loro utilizzo, che appaiono, soprattutto in una fase di crisi occupazionale e produttiva come quella in essere, assolutamente necessitati;

giudicato, in questo contesto, importante che il Governo, nel procedere alla definitiva emanazione del decreto, possa

tenere conto del più ampio e articolato novero di esigenze che si pongono a livello territoriale;

valutato il parere reso in sede di Conferenza Stato-regioni, che ha espresso parere negativo sullo schema di decreto salvo l'accoglimento di una serie di sostanziali modifiche al testo, e le posizioni delle parti sociali che, nell'ambito dell'attività istruttoria, hanno segnalato diverse questioni problematiche;

acquisiti, infine, i rilievi formulati dalla V Commissione (Bilancio) sulle conseguenze di carattere finanziario del provvedimento, ai quali si fa espresso rinvio,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) all'articolo 2, sia esteso l'ambito soggettivo di applicazione del provvedimento, ampliandolo a tutte le tipologie di datori di lavoro (non solo, quindi, alle imprese di cui all'articolo 2082 del Codice Civile, richiamate al comma 3) e prevedendo, per la CIG in deroga, un'anzianità aziendale minima di 90 giorni (invece dei 12 mesi attualmente previsti dal testo), nonché includendo tra i lavoratori beneficiari anche gli apprendisti, i somministrati, i lavoratori a domicilio e i soci lavoratori di cooperative;

b) con riferimento all'ambito oggettivo di applicazione del provvedimento, si consideri l'opportunità di inserire, tra le causali, anche le cessazioni di attività (con conseguente soppressione del comma 2 dell'articolo 2), le riconversioni aziendali e le procedure concorsuali – soprattutto laddove l'attività sostanziale prosegua presso terzi o sussistano prospettive di mantenimento dei livelli occupazionali – nonché l'ipotesi del trasferimento del ramo d'azienda, prevedendo che l'anzianità maturata nell'azienda cedente sia utile ai fini del computo complessivo nell'azienda cessionaria;

c) valuti, in subordine, il Governo l'esigenza di specificare, al citato comma 2 dell'articolo 2, che, nell'eventualità di cessazione di parte dell'attività, l'esclusione dal beneficio valga solo per la parte di impresa cessata;

d) per quanto concerne lo stanziamento delle risorse previsto – con particolare riferimento ai commi 7 e 8 dell'articolo 2 e ai commi 4 e 5 dell'articolo 3 – si sottolinea la necessità della copertura integrale delle risorse necessarie per l'anno 2013 e per gli anni 2014-2015, al fine di garantire in modo uniforme l'erogazione del trattamento a tutti i lavoratori che ne hanno il titolo;

e) si consideri, inoltre, all'articolo 2, comma 4, e all'articolo 3, comma 3, la possibilità di semplificare le procedure di concessione, valorizzando il ruolo delle regioni nella fase di invio e di esame delle domande da parte degli interessati (stabilendo un termine perentorio di 20 giorni), considerato che il testo attuale prevede l'invio delle domande esclusivamente all'INPS, a fronte invece di un processo autorizzatorio che rimarrebbe in capo alle regioni;

f) si ritiene che, all'articolo 2, commi 7 e 8, debba essere eliminato il riferimento ai costituenti Fondi di solidarietà bilaterali, in virtù della indispensabile fase di *start-up* necessaria per raggiungerne la piena operatività, che, ai sensi della legge n. 92 del 2012, dovrà essere accompagnata attraverso l'utilizzo degli ammortizzatori sociali in deroga fino al 2016;

g) si valorizzino le esperienze degli accordi quadro a livello regionale, attraverso indicazioni e prassi uguali ed omogenee per tutti, che non incidano in misura significativa sulla facoltà per le regioni di decidere quante risorse destinare alla CIG e quante, invece, alla mobilità;

h) relativamente al trattamento di mobilità in deroga di cui all'articolo 3, occorre, anche sulla base delle previsioni contenute negli accordi quadro regionali, articolare maggiormente il periodo di transizione verso la nuova disciplina;

i) consideri poi il Governo la necessità di un incrocio con il sistema delle politiche attive del lavoro, per la definizione di strumenti utili al reinserimento lavorativo attraverso la riqualificazione professionale, prevedendo un monitoraggio costante sulle tipologie di causali per l'accesso alla cassa integrazione in deroga, anche per la necessità di orientare l'utilizzo dei diversi strumenti per la gestione delle criticità in ambito aziendale;

l) occorre chiarire, all'articolo 2, comma 6, il riferimento al previo godimento delle ferie residue, tenuto conto che, in base all'attuale interpretazione ministeriale, la necessità del ricorso alle ferie sarebbe esclusa;

m) andrebbero meglio coordinati i commi 7 e 8 dell'articolo 2, in modo da chiarire le condizioni in base alle quali si definisce la platea dei beneficiari, evitando

che i due commi prevedano condizioni differenti ed ulteriori;

n) si faccia riferimento, al comma 9 del medesimo articolo 2, in relazione al computo dei limiti massimi di fruizione, ai provvedimenti concessi a decorrere dal 2014, specificando, al comma 12, la competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ad istruire quelle domande provenienti da imprese, non localizzate in più regioni, ma la cui crisi ricade nel territorio di riferimento;

o) si raccomanda di chiarire la portata normativa dell'articolo 4, nel senso di ammettere il beneficio della CIG in deroga anche in presenza della possibilità di ricorrere agli strumenti ordinari, precisando che la concessione degli ammortizzatori in deroga riguarda la singola unità produttiva e i lavoratori in essa impiegati e non l'intero complesso aziendale.

ALLEGATO 7

**Schema di decreto ministeriale in materia di ammortizzatori sociali
in deroga (Atto n. 74).****PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL DEPUTATO FEDRIGA**

La XI Commissione,

esaminato lo schema di decreto ministeriale in materia di ammortizzatori sociali (atto n. 74);

peso atto che il provvedimento, che consta di 5 articoli, è stato emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 54 del 2013;

considerato che l'articolo 2 del medesimo provvedimento definisce i criteri per la fruizione della cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD), sotto il profilo soggettivo e oggettivo. In particolare, per quanto concerne l'ambito soggettivo, sono beneficiari della cassa in deroga gli operai, gli impiegati e i quadri che lavorino nelle sole imprese ai sensi dell'articolo 2082 del Codice Civile, purché abbiano un'anzianità lavorativa aziendale di almeno 12 mesi alla data di richiesta del trattamento, siano sospesi dal lavoro ovvero effettuino prestazioni di lavoro ad orario ridotto per contrazione o sospensione dell'attività produttiva; per quanto riguarda l'ambito oggettivo, invece, si prevede che la cassa in deroga possa essere concessa soltanto in situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori o determinate da situazioni temporanee di mercato, crisi aziendali e ristrutturazione o riorganizzazione; è pertanto disposto espressamente il divieto di

fruizione del trattamento in caso di cessazione dell'attività di impresa o di parte di essa;

ritenuto tale divieto non in linea con lo spirito e la volontà del legislatore che ha introdotto nel nostro ordinamento la cassa in deroga; negando, infatti l'erogazione delle prestazioni in caso di cessazione dell'attività imprenditoriale – o di parte di essa – si lasciano privi di sostegno al reddito i lavoratori di tutte quelle imprese che spesso sono costrette a ricorrere alle cessioni di rami aziendali per oggettive esigenze produttive;

tenuto conto, altresì, che l'articolo 3, nel disciplinare i criteri per la fruizione della mobilità in deroga, definisce un quadro di interventi differenziato tra Nord e Sud, con previsione di un periodo di concessione più lungo per i lavoratori residenti nelle aree del Mezzogiorno;

valutata tale differenziazione in contrasto con i dati reali della crisi economica, che registrano un maggiore e più grave stato di emergenza proprio nel Settentrione, dove si concentra la realtà produttiva del nostro Paese,

esprime

PARERE CONTRARIO

Fedriga.

ALLEGATO 8

**Schema di decreto ministeriale in materia di ammortizzatori sociali
in deroga (Atto n. 74).****PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEI DEPUTATI
DI SALVO ED ALTRI**

La XI Commissione,

esaminato lo schema di decreto ministeriale in materia di ammortizzatori sociali in deroga (atto n. 74);

premesso che:

è noto che lo strumento degli ammortizzatori in deroga è stato utilizzato a volte – ma non senza ragione – anche in maniera esorbitante rispetto alle sue finalità, così che il legislatore ha inteso stabilire criteri uniformi a livello nazionale per superare precedenti errori applicativi;

tali criteri sono stati delegati al decreto interministeriale in esame, la cui fonte normativa è l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 54 del 2013. L'articolo dispone:

a) di determinare con decreto interministeriale criteri per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga, con particolare riguardo:

1) ai termini di presentazione, a pena di decadenza, delle relative domande;

2) alle causali di concessione;

3) ai limiti di durata e reiterazione delle prestazioni anche in relazione alla continuazione rispetto ad altre prestazioni di sostegno del reddito;

4) alle tipologie di datori di lavoro e lavoratori beneficiari;

b) il rispetto « degli equilibri di bilancio programmati » da parte dei criteri determinati;

dalla disposizione emerge con chiarezza la finalità del decreto e i confini entro cui esso deve muoversi: definire criteri uniformi, senza incidere sulla disciplina di fonte primaria che riguarda gli ammortizzatori in deroga, che il legislatore non ha modificato;

secondo la legge vigente (ex articolo 2, commi 64 e 66, della legge 28 giugno 2012, n.92), gli ammortizzatori sociali in deroga sono previsti per gli anni 2013-2016 ed attuati (nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine destinate) con decreti interministeriali, sulla base di specifici accordi governativi (relativi anche a settori produttivi e ad aree regionali);

lo schema di decreto, invece, reca evidenti contenuti *contra legem* che vanno oltre la definizione di criteri uniformi, realizzando una sorta di « *spending review* » degli ammortizzatori sociali:

1) riducendo pesantemente la tutela nei confronti dei lavoratori e colpendo, in particolare, tipologie di lavoratori, come gli apprendisti e i somministrati, che per la prima volta avevano trovato forme di tutela in costanza di rapporto di lavoro che rappresentano la parte debole e meno tutelata del mercato del lavoro;

2) riducendo la platea dei datori di lavoro;

3) cancellando competenze alle Regioni e alle Province autonome;

nonostante le dichiarazioni bellicose del Governo, succedutesi nei mesi, l'interpretazione dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 54 del 2013 non lascia margini di incertezza con riferimento al fatto che i criteri da individuare siano meramente ricognitivi, al fine di dare uniformità a livello nazionale, e non innovativi, come invece è stato fatto nel decreto in esame, ponendo la fonte regolamentare in contrasto con la fonte legislativa, di rango primario. Il riferimento al rispetto « degli equilibri di bilancio programmati » è da intendersi confermativo del fatto che la fonte regolamentare, così come non può arbitrariamente restringere la platea dei beneficiari, così non potrebbe estenderla;

lo schema di decreto crea delle rigidità e contiene delle esclusioni che sono incompatibili con la *ratio legis* degli ammortizzatori in deroga, introdotti per dare risposte a quei lavoratori e a quelle aziende che non accedono agli ammortizzatori sociali ordinari o straordinari, o che non possono più accedervi, in particolare in un momento di congiuntura economica particolarmente difficile;

con gli ammortizzatori in deroga si è voluto introdurre uno strumento flessibile, adattabile anche al caso concreto, per sua natura temporaneo e anche transitorio nell'attesa di un'ineludibile riforma in senso universale degli ammortizzatori sociali. Anche per tali ragioni la legge ha rimesso la definizione degli interventi agli accordi tra Governo e Regioni;

l'illegittimo decreto in esame è l'espressione di una politica liberista che non rispetta la dignità sociale dei lavoratori e delle imprese e abdica al dovere di salvaguardare il lavoro e l'occupazione, principi fondamentali della Costituzione italiana;

l'indagine sui bilanci delle famiglie italiane nel 2012 della Banca d'Italia, diffuso poche ore fa, mostra come il 10 per cento delle famiglie con il reddito più basso percepisce il 2,4 per cento del totale dei redditi prodotti mentre il 10 per cento

di quelle con redditi più elevati percepisce invece una quota del reddito pari al 26,3 per cento. Nel nostro Paese, quindi, continuano a crescere le disuguaglianze perché il 10 per cento delle famiglie più ricche possiede il 46,6 per cento della ricchezza netta familiare totale (45,7 per cento nel 2010), ma il Governo decide di ignorare questi dati e di tagliare le briciole riservate al mondo del lavoro in crisi, quello produttivo, anziché aggredire tali disuguaglianze;

lo schema di decreto reca anche l'arbitraria eliminazione della possibilità che le Regioni regolamentino tramite accordi con le parti sociali situazioni specifiche a livello territoriale;

il ruolo delle Regioni viene sostanzialmente cancellato sia sul piano procedurale che su quello sostanziale – in violazione della Costituzione –, poiché di fatto viene loro affidato un ruolo di meri esecutori. Ciò appare evidente, in particolare, con riferimento alla modalità di invio delle domande esclusivamente all'INPS, a fronte di un successivo processo istruttorio e autorizzativo che rimarrebbe in capo alle Regioni. Ma l'articolo 4 del decreto-legge 54/2013 prevede l'invio dalle Regioni ad INPS non delle domande, ma dei decreti autorizzativi, al solo fine di effettuare il monitoraggio della spesa;

infine, l'INPS ha pubblicato il Messaggio n. 372 del 9/1/2014 riguardante gli ammortizzatori sociali in deroga 2014, nel quale dà indicazioni alle sue sedi, sulla base delle disposizioni della nota del Ministero del Lavoro n. 43332 del 16/12/2013. Tale nota dispone che, in attesa dell'entrata in vigore dei nuovi criteri per il riconoscimento degli ammortizzatori sociali in deroga per il 2014, le Regioni e le Province autonome non concedano cassa integrazione in deroga o mobilità in deroga per periodi superiori a 6 mesi per il 2014. Con nota del 04/12/2013, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha altresì autorizzato le Regioni a continuare ad utilizzare anche per l'anno 2014, le risorse finanziarie già assegnate e non

ancora utilizzate per interventi di ammortizzatori sociali in deroga;

le Regioni, tuttavia, denunciano l'impossibilità di procedere in mancanza di risorse. Risulterebbe che il flusso di denaro tra Ministero del tesoro e INPS si sia bloccato, in quanto il Ministero e l'INPS avrebbero deciso di non erogare liquidità per la cassa integrazione in deroga fino all'adozione del decreto interministeriale esaminato, ritenendo generica l'autorizzazione contenuta nella nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. A parte osservare che il decreto interministeriale in nessun caso potrà avere effetto retroattivo, non è ammissibile che istituzioni pubbliche contraddicano atti formali da loro stesse adottati. È necessario, pertanto, che venga immediato ripreso il pagamento della cassa in deroga, anche in assenza

dell'adozione del decreto interministeriale esaminato;

a fronte delle ragioni illustrate si invita Governo a ritirare lo schema di decreto esaminato e a garantire immediatamente la copertura finanziaria necessaria a coprire il fabbisogno della cassa in deroga relativa al 2013. Occorre recuperare la grave incertezza sociale procurata a molti lavoratori, che ad oggi non sanno se potranno ricevere o meno le loro indennità. Ben 11 regioni hanno sospeso le autorizzazioni e manca un miliardo e settanta milioni per coprire le richieste giacenti nelle Regioni relative al 2013,

esprime

PARERE CONTRARIO

Di Salvo, Airaud, Placido.

ALLEGATO 9

DL 145/13: Interventi urgenti di avvio del piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015 (C. 1920 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XI Commissione,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 145 del 2013 (C. 1920);

preso atto che il decreto-legge comprende una serie di misure che si pongono complessivamente l'obiettivo di incentivare lo sviluppo economico del Paese;

rilevato, in particolare, che un primo gruppo di misure è volto a ridurre il costo dei servizi, che pesano particolarmente sulle famiglie e sulle imprese italiane, mentre un secondo gruppo di disposizioni prevede incentivi diretti o crediti d'imposta in favore di alcuni fattori di sviluppo, mirando altresì ad obiettivi di facilitazione e semplificazione, soprattutto in un'ottica di internazionalizzazione del tessuto imprenditoriale italiano;

verificate le disposizioni di più diretto interesse della XI Commissione, sulle quali appare utile svolgere un adeguato approfondimento, riguardando, in particolare, il contrasto al lavoro sommerso e irregolare, nonché la promozione della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

segnalate le disposizioni recate dall'articolo 2, che, innovando le previsioni del decreto legislativo n. 185 del 2000 in materia di incentivi all'autoimprenditorialità, prevedono la sostanziale sostituzione delle misure di aiuto attualmente in esso

previste con una nuova agevolazione, caratterizzata da una funzione di contrasto alla disoccupazione giovanile e femminile, salvaguardando, in particolare, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese, possedute in prevalenza da giovani o da donne;

preso atto che l'articolo 8 reca una serie di norme il cui intento dichiarato è quello di contenere i costi dell'assicurazione RC-auto, attraverso la modifica, tra l'altro, del Codice delle assicurazioni private, in particolare attribuendo all'impresa di assicurazione la facoltà di risarcire in forma specifica attraverso carrozzerie convenzionate, in tutte le ipotesi di danni a cose e in assenza di responsabilità concorsuale, fornendo una garanzia di almeno due anni sulle riparazioni effettuate per tutte le parti non soggette a usura ordinaria;

valutate favorevolmente le disposizioni recate dall'articolo 11, comma 3, che, introducendo il diritto di prelazione in favore delle società cooperative costituite da lavoratori dipendenti che si propongono per l'affitto o l'acquisto di aziende o rami d'aziende o complessi di beni e contratti di proprietà di imprese sottoposte a procedure concorsuali, prevedono una norma che consente ai soci lavoratori di capitalizzare l'indennità di mobilità senza passare per il licenziamento e la conseguente messa in mobilità;

considerato che l'articolo 13, ai commi 19 e 20, interviene sul regime contributivo delle indennità di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, con la finalità di modulare il cuneo fiscale in modo coerente con il peculiare contenuto professionale delle prestazioni del personale navigante e con la gravosità delle relative condizioni di impiego, mentre i successivi commi, da 21 a 23, mirano ad assicurare la continuità sostenibile delle tutele nei confronti dei lavoratori del comparto coinvolti dalla crisi che sta interessando il settore del trasporto aereo;

preso atto che il complesso di disposizioni recate dall'articolo 14 mira, da un lato, ad incrementare sensibilmente le sanzioni amministrative pecuniarie previste per l'impiego di lavoratori subordinati senza la preventiva comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro e per la violazione delle norme sulla durata massima dell'orario settimanale di lavoro e, dall'altro, interviene in materia di programmazione delle verifiche ispettive e di destinazione delle risorse derivanti dall'incremento delle sanzioni, ai fini del rafforzamento dell'attività di vigilanza e ispettiva;

ritenuto, peraltro, che una corretta rimodulazione delle sanzioni non possa che venire incontro ai lavoratori e alle imprese, che richiedono certezze e chiarezza circa una efficace applicazione delle leggi, anche in una prospettiva di riduzione del contenzioso, divenuto insostenibile, soprattutto in materia di lavoro;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 11, si estenda la disposizione di cui al comma 3 anche ai lavoratori che hanno maturato i requisiti per accedere ad un anticipo sulla « quota Aspi » e, dunque, ai lavoratori in aziende sotto i 15 dipendenti;

2) tenuto conto che l'articolo 14, al comma 1, lettere a) e b), intervenendo in materia di contrasto al lavoro irregolare, incrementa sensibilmente le sanzioni amministrative pecuniarie, anche decuplicandole, con il rischio di produrre effetti sproporzionati rispetto al tipo specifico di comportamento sanzionato e opposti a quelli di una efficace deterrenza nei confronti del lavoro nero, si prevedano meccanismi di rivalutazione delle medesime sanzioni più efficaci e adeguati; in proposito, si ricordi quanto disposto in materia dal decreto-legge n. 76 del 2013, che ha « rivalutato » le sanzioni in materia di sicurezza e igiene sul lavoro del 9,6 per cento, prevedendo che metà di dette maggiorazioni siano destinate al finanziamento di iniziative di vigilanza nonché di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza del lavoro effettuate dalle Direzioni Territoriali del Lavoro (DTL);

3) in relazione al citato comma 1 dell'articolo 14, con riferimento al rafforzamento dell'attività di vigilanza e ispettiva di cui alle lettere c) e d), si evidenzia il rischio che una gerarchizzazione e un accentramento delle funzioni in capo al Ministero e alle sue strutture territoriali possa incidere negativamente sull'efficacia dei controlli, inficiando – tra l'altro – il principio di casualità delle ispezioni, che invece andrebbe salvaguardato; a tal fine, si suggerisce piuttosto di individuare disposizioni idonee a dare attuazione all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 124 del 2004, nel quale veniva istituita una apposita banca dati telematica, nonché a giungere alla messa in funzione del sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP), di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

4) all'articolo 14, comma 1, lettera d), laddove si stabilisce che la programmazione delle verifiche ispettive sia sottoposta all'approvazione delle strutture centrali e territoriali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le parole « la programmazione delle verifiche » andrebbero sostituite con le parole « le indicazioni sulle priorità delle verifiche », al fine di

evitare di ingenerare diverse interpretazioni suscettibili di bloccare, con una procedura che potrebbe essere intesa come vincolo preventivo ad ogni azione di vigilanza e di controllo, le verifiche stesse in ambito locale, anche in casi urgenti;

5) all'articolo 14, comma 1, lettera e), si assicuri l'effettiva applicabilità delle disposizioni che mirano all'incremento della dotazione organica del personale ispettivo, per un verso semplificando le procedure di reclutamento e, per altro verso, evitando che i vincoli generali derivanti dal blocco del turn over possano, di fatto, impedire la piena operatività di tale incremento;

6) all'articolo 14, comma 2, occorre modificare la norma di copertura degli oneri previsti per il predetto incremento delle dotazioni organiche di personale ispettivo, sostituendo l'attuale riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione con una più accorta misura di taglio di spese rinunciabili dello stato di previsione del Ministero, di carattere non lineare, che consenta di liberare le relative risorse;

7) al fine di garantire sull'intero territorio nazionale la trasparenza della destinazione e dell'uso delle risorse previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per i relativi controlli, all'articolo 14, dopo il comma 2, sia aggiunto un comma che intervenga sull'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo n. 81 del 2008, aggiungendovi il seguente periodo: «L'importo delle somme ammesse al pagamento e assegnate alle aziende sanitarie locali è reso pubblico all'interno del bilancio annuale delle regioni e, conseguentemente, ogni singola azienda assegnataria provvede a rendere pubblici gli importi ad essa assegnati e le attività di prevenzione cui sono state destinate le relative risorse; la

destinazione delle risorse è oggetto di valutazione in sede di Comitato regionale di coordinamento, di cui all'articolo 7 del presente decreto legislativo »;

e con le seguenti osservazioni:

a) valutino le Commissioni di merito la possibilità di apportare modifiche al comma 1 dell'articolo 2, al fine di rafforzare le finalità della concentrazione degli obiettivi e della semplificazione delle forme di aiuto all'autoimprenditorialità, rendendo maggiormente efficace l'azione di contrasto alla disoccupazione giovanile e femminile anche attraverso forme adeguate di finanziamento;

b) all'articolo 5, che propone una più ampia articolazione dell'orario di apertura degli uffici doganali frontaliери con riferimento a tutte le merci che circolano in regimi diversi dal transito, si rileva che tale norma appare sostanzialmente inattuabile, tenuto conto che essa presuppone un incremento di personale al momento non attuabile a causa dei vincoli generali derivanti dal blocco del turn over;

c) appare necessario un serio approfondimento dell'articolo 8, che, pur perseguendo il condivisibile obiettivo di contenere i costi dell'assicurazione RC-auto, rischia, così come attualmente formulato nei confronti delle imprese che svolgono attività di carrozzeria in convenzione, di produrre un effetto depressivo ai danni di una specifica categoria produttiva e, più in generale, di incidere negativamente sul settore anche da un punto di vista occupazionale;

d) si ritiene, infine, che le disposizioni di cui ai commi da 19 a 23 dell'articolo 13, relative a interventi nel settore del trasporto aereo, presentino profili di disomogeneità rispetto al contenuto proprio del decreto-legge in esame.

ALLEGATO 10

DL 145/13: Interventi urgenti di avvio del piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015 (C. 1920 Governo).

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEI DEPUTATI
DI SALVO ED ALTRI**

La XI Commissione,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 145 del 2013 c.d. « Destinazione Italia » (C. 1920);

premesso che:

in questa legislatura come nelle precedenti il ricorso allo strumento del decreto-legge è divenuto regola, al di fuori di ogni ragionevolezza e presupposto costituzionale;

il provvedimento in esame presenta un contenuto molto vasto e complesso, in quanto i suoi 14 articoli (per un totale di 118 commi) incidono su un ampio spettro di settori normativi e recano multiformi misure, che lo scarno preambolo qualifica, al fine di ricondurle ad una ratio unitaria, quali fattori essenziali di progresso e opportunità di arricchimento economico, culturale e civile e, nel contempo, di rilancio della competitività delle imprese;

ci si chiede come un decreto-legge possa affrontare questioni di sistema per il contenimento delle tariffe elettriche, gas e RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015 e non incorrere nelle strettoie della disomogeneità;

ci si chiede, altresì, come un decreto-legge possa affrontare scelte che riguar-

dano la competitività del sistema Italia e delle imprese e l'attrazione degli investimenti esteri immaginando che la mera attribuzione del carattere dell'urgenza possa risolverli;

il continuo ricorso al decreto-legge in modo improprio altera i meccanismi legislativi stabiliti in Costituzione, pregiudicando le prerogative del Parlamento e, in particolare, la funzione e la possibilità di intervento dell'opposizione, che è obbligata a contrapporsi in termini difensivi del proprio ruolo, con i pochi strumenti a disposizione (emendamenti e pregiudiziali);

tale evidenza, al di là della illegittimità costituzionale dell'abuso della decretazione d'urgenza, porta a chiedersi se esistono strumenti adeguati nelle mani del Governo, ossia corsie preferenziali per alcuni provvedimenti che le richiederebbero, che siano in grado di riportare il sistema costituzionale a funzionare in maniera corretta e coerente;

rilevato che, con riferimento alle disposizioni di diretto interesse della XI Commissione:

i commi da 19 a 20 dell'articolo 13 dispongono che per l'anno 2014 l'indennità di volo del personale del settore aereo è esento completamente da versamenti contributivi, riconoscendo la copertura contributiva figurativa con oneri a carico

dell'ENAV, a valere sulle risorse derivanti dai servizi di navigazione aerea di rotta. Il costo per il 2014 della contribuzione figurativa è di 28 milioni di euro;

nella relazione introduttiva il Governo scrive che tale intervento è in linea con la specialità delle mansioni svolte dal personale navigante, con la finalità di modulare il cuneo fiscale in modo coerente con il peculiare contenuto professionale delle prestazioni del personale navigante e con la connaturale gravosità delle relative condizioni di impiego. Specifica inoltre che « La finalità dell'intervento è, quindi, quella di prevedere per il personale di volo la decontribuzione su un istituto retributivo (indennità di volo) già identificato dalla normativa precedente come specifico e meritevole di logiche contributive diversificate, mantenendo al contempo la partecipazione del 50 per cento di detta indennità nella formazione della retribuzione pensionabile, attraverso la contribuzione figurativa a carico dell'INPS »;

in verità, ai fini dell'assoggettamento contributivo e fiscale di tale emolumento si applicano le disposizioni contenute nel comma 6 dell'articolo 51 del Dpr 917/86. Dalla lettura della norma appare evidente che si tratta di un compenso armonizzato, per effetto di quanto disposto dal Dlgs 314/97. Vale a dire che sia per l'aspetto fiscale, sia per quello previdenziale, si applicano le stesse regole: esenzione al 50 per cento;

il decreto-legge « Destinazione Italia » introduce, come disposizione transitoria l'esenzione totale ai soli fini contributivi e, dunque, per il prossimo anno, l'indennità di volo riceverà un trattamento differenziato. Va rilevato che nel Dpr 917/86 l'indennità di volo è citata insieme all'indennità di navigazione a riprova delle comuni caratteristiche che presentano le due indennità. Tuttavia, il decreto-legge non estende l'esenzione anche all'indennità di navigazione. Il Dl 145/2013 sostanzialmente fa emergere un trattamento diversificato delle due indennità che presentano caratteri comuni;

le disposizioni di cui ai commi 19 e 20 potrebbero presentare problemi di compatibilità con il diritto dell'UE;

i commi da 21 a 23 dell'articolo 13, utilizzando la stessa logica di differenziazione dei trattamenti, dispone il mantenimento del Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione del personale del settore del trasporto aereo fino al 2018 e assicura l'equilibrio di bilancio del Fondo, evitando la sua trasformazione in Fondo di solidarietà, prevista a partire dal 1° gennaio 2014, dall'articolo 3, comma 4, della legge n. 92 del 2012;

a tale scopo è disposta l'abrogazione della lettera c) del comma 47 dell'articolo 3 della legge n. 92 del 2012 che abroga l'articolo 1-ter del decreto-legge n. 249 del 2004 di istituzione del Fondo speciale;

l'intervento è giustificato dal Governo in ragione della particolare crisi del trasporto aereo, per assicurare « nel medio periodo la continuità sostenibile delle tutele nei confronti dei lavoratori coinvolti da interventi di cassa integrazione guadagni o di mobilità, nonché a consentire la gestione dei processi di riorganizzazione e di ristrutturazione conseguenti allo stato di crisi che sta interessando il settore del trasporto aereo »;

in realtà, l'intervento del Governo, per quanto apprezzabile in principio, pone dinanzi alla domanda, di non facile risposta, del perché si debba prevedere tale trattamento differenziato solo per il settore aereo, non potendo essere la 'crisi del settore' ragione sufficiente, a fronte di una crisi generalizzata e profonda, contestuale a una riduzione degli ammortizzatori sociali a favore dei lavoratori;

l'articolo 14 reca misure volte a contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e a tutelare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, ma di essi non è fatta menzione né nel titolo, né nel preambolo del decreto-legge;

secondo il Governo tali misure si rendono assolutamente necessarie al fine

di rafforzare ulteriormente l'attività del personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per contrastare in modo ancora più efficace la vera e propria piaga del lavoro sommerso e irregolare;

le misure proposte, necessarie e indifferibili, non sembrano tuttavia in grado di risolvere le gravi problematiche riemerse in occasione della grave tragedia verificatasi nella fabbrica cinese di Prato;

nella prima parte dell'articolo 14 è previsto l'aumento di alcune sanzioni amministrative e somme aggiuntive che vengono rimosse dal Ministero del lavoro. La scelta potrebbe essere discutibile sul piano tecnico-giuridico perché potrebbe configurarsi come conflitto di interessi il fatto che questo aumento serva anche a pagare le spese di missione e l'utilizzo del mezzo proprio (spese che, purtroppo, vengono rimborsate con mesi di ritardo) alle stesse persone che devono comminare le sanzioni;

nella seconda parte dell'articolo 14 si stabilisce che la programmazione delle verifiche ispettive sia a livello nazionale, che territoriale degli enti previdenziali, sia sottoposta all'approvazione delle rispettive strutture centrali e territoriali del Ministero del Lavoro. Non si parla di programmazione « generica », che è necessaria, e che già viene fatta a livello centrale da una cabina di regia di cui fanno parte anche i Direttori Generali di Inps ed Inail e, a livello periferico, esplicita mediante periodici incontri tra i direttori delle rispettive amministrazioni con le organizzazioni sindacali e datoriali. Tale disposizione riguarderebbe, pertanto, i vari elenchi delle aziende da ispezionare elaborati sia dalle Direzioni centrali che dalle singole sedi. Qui, oltretutto, si avverte la violazione di alcuni principi costituzionali: quello dell'articolo 97 sul buon andamento ed economicità della P.A., nonché quello fondamentale dell'articolo 5 che prevede un decentramento istituzionale oltre che territoriale, riconoscendo pertanto autonomia costituzionalmente tutelata alle Pubbliche

Amministrazioni (la vigilanza ministeriale non può trasformarsi in diretta dipendenza gerarchica);

la motivazione a giustificazione di questa « gerarchizzazione », anche se non esplicitata, è quella che si ripete da tempo, cioè evitare « la sovrapposizione di accessi ispettivi » tra varie amministrazioni. L'articolo intenderebbe trasformare un necessario coordinamento tra gli enti deputati alla lotta all'evasione contributiva e fiscale con il potere di autorizzare di volta in volta le ispezioni programmate dall'Inps e dall'Inail. Ma per evitare ciò esiste già il coordinamento previsto dall'articolo 7 della legge n. 106 del 12 luglio 2011 (coordinamento che, come più volte chiarito, in modo particolare nella relazione che ha accompagnato la legge 104 del 2004 non significa sovrapposizione) che al comma 2 così recita:

« a) al fine di ridurre al massimo la possibile turbativa nell'esercizio delle attività delle imprese di cui all'articolo 2 dell'allegato alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, recante « Raccomandazione della Commissione relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese », nonché di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell'attività di controllo nei riguardi di tali imprese, [...] gli accessi dovuti a controlli di natura amministrativa disposti nei confronti delle predette imprese devono essere oggetto di programmazione da parte degli enti competenti e di coordinamento tra i vari soggetti interessati. Conseguentemente, a livello statale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati modalità e termini idonei a garantire una concreta programmazione dei controlli in materia fiscale e contributiva, nonché il più efficace coordinamento dei conseguenti accessi presso i locali delle predette imprese da parte delle Agenzie fiscali, della Guardia di Finanza, dell'Amministra-

zione autonoma dei monopoli di Stato e dell'INPS e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale per l'attività ispettiva, dando, a tal fine, il massimo impulso allo scambio telematico di dati e informazioni fra le citate Amministrazioni. Con il medesimo decreto è altresì assicurato che, a fini di coordinamento, ciascuna delle predette Amministrazioni informa preventivamente le altre dell'inizio di ispezioni e verifiche, fornendo al termine delle stesse eventuali elementi acquisiti utili ai fini delle attività di controllo di rispettiva competenza »;

tale coordinamento, evidentemente, deve consistere nello scambio telematico di dati e informazioni: obiettivo che si realizza solo con la creazione di un'apposita banca dati e non con una gerarchizzazione, espressione di una burocrazia impermeabile alla cultura informatica, a cui dovrebbero accedere tutti i funzionari ispettivi (non solo quelli dell'Inps, dell'Inail e della DTL, ma anche quelli delle ASL della guardia di finanza, dell'arma dei carabinieri e tutti coloro che direttamente o indirettamente perseguono il lavoro nero);

non si può non evidenziare la specificità dell'azione degli organi di vigilanza dell'INPS e dell'INAIL che curano direttamente interessi dei lavoratori e degli Istituti che rappresentano. Tale specificità non può essere « appaltata » o « subordinata » a soggetti terzi (le DRL/DTL) in quanto parte integrante ed importante dell'attività istituzionale degli Enti di Previdenza ed Assistenza. Rispetto a questi specifici compiti e al rispetto degli obblighi istituzionali di tali enti, il decreto-legge

non precisa quali siano i limiti e l'ambito dell' « approvazione » da parte degli organi del Ministero, che sostituirebbe di fatto un necessario coordinamento rispettoso dell'autonomia operativa degli enti e realizzato con le modalità che la legge 106/2011 già prevede;

quanto scritto nell'articolo 14 sembra ispirarsi ad un generico spirito di non sovrapposizione. Ci si chiede cosa succederebbe se a seguito di una generica mancata approvazione si scoprisse successivamente che un'evasione contributiva non è stata perseguita; o come si pensa di poter gestire nelle realtà metropolitane elenchi di oltre mille accertamenti mensili da sottoporre ad approvazione in tempi rapidi; o chi risponderebbe di eventuali prescrizioni di contributi che si realizzi nelle more dell'approvazione, indipendentemente dal suo esito;

dopo la strage di lavoratori avvenuta a Prato è irrinunciabile eliminare il blocco/riduzione del turn over per l'assunzione di personale ispettivo;

la lettera e) del comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge prevede l'assunzione di nuovi ispettori presso il Ministero del Lavoro, ma viene del tutto trascurato che sono pesantemente sotto organico sia gli ispettori Inps che Inail. Negli ultimi due anni il solo Inps ha perso 300 ispettori. L'istituto nel 2010 aveva bandito un concorso, la cui graduatoria è ancora valida perché prorogata di recente. Ci sarebbero ancora 250 idonei che sarebbe possibile assumere;

dai dati 2012 emerge chiaramente l'importanza di rafforzare gli ispettori INPS, come mostra la seguente tabella:

Confronto risultati attività ispettiva Anno 2012						
	N. Ispettori	Aziende ispezionate	Aziende irregolari	N. lavoratori irregolari	N. lavoratori totalmente in nero	Recupero contributi e premi evasi in euro
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	2.864 Isp. Amm.vi + 292 Isp. Tecnici + 456 carabinieri	139.937	75.087	163.305	47.877	450.079.488,00
INPS	1.400	80.387	59.394	69.387	44.205	1.099.995.748,00
INAIL	360	25.95	19.910	19.910	8.055	57.464.693,00

è necessario disporre l'eliminazione del blocco del turn over per il personale ispettivo del Ministero, ma anche di INPS e INAIL, e stanziare risorse per l'assunzione di ulteriore personale ispettivo di livello non dirigenziale;

nel suo intervento alla Camera nel corso dell'informativa urgente sulla tragedia di Prato, è stato lo stesso Ministro del lavoro ha riconoscere che: « Negli anni le risorse all'attività ispettiva hanno subito dei tagli, nell'ambito più generale dei tagli alla spesa pubblica. Le risorse per le ispezioni non sono sufficienti. Non bisogna arretrare nel contrasto al lavoro irregolare »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) verifichi attentamente il Governo la compatibilità con il diritto dell'Unione europea delle previsioni recate dai commi 19 e 20 dell'articolo 13 del decreto-legge, in particolare eliminando la diversificazione tra indennità che presentano stessa natura e caratteristiche;

b) al comma 1 dell'articolo 14 sostituire la lettera d), che comporta il rischio di una gerarchizzazione e gravi problemi, prevedendo che quota parte delle risorse

di cui alla lettera c) dello stesso comma siano destinate alla costruzione di un'apposita banca dati dell'attività ispettiva a cui accedono INPS, INAIL, Direzioni del lavoro e altri enti o soggetti incaricati di svolgere attività ispettiva, affidandone la gestione, senza ulteriori oneri di spese aggiuntive, all'INPS. La banca dati diviene lo strumento indispensabile per evitare sovrapposizioni di interventi, realizzando una maggiore efficacia di coordinamento dell'attività della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale ed iniziative di contrasto al lavoro sommerso e irregolare e di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e per assicurare efficace ed efficiente adempimento dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, L. 12 luglio 2011, n. 106 e successive modificazioni. È necessario che siano salvaguardate le competenze della Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e al contempo sia confermata l'autonomia funzionale e di programmazione di INPS, INAIL, Direzioni del lavoro e altri enti che si occupano di compiere attività ispettiva;

c) al comma 1 dell'articolo 14 sostituire o integrare la lettera e), che reca l'autorizzazione al Ministero del lavoro e

delle politiche sociali di aumentare la dotazione organica del personale ispettivo di 250 unità. La predetta autorizzazione deve essere estesa anche a INPS e INAIL, in deroga alle facoltà assunzionali di cui all'articolo 66, comma 11-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, a partire dall'assunzione dei vincitori di concorso o degli idonei inseriti in graduatorie in corso di validità, per incarichi di livello non dirigenziale con funzione ispettiva in materia di previdenza, assistenza sociale, sicurezza e salute. Tale facoltà assunzionale potrebbe essere limitata ad un triennio, nel limite di un contingente complessivo corrispondente ad una spesa annua lorda non inferiore a 250 milioni di euro per ciascun anno, assicurando la necessaria copertura finanziaria, che è possibile individuare nella riduzione delle spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre

2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, con esclusione delle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore della disposizione possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto;

d) al comma 1 dell'articolo 14 aggiungere una lettera che elimini il blocco del turn over (portando la capacità assunzionale fino alla spesa pari al cento per cento di quella relativa al personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente) a favore di INPS e di INAIL per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, di livello non dirigenziale, con funzione ispettiva in materia di previdenza e assistenza sociale.

Di Salvo, Airaudo, Placido.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 145/2013: Interventi urgenti di avvio del Piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. C. 1920 Governo (Parere alle Commissioni VI e X) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	160
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	168
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2012/56/UE che modifica la direttiva 2001/83/CE per quanto riguarda la farmacovigilanza. Atto n. 63. (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	163
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	169
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/62/UE che modifica la direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale. Atto n. 56 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	163
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera nonché della direttiva 2012/52/UE comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro. Atto n. 54 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	164
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	170
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	166
AVVERTENZA	167

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 30 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Paolo Fadda.

La seduta comincia alle 12.05.

DL 145/2013: Interventi urgenti di avvio del Piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi

RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. C. 1920 Governo.

(Parere alle Commissioni VI e X).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che la Commissione è convocata per l'esame in sede consultiva del disegno di

legge di conversione del decreto-legge n. 145 del 2013 – « Destinazione Italia ».

Fa presente che le Commissioni VI e X hanno iniziato a esaminare gli emendamenti presentati al provvedimento nella seduta di martedì 28 gennaio e che al momento l'inizio della discussione in Assemblea è previsto per la seduta del 3 febbraio. Pertanto, nella seduta odierna la Commissione potrebbe votare il prescritto parere sul testo originario del decreto-legge, salvo riconvocarsi eventualmente sul testo modificato dagli emendamenti ove trasmesso in tempo utile dalle Commissioni di merito.

Da, quindi, la parola, al relatore, on. Burtone, per l'illustrazione della relazione da lui predisposta.

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD) fa presente che il decreto-legge in esame si compone di 14 articoli dal contenuto molto vasto e complesso, riguardando essi: il settore energetico (articolo 1), la disciplina degli incentivi all'autoimprenditorialità (articolo 2), l'istituzione di un credito di imposta a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo (articolo 3), misure volte alla realizzazione delle bonifiche dei siti di interesse nazionale (articolo 4), norme in materia di internazionalizzazione delle imprese (articolo 5), misure per favorire la digitalizzazione e la connettività delle piccole e medie imprese (articolo 6), l'ampliamento dell'accesso al cd. *ruling* di standard internazionale (articolo 7), norme sull'assicurazione RC-auto (articolo 8), misure per favorire la diffusione della lettura (articolo 9), una nuova competenza inderogabile per territorio per le cause civili che hanno come parte una società con sede all'estero (articolo 10), modifiche alla legge n. 49 del 1985 (cosiddetta legge Marcora) con la quale è stato introdotto e disciplinato un sistema organico di agevolazioni in favore delle cooperative (articolo 11), norme volte, nel loro complesso, a immettere liquidità nel sistema imprenditoriale (articolo 12), disposizioni concernenti l'Expo 2015 e numerose altre opere e infrastrutture (articolo 13), misure com-

pletivamente volte al contrasto del lavoro sommerso e irregolare, nonché alla promozione della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (articolo 14).

Dalla sintetica esposizione del contenuto degli articoli emerge come essi riguardino, in generale, materie non direttamente attinenti alla competenza della Commissione affari sociali. Con specifico riferimento a quest'ultima richiamo, in particolare, l'articolo 8 che, come già accennato, reca una serie di norme sull'assicurazione RC-auto, attraverso la modifica, tra l'altro, del Codice delle assicurazioni private (CAP). Le norme, in chiave antifrode, disciplinano le clausole contrattuali concernenti: la scatola nera; il risarcimento in forma specifica presso carrozzerie convenzionate; il divieto di cessione del diritto al risarcimento; le prestazioni di servizi medico-sanitari resi da professionisti convenzionati con le imprese assicurative. Per quel che rileva in questa sede, segnala specificamente il comma 2 dell'articolo 8, che prevede l'obbligo per le imprese assicurative di proporre clausole contrattuali, facoltative per l'assicurato, che prevedono prestazioni di servizi medico-sanitari resi da professionisti convenzionati con le medesime imprese.

Si prevede che i nominativi dei professionisti debbano essere pubblicati sul sito internet della compagnia.

Nel caso in cui l'assicurato acconsente all'inserimento di tali clausole, l'impresa applica, in sede di prima applicazione, una significativa riduzione del premio a beneficio dell'assicurato, in misura comunque non inferiore al sette per cento della media dei premi applicati su base regionale nell'anno precedente.

Si evidenzia che il mancato rispetto da parte dell'impresa assicuratrice dell'obbligo di riduzione del premio comporta l'applicazione alla medesima impresa, da parte dell'IVASS, di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 40.000 euro e la riduzione automatica del premio di assicurazione relativo al contratto in essere (ai sensi del successivo comma 4).

A proposito della disposizione appena illustrata, ritiene che sia criticabile la scelta di incentivare i consumatori ad avvalersi dei medici pagati dalle compagnie per le visite e le prestazioni professionali, nonché per il rilascio dei certificati e dei documenti peritali necessari all'ottenimento del risarcimento in caso di sinistro stradale. Fa presente, inoltre, come non sia accertato che dall'applicazione del predetto comma derivi un impatto positivo sui costi assicurativi.

Il comma 3 dell'articolo 8, poi, modifica la disciplina concernente il risarcimento del danno alla persona per lesioni di lieve entità, prevista dall'articolo 32, comma 3-*quater*, del decreto-legge n. 1 del 2012. Si dispone che tale tipo di danno è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti strumentalmente accertata l'esistenza della lesione, eliminando il riferimento alla diagnosi di tipo visivo.

Fa presente come anche quest'ultima disposizione presenti profili di criticità, in quanto l'accertamento visivo si rende necessario per lesioni quali ferite e cicatrici, per cui è discutibile la previsione del riscontro medico legale delle lesioni lievi solo con accertamenti strumentali.

Un'altra disposizione che può essere richiamata in relazione alla competenza della XII Commissione è il comma 1 dell'articolo 4, che modifica la disciplina per la riconversione industriale dei siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico dettata dall'articolo 252-*bis* del d.lgs. 152/2006 (cd. Codice dell'ambiente).

La finalità della norma è quella di consentire la stipula, da parte dei Ministri dell'ambiente e dello sviluppo economico, d'intesa con la regione interessata, di accordi di programma con uno o più proprietari di aree contaminate o altri soggetti interessati ad attuare progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica, e di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo in siti di interesse nazionale (SIN) individuati entro il 30 aprile 2007 ai sensi della legge n. 426 del 1998, al fine di promuovere il riutilizzo di tali siti in condizioni di sicurezza sanitaria e am-

bientale, e di preservare le matrici ambientali non contaminate. La disposizione prevede anche l'intesa, per le materie di competenza, con i Ministri del lavoro e dei beni culturali.

Cita, inoltre, l'articolo 14, nella parte in cui dispone l'incremento delle sanzioni previste per l'impiego di lavoratori subordinati senza la preventiva comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro e per la violazione delle norme sulla durata massima dell'orario settimanale di lavoro, nonché in caso di violazioni di norme poste a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (comma 1, lettere *a*) e *b*)), destinando le relative risorse a rendere più efficaci le attività di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale, e le iniziative di contrasto al lavoro sommerso e irregolare, nonché quelle di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (comma 1, lettera *c*)).

Si riserva, dunque, di formulare una proposta di parere alla luce delle considerazioni svolte nonché delle osservazioni che emergeranno dalla discussione.

Donata LENZI (PD) concorda con le considerazioni espresse dal relatore Burton, che invita a formulare una proposta di parere che tenga conto della esigenza di segnalare alla Commissione di merito le criticità illustrate relativamente all'articolo 8, che incide su materie di competenza della Commissione Affari sociali.

Pierpaolo VARGIU, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, chiede al relatore di formulare una proposta di parere.

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD), *relatore*, propone di esprimere parere favorevole con una condizione volta alla soppressione dei commi 2 e 3 dell'articolo 8 (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 12.20.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 30 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Paolo Fadda.

La seduta comincia alle 12.20.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2012/56/UE che modifica la direttiva 2001/83/CE per quanto riguarda la farmacovigilanza.

Atto n. 63.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione — Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 gennaio 2014.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2012/56/UE che modifica la direttiva 2001/83/CE per quanto riguarda la farmacovigilanza.

Comunica che la presidenza della Camera ha trasmesso alla Commissione il prescritto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso lo scorso 16 gennaio.

Pertanto, la Commissione, nella seduta odierna, potrà proseguire l'esame e votare il parere sullo schema di decreto legislativo.

Fa presente, altresì, che il relatore, on. Gelli, ha comunicato alla Presidenza di essere impossibilitato a prendere parte ai lavori della Commissione e che pertanto assumerà le funzioni di relatore.

Presenta quindi una proposta di parere favorevole con una osservazione (*vedi allegato 2*).

Il sottosegretario Paolo FADDA condive l'osservazione apposta alla proposta di parere del relatore e assicura che il Governo ne terrà conto all'atto della emanazione del decreto legislativo in oggetto.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/62/UE che modifica la direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale.

Atto n. 56.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione — Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 gennaio 2014.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/62/UE che modifica la direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale.

Comunica che la presidenza della Camera ha trasmesso alla Commissione il prescritto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso lo scorso 16 gennaio, mentre la V Commissione (Bilancio) ha testé trasmesso i rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario recate dal provvedimento.

Pertanto, la Commissione, nella seduta odierna, potrà proseguire l'esame e votare il parere.

Da, quindi, la parola al relatore, on. Rondini, per l'illustrazione della proposta di parere.

Marco RONDINI (LNA), *relatore*, illustra la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 3*).

Elena CARNEVALI (PD) condivide la proposta di parere predisposta dal relatore che tiene conto dell'esigenza di garantire la reperibilità di farmaci sul mercato italiano, tema sul quale ella stessa ha presentato un atto di sindacato ispettivo. Ritiene, infatti, opportuno che il Governo ponga in atto tutte le forme di garanzia possibile al fine di far fronte al fenomeno, sempre più presente in Italia, della carenza di determinati farmaci, quali ad esempio i salvavita o i farmaci per la cura di malattie degenerative.

Il sottosegretario Paolo FADDA condivide le condizioni e le osservazioni apposte alla proposta di parere del relatore e assicura che il Governo ne terrà conto all'atto della emanazione del decreto legislativo in oggetto.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera nonché della direttiva 2012/52/UE comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro.

Atto n. 54.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 22 gennaio 2014.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che la Commissione è oggi convocata per il seguito dell'esame dello schema di de-

creto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera nonché della direttiva 2012/52/UE comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro (Atto n. 54), per il parere al Governo.

Comunica che la presidenza della Camera ha trasmesso alla Commissione il prescritto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso lo scorso 16 gennaio, mentre la V Commissione (Bilancio) ha testé trasmesso i rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario recate dal provvedimento.

Pertanto, la Commissione, nella seduta odierna, potrà proseguire l'esame ed eventualmente votare il parere.

Da, quindi, la parola a chi intende ancora intervenire nel dibattito.

Maria AMATO (PD) ringrazia il relatore per avere affrontato con chiarezza un testo che presenta nelle sue pieghe risvolti complessi non solo di tipo amministrativo.

Intende quindi evidenziare alcuni punti del testo dello schema di decreto che potrebbero essere oggetto di osservazioni o condizioni. Si tratta, in primo luogo, dell'articolo 3, che al comma 1, lettera *b*), fa riferimento alla « persona assicurata ». A suo avviso è necessario che in tale punto e ovunque ricorra in tutto il testo la parola « assicurato » sia sostituita dalla parola « assistito », perché il termine assicurato rinvia ad una concezione non universalistica del sistema sanitario.

Inoltre, all'articolo 3, comma 1, lettera *r*), relativa al Portale del Ministero della salute, andrebbe previsto che lo stesso sia multilingue.

Propone poi le seguenti modifiche: all'articolo 4, comma 1, sopprimere le parole « nel rispetto delle scelte etiche fondamentali dello Stato italiano », ritenendo che l'unico limite per i cittadini italiani che vanno all'estero siano i LEA; all'articolo 5,

comma 7, in analogia a quanto proposto sul punto dalle regioni, va inserita la parola « tariffe » prima della parola « onorari »; all'articolo 8, comma 3, aggiungere dopo le parole « tariffe regionali vigenti » le parole « al netto della compartecipazione alla spesa; all'articolo 10, andrebbe aggiunta una disposizione volta a costringere le Asl ad adeguare le procedure; all'articolo 11, comma 3, va chiarito il riferimento ai registri nazionali o locali, potendosi più opportunamente far riferimento alla iscrizione agli ordini professionali.

Per quanto riguarda l'articolo 12, al comma 1 va a suo avviso inserito il riferimento alla esigenza di non porre in atto pratiche discriminatorie, riferimento che non compare nel testo dello schema di decreto, mentre è presente nella direttiva 2011/24/UE all'articolo 11, comma 1, lettera a); inoltre, il comma 3 andrebbe soppresso perché la direttiva riconosce l'obiezione di coscienza del farmacista solo se prevista dal diritto nazionale mentre in Italia non c'è alcuna norma specifica che preveda tale obiezione di coscienza. In proposito, evidenzia come lo schema di decreto riporti la locuzione « ove previsto dalla normativa vigente » che allude ad una sorta di limitato riconoscimento della obiezione del farmacista che invece non c'è nella normativa vigente; se invece il Governo intendesse introdurlo ora, ancorché inopportuno, dovrebbe prevedere accanto alla obiezione del farmacista l'obbligo per la farmacia di garantire il servizio al cittadino, come indicato chiaramente e ripetutamente dal Comitato di bioetica, che sul punto si è espresso in due occasioni, determinando la reazione di Federfarma che non intende costringere i suoi associati ad affiancare all'eventuale farmacista obiettore, un farmacista non obiettore.

All'articolo 13, comma 1, si ritiene opportuno chiarire che i centri di eccellenza richiamati sono soprattutto quelli del settore delle malattie rare, così come previsto dalla Direttiva 2011/24/UE, all'ar-

ticolo 12, comma 1, in quanto cambia il senso della norma se viene tolto il riferimento alle malattie rare.

Altre modifiche da apportare al testo sono: all'articolo 18, poiché la clausola di cedevolezza di fatto svuota il decreto se ciascuna regione adotta propri provvedimenti per adempiere alla normativa, senza che siano fissati « paletti », andrebbero individuati quali contenuti della direttiva debbano essere qualificati come « principi fondamentali »; altrimenti, in assenza della elencazione di detti principi ogni regione potrebbe anche contraddire la direttiva e provocare l'apertura di procedure di infrazione nei confronti dello Stato italiano. Di contro le proposte delle regioni su questo punto non mettono al centro la tutela dei diritti dei pazienti.

Condivide poi alcune osservazioni critiche del relatore sul testo perché il sistema capillare di servizi esistente in Italia subirebbe un grave danno se venisse liberalizzato l'espatrio per ottenere le cure, e, pur ritenendo che le limitazioni previste agli articoli 5, comma 8, e 8 comma 8 siano conformi alla direttiva, esprime preoccupazione per la equiparazione fra pubblico e privato a prescindere dalla presenza o meno dell'accreditamento.

Ciò premesso, intende esprimere alcune perplessità a titolo personale, relative innanzitutto alla mancata distinzione tra prestazioni rese da strutture pubbliche e prestazioni rese da strutture private anche non accreditate, cosa che comporterà che il privato non accreditato non avendo l'obbligo di rispettare tariffe minime o massime, potrebbe scontarle e fare concorrenza perfino alle strutture accreditate che in forza dell'accreditamento hanno oneri maggiori.

Fa presente quindi che le associazioni dei pazienti anche di Paesi esteri che hanno commentato la direttiva hanno espresso preoccupazioni comuni, tra cui quella relativa al riferimento – contenuto sia nel testo della direttiva che in quello dello schema di decreto –, a *standard* di sicurezza senza che ci sia una reale omogeneità negli *standard* di sicurezza nei diversi Stati membri, ma anche all'interno

del medesimo Stato, come accade in Italia dove le linee guida internazionali sono contestualizzate all'interno delle diverse regioni, o meglio dei diversi ospedali, attraverso protocolli e percorsi. Nella stessa ottica, particolare preoccupazione desta la telemedicina, utilizzata in modo profondamente diverso da Stato a Stato: in Italia per esempio non è possibile, salvo che per alcune aree geografiche, l'uso della tele refertazione applicata a prestazioni che rientrano nei LEA. Infine, ritiene che le cure odontoiatriche parzialmente rimborsabili forse avrebbero meritato l'introduzione di apposite disposizioni.

Elena CARNEVALI (PD), condividendo le considerazioni svolte dal deputato Amato, chiede al relatore di tenerne conto nella proposta di parere che presenterà alla Commissione.

Facendo riferimento, poi, al parere espresso sul provvedimento in oggetto dalla Conferenza Stato-regioni, evidenzia come esso sia volto a introdurre una serie di aggravii dal punto di vista procedurale, al punto da rendere particolarmente complesso l'esercizio del diritto dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera.

Sottolinea, quindi, l'esigenza di garantire una programmazione accurata, al fine di consentire il più ampio accesso alle cure transfrontaliere.

Gian Luigi GIGLI (PI) si sofferma principalmente sull'articolo 12, che disciplina il riconoscimento in Italia delle prescrizioni rilasciate in un altro Stato membro. Esprime particolare apprezzamento per tale disposizione che tiene conto delle difficoltà per alcune farmacie di distribuire determinati farmaci, salvaguardando il diritto del farmacista di rifiutare, per ragioni etiche, la dispensazione dei farmaci medesimi.

Tale norma inoltre ripropone l'esigenza di aprire una riflessione sulla obiezione di coscienza per i farmacisti che rifiutano di dispensare farmaci che nulla hanno a che vedere con la cura di malattie, quali ad esempio le pillole potenzialmente abortive.

Pia Elda LOCATELLI (Misto-PSI-PLI) ritiene che la Commissione debba riflettere sulla possibilità che alcune norme dello schema di decreto, favorendo il turismo dei pazienti da uno Stato all'altro, di fatto consentano che tale mobilità non sarà accessibile a tutti ma solo a coloro che ne avranno le possibilità economiche.

Elena CARNEVALI (PD) riconosce la delicatezza del tema sollevato dal collega Gigli, al quale ricorda che lo schema di decreto in esame attua anche la direttiva 2012/52/UE sul riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro. Tiene poi ad evidenziare come la normativa comunitaria riconosca la possibilità per uno Stato membro di non pregiudicare il diritto del farmacista a non dispensare farmaci se previsto dalla normativa di quello Stato, ma nello stesso tempo è necessario che tale diritto non si riveli discriminatorio per l'accesso ai farmaci.

Giovanni MONCHIERO (SCpI), *relatore*, fa presente che la proposta di parere che aveva intenzione di presentare avrebbe contenuto solo considerazioni sulle parti dello schema di decreto che recano innovazioni rispetto alla direttiva comunitaria e che le parti sovrapponibili non aveva ritenuto opportuno metterle in discussione. Tuttavia, preso atto degli interventi svolti, si riserva di valutare quale delle osservazioni espresse riterrà opportuno recepire nella sua proposta di parere.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13 alle 13.05.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/63/UE sulla

protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. Atto n. 50.

SEDE REFERENTE

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico.

C. 101 Binetti, C. 102 Binetti, C. 267 Fucci, C. 433 Mongiello, C. 1596 Baroni, C. 1718 Iori, C. 1633 Formisano e C. 1812 Giorgia Meloni.

ALLEGATO 1

DL 145/2013: Interventi urgenti di avvio del Piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. C. 1920 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1920 Governo, recante « Conversione in legge del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del Piano “Destinazione Italia”, per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015 »,

considerato che all'articolo 8, comma 2, sia eticamente discutibile la scelta di incentivare i consumatori ad avvalersi dei medici fiduciari delle compagnie per le visite e le prestazioni professionali, nonché per il rilascio dei certificati e dei documenti peritali necessari all'ottenimento del risarcimento in caso di sinistro stradale, non essendo peraltro accertato che dall'applicazione del predetto comma derivi un impatto positivo sui costi assicurativi;

preso atto altresì che il comma 3 dell'articolo 8, modificando la disciplina

concernente il risarcimento del danno alla persona per lesioni di lieve entità, prevista dall'articolo 32, comma 3-*quater*, del decreto-legge n. 1 del 2012, dispone che tale tipo di danno è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti strumentalmente accertata l'esistenza della lesione, eliminando la possibilità di altra diagnosi clinica;

ritenuto come anche quest'ultima disposizione presenti profili di criticità, in quanto è noto che l'accertamento clinico non sempre può fondarsi sui soli riscontri strumentali (si pensi, ad esempio, agli esiti cicatriziali), per cui è discutibile la previsione del riscontro medico legale delle lesioni lievi attraverso il solo accertamento strumentale,

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

a) all'articolo 8, siano soppressi i commi 2 e 3.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2012/56/UE che modifica la direttiva 2001/83/CE per quanto riguarda la farmacovigilanza (Atto n. 63).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione (Affari sociali),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2012/26/UE che modifica la direttiva 2001/83/CE per quanto riguarda la farmacovigilanza (Atto n. 63);

rilevato che con lo schema in oggetto si recepiscono solamente i paragrafi 1, 5 e 12 dell'articolo 1 della direttiva 2012/26/UE, mentre i restanti paragrafi troveranno attuazione con il decreto interministeriale, attualmente in fase di definizione – da emanarsi ai sensi dell'articolo 1, comma 344, della legge n. 228 del 2012 (Legge di stabilità per il 2013) – che disciplinerà

l'intera materia, inerente alle procedure operative e alle soluzioni tecniche per un'efficace azione di farmacovigilanza;

preso atto del parere della Conferenza Stato-regioni,

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

si dia conto, nel titolo dello schema di decreto legislativo in oggetto, che quest'ultimo è volto a dare solo parziale attuazione alla direttiva 2012/26/UE.

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/62/UE che modifica la direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale (Atto n. 56).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione (Affari sociali), esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/62/UE che modifica la direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale (Atto n. 56);

ritenuto che lo schema di decreto, all'articolo 1, comma 1, n. 1), lettera c), nel modificare la definizione di « obbligo di servizio pubblico » contenuta all'articolo 1, comma 1, lettera s), del decreto legislativo n. 219 del 2006, prevede che l'obbligo per i grossisti di garantire in permanenza un assortimento di medicinali sufficiente a rispondere alle esigenze di un territorio geograficamente determinato e di provvedere alla consegna delle forniture richieste in tempi brevissimi su tutto il territorio in questione, riguarda anche i medicinali per i quali siano stati adottati specifici provvedimenti in considerazione delle carenze sul mercato e dell'assenza di valide alternative terapeutiche, senza tener conto della esigenza che i grossisti siano effettivamente ed adeguatamente riforniti dai produttori;

giudicato altresì necessario rendere più efficaci gli interventi dell'AIFA e delle regioni volti a limitare il fenomeno dei farmaci carenti o indisponibili sul territorio nazionale, a causa dell'esportazione parallela;

considerato che all'articolo 142-*quater* (Cooperazione con l'Agenzia delle do-

gane e dei monopoli) – che demanda all'AIFA l'adozione delle misure necessarie ai fini della cooperazione delle autorità competenti per prevenire l'ingresso di medicinali falsificati nel territorio nazionale – figura il richiamo all'articolo 112-*quinquies* della direttiva 2001/83/UE, richiamo che non appare corretto, non esistendo tale articolo nella direttiva citata;

preso atto del parere della Conferenza Stato-regioni, che si condivide;

preso infine atto dei rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario espressi dalla Commissione Bilancio, che si allegano,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) all'articolo 1, comma 1, n. 1), lettera c), che modifica l'articolo 1, comma 1, lettera s), del decreto legislativo n. 219 del 2006, dopo le parole « geograficamente determinato », siano aggiunte le seguenti: « , nei limiti in cui i predetti medicinali siano forniti dai titolari di AIC, »;

b) all'articolo 1, comma 1, n. 1), lettera c), che modifica l'articolo 1, comma 1, lettera s), del decreto legislativo n. 219 del 2006 siano aggiunte infine le seguenti parole: « a condizione che i grossisti ne siano adeguatamente riforniti dai titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio »;

c) si introducano disposizioni per prevedere meccanismi di tempestiva trasmissione, anche in via telematica, da parte dei produttori o dei titolari di AIC, dei grossisti o dei farmacisti alla citata AIFA e alle regioni, dei dati relativi ai farmaci di cui si riscontra la carenza sul mercato;

d) al fine di garantire tempi certi per gli operatori del settore, all'articolo 52-*bis*, introdotto dall'articolo 1, comma 1, punto 8, al comma 4 sia precisato che, nell'ipotesi in cui l'AIFA disponga una ispezione, l'attività possa comunque essere avviata, ove non sussistano elementi ostativi, dopo 30 giorni dall'ispezione stessa, e comunque in armonia con la direttiva comunitaria;

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità, all'articolo 142-*quater* (*Cooperazione con*

l'Agenzia delle dogane e dei monopoli) – che demanda all'AIFA l'adozione delle misure necessarie ai fini della cooperazione delle autorità competenti per prevenire l'ingresso di medicinali falsificati nel territorio nazionale – di far riferimento all'articolo 118-*quater* della medesima direttiva (articolo inserito dall'articolo 1 della direttiva 2011/62 oggetto di recepimento) che richiede, in ciascun Stato membro, la cooperazione tra le autorità competenti in materia di medicinali e le autorità doganali, anziché all'articolo 112-*quinquies* della direttiva 2001/83/UE;

b) valuti il Governo l'opportunità di introdurre l'obbligo della tracciabilità della materia prima per la fabbricazione di farmaci o medicinali finiti.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la promozione del settore ippico. C. 753 Faenzi, C. 1033 Lattuca, C. 1061 L'Abbate, C. 1314 Marrocu e C. 1546 Catania	172
--	-----

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 30 gennaio 2014.

**Disposizioni per la promozione del settore ippico.
C. 753 Faenzi, C. 1033 Lattuca, C. 1061 L'Abbate,
C. 1314 Marrocu e C. 1546 Catania.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle
9.20 alle 9.30.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	173
DL 145/2013: Interventi urgenti di avvio del Piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. C. 1920 Governo (Parere alle Commissioni VI e X) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	174
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	194

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione europea per il 2014 e relativi allegati. COM(2013)739 final.	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2014. Doc. LXXXVII-bis, n. 2 (<i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i>)	175

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/32/UE che attua l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario. Atto n. 48 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>) ..	181
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/82/UE intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale. Atto n. 52 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	181
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera nonché della direttiva 2012/52/UE comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro. Atto n. 54 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	182
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi. Atto n. 58 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	186
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2012/56/UE che modifica la direttiva 2001/83/CE per quanto riguarda la farmacovigilanza. Atto n. 63 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	191
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	193

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 30 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 10.45.

Variazione nella composizione della Commissione.

Michele BORDO, *presidente*, comunica che è entrata a far parte della Commissione la deputata Jole Santelli mentre ha

cessato di farne parte il deputato Antonio Angelucci.

DL 145/2013: Interventi urgenti di avvio del Piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. C. 1920 Governo.

(Parere alle Commissioni VI e X).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 22 gennaio 2014.

Alessia Maria MOSCA (PD), *relatore*, esprime una valutazione positiva sul provvedimento nel suo complesso e ritiene pertanto opportuno che la Commissione si esprima con un parere favorevole.

Emanuele PRATAVIERA (LNA) esprime perplessità sui contenuti del provvedimento. Cita a titolo di esempio le norme recate dall'articolo 8 in materia di carrozzerie convenzionate, che rischiano a suo avviso di porre limiti al sistema di libero scambio.

Paola PINNA (M5S) chiede alla relatrice se non ritenga opportuno esprimere nel parere una osservazione riguardante il tema degli aiuti di Stato, con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 1 che recano una nuova disciplina per la centrale termoelettrica del Sulcis. Ricorda che sulla materia la Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione, ritenendo che il meccanismo di finanziamento a suo tempo previsto sarebbe stato finanziato mediante parte di proventi raccolti attraverso una specifica componente aggiuntiva sulle bollette, applicata a tutti gli utenti finali in relazioni ai loro consumi, con il rischio di configurare una violazione del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Di conseguenza la mi-

sura di aiuto, in combinazione con il suo meccanismo di finanziamento, avrebbe probabilmente reso il progetto incompatibile con il mercato interno.

Al fine di valutare la configurazione dell'aiuto di Stato andrebbe chiarito cosa si intenda per « corrispondente prelievo sulle tariffe elettriche » e come l'Autorità fisserà le modalità di esazione. Se l'interpretazione fosse nel senso di imporre una componente tariffaria aggiuntiva a carico di tutti gli utenti finali, sicuramente si configurerebbe un aiuto incompatibile col mercato interno.

Alessia Maria MOSCA (PD), *relatore*, ritiene opportuno un approfondimento sul tema degli aiuti di Stato che, come ha già avuto modo di sottolineare, potrà essere svolto nell'ambito dell'esame del Programma di lavoro della Commissione europea per il 2014 e della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2014, che la Commissione si accinge ad avviare.

Rocco BUTTIGLIONE (PI) invita il relatore a considerare la possibilità di inserire nella proposta di parere una osservazione volta a invitare la Commissione di merito a valutare l'opportunità di subordinare l'applicazione delle misure di cui all'articolo 1, comma 13, alla previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi della disciplina degli aiuti di Stato.

Alessia Maria MOSCA (PD), *relatore*, ritiene condivisibile la proposta avanzata e formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 10.55.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Giovedì 30 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 10.55.

Programma di lavoro della Commissione europea per il 2014 e relativi allegati.
COM(2013)739 final.

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2014.
Doc. LXXXVII-bis, n. 2.

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto degli atti dell'Unione europea in oggetto.

Alessia Maria MOSCA (PD), *relatore*, ricorda che l'esame congiunto della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2014 e del Programma di lavoro della Commissione europea per il 2014 costituisce un passaggio cruciale per l'intervento del Parlamento nella definizione della politica europea dell'Italia.

In via preliminare, ricorda ai colleghi che l'esame dei due documenti si colloca, alla Camera, nell'ambito di una vera e propria « sessione europea di fase ascendente », dedicata alla valutazione e al confronto tra le priorità delle Istituzioni europee e quelle del Governo per l'anno in corso, introdotta a partire dal 2011 per effetto della combinazione di modifiche legislative e di pronunce della Giunta per il regolamento della Camera.

In particolare, la Relazione programmatica è predisposta ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 234 del 2012 (che riproduce in larga misura l'articolo 15 della legge n. 11 del 2005, come sostituito dalla legge n. 96/2010). In base a tale disposizione, il Governo presenta ogni anno, entro il 31 dicembre, una relazione recante indicazione di obiettivi, priorità e orientamenti che il Governo intende seguire a livello europeo nell'anno successivo ed entro il 28 febbraio, una relazione consuntiva, recante indicazione delle attività svolte dal Governo a livello europeo nell'anno precedente.

La Relazione programmatica è esaminata congiuntamente con gli strumenti di

programmazione politica e legislativa dell'UE, secondo la procedura prevista dal parere della Giunta per il regolamento della Camera del 14 luglio 2010 che prevede l'esame da parte di tutte le Commissioni permanenti (per i profili ricadenti nell'ambito delle rispettive competenze), che approvano un parere, l'esame generale da parte della Commissione politiche dell'UE, che presenta una relazione all'Assemblea, e la discussione in Assemblea, che di norma si conclude con l'approvazione di atti di indirizzo al Governo.

In altri termini, si apre oggi l'unica procedura annuale che consente a tutti gli organi parlamentari – le 14 commissioni permanenti e l'Aula – di esprimersi in modo organico, coerente e, al tempo stesso, approfondito sulle linee di azione del Paese a livello europeo.

Quest'anno l'esame dei documenti presenta peraltro un rilievo politico e strategico ancora più significativo in considerazione del suo strettissimo legame con la preparazione del semestre di Presidenza italiano del Consiglio dell'Unione europea. La Relazione programmatica fornisce infatti importanti e dettagliate indicazioni non soltanto con riferimento alle grandi priorità che il Governo intende porre al centro dell'agenda del semestre ma anche in merito a provvedimenti e questioni più specifiche che saranno portate all'attenzione delle varie formazioni del Consiglio e, più in generale, inserite nel dibattito europeo.

Ciò fornisce al Parlamento una straordinaria occasione per completare ed approfondire la riflessione sul prossimo semestre di Presidenza, già avviata con l'apposita indagine conoscitiva in corso presso le Commissioni esteri e politiche dell'Unione europea di Camera e Senato.

L'indagine conoscitiva è intesa per sua natura a definire l'impostazione generale e i grandi assi su cui si incentrerà l'azione della nostra Presidenza e coinvolge, pertanto, soltanto le 4 commissioni parlamentari con competenza generale in materia. Essa potrà fornire elementi utili per predisporre atti di indirizzo, da approvare in Assemblea presso entrambi i rami del

Parlamento in testo, ove possibile, identico, che stabiliscano le grandi priorità politiche del semestre italiano.

Il valore aggiunto della procedura di esame della Relazione programmatica risiede nel fatto che essa consente a tutte le commissioni di settore di formulare indicazioni più puntuali ed articolate in merito a specifici dossier e alla XIV Commissione di prospettare conseguentemente, nella relazione per l'Assemblea, orientamenti che coprirebbero tutta l'attività della Presidenza italiana.

Ritiene, pertanto, che l'esame presso la nostra Commissione e presso le Commissioni di merito vada operato in questa logica, con l'obiettivo di concludersi al più tardi entro il mese di marzo, con l'approvazione di una risoluzione in Aula, in tempo utile per concorrere a stabilire la linea d'azione del Governo in tutte le sedi decisionale.

Potranno ovviamente essere approfondite altre questioni che, pur non strettamente connesse al semestre di Presidenza, abbiamo particolare rilevanza per la partecipazione del Paese alla formazione delle politiche europee.

Nella relazione introduttiva, pertanto, non intende operare una rassegna esaustiva dei contenuti dei documenti in esame ma soffermarsi sulle scelte programmatiche di fondo del Governo e delle Istituzioni europee e prospettare il metodo da seguire ai fini dell'esame presso la XIV Commissione.

Darà inoltre conto, in estrema sintesi, delle priorità della Presidenza greca che, in buona misura, sono state concordate con l'Italia e costituiscono in molti settori l'avvio di azioni che saranno portate a compimento nel nostro semestre.

Sulla base delle indicazioni delle Commissioni di settore – che nei rispettivi pareri formuleranno indicazioni sugli ambiti di rispettiva competenza – e dei risultati delle audizioni che la XIV Commissione potrà svolgere sarà predisposta la relazione per l'Assemblea i cui contenuti potrebbero confluire poi in una risoluzione.

Ricorda quindi che la Relazione del Governo è articolata in tre grandi capitoli.

Il primo, concernente il quadro istituzionale e il processo di integrazione europea, si concentra su questioni di carattere orizzontale o su settori considerati dal Governo di rilevanza politica generale: il prossimo semestre di Presidenza italiano dell'UE; il completamento del sistema di governo europeo dell'economia, inclusa l'Unione bancaria, la fiscalità, il Quadro finanziario pluriennale 2014-2020; le questioni istituzionali.

Il secondo capitolo illustra gli orientamenti e le priorità nazionali con riguardo alle politiche e agli atti dell'Unione. In particolare, in questa sezione sono riportate, con diverso livello di approfondimento, le grandi priorità del Governo per ciascuna politica o settore di attività dell'UE, anche con riferimento al semestre di Presidenza italiano nonché le posizioni negoziali in relazione ad alcuni progetti legislativi in fase di negoziato. In numerose sezioni sono anche richiamate le attività che il Governo ha posto o intende porre in essere a livello nazionale per dare attuazione ad atti normativi o ad indirizzi già assunti a livello europeo.

Il terzo capitolo concerne gli adempimenti dell'Italia nel quadro della partecipazione all'Unione europea, in particolare con riferimento alla prevenzione e alla risoluzione delle procedure di infrazione, alla tutela degli interessi finanziari e al contrasto delle frodi nonché alla comunicazione e all'informazione ai cittadini sulle attività dell'Unione stessa.

La Relazione delinea le seguenti priorità che saranno alla base del semestre italiano di Presidenza del Consiglio dell'UE:

i temi della crescita e dell'occupazione. In questo contesto, continuerà il processo di riforma dell'Unione economica e monetaria (UEM) e troverà completamento, in ampia misura nel corso del nostro semestre, l'Unione bancaria. Il Governo – come la Commissione europea – intende giustamente porre l'accento

sulla disoccupazione giovanile, adottando misure concrete a livello europeo e nazionale;

la politica industriale e il sostegno alle PMI, temi che saranno trattati insieme ai temi climatici in occasione del Consiglio europeo del 23 e 24 marzo 2014;

l'agenda digitale europea, la cui attuazione viene giustamente considerata la chiave per il rilancio di una crescita e di un'occupazione sostenibile e durevole;

le tematiche relative all'azione esterna dell'UE e in particolare il ruolo strategico dell'Unione su scala globale, nel contesto dei rapporti transatlantici, della difesa europea, dei partenariati strategici e nella prospettiva dell'ulteriore allargamento dell'Unione;

la questione dei flussi migratori. In particolare, l'Italia intende operare per il rilancio di una vera e propria politica migratoria comune, ispirata dai principi di una concreta solidarietà europea nei confronti degli Stati membri maggiormente esposti alle pressioni migratorie;

le implicazioni del tema « Nutrire il Pianeta: Energia per la Vita », su cui si incentrerà l'Expo di Milano nel 2015. Al fine di creare collegamenti organici e funzionali tra presidenza ed Expo, la città di Milano fungerà da centro di gravità degli eventi collegati al semestre che avranno luogo in Italia.

La Relazione conferma, inoltre, che il semestre di Presidenza italiana potrebbe costituire l'occasione per favorire un percorso di rinnovamento dell'Unione mosso dall'ambizione di costruire un'Europa migliore, più integrata, nonché più competitiva e orientata alla crescita e all'occupazione, più solidale e vicina ai bisogni dei cittadini e meno intrusiva in settori che possono essere più opportunamente gestiti al livello nazionale sulla base del principio di sussidiarietà.

L'evoluzione del confronto politico, durante e dopo le elezioni per il Parlamento Europeo, ad avviso del Governo, consen-

tirà di valutare se esistano le condizioni per adottare durante la Presidenza italiana documenti o dichiarazioni formali su una futura Unione politica.

Va sottolineato che il documento appare, nel suo complesso, conforme alle previsioni della legge n. 234 del 2013 e costituisce un forte progresso rispetto alla Relazione per il 2013.

Per quasi tutte le politiche e per i profili istituzionali e generali del processo d'integrazione europea sono infatti indicati, sia pure in termini a volte generici, gli orientamenti generali del Governo e le azioni dell'UE che esso considera prioritarie.

Il documento mostra, inoltre, rispetto ai precedenti, una maggiore attenzione all'attività delle Camere nella fase di formazione delle politiche e della normativa europea: sono infatti richiamati, sebbene con alcune omissioni, gli atti di indirizzo approvati dalle Camere in relazione a specifici progetti legislativi o ad altri documenti dell'Unione europea.

Quanto al Programma di lavoro della Commissione, è fortemente condizionato dalla scadenza della legislatura europea e dalle altre scadenze istituzionali che avranno luogo nel 2014. La Commissione ribadisce quale obiettivo prioritario della propria azione quello di promuovere la crescita e l'occupazione ma – più che proporre nuove iniziative – pone l'accento sulle proposte legislative in corso di esame che dovranno essere adottate, a pena di decadenza, prima della fine della legislatura europea, e, più in generale, sull'adozione degli adempimenti necessari per assicurare l'avvio e l'operatività tempestiva dei nuovi programmi di spesa 2014-2020.

In particolare, l'allegato I al Programma riporta un elenco di proposte che la Commissione ritiene fondamentali e il cui iter è sufficientemente avanzato da poterne presupporre l'adozione in tempi brevi. Tra queste spiccano quelle sull'Unione bancaria, sui due atti per il mercato unico, sulla mobilità dei lavoratori e sull'agenda digitale.

Al di là delle misure di natura legislativa, la Commissione riafferma l'impegno a portare avanti sino alla fine del suo mandato nel prossimo novembre i principali processi di coordinamento delle politiche nazionali al fine di:

promuovere gli obiettivi della strategia Europa 2020 nel quadro del semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche;

consolidare i risultati ottenuti sul fronte della *governance* economica;

rendere conto dei progressi verso la coesione economica, sociale e territoriale.

La Commissione intende inoltre proseguire una serie di importanti negoziati internazionali, come il partenariato transatlantico sul commercio e gli investimenti con gli Stati Uniti e i negoziati internazionali sul clima.

Le priorità del semestre di Presidenza dalla Grecia – che come già detto « preparano il terreno » all'azione dell'Italia – sono riconducibili a tre aree ed un tema orizzontale.

La prima area prioritaria consiste nella promozione della crescita, dell'occupazione e della coesione. L'obiettivo della Grecia è quello di definire un equilibrio tra il rispetto dei programmi per il consolidamento fiscale e il rilancio di una strategia europea per la crescita e l'occupazione, anche con il ricorso a progetti con forte impatto occupazionale finanziati dalla Banca europea per gli investimenti e diretti in particolare a sostenere le piccole e medie imprese.

La Presidenza intende, in particolare, promuovere politiche con un forte impatto per la crescita e per la creazione di occupazione come: l'innovazione; servizi alle imprese; trasporto marittimo e turismo.

Prioritario sarà inoltre l'avvio della discussione sul pacchetto clima energia 2030 – che la Commissione europea dovrebbe presentare a fine gennaio 2014 (che dovrebbe contenere una proposta per ristrutturare il sistema ETS nonché una

comunicazione sullo Shale Gas) – e la conclusione dei negoziati su dossier legislativi prioritari relativi all'atto per il Mercato Unico.

La seconda area prioritaria consiste nell'approfondimento e nel consolidamento dell'architettura dell'Unione economica e monetaria (UEM), in particolare attraverso:

la promozione dell'unione bancaria, con l'adozione definitiva delle regolamento sul meccanismo unico di risoluzione prima della fine della legislatura del PE (attuando l'accordo generale raggiunto dal Consiglio europeo di dicembre 2013);

l'accordo sui principi per la cornice integrata della politica economica e di bilancio (anche con riferimento alla disciplina per l'adozione degli accordi contrattuali tra Stati membri e UE per la realizzazione di riforme economiche);

l'approfondimento della dimensione sociale dell'UEM.

La terza area prioritaria include i temi della mobilità dei cittadini europei, del controllo delle frontiere e dell'immigrazione, con particolare riferimento al problema dell'immigrazione illegale e le sue ripercussioni per i paesi che ne sono maggiormente coinvolti.

Il tema di natura orizzontale è quello delle politiche connesse alla dimensione marittima. In particolare, anche in coordinamento con la successiva Presidenza italiana, la Grecia intende promuovere il 2014 come « Anno europeo del mediterraneo » e pervenire in occasione del Consiglio europeo del giugno 2014 all'adozione di una strategia complessiva dell'UE per le politiche marittime.

Come già preannunciato, intende con questa relazione introduttiva porre in evidenza, alla luce della lettura dei vari documenti sopra richiamati, alcune questioni che andrebbero approfondite nel corso dell'esame presso la XIV Commissione, in attesa dei pareri delle Commissioni di merito.

Il primo punto attiene al tema dell'occupazione, con particolare riferimento all'adozione di misure immediate ed efficaci soprattutto per la lotta contro la disoccupazione giovanile che rimane a livelli inaccettabili.

Nella Relazione programmatica il Governo preannuncia che sarà posta al centro del semestre l'adozione di misure volte ad aumentare l'occupazione, soprattutto giovanile, e agevolare la mobilità internazionale dei lavoratori. Inoltre, il Governo intende opportunamente valorizzare la dimensione sociale dell'Unione economica e monetaria e contrastare povertà e discriminazione sociale.

In questo ambito la XIV Commissione potrebbe contribuire ad identificare interventi concreti per declinare queste priorità in misure efficaci ed immediate.

Un secondo ambito importante è costituito dalla ricerca e dalla innovazione. Anche in questo caso la Relazione programmatica indica che nel 2014, e in particolare nel semestre, l'Italia intende perseguire obiettivi di grande rilevanza quali i premi per le innovazioni di studenti, ricercatori e inventori (sul modello dei *challenge prizes*); l'accessibilità ai risultati e ai dati della ricerca; il sostegno ai progetti di ricerca di giovani under 30 per lo sviluppo di *start up* innovative; la creazione di sinergie tra i finanziamenti per la ricerca e l'innovazione nell'ambito di Horizon 2020, del Piano nazionale di ricerca e dei fondi strutturali.

Si potrebbe anche in questo verificare l'adeguatezza delle misure prospettate rispetto all'obiettivo di rendere l'Europa a livello globale, entro il 2020, la principale economia basata sulla conoscenza.

Il terzo ambito di approfondimento attiene all'agenda digitale europea.

La Relazione programmatica ribadisce che il completamento del mercato unico digitale sarà al centro della strategia italiana per il semestre di Presidenza, insieme ad altre aree prioritarie di intervento, quali: il rafforzamento delle infrastrutture digitali; la modernizzazione e il rafforzamento del ruolo della pubblica amministrazione nella diffusione di servizi

digitali innovativi; l'investimento nelle competenze digitali; lo sfruttamento del potenziale rappresentato dai processi di digitalizzazione in corso in termini di crescita economica e occupazione, in particolare per i giovani; la promozione di progetti di lungo termine come il *cloud computing* e l'*open data*; l'investimento nelle competenze digitali.

Ricorda che questi obiettivi, presentano carattere di reale urgenza per l'Italia che, come risulta dall'ultima valutazione della Commissione di giugno 2013 sul raggiungimento degli obiettivi posti dall'Agenda digitale, è:

all'ultimo posto per quanto riguarda la diffusione della banda larga ad alta velocità (considerando il numero di sottoscrizioni tra privati e imprese);

poco sopra il 18 per cento per gli acquisti *online* (a fronte di un obiettivo europeo del 50 per cento entro il 2015) e al 5 per cento per gli acquisti *online* transfrontalieri (rispetto all'obiettivo europeo del 20 per cento entro il 2015);

al penultimo posto (ultima la Bulgaria) per la percentuale di *e-commerce* da parte delle aziende (obiettivo europeo del 33 per cento) con poco meno del 15 per cento di acquisti e sotto il 5 per cento per le vendite *online*;

ad uno degli ultimi posti (dopo l'Italia, Romania, Bulgaria e Grecia) per quanto riguarda la percentuale di individui che utilizzano regolarmente internet (poco sopra il 50 per cento a fronte dell'obiettivo europeo del 75 per cento entro il 2015);

all'ultimo posto per quanto riguarda l'utilizzo di servizi pubblici online (con una percentuale poco al di sotto del 20 per cento).

Nel corso dell'esame potremmo quindi sia valutare le strategie da portare avanti a livello europeo sia le misure che sono state poste in essere a livello nazionale per colmare il ritardo accumulato ed avvicinarci agli obiettivi concordati in sede di Unione.

Un quarto ambito di approfondimento attiene allo sviluppo di una politica industriale moderna, che sia la Commissione europea sia il Governo considerano giustamente il presupposto per il rilancio dell'economia europea e per garantire pari condizioni di concorrenza con gli altri operatori mondiali.

In particolare, la Relazione programmatica indica che l'Italia intende sostenere politiche a favore della competitività manifatturiera, iniziative legislative per l'indicazione dell'origine dei prodotti, misure per le imprese di micro, piccola e media dimensione.

Anche in questo ambito potremmo valutare quali sono le strategie e i provvedimenti che, in particolare nel corso del semestre, potranno contribuire al rilancio dell'industria italiana ed europea.

La quinta ed ultima questione da approfondire – come auspicato dal Governo – concerne l'adesione del nostro Paese ai due pilastri del nuovo brevetto unico europeo. La questione è controversa e di grande delicatezza e richiede una decisione definitiva che dia certezze alle imprese italiane e agli altri operatori coinvolti.

Ricorda che già in occasione dell'esame della Relazione programmatica 2013 la XIV Commissione aveva avviato attività conoscitive volte a valutare i costi e i benefici della adesione ai due pilastri in cui si articola il sistema di brevettazione unitaria.

Intende brevemente richiamare i termini della questione. L'Italia, unitamente alla Spagna, non ha aderito al sistema di brevettazione unica contestando, in particolare, il trilinguismo inglese, francese e tedesco per la registrazione del brevetto stesso, in quanto considerato contrario al regime linguistico previsto dai Trattati e discriminatorio per le imprese italiane. Queste sarebbero infatti costrette ad affrontare costi di traduzione cui non sono soggette invece le imprese dei Paesi che hanno quale lingua madre l'inglese, il francese o il tedesco.

A questo scopo è stata impugnata dai due Paesi, innanzi alla Corte di giustizia

europea, la decisione istitutiva della cooperazione rafforzata; il ricorso è stato tuttavia respinto, sebbene la Corte non si sia pronunciata espressamente sul regime linguistico del brevetto, che è disciplinato dai due regolamenti attuativi della cooperazione rafforzata (oggetto di distinta impugnazione da parte della sola Spagna).

Alla luce della sentenza della Corte, il Ministro per gli affari europei ha auspicato che le Camere si pronuncino nel senso di aderire alla cooperazione rafforzata. Questa posizione è fortemente sostenuta da Confindustria e da Reteimprese che denunciano il rischio, in caso di mancata adesione, di un pregiudizio economico significativo per le imprese italiane le quali sarebbero costrette ad una doppia brevettazione (nazionale ed europea) con conseguente duplicazione di costi; i costi di traduzione ai fini della registrazione del brevetto unico non sarebbero invece significativi operando, a detta di Confindustria, già buona parte delle imprese italiane in lingua inglese.

In senso contrario, si osserva, soprattutto da parte di esponenti del mondo delle professioni, che il brevetto unico favorirebbe indebitamente le imprese che hanno quale lingua madre l'inglese, il francese o il tedesco, che, oltre a beneficiare di un evidente risparmio di costi al momento della registrazione, sarebbero avvantaggiante anche dal nuovo Tribunale europeo per i brevetti, istituito da un accordo del febbraio 2013 cui l'Italia ha già aderito (secondo pilastro della tutela brevettuale unica). Il Tribunale, infatti, avrà sezioni centrali a Parigi, Londra e Monaco di Baviera e sezioni locali in singoli Paesi (o gruppi di Paesi): per le Pmi, che costituiscono oltre il 95 per cento del sistema produttivo nazionale, potrebbero risultare troppo oneroso difendersi presso le sezioni centrali o quelle locali di altri Paesi in controversie generalmente molto complicate.

La complessità della questione e la sua rilevanza per gli interessi del Paese impongono che la decisione di aderire ad entrambi o ad uno dei due pilastri sia adeguatamente ponderata dalle Camere.

In conformità alla prassi consolidata propone di svolgere, ai fini della prosecuzione dell'esame dei documenti e della identificazione delle priorità dell'azione europea dell'Italia, un breve ciclo di audizioni informali di interlocutori qualificati:

Ministro degli affari europei;

rappresentanti del Governo competenti per le materia sopra indicate;

il commissario del Governo per l'Agenda Digitale;

l'Ambasciatore greco in Italia, al fine di illustrare le priorità della Presidenza;

le parti sociali e categorie produttive (Confindustria, Rete italiana imprese e sindacati);

esperti delle materie sopra indicate.

Emanuele PRATAVIERA (LNA) chiede al relatore chiarimenti in ordine ai tempi di esame degli atti.

Alessia Maria MOSCA (PD) ritiene che, al fine di una compiuta istruttoria legislativa, si possa ipotizzare di concludere l'esame degli atti al più tardi entro la fine del prossimo mese di marzo.

Rocco BUTTIGLIONE (PI) osserva come la Relazione programmatica del Governo non faccia alcun riferimento alla clausola prevista dal Trattato sul *Fiscal Compact* che prevede che al più tardi entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del Trattato sono adottate le misure necessarie per incorporare il contenuto del Trattato medesimo nell'ordinamento giuridico dell'Unione europea.

Si tratta di un tema di estrema importanza, sul quale ritiene opportuno che il Governo fornisca gli opportuni chiarimenti al Parlamento.

Michele BORDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.05.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 30 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 11.05.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/32/UE che attua l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario.

Atto n. 48.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 9 gennaio 2014.

Filippo CRIMÌ (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/82/UE intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale.

Atto n. 52.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 14 gennaio 2014.

Paolo TANCREDI (NCD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera nonché della direttiva 2012/52/UE comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro.

Atto n. 54.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Filippo CRIMÌ (PD), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto in esame trasponne nel diritto interno la direttiva 2011/24/UE sull'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza transfrontaliera, nonché la direttiva 2012/52/UE comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro. Tale ultima direttiva dà attuazione all'articolo 11, paragrafo 2, lettere *a)*, *c)* e *d)* della direttiva 2011/24/UE.

Il provvedimento è stato predisposto in attuazione dell'articolo 1, comma 1, della legge di delegazione europea 2013 (legge 96/2013). Entrambe le direttive sono ricomprese nell'allegato B, richiamato dall'articolo 1 della legge di delegazione 2013.

Ricorda innanzitutto che è già possibile fruire di prestazioni sanitarie in uno Stato diverso dal proprio attraverso i due Regolamenti comunitari di sicurezza sociale: 883/2004 (regolamento di base) e 987/2009 (regolamento di attuazione) in vigore dal 1° maggio 2010. I due regolamenti garantiscono l'assistenza a determinate categorie (fra le quali: cittadini che si recano all'estero per turismo, studenti, lavoratori, pensionati, familiari di lavoratori residenti) e per specifiche situazioni (temporaneo soggiorno o residenza all'estero per motivi di lavoro, trasferimento all'estero per cure), con l'eccezione del trasferimento per cure di alta specializzazione, che hanno modalità particolari.

In particolare l'articolo 20 del Regolamento 883/2004 subordina ad autorizzazione preventiva la possibilità di ricevere le c.d. cure programmate in un altro Stato membro dell'Unione Europea. Tale autorizzazione è concessa alle condizioni che le cure da dispensare figurino tra le prestazioni sanitarie previste dalla legislazione del proprio Stato ma che le stesse non possano essere praticate nel Paese di residenza entro un lasso di tempo accettabile. Il rimborso delle spese viene effettuato nei limiti e alle condizioni previste dalla legislazione dello Stato in cui le cure sono state prestate.

La Direttiva 2011/24/UE integra i due regolamenti comunitari, senza mettere in discussione il principio dell'uguaglianza tra i pazienti residenti e non residenti di uno Stato membro e quello della tessera europea d'assicurazione e si colloca nel filone della giurisprudenza della Corte di giustizia che, a partire dalla sentenza Kohll e Decker del 28 aprile 1998, ha sancito il diritto dei pazienti al rimborso delle cure mediche in un altro Stato membro. In particolare, possono essere introdotti nella nostra normativa nazionale/regionale modalità di autorizzazione e rimborso che garantiscono i diritti dei pazienti, assicurando criteri di continuità con quanto previsto dai regolamenti 883/2004 e 987/2009 in particolare per gli assistiti che si recano all'estero per cure di alta specializzazione.

Le principali differenze tra Direttiva e Regolamento sono di seguito riassunte sinteticamente. Per quanto riguarda i prestatori: nel Regolamento può operare il settore pubblico o i fornitori convenzionati; nella Direttiva possono operare tutti i prestatori pubblici o privati. Per quanto riguarda l'autorizzazione preventiva per cure programmate: nel Regolamento è la norma; nella Direttiva è l'eccezione. Per quanto riguarda la copertura del costo delle cure: nel Regolamento il costo è a carico dello Stato Membro dove il trattamento avviene; nella Direttiva il costo è a carico dello Stato Membro di affiliazione, ovvero dello Stato membro nel quale il paziente è persona assicurata.

Lo schema in esame si compone di 19 articoli, suddivisi in quattro Capi, e di un allegato, e dispone, in estrema sintesi:

il rimborso delle prestazioni di assistenza sanitaria transfrontaliera se le stesse corrispondono a prestazioni comprese nei Livelli essenziali di assistenza. Le regioni possono decidere di rimborsare, con risorse proprie, anche le prestazioni di assistenza transfrontaliera che corrispondono a prestazioni erogate dal SSR quali prestazioni aggiuntive;

il pagamento diretto della prestazione di assistenza sanitaria transfrontaliera allo Stato membro di cura. Entro 60 giorni dalla presentazione della documentazione relativa, la ASL di residenza rimborsa al paziente il costo della prestazione ricevuta all'estero secondo la corrispondente tariffa regionale. L'eventuale differenza è a carico del cittadino. Non esiste obbligo di rimborso per le spese di viaggio e di alloggio, né per le spese per l'accompagnatore, anche nel caso di pazienti disabili. Ciascuna regione, potrà comunque decidere di rimborsare costi ulteriori, in aggiunta alla prestazione sanitaria transfrontaliera;

l'obbligo di richiedere autorizzazione preventiva per le prestazioni soggette a:

1) esigenze di pianificazione, che comportano: il ricovero del paziente per almeno una notte; l'utilizzo di una struttura sanitaria o di apparecchiature mediche altamente specializzate, comprese quelle utilizzate per la diagnostica strumentale;

2) cure ritenute rischiose per il paziente o la popolazione;

3) necessità di verifica in ordine alla qualità e alla sicurezza delle cure prestate.

Il provvedimento reca inoltre, all'articolo 18, la clausola di cedevolezza, in virtù della quale lo Stato può adottare disposizioni normative nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome con efficacia provvisoria e

limitata all'adozione della normativa regionale o provinciale.

Rinvia quindi alla documentazione predisposta dagli uffici per una descrizione dettagliata del contenuto del provvedimento, limitandomi qui a ricordare sommariamente il contenuto degli articoli.

L'articolo 1 definisce l'oggetto e l'ambito di applicazione dello schema in esame coincidente con quanto stabilito dalla direttiva, specificando i casi in cui l'assistenza transfrontaliera non trova applicazione.

L'articolo 2 elenca le norme che, entrando in rapporto con la disposizione in esame, non vengono pregiudicate dagli effetti della medesima.

L'articolo 3 riporta le definizioni che si applicano ai fini dell'interpretazione del decreto.

L'articolo 4 enuncia i principi e la normativa di fonte comunitaria e nazionale, nel cui rispetto devono essere erogate le prestazioni di assistenza sanitaria transfrontaliera: scelte etiche fondamentali dello Stato italiano; principio di universalità, di accesso alle cure di elevata qualità, di equità e di solidarietà; legislazione nazionale in vigore; standard e degli orientamenti di qualità e sicurezza definiti dalla normativa vigente e dalla normativa dell'UE.

L'articolo 5 traspone nel diritto interno l'articolo 4 della direttiva in tema di responsabilità dello Stato membro di cura, specificando le garanzie e i mezzi di tutela dei pazienti assicurati in altro Stato dell'UE che intendono fruire o fruiscono delle cure nel territorio italiano.

L'articolo 6 elenca i diritti e le garanzie poste a tutela dei pazienti assicurati nel territorio nazionale che intendono fruire o fruiscono di cure in un altro Stato membro dell'UE (diritto al rimborso dei costi; diritto ad una completa informazione; il diritto alla continuità delle cure ed al controllo medico nel territorio nazionale; diritto alla cartella clinica).

L'articolo 7 istituisce il Punto di contatto nazionale presso il Ministero della salute. Le regioni e le province autonome possono istituire propri punti di contatto

regionali. Il Punto nazionale consulta le organizzazioni dei pazienti, i prestatori di assistenza sanitaria e le assicurazioni sanitarie operanti sul territorio nazionale e coopera strettamente con la Commissione Europea e con i Punti di Contatto Nazionali degli altri Stati Membri dell'UE. Il Punto di contatto consente ai pazienti di esercitare i loro diritti in materia di assistenza sanitaria fornendo informazioni.

L'articolo 8 detta la disciplina in materia di rimborso dei costi.

L'articolo 9, come previsto dalla direttiva, introduce l'utilizzo dell'autorizzazione preventiva quale strumento regolatorio per esigenze di pianificazione riguardanti l'obiettivo di assicurare, nel territorio nazionale, la possibilità di un accesso sufficiente e permanente ad una gamma equilibrata di cure di elevata qualità, per garantire il controllo dei costi e per evitare, per quanto possibile, ogni spreco di risorse finanziarie, tecniche e umane.

L'articolo 10 definisce le procedure per la richiesta di autorizzazione preventiva e per la richiesta di rimborso dei costi dell'assistenza sanitaria transfrontaliera, individuando la ASL quale soggetto competente sia al rilascio dell'autorizzazione preventiva che all'erogazione del rimborso dei costi.

Segnala in particolare il comma 3, che stabilisce che, per le prestazioni soggette ad autorizzazione per esigenze di pianificazione che comportano: il ricovero del paziente per almeno una notte; l'utilizzo di una struttura sanitaria o di apparecchiature mediche altamente specializzate, comprese quelle utilizzate per la diagnostica strumentale, individuate dal decreto di cui all'articolo 9, comma 8, dello schema in esame, la domanda per la richiesta di autorizzazione preventiva è presentata alle ASL. In ogni caso, la persona assicurata che intende beneficiare dell'assistenza transfrontaliera presenta apposita domanda alla ASL territorialmente competente, affinché sia verificato se ricorrono le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione preventiva in quanto le cure comportano un rischio particolare per il paziente o la popolazione e sono

erogate, sul territorio nazionale, da un prestatore che non risponde ai criteri di qualità e sicurezza (ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettere *b*) e *c*), dello schema in esame). L'esito di tale verifica è comunicato al soggetto interessato entro 10 giorni e, ove positivo, la domanda si intende quale richiesta di autorizzazione preventiva.

Rileva che il testo del secondo periodo del comma 3, potrebbe indurre a incertezze interpretative. Infatti, la norma da una parte sembra prevedere l'obbligo di presentare apposita domanda per qualunque prestazione di assistenza sanitaria transfrontaliera, dall'altra tale obbligo sembra essere esclusivamente collegato alle procedure relative alla richiesta di autorizzazione preventiva. Sarebbe inoltre opportuno indicare chiare regole procedurali e concrete modalità di attuazione, in grado di uniformare su tutto il territorio nazionale il procedimento di accesso alle cure transfrontaliere, fatta salva la clausola di cedevolezza che permette alle regioni di operare le modifiche ritenute necessarie.

L'articolo 11 in esame introduce l'impegno dell'Italia a prestare mutua assistenza agli Stati membri dell'UE nonché a facilitare la cooperazione nell'erogazione dell'assistenza sanitaria transfrontaliera.

L'articolo 12 garantisce il rispetto del principio del riconoscimento delle prescrizioni rilasciate in uno Stato membro diverso da quello in cui si è assicurati, disponendo che i medicinali o i dispositivi medici, di cui è ammesso il commercio in Italia, anche se prescritti in un altro Stato membro, sono dispensati in Italia secondo le norme vigenti, a meno che non esistano fondate esigenze di protezione della salute umana o dubbi legittimi e giustificati circa l'autenticità, il contenuto o la comprensibilità di una singola prescrizione.

In particolare, i commi 8 e 9 recepiscono integralmente la direttiva di esecuzione 2012/52/UE comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in altro Stato membro. Si prevede che le prescrizioni mediche rilasciate nel territorio nazionale per essere utilizzate in un altro

Stato membro devono contenere almeno i dati stabiliti nell'Allegato allo schema in esame. Con successivo decreto del Ministero della salute, di concerto con il MEF, da emanarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore del provvedimento in esame, saranno definite, nel rispetto delle indicazioni minime previste dalla direttiva, le caratteristiche ed i contenuti delle prescrizioni che verranno rilasciate nel territorio italiano su richiesta di un paziente che intenda utilizzarle in un altro Stato membro.

L'articolo 13 dello schema in esame (articolo 12 della direttiva) definisce la partecipazione dell'Italia allo sviluppo delle reti di riferimento europee «ERN», tra prestatori di assistenza sanitaria e centri di eccellenza situati negli Stati membri, nonché l'impegno a promuovere ed agevolare il coordinamento dei centri d'eccellenza situati sul proprio territorio nazionale in vista della partecipazione a tali reti. Il Ministero della salute, di concerto con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, istituisce un organismo di coordinamento e monitoraggio, in armonia con quelli già esistenti in ambito comunitario, per rendere pienamente confrontabili i risultati raggiunti.

Rileva che nel corpo dell'articolo 13 manca qualsiasi riferimento alle malattie rare, mentre l'articolo 12 della direttiva sostiene lo sviluppo delle reti e dei centri di eccellenza, soprattutto nel settore delle malattie rare.

L'articolo 14 dello schema, è dedicato alle malattie rare e impegna l'Italia a cooperare con gli altri Stati membri e con la Commissione europea allo sviluppo di capacità di diagnosi e di cura.

In tale quadro risulta di grande rilievo l'articolo 14 della direttiva dedicato all'assistenza sanitaria *online*, che impegna l'Unione a sostenere e facilitare la cooperazione e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri attraverso una rete volontaria fra le autorità nazionali responsabili dell'assistenza sanitaria online, a tal fine designate dagli Stati membri. Per questo, la Commissione adotta le misure necessarie per l'istituzione, la gestione e il

funzionamento della rete mettendo a disposizione, sia dei prestatori che dei fruitori dell'assistenza sanitaria, strumenti specifici, anche online, sull'intero percorso clinico del paziente, in modo tale che lo stesso possa conoscere in anticipo se le cure prestate all'estero ed i relativi medicinali e dispositivi possono continuare ad essere erogati nello Stato di affiliazione.

Corrispondentemente, l'articolo 15 impegna l'Italia nella cooperazione e nello scambio di informazioni con gli altri Stati membri operanti nell'ambito di una rete volontaria fra le autorità nazionali responsabili dell'assistenza sanitaria *online*.

Al riguardo, rilevo che nello schema in esame non viene chiaramente indicata l'autorità nazionale responsabile, per l'Italia, dell'assistenza *online*.

L'articolo 16 impegna l'Italia nella cooperazione e nello scambio di informazioni scientifiche nell'ambito di una rete volontaria che collega fra loro autorità e organismi responsabili. Al riguardo, si rileva che nello schema in esame non viene chiaramente indicata l'autorità nazionale responsabile.

L'articolo 17 prevede che il Ministero della Salute fornisca alla Commissione Europea l'assistenza e tutte le informazioni disponibili per la valutazione e la preparazione delle relazioni di cui all'articolo 20 della direttiva 2011/24/UE. La direttiva stabilisce che, entro il 25 ottobre 2015, e successivamente ogni tre anni, la Commissione rediga una relazione sul funzionamento della direttiva e la presenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Grazie alla clausola di cedevolezza, prevista dall'articolo 18, le disposizioni dello schema in esame riguardanti ambiti di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano, con carattere di cedevolezza, nelle regioni e nelle province autonome nelle quali non sia ancora stata adottata la normativa di attuazione regionale o provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima.

L'articolo 19 impegna le regioni a monitorare in maniera adeguata e costante gli effetti derivanti dalle disposizioni recate

dal provvedimento in esame, nonché a darne comunicazione tempestiva al Ministero della salute e al MEF, segnalando le criticità in conseguenza delle quali devono essere adottati i decreti sulle limitazioni all'accesso alle cure per pazienti stranieri (articolo 5, comma 8, dello schema) e sui criteri di limitazione del rimborso dei costi (di cui all'articolo 8, comma 8, dello schema).

Rocco BUTTIGLIONE (PI) esprime dubbi in ordine all'efficacia del provvedimento, che può essere ricondotta ad un difetto strutturale della legislazione italiana. La materia affrontata dallo schema di decreto è infatti prevalentemente di competenza regionale, e viene regolata facendo ricorso alla clausola di cedevolezza, in virtù della quale lo Stato può adottare disposizioni normative nelle materie di competenza legislativa delle regioni.

Deve in proposito rilevare che si legifera in tal modo con strumenti costituzionalmente inadeguati, e che occorre affrontare il tema della riforma del Titolo V della Costituzione.

Con riferimento, più nel dettaglio, all'articolo 15 e all'articolo 16 del provvedimento, invita i colleghi a valutare se l'imprecisione rilevata non debba essere imputata alla inadeguatezza della legislazione interna.

Si tratta di questioni fondamentali di politica nazionale che meritano di essere approfondite.

Filippo CRIMÌ (PD), *relatore*, valuta di estrema importanza il provvedimento all'esame della Commissione, che modifica profondamente il sistema di rimborso delle cure mediche, anche a tal fine ricorrendo opportunamente alla clausola di cedevolezza, che consente di superare le disomogeneità tra normativa regionali.

Con riferimento all'articolo 15 – che impegna l'Italia nella cooperazione e nello scambio di informazioni con gli altri Stati membri operanti nell'ambito di una rete volontaria fra le autorità nazionali responsabili dell'assistenza sanitaria *online* –

rileva che lo Schema di decreto non indica chiaramente l'autorità nazionale responsabile per l'Italia dell'assistenza *online* e giudica opportuno prevedere una osservazione sul punto nel parere che la Commissione dovrà esprimere.

Emanuele PRATAVIERA (LNA) riterrrebbe opportuna una valutazione delle *best practices* nella gestione dei pazienti stranieri che già sono messe in opera dalle strutture sanitarie di alcune aree del territorio italiano, come ad esempio la regione dalla quale proviene, il Veneto.

Filippo CRIMÌ (PD), *relatore*, osserva come, effettivamente, in molte strutture sanitarie siano già attivate procedure di riconoscimento di rimborsi per cure prestate a cittadini dell'Unione europea.

Michele BORDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi.

Atto n. 58.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Liliana VENTRICELLI (PD), *relatore*, evidenzia che lo schema di decreto legislativo in esame è volto a dare attuazione alla direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio del 19 luglio 2011 che istituisce un quadro comune di riferimento a livello europeo per la sicurezza e la sostenibilità della gestione del combustibile esaurito e delle scorie radioattive, al fine di proteggere i cittadini, i lavoratori, l'ambiente, dall'effetto nocivo delle radiazioni ionizzanti.

Ricorda in primo luogo che la Commissione europea ha aperto nei confronti dell'Italia la procedura di infrazione 2013/2229 per il mancato recepimento – entro il termine stabilito del 23 agosto 2013 – della direttiva 2011/70/Euratom in materia di sicurezza nucleare.

L'articolo 1 stabilisce che ai fini del presente decreto sia designato a svolgere le funzioni di autorità nazionale in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione l'ISIN, Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la radioprotezione, istituito dal successivo articolo 6.

L'articolo 2 novella l'articolo 6 della legge n.1860 del 1962, relativo alle modifiche degli impianti, imponendo di richiedere il parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per quanto riguarda le modifiche relative ai depositi temporanei dei rifiuti radioattivi all'interno del perimetro dell'impianto, oltre alla preventiva approvazione del Ministro dello sviluppo economico.

L'articolo 3 contiene le modifiche e le integrazioni da apportare al decreto legislativo n. 230 del 1995, per l'adeguamento alle disposizioni della direttiva 2011/70/Euratom.

In particolare, il comma 1 modifica il titolo del decreto legislativo nel quale viene richiamata la direttiva.

Il comma 2 estende agli impianti di gestione di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi le definizioni di « autorizzazione » e « titolare dell'autorizzazione », già previste in relazione agli impianti nucleari. Tali definizioni mutuano quelle di « licenza » e « titolare della licenza » presenti nella direttiva; il comma 3 introduce le definizioni di « impianto di smaltimento », « gestione dei rifiuti radioattivi », « impianto di gestione dei rifiuti radioattivi », « combustibile esaurito », « gestione del combustibile esaurito », « impianto di gestione del combustibile esaurito », « ritrattamento » e « stoccaggio » integrandole con quelle già 230 del 1995.

Il comma 4 modifica le definizioni previste dal citato decreto legislativo di « rifiuti radioattivi » e di « smaltimento »

(inserendo anche il combustibile esaurito e precisando la necessità che lo smaltimento avvenga in un impianto autorizzato).

Il comma 5 apporta il cambio di denominazione dell'organo direttivo dell'autorità di regolamentazione competente, sostituendo quindi « presidente dell'ANPA » con « direttore dell'ISIN ».

Il comma 6 aggiunge l'articolo 32-bis al decreto legislativo n. 230 del 1995 che reca specifiche disposizioni sulle spedizioni di combustibile esaurito e di rifiuti radioattivi ai fini del loro smaltimento. La disposizione, dopo aver stabilito che i soggetti che esercitano pratiche comportanti la produzione di rifiuti radioattivi sono tenuti a smaltirli presso impianti autorizzati situati nel territorio nazionale, fissa le condizioni alle quali i suddetti rifiuti possono essere invece inviati in Paesi terzi, con i quali siano vigenti specifici accordi in materia, nel rispetto di determinati criteri.

Il comma 7 modifica l'articolo 33 del decreto legislativo n. 230 del 1995 riguardante il nulla osta per installazioni di deposito o di smaltimento di rifiuti radioattivi in quanto – come evidenzia la relazione che accompagna lo schema in commento – in contrasto con quanto previsto dal decreto legislativo n. 31 del 2010 per la parte relativa al Deposito nazionale.

Il comma 8 stabilisce che entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, venga emanato il decreto (del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente, della salute, dell'interno, del lavoro, su proposta dell'Autorità di regolamentazione competente ISIN) con cui sono stabiliti i livelli di radioattività o di concentrazione e i tipi di rifiuti soggetti al nulla osta, nonché le disposizioni procedurali per il rilascio di quest'ultimo.

Il comma 9, infine, modificando in più punti il capo VII-bis del decreto legislativo n. 230 del 1995 relativo alla sicurezza nucleare degli impianti nucleari, ne estende il campo di applicazione agli impianti di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi. Lo stesso comma 9,

alla lettera e), dispone che il Ministero dell'ambiente e il Ministero dello sviluppo economico, sulla base dei dati forniti dall'Autorità di regolamentazione, almeno 60 giorni prima del termine utile, trasmettano alla Commissione europea una relazione sull'attuazione della direttiva, tenendo conto dei cicli di riesame previsti dalla « Convenzione congiunta in materia di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi ». Si prevedono, inoltre, autovalutazioni, ogni 10 anni, del quadro nazionale, dell'Autorità di regolamentazione competente e del Programma nazionale in materia ambientale previsto dall'articolo 11 della direttiva 70/2011/Euratom, nonché la richiesta di una verifica *inter pares* internazionale da trasmettersi alla Commissione europea e agli Stati membri, al fine di garantire che siano raggiunti elevati standard di sicurezza nella gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi.

L'articolo 4, composto da 6 commi, apporta le modifiche e le integrazioni necessarie per l'adeguamento del decreto legislativo n. 31 del 2010, relativo alla disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi alla direttiva 2011/70/Euratom.

In particolare, il comma 1 aggiunge le definizioni di « chiusura » e « periodo di controllo istituzionale » alle definizioni già elencate.

Il comma 2 aggiunge il comma 3-ter all'articolo 25 del decreto legislativo n. 31 del 2010 relativo al Deposito nazionale e Parco tecnologico. Tale nuovo comma stabilisce che l'esercente del Parco tecnologico, che può avvalersi dell'Enea e di altri enti di ricerca, deve presentare per l'approvazione al Ministero dello sviluppo economico e a quello dell'ambiente, che li verificheranno in termini di risultati conseguiti e corrispondenza agli obiettivi, un programma di ricerca e sviluppo nel campo della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi in linea con le esigenze del Programma nazionale.

Il comma 3 introduce all'articolo 26 del decreto legislativo n. 31 del 2010, relativo ai compiti della società Sogin Spa, l'ob-

bligo per l'azienda di definire le caratteristiche tecniche dei manufatti dei rifiuti radioattivi ai fini della accettazione di essi al Deposito nazionale.

Il comma 4 aggiunge all'articolo 27 del decreto legislativo n. 31 del 2010 il comma 1-*bis*, disponendo che la proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Deposito nazionale annesso al Parco tecnologico, introdotta dal comma 1 dello stesso articolo 27, prima della pubblicazione, sia trasmessa all'Ispettorato nazionale per la Sicurezza Nucleare e la radioprotezione (ISIN) che provvederà a validarla e a verificarne la coerenza con i criteri previsti dal precedente comma 1. L'ISIN è tenuta a trasmettere entro 60 giorni una relazione in merito al Ministero dell'ambiente e al Ministero dello sviluppo economico, che entro 30 giorni comunicano il loro nulla osta alla Sogin Spa, affinché, recepiti gli eventuali rilievi, ne dia notizia nei modi previsti.

Il comma 5 estende a 15 mesi il già previsto termine di 270 giorni entro cui la Sogin Spa deve effettuare le indagini tecniche relative a ciascuna area oggetto di intesa, fino all'individuazione di quella ove ubicare il sito del Parco tecnologico.

Il comma 6 introduce nel decreto legislativo n. 31 del 2010 l'articolo 28-*bis* relativo all'autorizzazione per la chiusura dell'impianto di smaltimento di rifiuti radioattivi, al fine di recepire l'articolo 7, comma 3 della direttiva 2011/70/Euratom.

In base a detto articolo 4, l'esecuzione delle operazioni connesse con la chiusura dell'impianto di smaltimento di rifiuti radioattivi è soggetta ad autorizzazione preventiva da parte del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente, sentiti i Ministeri del lavoro e della salute, la regione interessata e l'ISIN, su istanza del titolare della licenza. Vengono altresì stabilite le procedure per il rilascio dell'autorizzazione alla chiusura, per la trasmissione dei rapporti necessari all'Autorità competente e per l'emissione di eventuali prescrizioni da parte delle amministrazioni interessate.

L'articolo 5 stabilisce che la classificazione dei rifiuti radioattivi, venga adottata con decreto del Ministro dell'ambiente e del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'ISIN, da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislative in esame.

L'articolo 6, costituito da 21 commi, contiene le disposizioni per l'istituzione dell'Autorità nazionale di regolamentazione competente, provvista di poteri giuridici e risorse così da garantirne le condizioni di indipendenza previste dall'UE e indicate nell'articolo 6 della direttiva 2011/70/Euratom.

Con l'articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99, era stata istituita l'Agenzia per la sicurezza nucleare quale autorità italiana per la regolamentazione tecnica, il controllo e l'autorizzazione ai fini della sicurezza (compresa la protezione dalle radiazioni) di tutte le fasi legate alla realizzazione e gestione delle centrali elettronucleari e alla gestione delle scorie radioattive ai sensi della direttiva 2009/71/EURATOM del Consiglio, del 25 giugno 2009. Tuttavia l'Agenzia prima di essere realmente operativa venne soppressa dal comma 201 del 2011. Ai sensi del successivo comma 20-bis del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, in via transitoria e fino all'adozione di un apposito decreto e alla contestuale definizione di un assetto organizzativo rispettoso delle garanzie di indipendenza previste dall'Unione europea, le funzioni e i compiti facenti capo all'ente soppresso vennero attribuiti all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

L'Autorità istituita dall'articolo 6 è denominata Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) ed è istituita, secondo quanto stabilito dal comma 1, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il comma 2 elenca le funzioni e i compiti dell'ISIN in quanto Autorità nazionale competente, fra i quali vi sono l'espletamento delle istruttorie connesse ai processi di autorizzazione, le valutazioni tecniche, il controllo, la vigilanza delle installazioni nucleari non più in esercizio e

in via di disattivazione, dei reattori di ricerca, degli impianti e delle attività connesse alla gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito, delle materie nucleari, della protezione fisica passiva delle materie e delle installazioni nucleari, delle attività di impiego delle sorgenti di radiazioni ionizzanti e di trasporto delle materie radioattive, l'emana-zione delle certificazioni previste per il trasporto di tali materie. Rientrano tra i compiti dell'ISIN anche l'emana-zione di guide tecniche di supporto ai ministeri per le elaborazione di atti di rango legislativo. L'ISIN fornisce, inoltre, supporto tecnico alle autorità di protezione civile nel campo della pianificazione e della risposta ad eventuali emergenze nucleari, svolge le attività di controllo della radioattività ambientale previste dalla legge e assicura gli adempimenti dello Stato agli obblighi derivanti da accordi internazionali sulle salvaguardie. L'ISIN assicura, infine, la rappresentanza dello Stato italiano nell'ambito delle attività svolte dalle organizzazioni internazionali e dall'UE nelle materie di competenza.

Il comma 3 stabilisce che sono organi dell'ISIN il Direttore e la Consulta, che durano in carica 7 anni. Al riguardo, ricordo che la soppressa Agenzia per la sicurezza nucleare era un organo collegiale composto dal Presidente e da quattro membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previo parere vincolante delle Competenti Commissioni parlamentari. L'Agenzia aveva, inoltre, come organi il presidente e il collegio dei revisori dei conti, quest'ultimo nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, mentre il Direttore generale era nominato collegialmente all'unanimità dall'Agenzia stessa.

Il successivo comma 4 prevede che gli organi di governo dell'ISIN vengano nominati con DPCM su proposta del Ministro dell'ambiente e del Ministro dello sviluppo economico. Lo stesso comma elenca le funzioni e i compiti del Direttore che detiene la rappresentanza legale dell'ente del quale svolge le funzioni di direzione, coordinamento e controllo e del quale

definisce gli obiettivi e le linee strategiche così come le procedure organizzative interne e le tempistiche per l'elaborazione di atti e pareri. Tra gli altri compiti ha anche quello di trasmettere una relazione annuale al Parlamento e al Governo sulle attività svolte dall'ISIN e sullo stato della sicurezza nucleare nel territorio.

Il Direttore, che deve essere scelto tra persone di indiscussa moralità e indipendenza, di documentata esperienza e elevata competenza nei settori della sicurezza nucleare, della radioprotezione, della tutela dell'ambiente e sulla valutazione di progetti complessi di difesa contro eventi estremi o incidenti, per almeno 12 mesi dalla cessazione dell'incarico non può intrattenere rapporti di collaborazione, consulenza o impiego con imprese operanti nel settore di competenza.

La Consulta è costituita da 3 esperti, di comprovata esperienza nel campo, di cui uno con funzioni di coordinamento all'interno di essa. I componenti, così come il direttore devono essere nominati entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo in esame.

La Consulta esprime parere obbligatorio: 1) sui piani di attività, sugli atti programmatici e sugli obiettivi operativi; 2) in merito alle procedure operative e ai regolamenti interni dell'ISIN; 3) sulle proposte di guide tecniche proposte dall'ISIN.

Il trattamento economico degli organi dell'ISIN è determinato mediante decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli oneri che ne derivano sono coperti con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e con i diritti ottenuti per l'effettuazione dei servizi.

Il personale dell'ISIN, di provata competenza tecnica, non può superare le 60 unità, che devono appartenere all'organico dell'ISPRA e di altre pubbliche amministrazioni ed enti di ricerca. Il personale non proveniente dall'Ispra è collocato in posizione di comando e conserva il trattamento economico e giuridico dell'ente di provenienza. Non possono far parte dell'ISIN coloro che esercitino attività pro-

fessionale o di consulenza, o siano amministratori o dipendenti di enti operanti nel settore, che ricoprano incarichi nei partiti, abbiano interessi in imprese del settore o altre questioni di incompatibilità. Il venire meno di questi requisiti causa decadenza del Direttore e dei componenti la Consulta e revoca per il personale.

L'ISIN che gode di autonomia regolamentare, gestionale e amministrativa e ricade sotto la vigilanza del Ministero dello sviluppo e economico e del Ministero dell'ambiente, entro 60 giorni dalla data di nomina del Direttore dell'ISIN effettua una riorganizzazione interna non onerosa che ne assicuri l'operatività in base ad alcuni specifici criteri.

Il comma 13 dell'articolo 6 in commento prevede, quindi, che L'ISIN possa avvalersi dell'ISPRA e di altre agenzie e organizzazioni per la protezione dell'ambiente previa la stipula di apposite convenzioni.

Il comma 14 stabilisce che entro 90 giorni dalla sua nomina il direttore dell'ISIN trasmetta ai Ministri dell'Ambiente e dello Sviluppo economico il regolamento che definisce l'organizzazione e il funzionamento dell'Ispettorato.

Ai sensi del comma 15 i mezzi finanziari dell'ISIN sono costituiti dalle risorse finanziarie previste originariamente per il personale destinato all'Agenzia per la sicurezza nucleare, dalle risorse attualmente assegnate al Dipartimento nucleare dell'ISPRA e dalle risorse derivanti dai diritti che l'ISIN è autorizzato ad applicare.

Il bilancio preventivo e il conto consuntivo dell'ISIN costituiscono conti separati allegati ai corrispondenti documenti contabili dell'ISPRA (comma 16).

Il comma 17 prevede che per l'esercizio delle attività connesse ai compiti e alle funzioni dell'ISIN, gli esercenti interessati siano tenuti al versamento di un diritto da determinare sulla base dei costi sostenuti per lo svolgimento dei servizi. Gli importi sono stabiliti con determinazioni del direttore e approvate con decreto dei ministri dell'ambiente, dello sviluppo e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

L'ISIN provvede all'aggiornamento del proprio personale in ottemperanza a quanto previsto dal Programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi e si avvale di propri ispettori per l'esercizio delle sue funzioni ispettive.

L'articolo 7 contiene disposizioni per la definizione del Programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi previsto dall'articolo 11 della direttiva 2011/70/Euratom e per la valutazione triennale ai fini di un suo eventuale aggiornamento. Contiene inoltre disposizioni per la notifica di esso alla Commissione europea come previsto dall'articolo 13 della direttiva e per garantire la trasparenza delle informazioni e la partecipazione ai processi decisionali della popolazione, sempre in conformità all'articolo 10 della direttiva stessa.

Ai sensi dell'articolo 8, il Programma nazionale comprende numerosi elementi, quali la definizione degli obiettivi generali della politica nazionale relativamente alla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, per il raggiungimento dei quali stabilisce le tappe più significative da compiere e i tempi per la loro attuazione; l'inventario di tutto il combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi attualmente presenti con la loro ubicazione, nonché stime per il futuro, la descrizione di progetti e soluzioni tecniche per la gestione del combustibile e dei rifiuti a partire dalla generazione di essi fino allo smaltimento, incluso il deposito nazionale; progetti per la gestione delle fasi di post-chiusura della vita di un impianto di smaltimento; la descrizione delle attività di ricerca e sviluppo necessarie; l'indicazione delle responsabilità per l'attuazione del Programma nazionale e gli indicatori chiave per monitorare i progressi compiuti per l'attuazione di esso; la valutazione dei costi del programma nazionale e il regime di finanziamento in vigore; la descrizione delle procedure in materia di trasparenza e, infine, gli eventuali accordi in materia conclusi con uno Stato membro o un Paese terzo.

L'articolo 9, il quale dispone che fino all'entrata in vigore del regolamento che definisce l'organizzazione e il funzionamento interni dell'ISIN, le funzioni dell'Autorità di regolamentazione continuino ad essere svolte dal Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA, il cui personale è trasferito all'ISIN a decorrere dalla data di approvazione di detto regolamento e che ogni riferimento al CNEN, all'ENEA-DISP, all'ANPA, all'APAT, all'ISPRA e all'agenzia per la sicurezza nucleare contenuti nelle disposizioni normative di settore, siano da intendersi rivolti all'ISIN che di tali enti assume funzioni e compiti.

L'articolo 10, conseguentemente all'introduzione della nuova disciplina, dispone infine una serie di abrogazioni. Si sopprimono, fra l'altro, le disposizioni riguardanti l'istituzione e i compiti dell'Agenzia per la sicurezza nucleare e alcune disposizioni riguardanti la messa in sicurezza e lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2012/56/UE che modifica la direttiva 2001/83/CE per quanto riguarda la farmacovigilanza.

Atto n. 63.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Filippo CRIMÌ (PD), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame è stato adottato sulla base della delega contenuta nella legge di delegazione europea 2013 – legge n. 96/2013 – allo scopo di recepire la direttiva 2012/26/UE, del 25 ottobre 2012, che modifica la direttiva 2001/83/UE per quanto riguarda la farmacovigilanza.

La Commissione europea ha infatti messo in mora l'Italia nell'ambito della procedura di infrazione n. 2013/401, aperta per il mancato recepimento della direttiva 2012/26/UE entro il prescritto termine del 28 ottobre 2013.

Occorre innanzitutto precisare che con lo schema in esame si recepiscono solamente i paragrafi 1, 5 e 12 dell'articolo 1 della direttiva 2012/26/UE, mentre i restanti paragrafi 2, 7, 8, 9, 10 e 11 – che intervengono, modificandole, direttamente sulle previsioni contenute nella direttiva 2010/84/UE – troveranno attuazione con il decreto interministeriale da emanarsi ai sensi dell'articolo 1, comma 344 della legge n. 228/2012 – Legge di stabilità per il 2013 –, attualmente in fase di definizione, che in relazione ai criteri indicati, disciplinerà gli aspetti relativi alle procedure operative e alle soluzioni tecniche per un'efficace azione di farmacovigilanza.

Il provvedimento in esame interviene a modificare il decreto legislativo n. 219/2006 e si compone di 3 articoli.

L'articolo 1, comma 1, si articola in 4 lettere che modificano alcuni articoli del citato decreto legislativo 219/2006.

La lettera *a)* – intervenendo sull'articolo 3, comma 1, lettera *f-bis* del decreto legislativo 219/2006 – integra le norme sull'autorizzazione – da parte dell'AIFA – alla produzione di medicinali per terapia avanzata (preparati su base non ripetitiva): si prevede che l'autorizzazione sia rilasciata secondo specifiche tecniche stabilite con decreto del Ministro della salute, da emanarsi sentita la stessa AIFA.

La lettera *b)* modifica l'articolo 34 del decreto legislativo 219/2006 in tema di obblighi di comunicazione richiedendo che il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale (AIC) comunichi le motivazioni della sospensione ovvero dell'interruzione definitiva della commercializzazione di un medicinale (al fine di specificare se i motivi siano soltanto commerciali ovvero siano attinenti all'efficacia del medicinale o alla protezione della salute pubblica).

La lettera *c)* modifica l'articolo 80 del decreto legislativo 219, relativo alla possi-

bilità di deroga – eventualmente concessa da parte dell'AIFA – all'obbligo di fornire in lingua italiana alcune indicazioni nell'etichetta o nel foglio illustrativo o all'obbligo di redigere il foglio illustrativo in lingua italiana – le deroghe possono essere concesse anche per la lingua tedesca, in relazione all'obbligo di predisposizione anche in tale lingua che vige con riferimento alla provincia di Bolzano. In base alla novella, la deroga può essere concessa, oltre che per i medicinali non destinati alla fornitura diretta al paziente (come prevede la norma vigente), per i casi di gravi difficoltà in ordine alla disponibilità del medicinale e si estende alle etichette la possibilità di deroga all'obbligo di redazione in lingua italiana – si specifica, peraltro, che la dispensa dagli obblighi suddetti, relativi alla redazione dell'etichetta o del foglio illustrativo in lingua italiana, può essere totale o parziale e si conferma che la dispensa può concernere anche la lingua tedesca, con riferimento ai corrispondenti obblighi nella provincia di Bolzano); la novella, inoltre, introduce un richiamo generale, al fine di far comunque salvi i provvedimenti ritenuti necessari per la tutela della salute umana.

La lettera *d)*, intervenendo sull'articolo 152 del decreto legislativo 219/2006, introduce obblighi di tempestiva comunicazione all'Agenzia europea del farmaco da parte dell'AIFA, delle determinazioni relative alle domande di AIC o delle evenienze relative ad un'AIC già rilasciata.

Gli articoli 2 e 3 recano, rispettivamente, la clausola di invarianza degli oneri finanziari e le norme sull'entrata in vigore del provvedimento.

Ricorda che la Direttiva 2012/26/UE, oggetto di recepimento, modifica la direttiva 2001/83/UE (Codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano) per la parte relativa alla farmacovigilanza e ha come obiettivo l'armonizzazione in tutta l'Unione delle norme in questa materia, stabilendo, tra l'altro, che l'Unione stessa possa intervenire in base al principio di sussidiarietà. Su proposta della Commissione Europea, il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno dunque modificato la disciplina vigente in

materia, adottando la direttiva in oggetto, al fine di rafforzare la trasparenza e l'efficacia della farmacovigilanza, e hanno stabilito – articolo 1, numero 1) – che in caso di interruzione temporanea o definitiva della commercializzazione di un medicinale in uno Stato membro, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) abbia l'obbligo di informare l'Autorità competente dello stesso Stato membro, specificando se la decisione sia stata presa per ragioni attinenti all'efficacia del medicinale o alla protezione della sanità pubblica. Ciò al fine di evitare che le ragioni commerciali – che a volte giustificano il ritiro di un prodotto – fornite dalle società non siano in realtà legate alla sua sicurezza.

Lo stesso articolo 1 (al numero 2)) stabilisce che uno Stato membro possa, con un'azione d'urgenza a tutela della salute pubblica, sospendere l'autorizzazione all'immissione in commercio e vietare l'uso di un medicinale sul proprio territorio, anche temporaneamente in attesa di una decisione definitiva. Tale azione d'urgenza deve essere comunicata, entro il giorno feriale successivo, alla Commissione, all'Agenzia Europea dei Medicinali (EMA) e agli altri Stati membri. Anche la Commissione può adottare un'analoga azione d'urgenza per i medicinali autorizzati ai sensi del Regolamento (CE) n. 726/2004 (medicinali autorizzati dall'EMA).

In casi particolari aventi interesse comunitario, la Commissione adotta, se necessario, le decisioni di modifica, sospensione o revoca delle autorizzazioni alla messa in commercio o di diniego del rinnovo di esse, (articolo 1, numero 3)).

Il numero 5) dell'articolo 1 dà indicazioni relativamente al foglietto illustrativo dei farmaci che deve essere redatto in

modo da risultare comprensibile e chiaramente leggibile nelle lingue ufficiali degli stati membri a meno che le autorità competenti non dispongano diversamente laddove il farmaco non sia destinato ad essere fornito direttamente al paziente o sussistano gravi limitazioni alla disponibilità di esso, mentre il numero 6) reca disposizioni relative alla distribuzione all'ingrosso di medicinali verso i paesi terzi. Viene stabilito, inoltre, (articolo 1, numero 12), lettera b)) che annualmente l'EMA pubblica un elenco dei medicinali per i quali siano state respinte, revocate o sospese le autorizzazioni all'immissione in commercio, la cui fornitura sia stata vietata o che siano stati ritirati dal mercato, specificando i motivi di tali provvedimenti.

Segnalo infine che la Commissione europea ha presentato lo scorso giugno una proposta di regolamento sulle tariffe da corrispondere all'Agenzia europea per i medicinali per lo svolgimento dell'attività di farmacovigilanza (COM(2013)472). Il voto del Parlamento europeo, nell'ambito della procedura legislativa ordinaria, è previsto per il prossimo aprile.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.50 alle 12.

ALLEGATO

DL 145/2013: Interventi urgenti di avvio del Piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015 (C. 1920 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il disegno di legge C. 1920 Governo « DL 145/2013: Interventi urgenti di avvio del Piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015 »;

considerato che il decreto-legge n. 145 contiene misure improntate alla crescita e allo sviluppo, sia per quanto riguarda il versante dell'aiuto alle imprese, sia per alcuni profili riguardanti le famiglie e i consumatori, prevedendo una serie di interventi finalizzati anche al miglior adeguamento della normativa nazionale alla normativa europea;

considerato che le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 11 a 14, hanno l'obiettivo di rimodulare l'intervento per il Sulcis rendendolo compatibile col diritto europeo;

considerato che le norme in materia di biocarburanti (articolo 1, comma 15) sono volte ad uniformare il sistema di calcolo dell'obbligo di immissione di biocarburanti nel nostro Paese a quanto avviene in altri Paesi europei;

considerato che gli incentivi per le piccole imprese giovanili e femminili e i finanziamenti agevolati destinati alle aree

di crisi industriali (articolo 2) sono disposti nel pieno rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, la cui disciplina è peraltro in corso di revisione secondo le linee strategiche prospettate nella comunicazione « Modernizzazione degli aiuti di Stato dell'UE » (COM(2012)209), in considerazione della crisi economica e finanziaria che minaccia l'integrità del mercato interno;

considerato che le disposizioni sul credito di imposta a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo (articolo 3) prevedono risorse pari a 600 milioni di euro per il triennio 2014-2016, da reperire nell'ambito del nuovo periodo di programmazione finanziaria dell'UE (2014-2020);

ricordato che nel nuovo periodo di programmazione finanziaria dell'UE (2014-2020) si prevede un programma (COSME) esclusivamente dedicato al sostegno alle PMI, che sarà concentrato su strumenti finanziari per la messa a disposizione di garanzie e di venture capital al fine di incoraggiare i flussi creditizi e gli investimenti;

considerato che le misure per favorire la digitalizzazione e la connettività delle piccole e medie imprese (articolo 6) sono finalizzate al raggiungimento degli obiettivi posti dall'Agenda digitale, nel quadro della strategia europea riguardante la diffusione della banda larga, e che prevedono risorse a valere sulla proposta

nazionale relativa alla programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari;

rilevato che la frammentarietà dei finanziamenti e delle azioni connesse allo sviluppo e al miglioramento delle infrastrutture digitali rischiano di ridurre l'impatto e l'efficacia dei piani di attuazione dell'agenda digitale e che sarebbe pertanto opportuno concentrare le risorse comunitarie dell'agenda digitale in un'organica struttura programmatica rappresentata da uno specifico Programma Operativo Nazionale (PON);

considerato che le misure di razionalizzazione dell'istituto del *ruling* di standard internazionale (articolo 7) appaiono in linea con il piano d'azione europeo contro l'evasione fiscale, che mira a introdurre nella disciplina che regola la tassazione delle società con filiali all'estero una norma anti-abuso, al fine di impedire i fenomeni di elusione ed evasione fiscale;

considerato che il contrasto al lavoro sommerso e irregolare (articolo 14), si inquadra nella Strategia europea per la salute e la sicurezza, sulla quale è stata avviata una pubblica consultazione sulle future misure dell'UE per prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso, attraverso una migliorata cooperazione tra le autorità degli Stati membri preposte a far rispettare la normativa del lavoro, come ad esempio gli ispettorati del lavoro, le autorità fiscali e quelle della previdenza sociale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di subordinare l'applicazione delle misure di cui all'articolo 1, comma 13, alla previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi della disciplina degli aiuti di Stato.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla semplificazione legislativa ed amministrativa.

Audizione di una delegazione dell'Associazione R.ETE. Imprese Italia (*Svolgimento e conclusione*) 196

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 30 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Bruno TABACCI.

La seduta comincia alle 8.10.

Indagine conoscitiva sulla semplificazione legislativa ed amministrativa.

Audizione di una delegazione dell'Associazione R.ETE. Imprese Italia.

(Svolgimento e conclusione).

Bruno TABACCI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce i temi dell'audizione, ringraziando per la loro presenza i rappresentanti dell'Associazione R.ETE. Imprese Italia.

Mauro BUSSONI, *Segretario Generale di Confesercenti*, svolge un'ampia relazione sui temi dell'indagine, preannunciando la presentazione di un documento scritto.

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia il dottor Bussoni per la relazione svolta e per il documento, che sarà senz'altro utilizzato dalla Commissione. Invita quindi ad intervenire i parlamentari che lo desiderino.

Il deputato Emanuele PRATAVIERA (LN-Aut) svolge alcune considerazioni e pone talune domande.

Bruno TABACCI, *presidente*, svolge una breve considerazione.

Intervengono quindi, con alcune osservazioni e ponendo domande, i senatori Pasquale SOLLO (PD) e Giorgio PAGLIARI (PD) ed il deputato Mino TARICCO (PD).

Bruno TABACCI, *presidente*, dà la parola al dott. Bussoni.

Mauro BUSSONI, *Segretario Generale di Confesercenti*, risponde alle domande poste.

Bruno TABACCI, *presidente*, dà la parola al dottor Cerminara.

Roberto CERMINARA, *responsabile Commercio e legislazione di Confcommercio*, integra brevemente l'intervento del dottor Bussoni.

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia per il loro contributo i rappresentanti dell'Associazione R.ETE. Imprese Italia e dichiara conclusa l'audizione, ricordando che la Commissione sarà convocata lunedì 3 febbraio, a partire dalle ore 16, per

l'audizione dei segretari generali e confederali dei sindacati, cui seguirà l'audizione del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti.

La seduta termina alle 9.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Commissario straordinario per la revisione della spesa pubblica, Carlo Cottarelli, su attuazione e prospettive del federalismo fiscale (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione</i>)	198
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	198

AUDIZIONI

Giovedì 30 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 8.20.

Audizione del Commissario straordinario per la revisione della spesa pubblica, Carlo Cottarelli, su attuazione e prospettive del federalismo fiscale.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi l'audizione.

Carlo COTTARELLI, *Commissario straordinario per la revisione della spesa pubblica*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni il presidente Giancarlo GIOR-

GETTI, i senatori Federico FORNARO (PD), Magda Angela ZANONI (PD), Claudio BROGLIA (PD) e Francesco MOLINARI (M5S), nonché il deputato Daniele MARRANTELLI (PD).

Carlo COTTARELLI, *Commissario straordinario per la revisione della spesa pubblica*, fornisce ulteriori precisazioni.

Giancarlo GIORGETTI *presidente*, ringrazia il Commissario straordinario per la revisione della spesa pubblica per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.10 alle 9.15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

Seguito dell'audizione del Ministro della Giustizia, Annamaria Cancellieri (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	199
Comunicazioni della presidente	199
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	200

Giovedì 30 gennaio 2014. — Presidenza della presidente Rosy BINDI.

La seduta comincia alle 13.45.

Seguito dell'audizione del Ministro della Giustizia, Annamaria Cancellieri.

(Svolgimento e conclusione).

Rosy BINDI, *presidente*, introduce il seguito dell'audizione del Ministro della Giustizia, Annamaria Cancellieri.

Annamaria CANCELLIERI, *Ministro della Giustizia*, svolge una relazione e risponde alle domande poste durante la precedente audizione del 9 dicembre 2013.

Intervengono, per porre ulteriori quesiti e formulare osservazioni, i deputati Andrea VECCHIO (SCpI), Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), Davide MATTIELLO (PD) e i senatori Enrico BUEMI

(Per le autonomie-PSI-MAIE), Lucrezia RICCHIUTI (PD), Claudio MOSCARDELLI (PD), Salvatore Tito DI MAGGIO (PI), Stefano VACCARI (PD).

Annamaria CANCELLIERI, *Ministro della Giustizia*, risponde ai quesiti posti.

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il Ministro Cancellieri per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

Comunicazioni della presidente.

Rosy BINDI, *presidente*, comunica che l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi ha deliberato di svolgere il seguito dell'audizione del Ministro dell'Interno, Angelino Alfano, il prossimo lunedì 3 febbraio, alle ore 15; a seguire, il medesimo giorno, si svolgerà l'audizione del presidente della commissione ministeriale incaricata di elaborare

una proposta di interventi in materia di criminalità organizzata istituita presso il Ministero della Giustizia, prof. Giovanni Fiandaca.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha altresì convenuto sull'opportunità di effettuare una missione della Commissione a Palermo, che si svolgerà nei giorni 10 e 11 febbraio 2014.

La seduta termina alle 15.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 12.40 alle 13.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

Indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale pubblico e privato, alla luce della recente evoluzione normativa ed organizzativa, anche con riferimento alla strutturazione della previdenza complementare.	
Audizione del Presidente e del Direttore generale della Fondazione Enasarco, Brunetto Boco e Carlo Bravi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	201

Giovedì 30 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Lello DI GIOIA.

La seduta comincia alle 14.45.

Indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale pubblico e privato, alla luce della recente evoluzione normativa ed organizzativa, anche con riferimento alla strutturazione della previdenza complementare.

Audizione del Presidente e del Direttore generale della Fondazione Enasarco, Brunetto Boco e Carlo Bravi.
(*Svolgimento e conclusione*).

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce quindi i temi all'ordine del giorno.

Brunetto BOCO, *presidente della Fondazione Enasarco*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione e consegna agli atti della Commissione documentazione relativa ai temi oggetto dell'indagine.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni i senatori Maria Gra-

zia GATTI (PD), a più riprese, Giorgio SANTINI (PD), Nicoletta FAVERO (PD), Sergio PUGLIA (M5S) e Lello DI GIOIA, *presidente*, a più riprese, il deputato Roberto MORASSUT (PD), a più riprese, e Giuseppe GALATI (FI-PDL).

Brunetto BOCO, *presidente della Fondazione Enasarco*, replica ai quesiti posti e si riserva di fornire ulteriori elementi di valutazione che saranno trasmessi successivamente alla Commissione.

Carlo BRAVI, *direttore generale della Fondazione Enasarco*, interviene integrando alcuni punti della relazione svolta dal Presidente.

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, nel ringraziare il presidente e il direttore generale della Fondazione Enasarco per la loro partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione prodotta sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle 16.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di Daniela Bacchetta, già Presidente della Commissione Adozioni Internazionali (CAI)	202
Audizione informale di Marco Griffini, Presidente dell'Associazione Amici dei bambini (Ai.Bi.) .	202
Audizione informale di rappresentanti del Centro Internazionale Famiglie pro adozione (CIFA Onlus)	202
AVVERTENZA	202

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 30 gennaio 2014.

Audizione informale di Daniela Bacchetta, già Presidente della Commissione Adozioni Internazionali (CAI).

L'audizione informale si è svolta dalle 14.15 alle 15.20.

Audizione informale di Marco Griffini, Presidente dell'Associazione Amici dei bambini (Ai.Bi.).

L'audizione informale si è svolta dalle 15.20 alle 16.

Audizione informale di rappresentanti del Centro Internazionale Famiglie pro adozione (CIFA Onlus).

L'audizione informale si è svolta dalle 16 alle 16.15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

PARERE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Disegno di legge recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre. C. 1836 – Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni</i>)	3
--	---

PARERE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Disegno di legge recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis. C. 1864 – Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazione</i>) ..	6
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)

SEDE REFERENTE:

DL 145/2013: Interventi urgenti di avvio del piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC – auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. C. 1920 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	9
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti approvati nella seduta odierna</i>)	25
ALLEGATO 2 (<i>Emendamento 9.26 del Governo</i>)	27

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi. Atto n. 58 (<i>Rinvio del seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento</i>)	28
ALLEGATO (<i>Documentazione consegnata dal rappresentante del Governo</i>)	32
Schema di decreto legislativo recante modifica al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, in attuazione dell'articolo 30 della direttiva 2012/18/UE sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze. Atto n. 68 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	28

COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'individuazione degli attivi di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. Atto n. 40 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	38
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	46

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'individuazione delle procedure per l'attivazione dei poteri speciali nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. Atto n. 72 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	39
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere dei relatori</i>)	48

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. C. 3 d'iniziativa popolare, C. 35 Cirielli, C. 182 Pisicchio, C. 358 Bersani, C. 551 Francesco Saverio Romano, C. 632 Migliore, C. 718 Lenzi, C. 746 Zampa, C. 747 Zampa, C. 749 Martella, C. 876 Francesco Sanna, C. 894 Bobba, C. 932 Giachetti, C. 998 Giorgia Meloni, C. 1025 Rigoni, C. 1026 Rigoni, C. 1116 Nicoletti, C. 1143 Martella, C. 1401 Vargiu, C. 1452 Burtone, C. 1453 Balduzzi, C. 1514 Vargiu, C. 1657 Toninelli, C. 1794 Zaccagnini, C. 1914 Valiante, C. 1946 Lauricella, C. 1947 Michele Bordo, C. 1977 Marco Meloni e petizioni nn. 42, 83, 99, 464 e 470 (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	50
---	----

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

DL 146/13: Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria. C. 1921 Governo (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	51
---	----

III Affari esteri e comunitari

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Incontro informale con una delegazione della Grande Assemblea nazionale turca	54
---	----

SEDE CONSULTIVA:

DL 145/13: Interventi urgenti di avvio del piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. C. 1920 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	54
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	60

INTERROGAZIONI:

5-01990 Amendola: Sui recenti sviluppi della situazione in Ucraina	59
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	61

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	59
---	----

IV Difesa

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	63
---	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in materia di servitù militari.	
Audizione del sindaco del comune di La Maddalena (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	63

V Bilancio, tesoro e programmazione

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera nonché della direttiva 2012/52/UE comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro. Atto n. 54 (Rilievi alla XII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	65
--	----

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/62/UE che modifica la direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale. Atto n. 56 (Rilievi alla XII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	67
Schema di decreto ministeriale in materia di ammortizzatori sociali in deroga. Atto n. 74 (Rilievi alla XI Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	69
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. Atto n. 50 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	71
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2013. Atto n. 71 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	73
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione delle note metodologiche e del fabbisogno standard per ciascun comune e provincia relativi alle funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo. Atto n. 41 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	75
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis. C. 1864 Governo.	
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre. C. 1836 Governo (Relazioni alla XIV Commissione) (<i>Seguito esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione sul disegno di legge C. 1864 – Relazione favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione sul disegno di legge C. 1836</i>)	79
Interventi urgenti di avvio del piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. C. 1920 Governo (Parere alle Commissioni VI e X) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, e osservazione</i>)	82
AVVERTENZA	92
VII Cultura, scienza e istruzione	
COMITATO RISTRETTO:	
Istituzione dell'Unione nazionale dei gruppi sportivi scolastici. C. 576 Ghizzoni e C. 611 Centemero	93
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentanti del settore su recenti iniziative relative all'assetto giornalistico ed editoriale di un'Agenzia di stampa	93
SEDE LEGISLATIVA:	
Variatione nella composizione della Commissione	94
Dichiarazione di monumento nazionale della Basilica Palladiana di Vicenza. C. 1363 Galan e C. 1405 Sbrollini (<i>Discussione e approvazione</i>)	94
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	95
INTERROGAZIONI:	
5-00521 Da Villa: Sul Soprintendente per i beni architettonici e il paesaggio di Venezia	95

5-00579 Buonanno: Sull'Accademia nazionale di danza.	
5-01283 Giordano Giancarlo: Sull'Accademia nazionale di danza	95
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	97
5-01086 Pes: Sull'istituzione dei licei musicali e su talune problematiche concernenti i docenti precari di musica	95
5-01637 Ghizzoni: Sulle sanzioni da irrogare agli studenti in caso di dichiarazioni mendaci sul reddito familiare ISEE al fine della determinazione del livello di tasse e contributi universitari	95
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	98
AVVERTENZA	96
 VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici	
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sulla missione svolta a Viggiano il 7 ottobre 2013	99
Sulla missione svolta a Varsavia dal 19 al 22 novembre 2013	102
<i>ALLEGATO 1 (Relazione)</i>	107
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/76/UE che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture. Atto n. 44 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	103
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni in materia di criteri di priorità per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi. C. 1994, approvato dal Senato (Alla II Commissione) (<i>Deliberazione di un conflitto di competenza</i>)	104
Decreto-legge 145/2013: Interventi urgenti di avvio del Piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. C. 1920 Governo (Alle Commissioni VI e X) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	105
<i>ALLEGATO 2 (Proposta di parere del relatore)</i>	113
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	116
<i>ALLEGATO 4 (Proposta di parere alternativo presentato dal Movimento cinque stelle)</i>	119
AVVERTENZA	106
 IX Trasporti, poste e telecomunicazioni	
AVVERTENZA	126
 X Attività produttive, commercio e turismo	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	127
 XI Lavoro pubblico e privato	
INTERROGAZIONI:	
5-01341 Caparini: Sul possibile declassamento della sede INAIL di Breno	129
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	136
5-02009 Fedriga: Meccanismi di anticipazione dei trattamenti di integrazione salariale	129
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	137
5-01755 Baldassarre: Attuazione del « casellario dell'assistenza » INPS	129
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	139

5-01518 Nardella: Prospettive di reintegro di lavoratori dell'ex stabilimento Alfa Romeo di Arese	129
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	141
5-01746 Gneccchi: Sul recente decreto per la tutela dei lavoratori di cui al decreto-legge n. 78 del 2010	130
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	142
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale in materia di ammortizzatori sociali in deroga. Atto n. 74 (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni)	130
ALLEGATO 6 (Parere approvato dalla Commissione)	144
ALLEGATO 7 (Proposta alternativa di parere del deputato Fedriga)	147
ALLEGATO 8 (Proposta alternativa di parere dei deputati Di Salvo ed altri)	148
SEDE CONSULTIVA:	
DL 145/13: Interventi urgenti di avvio del piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. C. 1920 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni)	133
ALLEGATO 9 (Parere approvato dalla Commissione)	151
ALLEGATO 10 (Proposta alternativa di parere dei deputati Di Salvo ed altri)	154
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di cumulabilità dei trattamenti pensionistici di reversibilità. C. 168 Bobba, C. 228 Fedriga, C. 1066 Rostellato (Seguito dell'esame e rinvio)	134
Disposizioni in materia di ricongiunzione pensionistica. C. 225 Fedriga e C. 929 Gneccchi (Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto)	135
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	135
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di importo elevato. C. 1253 Giorgia Meloni, C. 1547 Zanetti, C. 1778 Fedriga, C. 1785 Gneccchi, C. 1842 Airaudo, C. 1896 Tripiedi .	135
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione consensuale del contratto di lavoro per dimissioni volontarie. C. 254 Vendola e C. 272 Bellanova	135
XII Affari sociali	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 145/2013: Interventi urgenti di avvio del Piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. C. 1920 Governo (Parere alle Commissioni VI e X) (Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione)	160
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)	168
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2012/56/UE che modifica la direttiva 2001/83/CE per quanto riguarda la farmacovigilanza. Atto n. 63. (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione)	163
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)	169
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/62/UE che modifica la direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale. Atto	

n. 56 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	163
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera nonché della direttiva 2012/52/UE comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro. Atto n. 54 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	164
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	170
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	166
AVVERTENZA	167
XIII Agricoltura	
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni per la promozione del settore ippico. C. 753 Faenzi, C. 1033 Lattuca, C. 1061 L'Abbate, C. 1314 Marrocu e C. 1546 Catania	172
XIV Politiche dell'Unione europea	
SEDE CONSULTIVA:	
Variazione nella composizione della Commissione	173
DL 145/2013: Interventi urgenti di avvio del Piano « Destinazione Italia », per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. C. 1920 Governo (Parere alle Commissioni VI e X) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	174
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	194
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Programma di lavoro della Commissione europea per il 2014 e relativi allegati. COM(2013)739 final.	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2014. Doc. LXXXVII-bis, n. 2 (<i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i>)	175
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/32/UE che attua l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario. Atto n. 48 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>) ..	181
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/82/UE intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale. Atto n. 52 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	181
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera nonché della direttiva 2012/52/UE comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro. Atto n. 54 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	182
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi. Atto n. 58 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	186
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2012/56/UE che modifica la direttiva 2001/83/CE per quanto riguarda la farmacovigilanza. Atto n. 63 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	191
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	193

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla semplificazione legislativa ed amministrativa.

Audizione di una delegazione dell'Associazione R.ETE. Imprese Italia (*Svolgimento e conclusione*) 196

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

AUDIZIONI:

Audizione del Commissario straordinario per la revisione della spesa pubblica, Carlo Cottarelli, su attuazione e prospettive del federalismo fiscale (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione*) 198

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 198

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

Seguito dell'audizione del Ministro della Giustizia, Annamaria Cancellieri (*Svolgimento e conclusione*) 199

Comunicazioni della presidente 199

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 200

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale pubblico e privato, alla luce della recente evoluzione normativa ed organizzativa, anche con riferimento alla strutturazione della previdenza complementare.

Audizione del Presidente e del Direttore generale della Fondazione Enasarco, Brunetto Boco e Carlo Bravi (*Svolgimento e conclusione*) 201

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di Daniela Bacchetta, già Presidente della Commissione Adozioni Internazionali (CAI) 202

Audizione informale di Marco Griffini, Presidente dell'Associazione Amici dei bambini (Ai.Bi.) . 202

Audizione informale di rappresentanti del Centro Internazionale Famiglie pro adozione (CIFA Onlus) 202

AVVERTENZA 202

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 11,40

Stampato su carta riciclata ecologica



17SMC0001680